

A CURA DI  
LUCA DECEMBROTTO


# ADULTITÀ FRAGILI, FINE PENA E PERCORSI INCLUSIVI

TEORIE E PRATICHE  
DI REINSERIMENTO SOCIALE



TRAIETTORIE  
INCLUSIVE

**FrancoAngeli**  
OPEN  ACCESS



# TRAIETTORIE INCLUSIVE

COLLANA DIRETTA DA  
**CATIA GIACONI, PIER GIUSEPPE ROSSI,  
SIMONE APARECIDA CAPELLINI**

La collana “Traiettorie Inclusive” vuole dare voce alle diverse proposte di ricerca che si articolano intorno ai paradigmi dell’inclusione e della personalizzazione, per approfondire i temi relativi alle disabilità, ai Bisogni Educativi Speciali, alle forme di disagio e di devianza. Si ritiene, infatti, che inclusione e personalizzazione reifichino una prospettiva efficace per affrontare la complessa situazione socio-culturale attuale, garantendo un dialogo tra le diversità.

I contesti in cui tale tematica è declinata sono quelli della scuola, dell’università e del mondo del lavoro. Contemporaneamente sono esplorati i vari domini della qualità della vita prendendo in esame anche le problematiche connesse con la vita familiare, con le dinamiche affettive e con il tempo libero. Una particolare attenzione inoltre sarà rivolta alle comunità educative e alle esperienze che stanno tracciando nuove piste nell’ottica dell’inclusione sociale e della qualità della vita.

La collana presenta due tipologie di testi. Gli “*Approfondimenti*” permetteranno di mettere a fuoco i nodi concettuali oggi al centro del dibattito della comunità scientifica sia nazionale, sia internazionale.

I “*Quaderni Operativi*”, invece, documenteranno esperienze, progetti e buone prassi e forniranno strumenti di lavoro per professionisti e operatori del settore.

La collana si rivolge a tutti i professionisti che, a diversi livelli, si occupano di processi inclusivi e formativi.

## DIREZIONE

*Catia Giaconi* (Università di Macerata),  
*Pier Giuseppe Rossi* (Università di Macerata),  
*Simone Aparecida Capellini* (Università San Paolo Brasile).

## COMITATO SCIENTIFICO

*Paola Aiello* (Università di Salerno)  
*Gianluca Amatori* (Università Europea, Roma)  
*Fabio Bocci* (Università Roma3)  
*Stefano Bonometti* (Università di Campobasso)  
*Elena Bortolotti* (Università di Trieste)  
*Roberta Caldin* (Università di Bologna)  
*Lucio Cottini* (Università di Udine)  
*Noemi Del Bianco* (Università di Macerata)  
*Filippo Dettori* (Università di Sassari)  
*Laura Fedeli* (Università di Macerata)  
*Alain Goussot* (Università di Bologna)  
*Pasquale Moliterni* (Università di Roma-Foro Italico)  
*Annalisa Morganti* (Università di Perugia)  
*Liliana Passerino* (Università Porto Alegre, Brasile)  
*Valentina Pennazio* (Università di Macerata)  
*Loredana Perla* (Università di Bari)  
*Maria Beatriz Rodrigues* (Università Porto Alegre, Brasile)  
*Maurizio Sibilio* (Università di Salerno)  
*Arianna Taddei* (Università di Macerata)  
*Andrea Traverso* (Università di Genova)  
*Tamara Zappaterra* (Università di Firenze)

A CURA DI  
LUCA DECEMBROTTO

# ADULTITÀ FRAGILI, FINE PENA E PERCORSI INCLUSIVI

TEORIE E PRATICHE  
DI REINSERIMENTO SOCIALE



TRAIETTORIE  
INCLUSIVE

**FrancoAngeli**  
OPEN  ACCESS

Pubblicazione realizzata con il contributo del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'Università Alma Mater di Bologna.

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore ed è pubblicata in versione digitale con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

*L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>*

# Indice

<b>Introduzione</b> , a cura di <i>Luca Decembrotto</i>	pag. 5
<b>Parte I – Un quadro teorico: il punto di vista pedagogico, sociologico e giuridico</b>	
<b>La Pedagogia come sguardo critico sul presente. Fine pena e questioni di reinserimento sociale</b> , di <i>Laura Cavana</i>	» 11
<b>Educare e rieducare a un nuovo sentire tra corporeità, etica ed estetica. Uno sguardo attento alle fragilità sociali</b> , di <i>Rita Casadei</i>	» 25
<b>Una progettualità inclusiva oltre la detenzione. Riflessioni pedagogiche</b> , di <i>Luca Decembrotto</i>	» 40
<b>L'empowerment come strumento di ri-abilitazione con il coinvolgimento della comunità</b> , di <i>Alessandro Tolomelli</i>	» 54
<b>Il rientro in società: nodi critici nell'analisi delle traiettorie di uscita dal penitenziario</b> , di <i>Alvise Sbraccia</i>	» 67
<b>Genere e vulnerabilità dentro e oltre la pena</b> , di <i>Giulia Fabini</i>	» 82
<b>Giustizia riparativa e carcere: un'occasione di riflessione verso il ritorno in società?</b> , di <i>Susanna Vezzadini</i>	» 99

**Vulnerabilità e riabilitazione in contesto. La costruzione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti Umani,**  
di *Sofia Ciuffoletti* pag. 118

**Parte II – Esempi di esperienze significative  
in Emilia Romagna**

**L'esperienza di Ferrara,** di *Tommaso Gradi* » 135

**L'esperienza del *Progetto dimittendi* di Bologna,** di  
*Marianna Brizzi* » 148

**L'esperienza di Reggio Emilia, percorsi nel fine pena tra  
il desiderato e il possibile,** di *Lucia Gianferrari* » 159

**L'esperienza de L'Altro Diritto onlus e L'Altro Diritto  
Bologna,** di *Andrea Ruggeri e Silvia Furfaro* » 166

**Il ruolo del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti  
(CPIA) dentro e fuori dal carcere nella formazione sco-  
lastica degli adulti,** di *Emilio Porcaro* » 172

**Le autrici e gli autori** » 183

# Introduzione

a cura di *Luca Decembrotto*

Questo volume si collega a un ambito di ricerca da tempo seguito dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'Università di Bologna, particolarmente attento ai temi della devianza e della marginalità sociale. Si tratta di una dimensione euristica nata con Piero Bertolini, che dopo un'esperienza decennale come direttore all'Istituto penale minorile (IPM) "Cesare Beccaria" di Milano, fu chiamato a svolgere la sua attività di docenza come professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, nel Corso di Pedagogia della Facoltà di Magistero, più tardi diventata Dipartimento di Scienze dell'Educazione.

Gli studi fenomenologici di Bertolini, da lui declinati sui "ragazzi difficili", hanno guidato e tuttora guidano la ricerca negli ambiti della marginalità e della devianza relativi all'età adulta, ispirando approcci pedagogici a livello nazionale e internazionale. L'idea su cui Bertolini ha particolarmente insistito nei suoi lavori è quella che egli stesso ha definito "dilatazione del campo di esperienza", intendendo con questa espressione il proposito di offrire a persone svantaggiate e con precedenti penali la possibilità di uscire dalla propria condizione di marginalità e di esclusione, aderendo a percorsi educativi e di reinserimento sociale basati su vissuti significativi. Egli, infatti, nella sua esperienza di direzione dell'IPM di Milano, aveva notato che lo stato di esclusione sociale vissuto dai giovani reclusi è strettamente legato alla vicinanza con esperienze e con relazioni interpersonali "tutte dello stesso segno"; pertanto, offrire la possibilità di vissuti alternativi e di interazioni sociali diverse rappresentava – a suo giudizio – uno degli elementi prioritari e caratterizzanti l'intervento sociale rieducativo in senso pedagogico.

Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" ha mantenuto viva tale eredità culturale, sviluppando il contributo di Piero Bertolini sul piano epistemologico e didattico, sostenendo nuovi filoni

e prospettive di ricerca, ma anche intrecciando rapporti con il territorio e con gli studiosi di molteplici altre discipline umanistiche, con i quali sono state attivate e condivise ulteriori aree di ricerca.

Il presente volume rispecchia un concreto esempio di questa trasversalità dialogica, avendo coinvolto nella sua stesura non solo varie realtà universitarie, ma anche alcuni interlocutori privilegiati, professionisti operanti in diversi servizi pubblici e privati, orientati a sviluppare processi di inclusione nella Regione Emilia-Romagna. A quarantacinque anni dalla riforma dell'Ordinamento penitenziario, questo volume vuole richiamare l'attenzione alla fase conclusiva della pena detentiva, quella che dovrebbe tradursi in un concreto percorso di reinserimento sociale della persona a cui è stata sottratta la libertà per un certo periodo della propria vita.

Il testo si presenta concettualmente diviso in due parti.

La prima sviluppa un quadro teorico multidisciplinare del problema, affrontato a partire da tre punti di vista: quello pedagogico, a più voci, per sottolineare la non estraneità della pedagogia a queste problematiche e restituendo un quadro complesso dei possibili sguardi problematizzanti; quello sociologico, fornendo un quadro dell'esistente, avendo anche cura di descrivere i cambiamenti che si sono susseguiti; e, infine, quello giuridico, attraverso una riflessione di ampio respiro, capace di essere critica rispetto alle traiettorie legislative.

La seconda presenta alcuni progetti attivati nel contesto regionale dell'Emilia-Romagna, focalizzandosi su elementi pratici di interesse centrale per il tema affrontato, allo scopo di offrire uno spunto di riflessione ulteriore finalizzato all'arricchimento del pensiero teorico da più angolature: educativa, sociale, scolastica, giuridica. Sono tutti contributi scritti dai diretti interessati alle attività, dai dirigenti, dai responsabili e dai coordinatori dei servizi coinvolti.

Non si tratta solo di aver fotografato lo stato attuale dei processi inclusivi o escludenti coinvolti al termine della detenzione, bensì di aver fornito delle riflessioni utili a tutti coloro che sono impegnati direttamente nell'ambito penitenziario o a coloro che, partendo dai territori, si interrogano su come costituire traiettorie efficaci di inserimento sociale e progettano servizi finalizzati a questo scopo.

## **Parte I**

# **Un quadro teorico: il punto di vista pedagogico, sociologico e giuridico**



# La Pedagogia come sguardo critico sul presente. Fine pena e questioni di reinserimento sociale

di *Laura Cavana\**

Comincerò questo mio contributo con un richiamo a una breve definizione della nozione di “pedagogia”, per non partire da elementi di ambiguità, dandola per scontata.

Con la parola “pedagogia” si intende una riflessione più o meno strutturata sull’educazione; si tratta quindi di una teoria che ha come oggetto l’educazione nel suo manifestarsi concreto. Non esiste una sola pedagogia, come non si può parlare di una sola prassi educativa. Per tale ragione la nozione di pedagogia può risultare ambigua, in quanto il modo in cui viene intesa dipende dall’angolatura dalla quale la si prende in considerazione. Possiamo tuttavia distinguere due modi diversi di intendere la pedagogia: per il primo essa è “capacità di comprendere” e quindi di aiutare un allievo, uno studente, o qualsiasi altro soggetto in educazione a sviluppare le sue capacità e potenzialità interiori, con atteggiamento aperto, problematico, dinamico e non impositivo. In base al secondo modo, la pedagogia appare invece come la capacità di condurre il soggetto in educazione verso una direzione imposta o comunque già prestabilita. Nel primo caso l’obiettivo è rivolto verso l’autonomia e la creatività del soggetto, che non si vuole chiudere in forme pesanti di condizionamento e di omologazione; nel secondo caso si vuole piuttosto educare l’individuo in relazione a una forma specifica, ovvero a schemi rigidi e prestabiliti. Entrambe queste posizioni sono presenti all’interno del discorso pedagogico, ne costituiscono la sua storia più remota e più recente e ciascuna, a sua volta, contiene al suo interno delle specifiche correnti pedagogiche.

Una di queste correnti è rappresentata dalla “pedagogia fenomenologica”, che Piero Bertolini ha inaugurato negli anni Cinquanta del Novecento, ispirandosi al pensiero del filosofo tedesco E. Husserl. La pedagogia fe-

\* Professoressa associata di Pedagogia generale e sociale.

nomenologica appartiene al primo modo sopradescritto. È a essa che mi richiamerò nel corso del mio intervento.

La pedagogia in genere si è occupata poco di temi riguardanti la devianza o, per dire meglio, se ne è occupata in termini “correttivi” più che educativi. La pedagogia di Bertolini ne costituisce una rilevante eccezione; rilevante perché con l’uscita della sua pedagogia Bertolini ha dato un forte impulso a un cambiamento di paradigma, segnato in particolare proprio dal passaggio da un’idea di “correzione” a un’idea di “recupero” (rieducazione), dapprima circoscritta ai minori, più recentemente estesa anche agli adulti. Bertolini stesso applicò con esiti positivi la sua pedagogia nel decennio 1958-1968, quando fu direttore dell’Istituto Penale Minorile (IPM) “Cesare Beccaria” di Milano. Il volume *Per una pedagogia del ragazzo difficile* (Bertolini, 1965), che tutt’oggi è disponibile perché più volte rieditato (Bertolini, Caronia, 1993; Barone, Palmieri (a cura di), 2015) ne dà chiara testimonianza.

La proposta bertoliniana, non fornisce una chiave interpretativa e operativa da rivolgere esclusivamente ai minori difficili, ma per come è pensata e strutturata, può riversarsi anche sui soggetti adulti difficili e, volendo, anche su tutti i soggetti, problematici o no, devianti o meno. Inoltre, essa contempla contemporaneamente diversi piani: quello esistenziale e quello professionale, quello teorico-metodologico e quello operativo, pragmatico; quello della soggettività e quello dell’intersoggettività; quello autoeducativo e quello eteroeducativo; quello individuale e quello collettivo, tanto per darne un’idea.

Cosa può emergere dalla vasta produzione di Bertolini sui temi dell’educazione e della rieducazione che, una volta filtrata dalla mia esperienza professionale e dalla mia storia di formazione, possa risultare utile a sviluppare il tema oggetto del presente contributo? Cercherò di rispondere attraverso le osservazioni esposte nei paragrafi che seguono, i quali verte- ranno da un lato sulla proposta implicita di una società migliore, cioè più attenta e più vicina alle persone “fragili” fisicamente, mentalmente, culturalmente e socialmente; dall’altro lato su una critica del nostro presente. Questo perché ritengo che il reinserimento sociale di una persona difficile richieda di far leva tanto sulla soggettività stessa, quanto sulla comunità sociale di accoglienza. Ho sperimentato la validità di tale affermazione parecchi anni fa, a Grado (Go), quando giovanissima fui chiamata dall’U-PAI di Trieste (Ufficio Provinciale Aiuti Internazionali, un Ente allora intensamente attivo, ma ritenuto successivamente “inutile”, quindi soppresso), a coordinare, nell’arco di tre anni, una decina di soggiorni di vacanza per persone adulte, ospiti dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste, negli anni settanta ancora aperto. Queste esperienze erano finalizzate a rendere abili

all'autogestione persone con problemi psichiatrici non troppo gravi, ma da lungo tempo istituzionalizzate, in vista della chiusura dei manicomi, così come emergeva dal pensiero di Basaglia. La sensibilizzazione capillare del territorio di Grado, dai carabinieri al barista, dalla parrocchia al barbiere o alla parrucchiera, dai gestori dei bagni della spiaggia agli autisti dei bus, dall'Ospedale ai taxisti, ecc. alla quale fui formata da una operatrice esperta dell'AI, una settimana prima dell'arrivo dei nostri ospiti, fu fondamentale per l'esito felice delle nostre iniziative. Da una iniziale e comprensibile diffidenza a una accettazione e accoglienza pressoché completa da parte degli abitanti di Grado; tutti erano con noi, pronti a darci una mano sia economicamente sia su altri tipi di appoggio concreto. Per esempio, con agevolazioni sulle consumazioni; oppure quando qualcuno dei nostri ospiti si allontanava dall'albergo che ci ospitava e si perdeva, cosa che capitava di frequente nonostante l'attenzione sempre vigile di noi operatori dell'équipe, veniva riaccompagnato in albergo e riconsegnato a noi con sincera benevolenza. Spesso dai carabinieri, ma a volte dai cittadini stessi. Non fu facile vincere l'ostilità e/o l'indifferenza dei paesani, ma fu possibile. Senza la partecipazione attiva delle istituzioni territoriali e della cittadinanza non avremmo di certo raggiunto i risultati soddisfacenti ottenuti. Mi chiedo se oggi, anche in riferimento ad altre tipologie di marginalità, per esempio ex carcerati, un'opera così capillare di sensibilizzazione della cittadinanza avrebbe una risonanza così inclusiva. È una domanda su cui vale la pena riflettere. È un progetto che vale la pena considerare.

## **1. La ricerca di una vita autentica, ovvero: il cuore della proposta**

I contenuti di questo primo paragrafo rinviano direttamente alla fenomenologia di Husserl (Husserl, 1965) che come ho detto ha ispirato la pedagogia di Bertolini e riguarda la nozione di *epoché*. Letteralmente “sospensione del giudizio”, in Husserl e dunque in Bertolini, l'*epoché* rappresenta una modalità particolare del nostro essere-nel-mondo e ne qualifica il rapporto. Noi nasciamo in un mondo già connotato che dapprima apprendiamo passivamente (costituzione per *genesì passiva*), ma dal quale dobbiamo via via prendere le distanze (distanziarci dal *mondo-dato-per-scontato*) mediante una nostra rielaborazione personale, per relazionarci a cose e a persone in modo attivo (costituzione per genesi attiva). Quindi con l'*epoché* o “sospensione del giudizio”, Husserl invita a mettere tra parentesi l'ingenua e acritica accettazione del mondo, allo scopo di non

attuare più alcuna esperienza del reale in senso diretto e pertanto acritico. L'operazione dell'epoché è necessaria per Husserl perché ci permette di uscire dall'ambito ristretto e inautentico della coscienza dell'uomo comune (coscienza ordinaria), fermandoci sulle cose per poi riprenderle successivamente sotto una luce nuova e con uno sguardo diverso. Sul piano esistenziale, l'epoché diventa una modalità del nostro essere nel mondo ed è un invito a dubitare; sul piano professionale diventa un modo per relazionarci al mondo naturale e umano, allontanandoci dal senso comune e dai pregiudizi. Da qui l'importanza dell'educazione lungo tutto il corso della vita e dell'educarsi per educare, proprio a partire dall'epoché, *leit motiv* che caratterizza le mie ricerche sull'educazione e sulla formazione degli adulti, ma che diventa un compito esistenziale e professionale necessario, quando dobbiamo far fronte, come accade nelle professioni educative, a situazioni sociali difficili, perché delicate, complesse e problematiche.

Dunque fare epoché, assumere questo metodo e finalizzarlo alla ricerca dell'autenticità. Epoché ed autenticità, parole chiave che rinviano a uno stile di vita, a un modo di essere, pertanto non solo a uno stile professionale.

L'epoché è da considerarsi un processo catartico, di chiarificazione e di autochiarificazione, volto a pervenire all'*autenticità* delle cose e dell'esistenza, in quanto queste, mediante il dubbio, vengono depurate da tutto ciò che è a loro sovrastrutturale, che allontana e svia da una conoscenza autentica di esse. Se il dubbio deve essere radicale, nel senso cioè che va applicato anche al soggetto che dubita, per Husserl non può comunque essere assoluto; in altre parole, l'epoché, da intendersi come processo continuo nei confronti tanto del mondo quanto di se stessi, non riguarda la coscienza, ossia la parte autentica della nostra soggettività, che rappresenta il termine o il punto di approdo dell'operazione dell'epoché. Infatti, io posso dubitare su tutto ma non sul fatto che in questo momento io esisto. *L'io sono* è pertanto in questa prospettiva la prova inconfutabile della mia esistenza, non l'io penso.

L'essere autentico del mondo è così ricondotto alla *coscienza*. Questa, per Husserl e quindi per Bertolini, è sempre *coscienza di*, poiché essa entra in relazione col mondo materiale e umano conferendogli un valore, attribuendogli cioè un senso e un significato. Alla luce di tale concezione, il rapporto io-mondo non è un rapporto speculare o di semplice registrazione del dato di realtà, ma di interpretazione, ossia di partecipazione attiva del soggetto all'esistenza percepita e vissuta attraverso il conferimento di senso. L'insieme degli atti intenzionali della coscienza (*vissuti*) vanno infine a costruire la *visione del mondo* di un soggetto, mai definitiva e data una volta per tutte. Ecco perché per Husserl, e di conseguenza per Bertolini, è rilevante il problema di *come* la coscienza intenziona i suoi oggetti. Così

nel *processo educativo*, secondo Bertolini (Husserl non si è occupato di pedagogia) si tratta di guidare un soggetto verso la costruzione-costituzione di una sua personale visione del mondo, nel *processo rieducativo* di modificare tale visione, in quanto disadattiva rispetto a un intendimento sociale condiviso; in altre parole rispetto alle norme sociali del contesto di appartenenza.

## **2. Pedagogia fenomenologica e interpretazione della devianza**

Come si evince da quanto ho appena affermato, per Bertolini, la devianza è il prodotto di un mancato o alterato funzionamento della coscienza intenzionale. In un caso si tratta di *assenza di intenzionalità*, nell'altro di *distorsione dell'intenzionalità*. Nel primo caso ci troviamo di fronte a un soggetto incapace di riconoscere l'intima struttura relazionale della realtà, dunque di relazionarsi al mondo materiale e umano riconoscendo e rispettando la sua presenza. Si fa riferimento a un soggetto che rimane imprigionato entro i limiti di una visione del mondo dominata dal senso di nullità del sé di fronte alle cose, che gli sembrano dotate di una forza autonoma e soverchiante. La sua vita scorre sotto il segno del patire; da qui l'adeguarsi con passività al mondo, la sfiducia in se stessi, la non accettazione di sé, e così via. A questo "eccesso di mondo" si contrappone l'altro modello interpretativo della devianza: una sorta di "eccesso di io" che conduce a una *distorsione dell'intenzionalità*. Si tratta una soggettività che si ritiene onnipotente e che si rapporta alla realtà come fosse un oggetto-preda. Una soggettività che in definitiva non riconosce i limiti imposti dalle cose e dagli altri. In entrambi i casi si tratta di comportamenti che non rispettano la relazione, ossia non riconoscono la presenza dell'altro, dell'*alterità*. Questi due modelli sono naturalmente solo orientativi di possibili interpretazioni di personalità devianti, ma sono tuttavia rappresentativi anche di vissuti e di comportamenti che vanno al di là della sfera propriamente circoscritta all'ambito del disadattamento e della devianza, minorile o adulta; essi, infatti, possono riguardare forme di un sentire emozionale non necessariamente patologico, né dissonante dalle norme sociali.

Nel decennio 1958-1968, l'approccio fenomenologico, dicevo, consentì a Bertolini di affrontare la difficile realtà del disadattamento e della delinquenza minorile in termini nuovi rispetto al passato. Tale approccio gli permise infatti di constatare quanto sui comportamenti dei *ragazzi difficili* incidesse la loro visione del mondo; in altre parole, *quanto fosse significativa la presenza operante della loro soggettività*. Il che non escludeva natu-

ralmente l'importanza dei fattori ambientali che potevano avere influenzato negativamente le storie di vita di *quei* ragazzi. Il contatto quotidiano con quei gruppi di soggetti in rieducazione permise inoltre a Bertolini di verificare la validità delle sue linee interpretative, e di *pervenire a un duplice e chiaro riconoscimento, a mio parere molto importante sul piano rieducativo concreto, che a questo punto mi preme sottolineare con forza: cioè che da una parte esiste una "co-responsabilità" dello stesso individuo nel determinare il suo comportamento (quel soggetto, avrebbe potuto compiere un'altra scelta); dall'altra parte che, per essere efficace, una pedagogia del "recupero" deve fare leva sulla soggettività dell'autore del reato.* Per esempio facendogli vivere esperienze di segno diverso da quelle fino a quel momento vissute, facendolo entrare in relazione con adulti significativi, per dilatare il suo campo di esperienza. *Senza l'ammissione di questa parte di responsabilità, in altre parole, non ci sarebbe uno spazio di libertà individuale e, quel che è importante sul piano pedagogico, non ci sarebbe "ambito" sul quale fare leva. Inoltre, il soggetto stesso non potrebbe mai costituirsi come parte attiva, artefice, del suo cambiamento.*

Fare leva sul soggetto chiama in causa un ulteriore punto di riflessione che si focalizza sui due termini, *conoscenza e comprensione*, indicatori di due modalità diverse, ma entrambe necessarie, di relazionarsi al/ai soggetto/i in educazione. La conoscenza è l'esito di un approccio al soggetto in educazione, che può essere diretto o indiretto, ma che tendenzialmente è intellettuale (vengo a conoscenza di dati sull'età, sul sesso, sul tipo di comportamento, sulla famiglia, ecc., per lo più attingendoli dalle schede inviate dai servizi sociali, oppure risalendo a essi tramite altri resoconti). La comprensione è invece l'esito di un approccio empatico nei confronti del soggetto, verso il quale ci si dirige concretamente perché mossi da un sentimento/atteggiamento di tipo più spirituale. Ci si immagina cioè nella sua situazione, senza perdere comunque i "propri panni", ossia quella necessaria razionalità e "distanza pedagogica" che rende possibile l'obiettività di giudizio, in luogo di una fusione e immedesimazione col suo sentire, frutto di un eccesso di emotività, che la renderebbe invece assai difficile. L'approccio relativo alla conoscenza inoltre, spesso richiede la "sospensione di giudizio", la messa tra parentesi di dati che potranno essere ripresi e considerati in seguito, comunque sempre dopo avere avviato l'approccio basato sulla comprensione. Questa seconda modalità di approccio è resa possibile da una *intenzionalità empatica*, che senza dubbio connota come inclusiva ogni relazione educativa così impostata.

Il punto di vista espresso dalla pedagogia fenomenologica si delinea quindi innanzitutto come inclusivo. Molteplici sono gli aspetti che delineano questa sua caratterizzazione, per il cui approfondimento rinvio a un

mio recente studio (Cavana, 2018). Per ora basti notare che nell'educazione alla relazione con l'altro occorre recuperare lo "sguardo" fenomenologico, poiché la sua etica rivendica una visione che si fonda sul riconoscimento e la cura dell'altro, indipendentemente dalla sua condizione. E tutto ciò con atteggiamento e finalità autentici.

### 3. La relazione reciproca

L'ottica pedagogica qui richiamata considera la categoria della relazione come una struttura portante della pedagogia e dell'agire educativo. Lo abbiamo finora constatato parlando del rapporto io-mondo, dell'intersoggettività (io-altro/i da me), del rapporto educatore/i-soggetto/i in educazione, del rapporto teoria-prassi. Tuttavia, da questo punto di vista pedagogico, la relazione, per essere pedagogicamente corretta, deve possedere il carattere della *reciprocità*. Sono pertanto considerate pedagogicamente scorrette tutte quelle relazioni "a senso unico" (altamente condizionanti) perché non rispettano la reciprocità. Da un lato si tratta di relazioni educative che intendono la comunicazione nel solo verso che va dall'educatore all'educando: è questo il caso degli interventi e degli atteggiamenti di tipo *autoritario*, di tutte le forme di dogmatismo intellettuale e culturale, ma anche di violenza, di induzione alla dipendenza, di "paternalismo". Dall'altro lato si tratta invece di relazioni educative ancora "a senso unico", ma questa volta nel senso contrario, che vanno cioè dall'educando all'educatore: è questo il caso di tutti quegli interventi e atteggiamenti *lassisti*, o comunque troppo *permissivi*, nei quali viene a mancare la necessaria *autorevolezza* di chi educa.

Le relazioni permissive, ribaltando i ruoli tra educatore/i-educando/i, non permettono l'*asimmetria* dei ruoli (cioè la differenza di "livello", a favore del primo, tra chi educa e chi è educato) che, invece, è garanzia di una relazione educativa pedagogicamente corretta e verosimilmente efficace (Iori, in Pati, Prenna, 2008). Si tratta di relazioni educative oggi molto frequenti, la cui risonanza si avverte in molti ambiti, da quello privato e familiare, a quello pubblico e sociale. Gli effetti principali che ne conseguono sono ormai visibili a tutti. Senza fare inutili moralismi, riscontriamo infatti un disordine diffuso nei ruoli e nel rispetto delle regole, che quando degenera produce caos nelle relazioni, individualismo, competizione sfrenata, indifferenza, in breve una diffusa "maleducazione", anche se, va detto, tali effetti non sono il risultato esclusivo di relazioni educative pedagogicamente scorrette. Come accade in qualsiasi situazione, gli effetti non sono mai la conseguenza di una unica causa, bensì di una molteplicità e/o

complessità di fattori concomitanti. Spesso succede che le regole non siano più rispettate perché non c'è controllo o quel che c'è è insufficiente. Ma il paradosso è che per fare rispettare le regole vengono aumentati i divieti, le proibizioni; cosicché si introducono altre regole aumentando le occasioni per trasgredire. Al riguardo è pure in aumento il conflitto tra le persone, in quanto c'è chi trasgredisce e lo fa con indifferenza e senza timore delle “eventuali” sanzioni, c'è invece chi rispetta le regole e guarda biecamente chi compie l'infrazione.

È una società che non sa gestire il conflitto? E che per affrontarlo applica misure che poi non riesce a fare rispettare? Quale reinserimento in una società così caratterizzata? In una società nella quale l'educazione e i suoi rappresentanti occupano un ruolo secondario, di scarsa significatività e apparentemente non più richiesto, se non da pochi? La situazione mi appare molto complessa e di difficile soluzione. Per una via d'uscita, a mio avviso e dal punto di vista fenomenologico, occorre in primo luogo adoperarsi affinché “l'educativo” riacquisti dignità e priorità nelle scelte delle persone. Questo può succedere quando l'utile e il vantaggio collettivo viene anteposto a quello individuale e privato. Un progetto o un programma utopico? Probabilmente no; ma solo se realizzato mediante il concorso dell'unione di diverse forze (interdisciplinarietà) e se, come singoli, anziché farci prendere e condizionare dall'ansia dei “tempi veloci” ci fermiamo a riflettere per acquisire “consapevolezza” del nostro agire. I tempi veloci sono contrari al pensiero-pensare e alla riflessività come rilevante categoria pedagogico-educativa. L'agire consapevole (Goldstein, 2016) può quindi diventare un efficace antidoto alla scomparsa dell'educativo. Non è utopia ma intenzionalità pedagogica e impegno all'interno di una prospettiva e/o direzione esistenziale autenticamente intersoggettiva. Con ciò, non si tratta tanto di opporre una formazione a un'altra e quindi di intervenire, per esempio, soltanto sui comportamenti qui disapprovati o criticati, ma si tratta anche e soprattutto di intervenire sui “meccanismi” (mentali) che sono alla base e regolano detti comportamenti. Il paragrafo che segue può dare un'idea di quel che intendo.

#### **4. Lo sguardo fenomenologico, uno sguardo non dicotomico**

Lo sguardo fenomenologico sull'educazione è anche sguardo non dicotomico sul reale, poiché è contrario alla logica binaria del o...o, dell'oppure, che divide e separa senza possibilità di incontro le parti contrapposte. Mi sembra opportuno entrare nel merito di questo punto, data la sua rilevanza sul piano pedagogico e dell'azione educativa.

Intorno alla metà del XIX secolo, in base al tipo di prospettiva scientifico-disciplinare assunta, le cause dell'insorgenza delle condotte irregolari sono state attribuite e quindi fatte dipendere ora a ragioni di origine "interna" al soggetto dell'atto inconsueto, ora a motivi "esterni" alla sua individualità. La ricerca delle cause si è quindi focalizzata "o" sull'indagine di dinamiche interne al soggetto, "oppure" a lui esterne. In entrambi i casi, comunque, lo sguardo utilizzato è quello che appartiene all'ottica binaria, oppositiva e disgiuntiva; quella forma di pensiero tipica del regno della separazione e dell'"oppure", che non permette reciprocità e connessione alcuna tra le parti coinvolte. La rottura paradigmatica introdotta in pedagogia da Bertolini, alla quale già mi sono richiamata, rimanda anche a tale ambito di considerazioni, poiché il punto di vista pedagogico che emerge da esso circa l'interpretazione del fenomeno della devianza, si contrappone con chiarezza ai canoni consueti della logica binaria, per orientarsi piuttosto su linee e posizioni interpretative più consone e vicine a una logica di tipo relazionale. Lo si evince ad esempio quando nell'analizzare i motivi e i nessi causali del comportamento disadattivo del "ragazzo difficile", Bertolini li fa conseguire non già a ragioni di ordine esclusivamente interno, oppure esclusivamente esterno al ragazzo, bensì a fattori di ordine relazionale, cioè dovuti a un falsato rapporto io-mondo, a opera dell'attività della coscienza intenzionale. Oppure, più in generale, lo si desume quando si considera il rapporto che intercorre, dal punto di vista della pedagogia fenomenologica, tra teoria e prassi (pedagogia ed educazione), analizzandone il significato. In altre parole, in quest'ottica la teoria non può andare senza prassi e una non è più importante dell'altra; i due termini non si escludono, ma si pongono in reciprocità; questo per dire che senza un rinvio alla pratica la teoria risulta sterile, astratta e fine a se stessa, mentre l'esperienza pratica senza il supporto della teoria rischia la deriva nell'improvvisazione, notoriamente improduttiva e rischiosa. Gli esempi relativi al nesso tra pedagogia fenomenologica e sguardo non dicotomico potrebbero continuare rispetto ad altri nodi tematici che tale prospettiva pedagogica affronta in termini inclusivi e di reciprocità: basti qui ricordare, ma solo a titolo chiarificatorio, le dimensioni individuale e collettiva, privata e pubblica, razionale ed emotiva, professionale ed esistenziale, ecc., alle quali già ho in questa sede fatto riferimento.


Sottolineata l'importanza, come ritengo di avere fin qui fatto, di assumere uno sguardo non dicotomico per leggere tanto l'esperienza educativa, quanto ogni tipo di esperienza umana, agli effetti di un approccio al reale e ai suoi accadimenti, fedele a una logica inclusiva e non binaria, farò ora riferimento, ma ancora una volta soltanto per motivi chiarificatori, al *t'ai-chi tu*, noto e antichissimo emblema che simboleggia il principio *yin-yang* nella filosofia cinese:



Arnheim (1979) ha applicato gli strumenti dell'analisi percettiva a tale simbolo ed è giunto a dimostrare la similarità strutturale tra la dinamica percepita nel *t'ai-chi tu* e le forze cosmologiche descritte dalla filosofia taoista. Il ricorso all'analisi percettiva di questo emblema mi servirà per spiegare ulteriormente cosa dobbiamo intendere per "sguardo non dicotomico" sul reale, in quanto da essa emerge con evidenza la relazione esistente tra il *t'ai-chi tu* e il pensiero non binario, un nesso che può risultare difficilmente comprensibile mediante il ricorso alla sola formulazione discorsiva.

Il taoismo afferma che caratteristica della natura e di qualsiasi esistenza è il fluire continuo e dinamico del mutamento, originato dalla polarità dello *yin* e dello *yang*, due principi antagonisti e bilanciati che rappresentano l'interazione costante di tutto con tutto entro l'Uno. Si è disegnato questo inizio primordiale con un cerchio semplice, suddiviso in luce e oscurità, *yin* e *yang*. Da qui il *t'ai-chi tu*.

Come è noto, lo *yang* è il principio maschile e rappresenta il positivo, la luce, il calore, ecc.; lo *yin* è invece il principio femminile, il negativo, l'oscurità, il freddo, ecc. Queste forze, tuttavia, non sono distinte l'una rispetto all'altra, né semplicemente si sommano nell'insieme. Se dogmatizziamo ogni concetto, se escludiamo ogni relativismo, è facile dire: l'uomo è *yang*, quindi positivo; la donna è *yin*, quindi negativa. Ma ciò è falso per il taoismo. Le speculazioni di carattere assoluto, dogmatico, dualistico, sono estranee alla sua concezione della natura e del comportamento umano. Perciò un termine è *yang* solo in rapporto al suo termine opposto *yin*, o è negativo solo in rapporto al suo opposto positivo. La fig. 1 spiega ciò che dobbiamo intendere per bipolarità *yin-yang*, positivo-negativo:



Questa figura rappresenta il perfetto equilibrio delle forze *yin-yang*. Esse occupano ciascuna una parte uguale all'altra del disco; la curva a forma di S che le separa fa sì che la parte *yang* domini la sommità, mentre la *yin* la base<sup>1</sup>, originando così una rotazione, un movimento. La posizione reciprocamente invertita caratterizza i *magatama* (lett: goccia a forma di virgola) come antagonisti. Tuttavia, scrive Arnheim, “malgrado la contrapposizione tra potenze analoghe, si crea e si mantiene la vita. Peraltro la contrapposizione determina una tensione produttiva, più che un conflitto. Le due forze contrapposte, l'una verso sinistra, l'altra verso destra, non collidono. Anzi si combinano generando una copia di torsione e pertanto rotazione, il che rappresenta il ciclo di tutte le esistenze” (p. 288).

Dalla rotazione risulteranno le due posizioni di fig. 2.

Le due forze diventano di volta in volta complementari e supplementari, creando così il movimento incessante. In ogni fase ciascun componente non è che uno stato transitorio di un processo continuo.

Se invece dividiamo il cerchio in due parti uguali, come mostra la fig. 3, i punti di incontro lungo la linea verticale che taglia il cerchio non permettono alcun movimento, nessuna creazione, nessuna manifestazione della vita: qualunque sia la mutua influenza dei due componenti inseriti nel cerchio, essa non interferisce con la loro compiutezza statica, indipendente. Cioché ciascuno dei due elementi resta essenzialmente confinato alla propria metà del disco.

La fig. 3 potrebbe rappresentare il pensiero dogmatico-razionale. Esiste infatti una corrispondenza di fondo tra quanto viene percepito in questa forma espressiva e le modalità di funzionamento della macchina binaria, che caratterizza e accomuna ogni concezione dualistica. La verticale serve da rigida divisione e sta a simboleggiare percettivamente tanto l'opposizione tra le due parti, quanto la loro reciproca staticità. Mostra, in breve, il

1. La parte chiara tra le due che compongono l'emblema è situata alla sommità: “Ciò è corretto dal punto di vista storico, perché lo yang rappresenta la luce ed il sud, e nelle antiche carte cinesi il sud, portatore di luce, compare in alto, e non in basso” (Arnheim, 1979, p. 284).

regno limitato e negativo dell'oppure, delle divisioni per due, delle dicotomie, dei procedimenti unilaterali e dell'esclusione. Al contrario, l'alternanza oscillatoria determinata dalla curva a forma di S, "sembra il modo più efficiente per simboleggiare percettivamente l'interazione tra parte e parte, o tra la parte e il tutto, mediante la quale ciascun membro del rapporto influenza gli altri nel momento stesso in cui viene influenzato da essi" (p. 291). "Quando si verifica l'inversione percettiva", continua Arnheim, "si presenta una veduta nuova, la quale non viene sperimentata come mutamento delle condizioni nel mondo degli oggetti, ma come un aspetto, mutato, della medesima situazione. Le due condizioni sono mutuamente contraddittorie in quanto vedute semplici (cioè come pure attestazioni percettive), ma vengono sperimentate come un unico, complesso stato situazionale oggettivo, e pertanto come qualcosa che coesiste, più che succedersi consecutivamente" (pp. 291-292).

Una volta d'accordo sui fatti percettivi, l'isomorfismo tra aspetto e significato delle figure qui riportate risulta evidente. In altre parole, grazie alla dinamica creata dalle forme, al *t'ai-chi tu* corrispondono situazioni vitali complesse, dinamiche e inclusive, anziché statiche ed esclusive come invece suggerisce l'illustrazione scelta per designare il pensiero dogmatico-razionale.

#### **4. Per concludere...**

Ho voluto richiamarmi in questa sede all'analisi percettiva applicata da Arnheim al *t'ai-chi tu* perché la ritengo uno studio particolarmente attuale ed efficace sia per leggere criticamente molti problemi del nostro tempo, sia, nella fattispecie, quelli legati al reinserimento sociale delle persone giunte al termine della loro pena. In che senso lo studio di Arnheim può venirci incontro rispetto ai molti interrogativi che i due obbiettivi or ora indicati sollevano?

Negli ultimi due paragrafi di questo contributo mi sono espressamente chiesta in quale società cercare di reinserire la tipologia delle persone in oggetto e ho espressamente dichiarato la mia disapprovazione verso la nostra corrente socio-cultura, per la sua incapacità di gestire i conflitti e per la scarsa considerazione che attribuisce all'educazione e alla scuola, in quanto sistemi in grado di mantenere in vita valori e relazioni. Una pedagogia che sappia vivere il proprio tempo e che senta l'impegno, oltre la responsabilità, di calarsi concretamente tra i problemi che caratterizzano la nostra epoca, non può esimersi dal diventare sguardo critico sul presente e fronteggiare, dal suo punto di vista, la crisi della nostra contemporaneità

(Bertolini, 1999). È quanto, con estrema umiltà e modestia, ho cercato di fare in queste pagine, individuando nel pensiero e nell'agire dicotomico uno dei limiti e degli ostacoli prevalenti a un'azione educativa/rieducativa autenticamente inclusiva, da rivolgere tanto a coloro che dovrebbero essere inclusi, quanto a coloro che dovrebbero invece includere. La riflessione pedagogica e l'azione educativa, nella loro duplice veste auto ed eteroreferenziale, dovrebbero pertanto dirigersi verso il comune obiettivo di superare i meccanismi messi in atto dal pensiero dogmatico-razionale, in famiglia e nella scuola in prima istanza, allo scopo di riportare alla luce quei valori prettamente laici, dunque universali, che al giorno d'oggi paiono soltanto un lontano ricordo, ma che la pedagogia fenomenologica tiene da sempre ben presenti e in debito conto. Anche questo contributo li ha in parte posti in evidenza: responsabilità, impegno, autenticità, rispetto, dignità, soggettività, intersoggettività, reciprocità, libertà sempre condizionata, consapevolezza, cooperazione, partecipazione, cura, ecc. Oggi si tende piuttosto e in modo diffuso a esprimersi in chiave dicotomica, cioè con quella risposta ai problemi che favorisce e alimenta gli schieramenti oppositivi: o da una parte, o dall'altra, senza possibilità di dialogo. Si alimentano perciò i conflitti e le disgiunzioni. È quanto, per esempio, si sta verificando nell'affrontare il fenomeno dell'immigrazione. Tutto questo non può essere ritenuto pedagogicamente corretto. Parafrasando Morin, oggi più che mai c'è bisogno di una testa ben fatta (2000). Il riferimento ad Arnheim mi è appunto servito in relazione a tale obiettivo.

Contemporaneamente al sopraddetto tipo di impegno e di direzione, l'attenzione va rivolta al soggetto agli effetti di un suo reinserimento. Per il punto di vista fenomenologico, il prendersi cura di questi soggetti non può prescindere, dicevo, da una dilatazione del loro campo d'esperienza, per fare loro vivere esperienze di segno diverso da quelle vissute in precedenza e per avvicinarli a cose, valori, ambienti dignitosi e dotati di senso, che in primo luogo scopriranno nella loro relazione con gli educatori, figure importanti di adulti significativi. I soggiorni di Grado, ai quali ho accennato all'inizio, hanno rappresentato per molti ospiti questo significato.

## Riferimenti bibliografici

- Arnheim R. (1979), *Verso una psicologia dell'arte. Espressione visiva, simboli e interpretazione*, Einaudi, Torino.
- Bertolini P. (1965), *Per una pedagogia del ragazzo difficile*, Malipiero, Bologna.
- Bertolini P. (1999), *Il presente pedagogico*, Thélème Editrice, Torino.
- Bertolini P., Caronia L. (1993), *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, La Nuova Italia, Firenze.

- Bertolini P., Caronia L. (2015), *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento* (Nuova edizione aggiornata a cura di P. Barone e C. Palmieri), FrancoAngeli, Milano.
- Cavana L. (2018), “Pedagogia fenomenologica e politiche di umanizzazione delle pene. Linee interpretative e operative”, in Friso V., Decembrotto L., *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Guerini, Milano, pp. 53-71.
- Goldstein J. (2016), *Mindfulness. Una guida pratica al risveglio* (trad. it. di Letizia Baglioni, *Mindfulness. A practical guide to awakening*, Ubaldini, Roma).
- Husserl E. (1965), *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, a cura di E. Filippini, Einaudi, Torino; *Ideen zu einer reinen Phaenomenologie und Phaenomenologischen Philosophie*, by Martinus Nijhoff, Den Haag (1950-1952).
- Iori V. (2008), “Direttività e direzione di senso nella cura educativa”, in Pati L., Prenna L., *Ripensare l'autorità. Riflessioni pedagogiche e proposte educative*, Guerini, Milano, pp. 65-80.
- Morin E. (2000), *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Raffaello Cortina, Milano (trad. it. di Susanna Lazzari, *La tête bien faite*, Seuil, 1999).

# **Educare e rieducare a un nuovo sentire tra corporeità, etica ed estetica. Uno sguardo attento alle fragilità sociali**

di *Rita Casadei*\*

## **1. La scelta del domandare**

L'educazione non deve diventare un processo meccanico unicamente indirizzato verso obiettivi prestazionali, contribuendo a fare della corsa alla professione e alla carriera – dimensioni pur necessarie – l'esclusivo ed esasperato interesse e traducendosi nell'eccessiva pressione al superamento competitivo di esami e al conseguimento interessato di titoli. Questo non significa screditare la preparazione accademica; tutt'altro, significa fare di essa un'occasione di autentica fioritura culturale, espressiva ed umana di quanti coinvolti nell'educazione – educandi, educatori, ambiente. Avere a cuore la piena fioritura (Krishnamurti, 2009) – il totale schiudersi – della persona necessita la coltivazione del ben-essere della dimensione corporea, mentale ed affettiva. Significa porsi la domanda riguardo a ciò che può inibirla, significa abbracciare il coraggio utile ad invertire l'ordine dei valori che generano in ogni società sofferenza e iniquità, condizionamento e omologazione. Significa investigare l'intero movimento del pensiero, e non solo le conoscenze da assimilare. Significa considerare importante il risveglio del cuore, non come vicenda sentimentale e visionaria, ma come capacità di avere a cuore e amare. Significa promuovere una sana cultura del corpo attraverso la conoscenza e l'assunzione di appropriate condotte alimentari e di esercizio, imprescindibili alla costruzione e allo sviluppo di sensibilità e intelligenza nei riguardi della vita. Prestigio e denaro non preservano dalla sofferenza, dall'inquietudine, dall'imprevedibilità, dalla paura. Gli aspetti complessi della vita necessitano di "abilità" differenti per essere compresi, accolti, attraversati. È necessario, dunque, pensare all'edu-

\* Ricercatrice in Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - Università di Bologna.

cazione come coltura dell'essere umano nella sua integralità e a partire da questo presupposto come un'azione capace di generare una nuova cultura della vita, capace di infrangere gli attuali sistemi di vita meccanicistici, di standardizzazione mentale, di anestesia emotivo-affettiva.

Il discorso pedagogico è chiamato a porsi un investigare radicale. “Verso quale modello di realizzazione della persona si orienta la formazione cosiddetta *life-long, life-wide and life-deep*? Per quale motivo la competizione, il potere e il successo diventano i fattori sempre più dominanti nel progetto esistenziale umano, compromettendo libertà ed equilibrio di pensiero, azione e sentimento? Per quale motivo è così difficile abbracciare la complessità, sostare nell'apertura dell'incontro, della trasformazione e dell'essere? Perché la sensazione di minaccia è ovunque dilagante e percepita tanto da creare giustificazioni all'offesa-difesa, all'esercizio della sopraffazione, al rifiuto, all'indifferenza? Perché siamo infatuati dalla necessità dell'innovazione e spaventati dalla trasformazione che è dimensione costitutiva dell'esistere, in tutte le sue forme, spazi e tempi? Perché lo svilupparsi in umanità è così difficile, o piuttosto, utopico al punto da considerarsi visionario? Perché l'umano si dice spinto alla conoscenza, ma è inibito in questo dalla paura del giudizio, di perdere e di perdersi?”.

La riflessione muove dalla necessità di individuare alcune domande radicali cui il discorso e l'azione pedagogica debbano sentirsi chiamati in causa attraverso un ri-considerare importante il movimento del pensiero, prima ancora che le conoscenze confezionate da trasmettere, il risveglio del cuore, affrancandolo dalla banalità del sentimentalismo, la cultura del corpo, riconoscendo nella consapevole e sana condotta di stili di vita la base per promuovere discernimento, intelligenza e sensibilità. Conoscersi nella relazione con la Vita è riconoscersi “essere in trasformazione”; accettare che la crescita e lo sviluppo siano anche lasciare e perdere, e che perdere non è sinonimo di sconfitta se ciò che si perde è di ostacolo al proprio trasformarsi libero ed autentico. Infine, una proposta radicale: “e se l'educazione si proponesse di educare a lasciare?”.

Educare significa fare uscire l'uomo dalla banalità di un esistere che è sempre uguale a se stesso, sempre adulto e indifferenziato, per costruire una felicità che annoda nascita e morte in un'esperienza complessa, non riducibile a nessuna delle sue parti, ma soprattutto unica non consequenziale, come è per la memoria, che lavora senza logiche apparenti unendo eventi piccoli e grandi. Se l'educare è il riconoscimento di un bisogno di vivere un cambiamento, la filosofia dell'educazione non può essere soltanto la scienza dell'adulto, ma la modalità di porre domande serie su quell'esperienza di vita per la quale non bastano i saperi del mondo. Per queste ragioni, l'educare non può diventare il teatro in cui una *forma*, un *principio*

o un'anima devono farsi largo a forza, grazie ad una concezione empirica dell'autorità, orientata a "contenere" il rischio sociale di chi è troppo giovane o troppo vecchio, o malato, escluso, solo (Tognon, 2014, pp. 22-23).

### 1.1. *Il senso della domanda, il desiderio di sapere. Direzione-motivazione, significato-apprezzamento*

La disposizione a domandare e a domandarsi non riguarda un'attività intellettuale compulsivamente dis-tratta a collezionare saperi, ma una postura esistenziale autentica e radicata in un sentire, attratto dall'esigenza di decifrare oltre la banalità e l'apparenza. La disposizione a domandare-domandarsi significa porsi in una *postura* che percepisce la necessità di *radicamento e slancio*: radicamento nella necessità di discernere e comprendere la realtà, a partire dalla conoscenza e sperimentazione di sé e del proprio rapporto in seno al mondo; slancio verso la disponibilità a concepire la verità di un mistero che non si piega all'ansia classificatoria di repertori concettuali e definitivi quanto piuttosto eleva intelligenza e sensibilità nell'apprezzamento della bellezza, della vastità e nella ricerca di un senso pur nella complessità e indefinitezza dell'esistere. Educare attraverso la promozione del senso di *stupore e meraviglia* è proiettarsi verso una disposizione all'esistenza proattiva, è interiorizzare la necessità, il gusto e il piacere di ripulire il proprio sguardo nei confronti di sé e del mondo dalle rappresentazioni abituali, banalizzanti e scontate. Educare-educarsi alla meraviglia è spinta e motore verso una sincerità nella relazione con sé e l'altro, liberata dal vizio del calcolo del compiacere e del compiacimento, dell'affermazione e della conformazione, che sono le prime insidie nei confronti dell'integrità della persona, est-eticamente intesa. La corruzione inizia come una distorsione del vedere e del sentire sé in rapporto al mondo; come un restringimento di campo della dimensione relazionale, come una devianza dal proprio progetto esistenziale che si mortifica nel pensare a coltivare il proprio esclusivo interesse, piuttosto che a realizzarsi percependosi nel flusso della vita – che ci ospita e che ospitiamo – che non si consuma soltanto, ma che, anche, si serve.

Percepire la felicità di esistere non è facile. Si tratta di una percezione spirituale preriflessiva che è presente in ogni atto di pensiero e che si rivela nell'attimo in cui si coglie il sentimento est-etico per ciò che siamo e che emerge davvero, anche fisicamente, dal profondo del cuore, dal respiro. Molte saggezze hanno fatto del respiro e dell'ascolto passivo del proprio corpo un metodo per disintossicarsi e per ritornare in se stessi e molte religioni insegnano a fare della preghiera interiore una necessità del corpo, un modo di essere che è un modo di stare al mondo (Tognon, 2014, p. 24).

Il concetto di integrità è affine a quello di integralità: entrambi legittimano l'utilizzo – a scopo conoscitivo ed emotivo – di tutto il potenziale energetico dell'umano. Questa ricca e profonda potenzialità deve essere preservata nella formazione per tutta la vita: se ricco e complesso è il dispositivo di conoscenza, ricco e complesso è il processo di elaborazione del sapere e ricca e complessa sarà sempre l'esperienza vissuta. Tutto questo è antidoto alla banalità, all'indifferenza, all'apatia, alla noia che sembrano invece segnare le vicende di un'età adulta in serio imbarazzo nel trovare gusto, motivazione e in grave difficoltà ad accedere a processi di *self efficacy* e *self empowerment*. È impensabile compromettere l'esperienza estetica: la natura come ecosistema ha bisogno di un rapporto estetico con l'umano: sapere, conoscenza, emozione, esperienza, vissuto.

Collegare la dimensione corporea (con l'istanza del saper decifrarne linguaggi e bisogni di espressività) a quella riflessiva dell'investigare è procedere tessendo una trama che legittima pedagogicamente la valorizzazione della dimensione estetica. L'estetica – intesa a partire dal suo etimo greco – αἴσθησις *aisthesis* – può ridefinire – per la ricerca pedagogica – la significatività di un gesto di conoscenza capace di abbracciare la varietà e la complessità attraverso uno sguardo comprensivo-complessivo. L'orizzonte conoscitivo – dalla prospettiva estetica – è quello della vastità – pur nell'apprezzamento del dettaglio, dell'esperienza particolare, della concretezza che non preclude, ma apre alla dimensione dell'ulteriore e dell'astrazione. L'essere comprensivo e complessivo non è sinonimo di grossolanità e sommarietà: all'esperienza estetica infatti dev'essere riconosciuta e confermata la sua educabilità, affinché possa dare il proprio contributo nell'esplorazione della complessità, in riferimento al suo essere paradigma e principio costitutivo dell'educazione e dell'esistere.

Macro-concetti quali complessità, imprevedibilità, instabilità, problematicità abitano tutte le sfere degli ambiti scientifici, qualificano tanto i rispettivi statuti epistemologici tanto i dispositivi prasseologici. A tale proposito il rimando a Morin (2000), tra gli altri, ci permette ancora una volta di legittimare la significatività dello sguardo che abbraccia in modo complessivo, nel suo essere capace – ampio e abile – di accogliere integrandole le diverse sensibilità e coscienze: antropologica, civica, ecologica e dialogica

È la vita stessa – vissuta e indagata – a restituirci come possibilità di approccio questi paradigmi interpretativi. Nello specifico delle scienze pedagogiche, l'investigare, l'interpretare e l'agire aspirano a delineare tracce, trame e direzioni per educare alla vita. Questa, almeno, un'interpretazione radicale del ruolo scientifico della pedagogia: educare alla complessità attraverso la complessità aspirando ad una progettualità esistenziale orientata

alla ricerca di senso. E perciò disponibile e disposta a ri-accreditare piena dignità all'integralità della persona, a partire dal suo essere corpo, dal suo conoscere e cercare il senso dell'esistere, attraverso la sua stessa dimensione corporea-percettiva-sensoriale-riflessiva, dunque estetica.

Pertanto, il richiamo al paradigma della complessità è opportuno in virtù del riconoscimento della natura multimodale (Gallese, 2010) con cui il soggetto-persona vive la sua vicenda esistenziale, in relazione a se stesso, agli altri e al mondo. Inoltre, il paradigma della complessità invita a non dismettere mai il ricorso alla domanda e al dubbio metodologici e al contempo a tessere relazioni di ricomposizione significativa, non per la riduzione della complessità privando di senso gli aspetti *devianti, irrazionali, marginali*, ma assumendoli a sfida in una sua ricomposizione e ri-comprensione "semplice" e non semplicistica. La semplicità di cui parlo è da intendersi a partire dalla sua radice epistemologica *sun-plico*, piego assieme, riconnetto ad unità; riferirsi alla semplicità come logica euristica ed ermeneutica non è in contraddizione con il paradigma della complessità – la cui radice etimologica è accostabile a quella stessa della semplicità (Panikkar, 2007). Piuttosto abilita a credere nell'ulteriorità dello sguardo e della ricerca, del senso dell'esistere, e dunque del senso stesso – significato, ruolo e direzione – della scienza che accompagna durante e per l'esistere. Abilita a credere nella necessità e nel sano e giusto senso di un principio che riconcilia e accoglie, in virtù di un costitutivo sguardo di vastità e apertura piuttosto che di giudizio – come discriminazione, chiusura e scarto. In riferimento alla dimensione etica dell'estetica ricordiamo quella triplicità – indissolubile – tra bellezza verità e bontà rispetto alla quale la citazione che segue esprime con estrema chiarezza nessi pedagogicamente significativi:

Se poste nella natura dell'uomo, e non direttamente nel suo dover essere, etica ed estetica riportano a un percepire radicale che comprende il pensare e non viceversa, dove il valore dell'esistenza è riconoscibile soltanto attraverso un processo estetico che ci chiama a sentire la vita più che a giudicarla e che ci libera dalla ossessione di tutto comprendere (Tognon, 2014, p. 39).

## **2. La domanda come trama nella comunicazione. La percorribilità della filosofia come pratica di dialogo**

La filosofia è espressione di una comune natura umana in una continuità che attraversa indistintamente tempi, luoghi e culture, anche in condizioni in cui l'umanità ha dimostrato di scarseggiarne. Ipotizzare progetti

intitolati al fare filosofia significa rivitalizzare quel soffio di umanità che merita di trovare espansione, vigore, pienezza e realizzazione. Non è questione di trasmettere un sapere come somma di contenuti disciplinari, ma un abilitare tutti – indistintamente – a percepirsi degni e capaci di elevare pensiero, sentimento e azione, rendendo reale il potenziale trasformativo implicito nell’esistere. All’interno della comunità di dialogo filosofico si sperimentano qualità non solo del pensare – come esercizio dell’intelletto e della parola – ma del pensarsi come esercizio dell’immaginazione, della rappresentazione e del sentimento (Kohan, 2014). Non solo riguardo a sé ma anche agli altri, che sono gli interlocutori. Si fa esperienza e al contempo si riflette su quell’esperienza: come i propri e altrui pensieri si formano e si configurano – non solo dalla prospettiva della pertinenza-congruenza logica, ma anche da quella dell’emozione e della sensazione di agio/disagio, ben-essere/dissonanza. Il contesto della comunità è a sostegno della costruzione di un’autentica relazione dialogale: l’obiettivo non è prevalere, prevaricare o esibire tecniche sofisticate del pensiero, ma collaborare affinché si costituisca un solido tessuto umano accogliente in cui ciascuno possa tessere la propria presenza e percepirla legittimata, attraverso un pensiero che sempre si colloca all’interno di un corpo, di un’emozione, di uno spirito, reali.

Il carattere “formativo” del vivere sta nella felicità di *esistere* godendo del fatto che comunque esistere è sempre un *provare ad esistere*, cioè un lavorare su stessi attraverso gli oggetti del mondo e sugli altri attraverso il contatto, per fornire alla generatività di cui siamo portatori, un’*est-etica*, un’armonia di benessere (Tognon, 2014, p. 23).

L’invito al pensare, a partecipare in termini di dialogo è rivolto a tutti. Considerare, riflettere, esprimersi è un’attività accessibile a tutti, modulabile per tutti. Pensare la propria e comune umanità non è ristretto solo ad un’élite di esseri umani, ad alcuni sopraffini pensatori. Il pensiero riflessivo è alla portata di tutti e può generarsi già a partire da un esercizio del pensiero, anche nell’abito semplice di una conversazione. La conversazione, infatti, si percepisce come spazio accogliente tanto nei confronti di chi si sente condizionato da scarse competenze linguistiche – dovute a deprivazioni sociali, economiche, culturali – quanto a chi invece – grazie ad altre condizioni – ha ricevuto un’adeguata istruzione e ha maturato un buon livello culturale. Il pensiero riflessivo, all’interno della conversazione, può essere destato attraverso il ricorso a temi specifici, problemi, questioni complesse, enigmi in un contesto che faccia percepire l’immediatezza e l’urgenza di sperimentare pensiero.

## 2.1. *Dia-logo e rieducazione: attraversare l'esperienza del pensiero come movimento di sé*

La conversazione filosofica si costituisce fundamentalmente nel dialogo: domanda, riflessione e lettura – come osservazione e interpretazione. Un dialogo aperto tanto a chi parla tanto a chi ascolta. È un dialogo – *dià-lògos* ossia un attraversamento del pensiero nella reciprocità. Il dialogo filosofico educa non tanto al contenuto quanto all'attività stessa del dialogo: educa al riconoscimento dell'altro, al rispetto della sua presenza, che è anche rispetto del suo tempo e modo di pensare ed esprimersi. Il dialogo funziona grazie ad un impegno di reciproca responsabilità, per ciò che viene detto, per ciò che viene ascoltato. Nel dialogo ciascuno apprende a sentire l'altro, ascoltare l'altro, cercare di comprenderlo e di rispettarlo nella considerazione di ciò che esprime, per quanto possa essere diverso e distante dal proprio punto di vista (Rossi, 2018).

La filosofia, come invito al dialogo, esprime tutta la sua natura collaborativa e il suo potenziale formativo. Aspira a far sì che ciascuno possa accedere agli strumenti per stimolare la vivacità del proprio pensiero: possa affinare competenze di lettura, osservazione, interpretazione ed espressione. Allena ad aspirare a ripulire lo sguardo su di sé, l'altro, il mondo, a generare un pensiero attento, una comprensione penetrante capace di considerare la complessità della condizione umana.

In un contesto e in una condizione di reclusione e restrizione il pensiero della libertà non è fuori luogo, né dev'essere tenuto a distanza. È un pensiero che sorge e che va legittimato, accolto e ricostruito in modo significativo per la persona, che con quel pensiero-condizione confligge e soffre. Considerare la pratica filosofica un progetto a supporto di percorsi ri-educativi significa riconoscere a fondamento di ogni progettualità ed intervento educativi il diritto ad aspirare alla bellezza, all'esperienza della pienezza della vita. E in questo percorso valorizzare il potenziale positivo dell'individuo, coinvolto in un percorso di ricostruzione e ricreazione di sé lavorando su di sé ed in relazione all'altro. Educare-educarsi alla bellezza dell'esperienza esistenziale è un percorso, infinito, concreto e non visionario. La dimensione estetica trova radicamento nella corporeità, nell'unità della dimensione conoscitiva che vede interagire intelletto, sensazione, emozione. Fare filosofia significa partire da sé come esperienza corporea, che prevede il risveglio dell'intelligenza del e sul corpo come studio del gesto per assumere una postura che sia espressione di ciò cui si aspira: stabilità, unità, attenzione, armonia. Lavorare congiuntamente attraverso la corporeità e l'esplorazione del pensare filosofica-mente è situare l'intervento educativo entro un modello est-etico.

Nell'educare il bene e il bello non sono gli esiti obbligati di una mediazione intellettuale, ma modi di sentire la vita, libertà di non avere altro da dimostrare che di vivere con intensità ogni attimo. Ogni nostro atto non può prescindere da un approccio est-etico alla vita in cui ciò che di individuale e di unico siamo viene tenuto nella massima considerazione per essere vissuto fino in fondo (Tognon, 2014, p. 39).

Il riferimento costante alla dimensione dell'umanità come direzione di trasformazione e realizzazione piena è il terreno su cui l'educazione nutre ispirazione, riflessione, intervento operativo. Mi preme sottolineare come la qualità umana sia sostanzialmente una qualità-radice, ma anche una qualità-estensione da cui e verso cui ogni ipotesi ed intervento educativo dovrebbe originarsi ed espandersi. Il termine *umano*, con cui solitamente intendiamo identificarci, deriva dal latino *humus*, che significa *terra*: in essa possiamo riconoscere origine ed appartenenza che ridisegnano valori, relazioni, interconnessioni e responsabilità vitali. Questa appartenenza non è certamente intesa nel senso di un possesso, ma di una indissolubile interdipendenza: l'appartenenza non è nei termini dell'avere, ma dell'essere, non del prendere ma del partecipare. L'appartenenza nei termini dell'essere può tradursi operativamente in un "esercizio di conoscenza e sperimentazione" della presenza di elementi che costituiscono ogni essere presente in natura. Conoscersi a partire dalla composizione elementare è un passaggio elementare, di base, per constatare simmetria tra il nostro organismo – microcosmo – e l'universo – macrocosmo (Naess, 1994). Conoscere la propria corporeità dovrebbe essere un atto scientifico da non trascurare, poiché la sua costitutiva dinamicità e complessità sono a testimoniare l'impossibilità di separare nell'uomo la sfera materiale da quella sensibile, intellettuale e spirituale. Essere educati in questo significherebbe salute, conoscenza, responsabilità, premura, bellezza e amore. Significherebbe poter partecipare alla propria e piena integrità.

### **3. Educare-rieducare all'integrità: attraversare l'esperienza corporea**

Sarebbe importante ripensare una formazione integrale dedicata alla costruzione dell'integrità – come progetto di salute-genesi del corpo, della mente e dello spirito; espressione di un impegno educativo volto a strutturare uno stile esistenziale autenticamente interessato al sapere, alla cura, al rispetto, alla bellezza, alla crescita, all'apertura. Valorizzare la corporeità, esercitandola secondo metodi corretti, è consolidare la capacità di

applicarsi, è sperimentare la ricchezza delle risorse esistenziali (intelletto, sensorialità, emozione, respiro, ispirazione), è apprendere ed esprimere gesti consapevoli, curati, rispettosi di sé e dell'altro, è entrare in contatto profondo con il proprio potenziale trasformativo, attivarlo, dirigerlo. Prendere una postura esistenziale che è fondamentalmente espressione di un atteggiamento nei confronti della vita; un atteggiamento che – pedagogicamente – auspichiamo attento, accogliente, aperto, dignitoso e propositivo. Il pensiero, la postura e la parola sono ugualmente importanti nell'educare ad essere, nell'educare a rappresentarsi diversamente, a rielaborare il proprio passato e a costruire una progettualità nuova. Il corpo ha una sua intelligenza ed intellegibilità, così come l'intelletto, e le emozioni. L'educazione attraverso la corporeità è in grado di guidarci alla mente del cuore promuovendo comportamenti generativi di intelligenza, riguardo, protezione, innovazione, miglioramento nei confronti della vita, propria ed universale (Cavana, Casadei, 2016).

### *3.1. Trasformare e ricomporre una progettualità: in dialogo col silenzio*

Congiungersi alla radice del domandare può significare prendere una postura per esplorare e realizzare la circolarità tra esperienza concreta e concettualizzazione astratta, attraversando sperimentazione attiva e osservazione riflessiva. Quale postura intendiamo qui sperimentare? Quella del silenzio, non solo della parola, ma anche del corpo, non per togliere loro voce e densità, ma per rilegittimare la loro rilevanza formativa, nella relazione, nella riflessione, nel pensare e nell'agire. Il silenzio è tacere banalità e abitudine, è penetrare il ritmo della relazione mentale fisica ed emotiva tra sé e il mondo.

Situare il pensiero nell'esperienza della propria corporeità significa collocarsi in una “postura esistenziale” come sguardo sul mondo a partire dalla consapevolezza di sé nel mondo. Questo percepirsi nel mondo e con il mondo permette di risvegliare un domandar-*si* radicato nell'esperienza e nella considerazione della propria unità di mente-emozione-corpo. La sperimentazione di sé attraverso il movimento sollecita la riflessività e l'esplorazione del proprio pensiero come movimento di sé (Casadei, 2018). Esercitando corpo, silenzio e pensiero si allenano la capacità di dirigere questo movimento affinché sia intenzionale e non dispersivo, equilibrato e non confuso, divergente e non standardizzato.

Esplorare sé attraverso l'impiego e l'ascolto della propria corporeità, nella condivisione con gli altri, consente di accrescere la capacità di os-

servarsi ed esprimersi. Ma nella condivisione si impara ad avere *rispetto* affinché l'altro sia ascoltato e abbia la possibilità di esprimersi e di essere accolto, completamente. La “pratica filosofica”, infatti, si propone di creare una “comunità in dialogo”, in cui si impara il valore di consentire a tutti spazio e tempo per esprimersi. Realizzare silenzio è fare esperienza dello spazio-tempo per connettersi con l'*ispirazione*, con il sorgere del non ancora accaduto, del non ancora pensato, del non ancora detto, per risvegliare il proprio spirito contemplativo e creativo. Per attivare quel senso di meraviglia necessario a stabilizzare interesse e motivazione interna nei confronti della conoscenza e della ricerca di significato. Congiuntamente è anche l'esperienza dell'ascolto e dell'incontro con l'altro con cui entrare in relazione e tessere nuove trame di pensiero, azione, emozione.

#### **4. Quando la condanna alla reclusione è al contempo subita e auto-inflitta: il fenomeno *Hikikomori*. Quale senso e direzione dare alla progettualità?**

Il termine *Hikikomori* è stato coniato dallo psichiatra giapponese Saito Tamaki (Ricci, 2009) negli anni Novanta del secolo scorso per indicare un crescente fenomeno di disagio relazionale e comportamentale, manifestato dalla scelta-condanna di auto-reclusione. Questo fenomeno, tutt'oggi in crescita, è stato individuato, considerato e studiato, per la prima volta, in Giappone; al di là delle specificità socio-culturali, si configura come disagio relazionale grave, espressione di una acuta sofferenza umana.

Questa condizione di totale rifiuto di contatto e relazione sociale si matura all'interno della propria casa, della propria stanza. La casa è quella dei genitori che inevitabilmente vengono ad essere coinvolti e travolti in una situazione di smarrimento, impotenza, frustrazione, vergogna, colpa. Il primo moto è quello del domandarsi il motivo, la ricerca delle cause e l'affanno verso una via di uscita. Il mondo che resta fuori, la famiglia in prima istanza, poi la scuola – data la giovane età di chi attua questa “scelta”, almeno inizialmente – e infine i servizi socio-sanitari di supporto si concentrano in un travagliato percorso di informazione-azione. Che cosa si deve sapere? Come definire il fenomeno? Come risolvere il problema?

Tra le più accreditate voci che si sono espresse in merito al fenomeno *Hikikomori* è sicuramente quella di Carla Ricci. Trovo la sua lettura molto significativa e ricca di spunti per una riflessione che consente di recuperare la complessità di questo disagio da intendersi come pluralità di ragioni ed emozioni, contesti e pretesti, condanne e giustificazioni. Davvero interessante è l'azione che si invita a percorrere, ossia il domandarsi: “Come

gli *Hikikomori* vedono la società da cui decidono di fuggire?”. “Che cosa vedono e che cosa sentono di terribilmente frustrante nel loro quotidiano tanto da decidere di non esporvisi più?”.

Soprattutto l’invito è focalizzato ad affrontare il problema tenendo presente non descrizioni asettiche, ma contemplando la concretezza di una esperienza di sofferenza acuta. Una sofferenza che è vissuta in un corpo, in una condizione emotiva e psichica che nella reclusione è destinata ad incrementarsi e a strutturarsi come confine insormontabile.

È difficile definire, onestamente, il numero delle persone coinvolte poiché questo fenomeno è spesso sottostimato – a motivo che la famiglia non sa a chi rivolgersi, sente vergogna ad ammettere il disagio ed infine nutre la speranza che il problema giunga a soluzione da sé. Questo porta come conseguenza che il fenomeno rimanga latente e nascosto per un tempo indeterminabile. L’altro aspetto difficile da definire è la causa. A questo proposito è imprescindibile attivare una disposizione interpretativa volta a comprendere una rete di concause e di fattori agenti secondo modalità che spesso variano da contesto a contesto. Tra le cause più comunemente adottate si individuano quelle legate alla dimensione sociale/relazionale: difficoltà a stringere relazioni, percezione di una fragilità in ambito comunicativo, vergogna ad esprimersi e imbarazzo a percepirsi esclusi da una rete relazionale reale. A questi fattori si combinano quelli legati all’ambito scolastico e che si declinano nei termini di bullismo, esasperata atmosfera competitiva, perdita di motivazione, insuccesso nel rendimento e fallimento nel profitto. Certamente non resta estraneo alla complessa interconnessione di cause l’ambito familiare in cui possono consolidarsi in-sofferenze comunicative profonde: figure genitoriali assenti o iperprotettive, pressioni prestazionali crescenti, comunicazione compromessa e inautentica, conflittualità tra necessità di autonomia e bisogno di legame. Ed infine aspetti individuali legati all’unicità di una dimensione psicologica ed emotivo-affettiva che ciascun individuo matura e con cui si confronta nelle sfide e le affronta.

#### 4.1. *Come viene visto il mondo da chi vi ci si esclude?*

*Hiku* e *Komoru* sono due verbi della lingua giapponese che composti nel termine *Hikikomori* definiscono chi si ritira in autoreclusione. Una reclusione che è isolamento totale, per quanto ospitato nelle pareti della propria casa da cui si continua a dipendere per il mero sostentamento. In questo gesto dunque emergono diversi aspetti caratterizzanti la relazione – come dipendenza-indipendenza, riservatezza-condivisione, intimità-sociali-

tà – ma espressi in modalità che drammaticamente rivelano l’incapacità di gestirli in modo costruttivo e sano, cioè a servizio di una trasformazione esistenziale in prospettiva di realizzazione. Dunque prendono le dinamiche di richiesta-rifiuto, giustificazione-condanna.

Il dissenso non è un male; così come non lo è ammettere il bisogno di essere accolti in una rete di relazioni in cui percepirsi riconosciuti. Ciò che generalmente il contesto sociale di oggi legittima e riconosce come modello vincente è il clamore, la saturazione nella comunicazione, il protagonismo, l’esibizione e la sovraesposizione di sé e dei propri presunti successo e prestigio; e anche chi non si riconosce in questa tendenza costruisce un’immagine di sé che lo giustifica e cui dà credito. *L’Hikikomori* – per facilità di comprensione usiamo questo termine, nella consapevolezza che rimanda in concreto ad una realtà estremamente complessa e diversificata – è un individuo che non si sente a suo agio nella comunità di riferimento, per le dinamiche di relazione, i suoi valori e gli intenti che esibisce. Non si sente attratto e adeguato a quella comunità dalla quale è violentemente respinto e che lo disconosce come diverso e che gli rimanda irrimediabilmente l’incapacità e l’inadeguatezza di rapportarsi. Questo nei tre contesti di riferimento più significativi in età adolescenziale: il gruppo dei pari, la scuola, la famiglia. Questo stato di inadeguatezza, insofferenza, imbarazzo, sfiducia e incapacità si sedimenta non solo per eventi eclatanti ma soprattutto per continue e perpetrate esperienze di sforzo e fallimento, da una parte, rabbia e dissenso non condivisi dall’altro. La mancanza della condivisione non è soltanto da leggersi nella scarsa comunicazione, ma anche e soprattutto nella mancanza di una legittimazione. Ci si può sentire in una dimensione di condivisione non solo se ci si trasmette consenso sugli stessi contenuti, ma se ci si rimanda reciprocità nella legittimità ad esprimersi autenticamente e sinceramente, nell’implicita e partecipata sensazione di accoglienza. Ma questo accade raramente. Più frequentemente vale il consenso, il compiacere e il compiacersi, la conformazione e l’identificazione nella massa che conta e che fa numero. Lo sdegno dell’*Hikikomori* sconfinando andando ad inglobare anche chi si crogiola nel lamento, nella insoddisfazione, nella sfiducia in un senso da attribuire all’esistenza e nel rassegnarsi all’inutilità di indagarne l’importanza. Lo sdegno, il disgusto e il rifiuto sono nei confronti di un mondo esterno che non legittima – ed è percepito irrimediabilmente ostile – una visione diversa, tempi e modi relazionali diversi, gusti diversi, e in breve tutto ciò che è diverso. *L’Hikikomori* vede un mondo che considera brutto, distorto, opprimente, competitivo, spietato. La rabbia sale anche a motivo che quel mondo gli ha rimandato un’immagine di sé fragile, di sconfitto; gli ha generato iterate esperienze di fallimento che lo hanno portato a deludere gli altri e se stesso. Dunque

cosa accade? Come interagire? Una possibile via: far leva non sul cambiare il suo sguardo sul mondo, bensì impegnarsi a cambiare quel mondo.

#### *4.2. Dalla ri-forma del proprio gesto alla percezione di un sentire nuovo*

Un tempo mi insegnavano a nascondere le debolezze, a non far emergere i difetti, che avrebbero impedito di far risalire i miei pregi e di farmi stimare. Adesso voglio parlare della mia fragilità, non mascherarla, convinto che sia una forza che aiuta a vivere (Andreoli, 2008, p. 9).

Ciascun individuo è al contempo singolo e rappresentante di tutta l'umanità. Il mondo è il contesto sociale più vicino (come famiglia e scuola): le persone con le loro parole, i loro toni, i loro tempi e ritmi. I loro gesti e i loro suoni. Tutto questo si materializza in abitudini nei cui confronti raramente ci si mantiene consapevoli e che altrettanto raramente si è disposti a rinegoziare. Ma se nei confronti di queste abitudini qualcuno esprime dissenso, rifiuto, disgusto in una maniera esasperata al punto da recludersi in un'immobilità prossima all'annullamento può essere questo motivo, per chi rimane fuori, di riconoscersi parte attiva nel fenomeno e pro-attiva nei confronti di un cambiamento. La soluzione non è solo il risultato così come lo si immagina, auspica e decide. La soluzione è la decisione di risolutezza; è il mettersi in discussione e percorrere strade diverse, assumere atteggiamenti diversi non alternativi ma decostruttivi. Decostruttivi nei confronti di una realtà percepita inautentica ed ostile: è l'occasione per ciascun membro della comunità che si interpella – la famiglia così come la scuola o il servizio nella figura dell'operatore – nella relazione di cura a ricostruire sé, a partire da una istanza di progettualità esistenziale autentica.

Rispetto alla necessità di porsi domande su stessi e sul mondo, anche se sembrano pochi gli uomini che guidano la propria vita verso questa ricerca e sembrano invece tanti coloro che vivono in balia di flussi emotivi, spesso saturi di banalità, io credo che in ogni vita ci sia stato un momento in cui l'uomo abbia avuto il desiderio di comprendere meglio se stesso o di andare oltre alle apparenze delle cose ma che, a causa di una serie di motivi e condizioni, egli non sia stato capace di proseguire verso tale comprensione (Ricci, 2012, p. 19).

Credo sia necessario aggiungere: non sia stato educato a percepirlo come aspirazione inalienabile e non sia stato formato a prendersene cura. Come esseri umani siamo chiamati a realizzare pienamente l'umanità che significa legittimare complessità e urgenza del bisogno di conoscere e

rendere reale la profondità della nostra specifica natura. Una necessità che muove verso la ricerca del cuore e dell'essenza della vicenda esistenziale, verso l'essere spogliato di ogni sovrastruttura e finzione: di fatto, una ricerca nella sperimentazione del proprio coraggio di vivere. E nel processo di comprensione e accesso al proprio coraggio di essere... essere incoraggiati. Questa impostazione radicale, tanto nel considerare il problema quanto nell'ipotizzare soluzione ad esso, ci impone di partire da una domanda: "L'educazione è parte del problema o della sua soluzione?". E ancora "L'educazione – intesa come azione intenzionale esercitata sia in ambito formale sia in ambito non formale – mira ad allenare mente ed azione a liberarsi dei limiti imposti dal pensiero convenzionale e dalle abitudini? Promuove autentica formazione verso il diritto alla creatività – intesa come accesso autentico alle proprie risorse, alla propria unicità-autenticità nell'esistere? L'educazione è pensata come via per aiutare a sviluppare sani personalità, risolutezza e spirito? L'educazione si interessa di aprire l'esperienza esistenziale ad una dimensione di vastità e connessione con l'Universo? È interessata a percorrere la via di un respiro esistenziale dilatato e sconfinato – che in questo senso si definisce su un ordine di reale connessione cosmica? L'educazione è capace di pensiero, azione ed emozione tali cogliere anche una realtà che trascende la materialità e al contempo tessere rispetto ad essa trame di comprensione delle sue potenzialità e limiti?".

Forse l'angoscia che determina l'autoreclusione è data anche dalla percezione di un nonsenso nell'esistere limitato, confinato, banale e dalla paura di esserne contagiati – oltretutto solo dall'ansia di essere inadeguati ad esso. Bisognerebbe impostare un possibile percorso tale da rilegittimare la domanda di senso, il bisogno di esplorare ciò che si percepisce sconosciuto di sé e del mondo. Chiudo questa mio breve contributo riportando una significativa riflessione di Carla Ricci:

È solo entrando in contatto con tale parte di sé non tangibile, che l'uomo può riconoscere il puro e vero interesse per propria vita [...] È un interesse appassionato poiché si volge verso ciò che lui è veramente ma che ancora non conosce. È un interesse grato per la possibilità di accedere, con il proprio passo e la propria creatività, al mistero universale di cui fa parte. È un interesse libero perché nessun tipo di limite lo può ostacolare, neppure la sofferenza. [...] L'angoscia e la malattia hanno un legame indissolubile con l'immagine di noi artificiosa e manipolata che ci siamo nel tempo costruiti, la quale si contrappone violentemente con il nostro vero sé con il quale si può barare ma non si può mentire. Questa lacerazione che ci pratichiamo si rende ripetutamente visibile non solo attraverso la sofferenza ma anche con ciò che definiamo felicità, che anche essa spesso altro non è che uno stato di pena, poiché non è portatrice di gioia maturata con costanza, rigore, e passione ma è una momentanea effervescenza emotiva da cui ancora una volta di-

pendiamo. [...] Io vorrei pensare che attraverso l'asprezza del ritiro un tale frammento prenda consistenza e che ciascun recluso possa a suo modo sperimentare la propria rivoluzione fatta di un mutamento psichico radicale. [...] Io vorrei assistere alla trasformazione di hikikomori in una nuova dimensione personale, in un isolamento che non aliena bensì cura. [...] Da tale condizione potrebbe lentamente generarsi una saggezza che brilla di diversa sapienza, da cui anche i non reclusi potrebbero venire ispirati, ascoltandosi con una coscienza inedita, espansa nella dimensione che le è sempre appartenuta (Ricci, 2012, pp. 58-60).

## Riferimenti bibliografici

- Andreoli V. (2008), *L'uomo di vetro. La forza della fragilità*, Rizzoli, Milano.
- Cavana L., Casadei R. (2016), *Pedagogia come direzione. Ricerca di senso tra dinamiche esistenziali ed esigenze professionali*, Aracne, Roma.
- Casadei R. (2018), "Per una progettualità senza riserva: estetica ed etica", in Dozza L. (a cura di), *Io corpo, io racconto, io emozione*, Zeroseiup, Bergamo.
- Gallese V. (2010), *Corpo e azione nell'esperienza estetica. Una prospettiva neuroscientifica*, Allemandi, Torino.
- Kohan W.O. (2014), *La filosofia come paradosso. Insegnare e apprendere a partire da Socrate*, Aracne, Roma.
- Krishnamurti J. (2009), *Educare alla vita*, Mondadori, Milano.
- Morin E. (2000), *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Raffaello Cortina, Milano.
- Naess A (1994), *Ecosofia*, Red, Como.
- Panikkar R. (2007), *Beata semplicità. La sfida di scoprirsi monaco*, Cittadella Editrice, Assisi.
- Ricci C. (2009), *Hikikomori: narrazioni da una porta chiusa*, Aracne, Roma.
- Ricci C. (2012), *La solitudine liberata. Alla ricerca del sé... passando dal Giappone*, Armando, Roma.
- Rossi C. (2018), "A scuola di filosofia. La Comunità di Ricerca nell'insegnamento di Fulvio Manara", in *Educazione aperta. Rivista di pedagogia critica*, n. 4, Fasi di Luna, Bari.
- Tognon G. (2014), *Est-etica. Filosofia dell'educare*, Editrice La Scuola, Milano.

# Una progettualità inclusiva oltre la detenzione. Riflessioni pedagogiche

di *Luca Decembrotto*\*

Dopo tanti anni si sentiva smarrito. L'ambiente era completamente cambiato, non aveva più rapporti, non aveva più amici. Tanti erano morti, tanti si erano trasferiti. All'inizio aveva quasi paura a camminare per strada, abituato a stare chiuso in quei tre metri di cella; si sentiva proprio... smarrito, confuso, spaesato. Infatti camminava sempre con un coltello dietro (Marcello, 2009).

Le parole di Mary nel film *La bocca del lupo* tratteggiano l'esperienza di uscita dal carcere di Vincenzo, il suo compagno di vita, avvenuta dopo anni di reclusione. Un'esperienza comune a tanti. Tanto più simile, quanti più sono gli anni trascorsi all'interno di quell'istituzione totale.

Per la Costituzione italiana “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27 Cost., comma 3). Con queste parole viene espresso il principio rieducativo della pena, inserito all'interno dell'Ordinamento penitenziario come “un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale” dei condannati (art. 1 O.P., comma 5), un *trattamento pedagogico-risocializzativo* collocato all'interno di una cornice giuridica in cui “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona” (art. 1 O.P., comma 1). Il graduale ritorno del recluso nella collettività è, pertanto, iscritto all'interno della questione della “risocializzazione”, un aspetto centrale dell'esercizio della pena detentiva.

In questo volume sono raccolti diversi contributi che affrontano tale l'argomento a partire da differenti approcci disciplinari, anche in presenza

\* Assegnista di ricerca in Pedagogia della marginalità (Didattica e Pedagogia speciale) presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” - Università di Bologna.

di angolature teoriche diverse, arricchite con la presenza di alcune prassi locali sviluppate in Emilia Romagna. Questo saggio intende problematizzare le istanze rieducative e risocializzative del carcere assumendo la prospettiva teorica pedagogica, per interrogarsi sulle tensioni e le sfide educative generate dalla distanza tra gli obiettivi costituzionali e le reali possibilità offerte dall'istituzione penitenziaria.

## 1. Uno sguardo sulla pena detentiva e le sue funzioni

L'utilizzo, talvolta indistinto, di vocaboli come *rieducazione*, *riabilitazione* o *risocializzazione* solleva una certa problematicità rispetto al linguaggio utilizzato in ambito penitenziario, agli obiettivi che l'istituzione penitenziaria si prefigge attraverso l'esercizio della privazione della libertà e al suo fine ultimo. L'uso del prefisso "ri-", presente in molti di quei vocaboli, non ha solo un valore iterativo, di ripetizione dell'azione già compiuta (educare, abilitare, socializzare una seconda volta), né indica esclusivamente un valore intensivo (educare, abilitare, socializzare di più), ma manifesta anche il tentativo di ripristino di qualcosa considerato perduto o corrotto a causa delle azioni compiute (educare, abilitare, socializzare nuovamente). I significati, con diverse sfumature, a seconda del contesto storico geografico, ci sono tutti. Come ricorda Pierangelo Barone (2011, p. 96),

spiegare la devianza e intervenire sui devianti ha significato per lungo tempo stabilire norme e valori attraverso cui *prescrivere* le giuste condotte e gli stili di vita conformi, *correggere* le storture delle personalità eccedenti, superegoiche, perverse morbose, insensibili, *sancire* la marginalità e la pericolosità sociale delle diversità e delle differenze, *azzerare* il valore dei microconflitti sociali.

A partire tra il XVIII ed il XIX secolo, filosofi, giuristi e sociologi di diverse scuole hanno ricondotto la pena detentiva a un ampio ventaglio di finalità, a partire da presupposti distinti sviluppati dalle due correnti principali: la Scuola classica, nelle sue anime illuminista e utilitarista, ha sostenuto la teoria della scelta razionale del comportamento criminale e la conseguente risposta istituzionale della giusta pena come retribuzione per il danno arrecato; la Scuola positiva, nelle sue molteplici correnti, ha dato una lettura sostanzialmente deterministica del comportamento criminale, o perché il soggetto criminale è inserito in un contesto sociale che ne condiziona l'azione, o a causa della propria struttura anatomica e biologica, visioni causali distinte, ma entrambe più interessate alla pericolosità sociale del soggetto, che alla sua responsabilità del morale. Tali saperi hanno

fornito non solo una descrizione delle funzioni della sanzione penale, ma anche degli orientamenti utili ai legislatori incaricati di formulare le leggi che ne regolano l'esercizio, oscillando dall'esigenza di punire alla necessità di contenere la pericolosità sociale.

La Costituzione italiana, nella sua ultima stesura approvata nel 1948, ha optato per l'esplicitazione della sola funzione rieducativa della pena (art. 27), successivamente inclusa nella riforma penitenziaria del 1975 (Legge 354/75)<sup>1</sup>. All'interno di quest'ultima e a distanza di qualche decennio, il legislatore sviluppò tale principio in senso risocializzativo; eppure, malgrado queste premesse, le prassi degli istituti detentivi e la giurisprudenza hanno continuato ad attribuire alla detenzione anche le altre funzioni, senza chiarirne l'ordine di priorità e generando una distanza tra l'ideale dichiarato e le consuetudini vissute.

Le misure di privazione della libertà non hanno allontanato dai propri orizzonti i fini punitivi, secondo cui la sanzione inflitta al condannato è il giusto corrispettivo alle azioni di questi nei termini di risarcimento (funzione retributiva o afflittiva), e hanno mantenuto le caratteristiche di deterrente, sia nei confronti della popolazione libera, intimidendola con la prospettiva della pena (funzione general preventiva), sia nei confronti della persona reclusa, a cui è indirettamente impedito di poter reiterare lo stesso reato o nuovi reati (funzione special preventiva), dando maggiore importanza alla sua pericolosità, rispetto all'adeguata sanzione conseguente a un reato. Nel caso della funzione retributiva, molti teorici del diritto affermano che questa sia connaturata allo stesso diritto penale come presupposto alla sua stessa esistenza e, in forza di ciò, non esplicitata nella Costituzione: la pena è di per sé sofferenza e tale essenza non può darsi diversamente. Tuttavia, gli stessi teorici del carattere retributivo della sanzione rigettano la possibilità che questa possa esprimersi con brutalità o ritorsione, ma la ritengono possibile esclusivamente come risposta giusta, razionale e commisurata ai comportamenti di chi è ritenuto pienamente responsabile del proprio agire, mentre, associandosi anche ad altre finalità, quella stessa pena contiene al suo interno logiche che possono entrare in conflitto con quegli stessi principi<sup>2</sup>.

Negli ultimi decenni si è, infine, affermata un'interpretazione della pena che valorizza la finalità riparatoria in un'ottica completamente nuova, pas-

1. Si fa riferimento alla riforma dell'Ordinamento penitenziario, quando venne definitivamente superata la precedente legislazione approvata durante il regime fascista con il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787, "Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena", immediatamente successivo al Codice Rocco del 1931 (Pietrancosta, 2010).

2. La pena retributiva implica un'afflizione priva di umiliazione e di sofferenza aggiuntiva, proporzionata al reato commesso, determinabile prima del reato, inderogabile nella sua applicazione e con piena responsabilità personale del soggetto condannato.

sando cioè dal castigo come bilanciamento del disequilibrio generato dal reato, ad azioni in ricerca di un nuovo equilibrio da costruire tramite la mediazione penale, fondata sui principi della giustizia riparativa<sup>3</sup> (*restorative justice*). La novità di tale approccio, che implica il coinvolgimento di tutti gli attori toccati dal reato, è da individuare nel tentativo di “superare la logica del castigo, muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise” (Ceretti, 2001, p. 307), tentando di creare soluzioni in grado rispondere alle conseguenze di quella frattura.

Al termine di questa panoramica si potrebbe immaginare la pena come se fosse “strattonata” da diverse finalità, spesso in direzioni opposte raramente convergenti tra loro; tuttavia, solo in parte questa immagine è esplicativa di quanto accade nelle prassi, poiché di fronte alle molteplici istanze finalistiche si ha ripetutamente l'impressione che queste vadano a sommersi, anziché confliggere, lasciando ampio spazio all'azione arbitraria di chi detiene il potere nell'orientare la pena detentiva a seconda delle situazioni (ad esempio, ricorrendo ai benefici premiali o minacciando l'applicazione di ulteriori sanzioni). Ciò che agisce da argine a una tale discrezionalità è il *principio dell'umanizzazione della pena* (cfr. art. 27 Cost., comma 3), caposaldo a cui riferirsi nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo anche rispetto alle persone private della libertà personale (e non solo come limite alla pena di morte, alle pene corporali o al sovraffollamento nelle celle).

La novità introdotta dalla funzione rieducativa (o funzione di emenda) della pena è stata lo spostamento d'interesse dal fatto compiuto e dalla imparziale reazione pubblica nei confronti di chi ha compiuto quel reato, alla persona reclusa e sulla sua condizione personale (materiale e immateriale). Se la funzione special preventiva descritta in precedenza “neutralizza” la pericolosità del soggetto (prevenzione speciale negativa), privandolo della libertà e rendendolo inoffensivo, la funzione rieducativa della pena tenta di modificare lo stile comportamentale del soggetto condannato e recluso (prevenzione speciale positiva). In questa prospettiva, attraverso un percorso personalizzato, viene data la possibilità al soggetto deviante di ri-acquisire una sufficiente aderenza alle norme della società, in vista del suo ritorno in essa; una prospettiva utilizzata anche nei regimi autoritari, durante i quali la rieducazione è stata intesa come il risultato finale di una serie di azioni imposte, ad esempio attraverso il ricorso coatto all'istruzione o al lavoro,

3. Per approfondimenti sulla giustizia riparativa riferirsi al saggio di Susanna Vezzadini, *Giustizia riparativa e carcere: un'occasione di riflessione verso il ritorno in società?*, presente in questo stesso volume.

per una correzione incisiva<sup>4</sup>. La Costituzione interviene in questo senso, ponendo un importante limite, per evitare una tale deriva: le pene devono *tendere* alla rieducazione (art. 27), cioè pur essendo orientate a quell'obiettivo, non possono imporre un percorso costrittivo. Vi è pertanto una tensione, uno slancio educativo dall'esito finale incerto, volutamente lasciato alla *libera adesione* del soggetto recluso, in una prospettiva teorica lontana da quella dell'indottrinamento di una condotta morale socialmente accettabile. Si tratta, così, di considerare la possibilità di formare la coscienza civile, possibilità che può darsi o non darsi. Così la rieducazione è mutata da processo coercitivo a "terapia di riadattamento sociale" (Testa, 2010).

Vi è poi un altro scarto importante da prendere in considerazione. Con la riforma dell'Ordinamento penitenziario "il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto" (art. 13 O.P., comma 1): questo deve essere individualizzato e capace di rilevare le "cause" del disadattamento sociale della persona, siano esse carenze psico-fisiche, affettive, educative e sociali. Ciò richiama il compito costituzionale dello Stato di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art. 3 Cost., comma 2), ovvero di promuovere attivamente l'*uguaglianza sostanziale* di tutti i cittadini, creando le condizioni necessarie a consentire a tutti i cittadini, inclusi coloro che sono privati della libertà, di sviluppare ed esprimere la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni. Tuttavia, sebbene sia presente la volontà del legislatore di considerare una molteplicità di fattori e di contesti in grado di influenzare le scelte della persona e di condurla ad assumere comportamenti antisociali, questa impostazione si caratterizza ancora per essere correzionalista, sebbene secondo un'impostazione clinica (tramite l'osservazione scientifica della personalità) o medico-riabilitativo. Pur prevedendo la partecipazione volontaria del soggetto privato della libertà, la proposta a lui rivolta più che essere emancipativa, risulta di stampo correzionale o normalizzante: gli è chiesto di correggere la propria antisocialità e adeguare il proprio comportamento alle norme, rispondendo attraverso una logica premiale a tale "libera" adesione alla proposta.

L'Ordinamento penitenziario non è, tuttavia, orientato a un mero principio rieducativo della pena, ma è stato indirizzato verso un trattamento

4. Ad esempio, il precedente codice penale del 1931 (R.D. 787/1931) prevedeva l'obbligo al lavoro, all'istruzione civile e alla partecipazione alle funzioni di culto (art. 1) come attività disciplinanti e coercitive, imponendo l'esclusione di ogni altra attività.

pedagogico-risocializzativo in cui è presente in maniera esplicita e sostanziale l'obiettivo del *reinserimento nella vita sociale*. Sebbene entrambi invocino la centralità della persona, il finalismo rieducativo e quello risocializzativo non sono del tutto coincidenti, poiché, se nella rieducazione la persona condannata può essere considerata l'orizzonte ultimo dell'intervento educativo del passato, nell'incessante ricerca della sua perfettibilità, nel reinserimento sociale si intravede il coinvolgimento di un nuovo soggetto relazionale, la comunità, con cui costruire una progettualità orientata nel futuro e in cui questa progettualità (verosimilmente) andrà attuata. Il modello di *rieducazione etica* adottato dal trattamento pedagogico-risocializzativo è, pertanto, superato dal modello di *rieducazione sociale*, sebbene quest'ultimo rimanga applicato all'interno del medesimo contesto privativo della libertà, nel paradosso di un'istituzione che isola la persona per accrescerne il livello di socialità. Valorizzando il processo di *ritorno alla vita sociale libera e alla comunità* che eviti il compimento di ulteriori reati al termine della pena, gli strumenti formativi presenti nell'impostazione rieducativa vengono finalizzati al nuovo fine, pur mantenendo in secondo piano una prospettiva correttiva del comportamento antisociale e di revisione del passato mai del tutto abbandonata.

Va, infine, riconosciuto al finalismo risocializzativo di aver introdotto nell'Ordinamento penitenziario la possibilità di commutare la risposta sanzionatoria penale, tuttora centrata sulla pena detentiva, in *misure alternative alla detenzione*, dette anche *misure di comunità*, in grado di immaginare una sanzione penale nel territorio, come l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), la detenzione domiciliare (art. 47-ter), incluse le situazioni speciali di persone con grave deficienza immunitaria (art. 47-quater) o di madri (art. 47-quinquies) e il regime di semilibertà (art. 48).

## **2. L'azione educativa promotrice di cambiamento**

Una tale complessità mostra come l'attuale esercizio della privazione della libertà abbia un carattere pluridimensionale, in cui confluiscono istanze punitive e istanze generative di opportunità fra loro antitetiche. Il trattamento penitenziario non dovrebbe determinare forme di inabilitazione sociale, né dovrebbe impartire sofferenze ulteriori a quanto già esercitato attraverso la privazione della libertà stessa. A soffrire queste condizioni ulteriormente inabilitanti sono principalmente i soggetti che già vivono una condizione di marginalità: uscire dal carcere e non sapere se si potranno continuare le cure mediche non emergenziali, interrompere un ciclo scolastico, non avere reti sociali di riferimento sul territorio, vivere una

condizione di deprivazione abitativa, fino alla vita in strada (Decembrotto, 2017), non saper nulla del mondo del lavoro o avere idee del tutto bizzarre a riguardo, sono condizioni che pregiudicano ogni progettualità pedagogicamente e socialmente strutturata e inducono le persone più vulnerabili a tornare in situazioni già conosciute (o paradossalmente apprese in carcere) di micro criminalità.

L'Ordinamento penitenziario affida ai funzionari giuridico pedagogici il compito di facilitare il percorso di reinserimento sociale, attraverso la partecipazione "all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti" e "al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione" (art. 82 O.P.). Attraverso questi due momenti della pedagogia penitenziaria, l'Ordinamento penitenziario intende raggiungere l'obiettivo del reinserimento sociale. A ostacolo di questo obiettivo si possono individuare diverse cause. Una delle principali è certamente la carenza di personale educativo, la quale dovrebbe conoscere i soggetti reclusi, redigere con loro i progetti e, in forza di quanto premesso finora, facilitarne la realizzazione. L'ultimo rapporto di Antigone (2019) evidenzia una presenza di funzionari giuridico-pedagogici pari a 925 per intero territorio nazionale, a fronte di una pianta organica prevista di 999 educatori, con una carenza complessiva pari al 7,4%; tuttavia, mentre il DAP rileva un rapporto numerico tra detenuti ed educatori pari a 65,5, l'Osservatorio di Antigone alza tale rapporto a 78, con forti variazioni da istituto a istituto e, nell'insieme, in costante aumento. Un dato particolarmente significativo, anche quando messo a confronto con il rapporto medio tra detenuti e agenti di polizia, pari a 1,9 (quasi un agente ogni due detenuti), quando la media europea è di un agente per 2,6 detenuti (Antigone, 2019). Ulteriore difficoltà può essere riscontrata nel ricorso all'osservazione scientifica della personalità, un'eredità del paradigma scientifico positivista di stampo clinico, "assolutamente inadeguato rispetto alla complessità dei processi di sviluppo del soggetto e delle variabili che intervengono nella formazione della personalità" (Mancaniello, 2017, p. 367). Si tratta di un modello anacronistico, che tuttora considera "il comportamento criminale come una patologia sociale da curare e trattare come se fosse una malattia del corpo sociale" (Mancaniello, 2017, p. 368), quando i fenomeni sociali sono ormai riconosciuti trasversalmente dalle discipline umanistiche come complessi, globalizzati, interconnessi tra loro e in continua trasformazione al pari delle società di cui sono un'espressione. Ne consegue che pedagogicamente "il paradigma dell'osservazione sia del tutto inadatto rispetto alle azioni formative e trasformative che il tempo della reclusione può agire" (Mancaniello, 2017, p. 368), anche in forza del

fatto che tale paradigma non tiene conto né della relazione tra osservatore e osservato, né dell'influsso generato dal contesto (il *setting*) in cui si svolge l'azione osservativa. L'osservazione scientifica della personalità tuttavia mantiene una funzione centrale poiché è finalizzata alle istanze dei magistrati di sorveglianza, i quali chiedono la compilazione di una "relazione di sintesi", in cui sono raccolti i risultati del periodo osservativo.

Se la pedagogia penitenziaria è promotrice del positivo reinserimento sociale della persona privata della libertà, come si pone di fronte alle altre richieste del sistema penitenziario? Come già visto in precedenza, se da un lato la direzione sembra essere quella di promuovere l'emancipazione della persona, dall'altro parrebbe essere ancora presente la ricerca di una sua emenda morale basata su una volontà eteronoma, "il detenuto si deve emancipare dal suo passato, dalle sue condotte negative, dalle sue visioni corrotte, dalle sue abitudini nocive" (Sbraccia, Vianello, 2018, p. 118), attraverso cui realizzare la trasformazione del soggetto detenuto.

Un approccio pedagogico classico alla questione dell'emancipazione in ambito penitenziario proviene dalla prospettiva fenomenologica di Piero Bertolini. Attraverso l'esercizio della sospensione del giudizio (*epoché*), secondo il pedagogista è possibile individuare un elemento comune a tutte le storie dei giovani devianti (i *ragazzi difficili*<sup>5</sup>) nel loro essere sempre intrecciate da esperienze "dello stesso segno", qualitativamente carenti, tali da condurre il soggetto che le ha vissute a sviluppare una visione del mondo disfunzionale. Queste esperienze non sarebbero in grado di fornire alla persona quella pluralità di prospettive esistenziali necessarie a sostenere un pieno sviluppo umano e l'intervento rieducativo, diversamente da quanti pensano si tratti di un processo di adattamento all'ambiente sociale, deve mirare a problematizzare quella visione del mondo.

Per Bertolini "la scientificità pedagogica si qualifica innanzitutto per l'*esigenza di senso*" (Iori, 2016, p. 20), poiché si occupa di dare un senso

5. Piero Bertolini sviluppa il proprio pensiero pedagogico riferendosi ai "ragazzi difficili", un'espressione da lui coniata per identificare quei giovani che vivono esperienze di forte contrasto con i modelli della società, a causa di una difficoltà più profonda nella costruzione di sé come soggetto. Tali difficoltà superano la soglia della problematicità più comune, tanto "da rendere necessario il costruirsi di uno specifico ambito di riflessione pedagogica e la ricerca di appropriate strategie di intervento" (Bertolini, Caronia, 1993, p. 13). Per il pedagogista l'uso del termine *difficoltà* come categoria pedagogica significa sottrarre la persona a una comune "pratica di definizione che estende a tutta la sua persona l'etichetta di ciò che è solo un comportamento sistematico o occasionale che sia" (Bertolini, Caronia, 1993, p. 21), come avviene quando la si identifica come "il criminale" o "il delinquente". "Significa inoltre costruire una prospettiva di riflessione e di intervento che assume, fin dall'inizio, le *potenzialità evolutive* del soggetto come centrali e che richiede, di conseguenza, uno sguardo capace di cogliere l'intrinseca e peculiare complessità del singolo caso" (Bertolini, Caronia, 1993, p. 21).

al processo formativo, anziché spiegarlo. Così l'azione educativa da lui immaginata rivolta ai *soggetti difficili* dovrebbe essere finalizzata alla metodica *dilatazione del campo di esperienza*, per far vivere situazioni nuove in grado di sollecitare l'interesse per prospettive esistenziali fino a quel momento sconosciute (Bertolini, Caronia, 1993), al fine di attivare processi funzionali alla costruzione di un nuovo punto di vista su di sé e sul mondo (Cavana, 2010).

Si tratta, quindi, di moltiplicare le situazioni e le sollecitazioni, giocando sulla pluralità delle esperienze, in modo da fargli sperimentare l'esistenza e il valore di prospettive esistenziali e sociali fino a quel momento sconosciute o non tenute in debita considerazione per se stessi (Mancaniello, 2017, p. 372).

Un dibattito interessante, non approfondito in queste pagine, è quello riguardante la concreta possibilità di favorire lo sviluppo di una nuova visione del mondo nell'altro in condizione di privazione della libertà (Mancaniello, 2017), così come quello riguardante l'attualità (e l'attuabilità) del concetto di rieducazione di Bertolini, tra analogie e differenze tra processo rieducativo e processo educativo, entrambi finalizzati allo *sviluppo della capacità intenzionale* del soggetto (Cavana, 2016).

Un altro approccio pedagogico fondamentale per lo sviluppo di una pedagogia in ambito penitenziario si può ricavare dal pensiero di Paulo Freire (2011). Nella *Pedagogia degli oppressi* viene sviluppata l'idea di un'*azione educativa liberatrice, problematizzante, emancipatoria* in grado di ampliare e potenziare la *coscienza critica* del soggetto e di mutare il concetto di potere, da capacità di influire sui pensieri, sulle decisioni e sui comportamenti altrui, a *possibilità di agire* per contrastare l'ingiustizia sociale propria e altrui.

Entrambi hanno in comune la *sfida del cambiamento* rispetto a una condizione di partenza e la ricerca di una sempre più ampia *emancipazione*, quest'ultima individuabile in Bertolini nel processo di riconoscimento delle dipendenze e dei limiti di qualunque forma d'esistenza, mentre in Freire nel processo di (auto) liberazione dai sistemi oppressivi al contempo subiti e agiti.

### **3. La costruzione del percorso di vita oltre il carcere, nel territorio e con le comunità locali**

In presenza di *deficit* legati a deprivazioni materiali e culturali, a condizioni di povertà, di marginalità sociale e perfino di esclusione sociale, qualora sussista un vero e proprio allontanamento dalla comunità (Castel,

2003), per strutturare un percorso di inserimento sociale è fondamentale rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che contribuiscono a generare queste situazioni, affrontando per quanto possibile anche le componenti biologiche, psicologiche e relazionali personali che costituiscono i principali fattori di rischio. Non far fronte a questi elementi, oltre a rappresentare un mancato riconoscimento dei diritti della persona (alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla casa, ecc.), comporta il fallimento di ogni proposta progettuale e, ragionevolmente, il ritorno a precedenti stili di vita, compresi i comportamenti criminali.

Una volta rimodulato il paradigma rieducativo attraverso il ricorso a quello risocializzativo, il rischio che corre l'istituzione penitenziaria è quello di cristallizzare il proprio intervento al "qui ed ora" dato dalla condizione di privazione della libertà, senza costruire alcuna progettualità futura, né porsi domande sulla sostenibilità (o anche solo l'esistenza) del percorso di vita fuori dall'istituzione totale. Un qualsiasi processo educativo agito in contesti di marginalità e multiproblematicità necessita che quegli elementi siano affrontati per creare le condizioni della sua stessa esistenza. E sebbene Bertolini sostenga che "nessuna esperienza educativa si risolve nel soddisfare i bisogni" (Bertolini, Caronia, 1993, p. 73), questi ultimi nemmeno possono essere ignorati, pena il venir meno della forza dell'azione educativa. Affrontarli significa creare le condizioni per poter individuare e sviluppare con la persona un progetto di vita che tenga conto dei diversi contesti ed ecosistemi in cui questa si trova o si troverà in futuro a vivere, delle richieste che questi contesti (a diversi livelli) fanno o le faranno, ma anche delle richieste che la persona pone e porrà ai/nei diversi contesti (lavorativo, familiare, sociale...), il tutto finalizzato ad *aumentare la consapevolezza di sé e il potere decisionale* personale, collettivo e comunitario, rafforzando i processi decisionali e, così, la partecipazione sociale come pratica di libertà e di riconoscimento reciproco.

Il coinvolgimento del territorio è indispensabile nella strutturazione di una progettualità che non si fermi in carcere e al carcere, ma vada oltre, verso una maggiore inclusione sociale, riconoscendo che la vita della persona privata della libertà non si esaurisce in quel luogo. La responsabilità della progettazione e della realizzazione dei percorsi d'uscita dal carcere non è prerogativa della sola Amministrazione penitenziaria, bensì di tutti gli attori sociali che operano sul territorio, pubblici e privati. In questo stesso testo vengono riportate alcune esperienze di progettualità condivisa, in contrasto a quella visione che vorrebbe gli istituti penitenziari rimanessero fittiziamente separati dalla società civile.

Sebbene negli ultimi siano aumentate le occasioni di incontro tra territorio e carcere, le reti e le collaborazioni con il territorio non sono ancora

considerabili un solido punto di partenza: generalmente si tratta di qualcosa da dover costruire o riordinare. Infatti, sono presenti e ben radicati orientamenti istituzionali e socio-culturali opposti a tale collaborazione, come riportato durante gli Stati Generali (2016, p. 67):

da un lato, quello di chiusura e autoreferenzialità dell'Amministrazione penitenziaria, storicamente avveza a considerare tutto ciò che proviene dall'esterno come elemento di disturbo delle dinamiche infra-carcerarie, e, dall'altro, quello di disinteresse delle istituzioni locali e degli operatori economici, i quali tendono a non percepire come parte della loro missione organizzativa quella di contribuire alle attività di reinserimento sociale delle persone detenute.

Manca un'approfondita coscienza degli effetti adattivi al sistema dei valori e agli usi interni al carcere (Clemmer, 1997; Goffamn, 1968) e, al contrario, può accadere che tra i soggetti autorizzati ad accedere in carcere, coloro che dovrebbero rappresentare un contatto con l'ambiente esterno, avvenga una progressiva socializzazione alle logiche penitenziarie in grado di smussare il potenziale costruttivo presente in quegli incontri, aumentando ulteriormente il divario fra le due comunità. Lo stesso dialogo tra professionisti interni ed esterni al carcere può essere complesso e farraginoso: ciò accade quando nello strutturare i percorsi di vita delle persone private della libertà vengono esaminate soltanto le istanze interne all'istituto penitenziario, tralasciando la persona e la comunità, quando viene sopravvalutata la sua aderenza acritica alle norme e la sua condotta<sup>6</sup>, sono valorizzate le potenzialità espresse al suo interno a discapito dell'intera vita della persona, che avrà un post penitenziario, ovvero a discapito della progettualità sul futuro a cui dovrebbe aspirare il finalismo risocializzativo. E ciò è ancora più evidente qualora siano presenti elementi di multiproblematicità che richiederebbero un ampio coinvolgimento del territorio e una disponibilità di sue risorse.

6. "Un sistema in cui il detenuto è sostanzialmente eterogestito, in larga misura privato degli strumenti di comunicazione e di conoscenza del mondo esterno (cellulare, video-telefonate, internet) destinatario di un approccio anche linguisticamente infantilizzante (domandina, spesino, scopino) o comunque estraneo al vocabolario dei liberi (mercede, portavitto, lavorante) è condannato a rimanere infecondo dal punto di vista della risocializzazione, anche ove quel sistema contemplasse misure progressivamente restitutive della libertà. Sottoporrebbe il condannato, infatti, a spinte 'schizofreniche': da un lato, gli indicherebbe la strada per un graduale recupero della libertà, dall'altro opererebbe per renderlo inabile a percorrerla, procurandogli una sorta di analfabetismo sociale di ritorno, da spingerlo talvolta a preferire il più rassicurante, perché almeno più conosciuto, ambiente del penitenziario (c.d. *sindrome carceraria*), piuttosto che essere catapultato verso una libertà che non è o non gli appare da lui agibile" (Stati Generali sull'esecuzione penale, 2016, p. 10).

Questo cambio di prospettiva può partire nel momento in cui l'istituzione penitenziaria destruttura il suo considerarsi un'entità a sé stante, separata dal resto della società, mentre il territorio riconosce che le persone lì reclusi e le loro condizioni non sono a lui estranee.

Esistono esempi di comunità accreditate, gestite dal volontariato o dal privato sociale (ad esempio le esperienze delle CEC, "Comunità Educante con i Carcerati"), o progetti pubblici di *housing* sociale in grado di accogliere persone in esecuzione penale esterna o in percorsi post penitenziari che costituiscono una rete di accoglienza perlopiù sostenuta dal terzo settore. Lì la presenza di educatori, qualora prevista, è un sostegno indispensabile per accompagnare la persona in maniera adeguata in un percorso di riappropriazione della propria vita e di deistituzionalizzazione.

Altro fronte è quello dei servizi socio-educativi territoriali che possono fare da facilitatori relazionali con quanto le comunità locali presenti sul territorio hanno a disposizione in termini di risorse abitative, lavorative e sociali. Considerare un servizio specialistico territoriale disposto ad ascoltare i bisogni e le aspirazioni della persona al termine della reclusione significa prestare attenzione a determinate specificità che tali soggetti possono presentare: un elevato rischio di recidiva, l'elevato stigma sociale, un'esperienza detentiva basata su logiche premiali, una strutturazione eterodiretta della giornata, le relazioni interrotte o gravemente compromesse, la riappropriazione della propria identità, ecc. Una progettualità che può essere costruita già negli ultimi mesi della pena detentiva, in modo tale orientare la persona secondo un chiaro programma, con obiettivi condivisi, alla sua portata, senza interruzioni di affiancamento, nella misura in cui questo è richiesto. Ciò richiede un forte coordinamento con l'area educativa penitenziaria e una pregressa conoscenza della persona.

Là dove la società tenta di sottrarsi al confronto con alcuni dei soggetti antisociali che indubbiamente l'hanno danneggiata e ferita, difendendosi attraverso pratiche di esclusione finalizzate a "costruire spazi chiusi estranei alla comunità ma nel cuore stesso della comunità" (Castel, 2003, p. 203), mediante un sempre più ricercato isolamento fisico e simbolico, e difendersi attraverso modelli di normalizzazione, la proposta pedagogica presentata in queste pagine scardina l'idea rassicurante di un gruppo sociale isolato ed eterodiretto, per strutturare una progettazione inclusiva rivolta ad altre sfide pedagogiche, per accrescere la conoscenza e la coscienza critica (personale, sociale, politica), per aumentare le esperienze vissute (in diverse direzioni, dilatando le future possibilità di scelta) e per restituire potere decisionale sulla propria vita e sulla collettività. Una proposta educativa di comunità.

## Riferimenti bibliografici

- Antigone (2019), “Chi lavora in carcere”, *Il carcere secondo la Costituzione, XV rapporto sulle condizioni di detenzione*. Disponibile da [www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/personale-volontari-e-sindacati](http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/personale-volontari-e-sindacati).
- Barone P. (2011), *Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teoretici, questione minorile, criteri di consulenza e intervento*, Guerini, Milano.
- Bertolini P., Caronia L. (1993), *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, La Nuova Italia, Firenze.
- Castel R. (2003), “Le insidie dell’esclusione”, in *Assistenza sociale*, 3/4, pp. 193-208.
- Cavana L. (2016), “L’impegno nella prassi educativa. Le idee di disadattamento e delinquenza minorile in Piero Bertolini”, in *Encyclopaideia*, XX (45), pp. 53-66.
- Cavana L. (2010), “Pedagogia fenomenologica e interpretazione della devianza”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, III-IV (1), pp. 204-213.
- Ceretti A. (2001), “Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto”, in Scaparro F. (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Guerini e Associati, Milano.
- Clemmer D. (1997), “La comunità carceraria”, in Santoro E. (a cura di), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, pp. 205-214 (Originariamente pubblicato nel 1940).
- Decembrotto L. (2017), “Marginalità e inserimento sociale. L’intervento educativo a tutela dei soggetti vulnerabili nel percorso d’uscita dal carcere”, in *Studium Educationis*, 3, pp. 65-73.
- Freire P. (2011), *La pedagogia degli oppressi*, Edizioni Gruppo Abele, Torino (Originariamente pubblicato nel 1968).
- Goffman E. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.
- Iori V. (2016), “Lo studioso che ha dato vita e respiro alla pedagogia fenomenologica in Italia: Piero Bertolini”, in *Encyclopaideia*, XX (45), pp. 18-29.
- Mancaniello M.R. (2017), “La professionalità educativa in ambito penitenziario: l’Educatore e il suo ruolo pedagogico”, in *Studi sulla Formazione*, 20 (2), pp. 365-374.
- Stati Generali sull’esecuzione penale (2016), *Documento finale*. Disponibile da: [www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento\\_finale\\_SGEP.pdf](http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf).
- Pietrancosta F. (2010), “Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del 1975”, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*. Dossier: Davanti e dietro le sbarre: forme e rappresentazioni della carcerazione, (1) 2.
- Sbraccia A., Vianello F. (2018), “I Poli universitari in carcere. Appunti e note critiche a partire dalle esperienze in corso”, in Friso V., Decembrotto L. (a cura di), *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Guerini, Milano, pp. 115-137.

Testa D. (2010), “Dalla rieducazione alla risocializzazione”, in Testa D., Federici A., *Attività motoria nelle carceri italiane. Il ruolo dell’educatore fisico, la sindrome ipocinetica e l’esperienza di Fossombrone*, Armando, Roma.

### **Filmografia**

Marcello P. (regista) (2009), *La bocca del lupo* [DVD], Indigo Film, Associazione San Marcellino, Rai Cinema, Italia.

# L'empowerment come strumento di ri-abilitazione con il coinvolgimento della comunità

di Alessandro Tolomelli\*

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

Art. 27 della Costituzione Italiana, 1948

## 1. Partire dalla Costituzione

Se prendiamo in considerazione i dati dell'amministrazione penitenziaria in Italia, possiamo parlare senz'altro di "un caso di fallimento del pubblico" (Giordano *et al.*, 2017).

Molti sono gli elementi che ci parlano di questa criticità impressionante.

Infatti, sappiamo bene come le carceri italiane siano sovraffollate: nel 2010 la media era di 150 detenuti ogni 100 posti e dati più recenti parlano di 60.439 detenuti (al 30 aprile 2019), quasi 10.000 in più dei 50.511 posti letto ufficialmente disponibili, per un tasso di affollamento ufficiale che sfiora il 120% (Antigone, 2019). Dal 2013, quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per le "condizioni inumane" delle carceri (Sentenza Torreggiani), non ci sono stati sensibili miglioramenti nonostante il calo dei reati e delle condanne.

Altro numero impressionante è quello del numero dei suicidi che nel 2018 ha raggiunto i 67 casi: dato più alto dal 2001<sup>1</sup>.

Non rassicura neppure l'incidenza delle patologie e sindromi professionali relative al personale del carcere che soffre l'ambiente lavorativo stressante e sono frequenti i casi di *burnout* e, anche in questo caso, non mancano i suicidi (Baudino, 2014).

La sofferenza psicologica e psichiatrica è un'evidenza che accomuna detenuti e personale carcerario: in questo caso il carcere rende uguali nel malessere.

\* Ricercatore in Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - Università di Bologna.

1. Fonte: [www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca](http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca).

Ma i dati che in questa disamina ci interessa di più sottolineare sono altri tre.

1. Il costo del sistema penitenziario per detenuto in Italia è di 141,76€ al giorno (escluse le spese sanitarie) di cui più dell'80% copre le spese di personale, mentre meno dell'8% viene speso per i detenuti. Di questo 8% solo il 2,5% viene utilizzato per le cosiddette "attività trattamentali" (Aebi, Chopin, 2016; Giordano *et al.*, 2017), che sono, di fatto, quelle azioni volte alla "rieducazione" come da dettato costituzionale.
2. Il tasso di recidiva dei detenuti dopo il fine pena è del 68,5% (Ministero della Giustizia, 2017) il che, ce ne fosse ancora bisogno, sta a testimoniare quanto sia retorico sostenere che il carcere abbia, in effetti, finalità rieducative.
3. Il numero dei "funzionari giuridico-pedagogici" (educatori) è inferiore a quello previsto dallo stesso Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria: sono in totale 925 contro i 999 previsti (una carenza del -7,4%) con un rapporto numerico educatore/detenuti di 1 su 65,5, e il dato è in crescita rispetto al 2018. Questi sono i numeri ufficiali del DAP, parzialmente ritoccati dall'Osservatorio di Antigone che ha rilevato che, fra gli istituti oggetto della sua ricerca, il rapporto medio detenuti/educatori è di 1/78 con variazioni anche molto evidenti da carcere a carcere (la Casa Circondariale di Taranto "Carmelo Magli" ha 1 educatore ogni 205 detenuti, un solo educatore anche nel carcere di Rieti e in quello di Tolmezzo, cfr. Antigone, 2019).

Risulta dunque evidente, anche in questo caso, il tradimento del testo costituzionale che, se non vogliamo ridurlo ad una dichiarazione di intenti evocativa, deve rappresentare il riferimento di ogni pratica istituzionale, giuridica, educativa.

Da pedagogista, ma anche da cittadino, credo nel valore della coerenza tra dichiarato e agito e, se non sono così ingenuo da pensare e pretendere che ad ogni intento codificato in un atto istituzionale debbano corrispondere esatte e precise procedure e dati di fatto tangibili, credo però che la coerenza debba essere una direzione (Freire, 1972), un obiettivo regolativo e trascendentale (Bertin, 1968), un riferimento che anche se non realizzabile a pieno, deve comunque generare una tensione e uno sforzo per fare avvicinare teoria e pratica.

Quello che invece dai dati emerge è una conferma del paradigma punitivo, per dirla con Foucault, del carcere che se magari soddisfa pulsioni largamente condivise, purtroppo, dall'opinione pubblica (quelle che vorrebbero il carcere come dispositivo di sola punizione e sicurezza), non è allineato con l'evoluzione del diritto e della civiltà occidentale.

D'altra parte, come sostiene Tim Robbins<sup>2</sup>, la questione della rieducazione del detenuto non deve essere elemento divisivo tra chi interpreta il carcere come dispositivo di riabilitazione e chi di sicurezza. Anche le persone fuori dal carcere dovrebbe comprendere che la rieducazione dei detenuti è un obiettivo che va incontro prima di tutto alla loro ansia di sicurezza, in quanto una persona che esce e ha elaborato la propria responsabilità e ha davanti opportunità di inclusione sociale, è più difficile che commetta di nuovo reati. Di conseguenza, l'investimento sulla rieducazione ha una precisa e diretta incisività, anche, sulla sicurezza sociale.

Quello che emerge dai dati, però, non è soltanto l'ovvia inadeguatezza delle strutture e degli investimenti sulla funzione rieducativa che dovrebbe avere il carcere, ma anche una sorta di raddoppio di pena a cui sono sottoposti i detenuti che, oltre a trovare strutture, strumenti e opportunità inadeguati al compito negli Istituti Penitenziari, una volta scontata la pena vengono gettati nel mondo esterno spesso senza alternative (esterne) e possibilità (interne) per ri-progettare l'esistenza e intraprendere una strada diversa da quella che li ha portati dentro.

In questo senso credo possa essere di un qualche interesse l'esperienza e l'elaborazione che in questi anni ho sviluppato in rete con altri colleghi<sup>3</sup> intorno al tema della progettazione di servizi innovativi orientati all'*empowerment* e rivolti alle persone con vulnerabilità sociale. In particolare, l'obiettivo di questa sperimentazione è stato quello di implementare luoghi ad alto coefficiente di inclusione, spazi aperti e accoglienti che rispondessero al duplice fine di contribuire a rigenerare il senso di comunità nei territori (attraverso lo sviluppo di proposte culturali, ricreative e di pubblica utilità in collaborazione con i cittadini) e, nel contempo, di coinvolgere in questa azione principalmente, ma non solo, adulti senza dimora o in situazione di disagio, nel tentativo di attivare, contestualmente, l'*empowerment* individuale e quello della collettività. L'idea guida è stata dunque il superamento

2. Il regista e attore statunitense da anni è impegnato nella denuncia delle condizioni delle prigioni americane e in progetti di teatro in carcere. In occasione della presentazione del documentario su quest'ultima esperienza presentato alla Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia del 2019 dal titolo *45 seconds of laughter*, Robbins ha rilasciato numerose interviste molto interessanti sul tema.

3. In una prospettiva di empowerment dal 2014 sono stati sperimentati nel contesto bolognese quelli che abbiamo denominato "Laboratori di Comunità" con l'obiettivo di innovare i servizi rivolti alla vulnerabilità adulta per una migliore integrazione col territorio. Tali Laboratori (Laboratorio E-20, Happy Center, Condominio BelleTrame a cui si sono aggiunti i Laboratori Rifugio e Scalo) sono spazi dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) del Comune di Bologna gestite da Cooperative Sociali locali (Dolce, Piazza Grande e Open Group). Il percorso di ricerca-azione qui descritto ha coinvolto operatori/trici e coordinatori/trici dei Laboratori.

della separazione tra soggetti “fragili” e “forti” per far emergere risorse, competenze, motivazioni in chi solitamente viene percepito come privo di elementi. La scommessa è stata quella di fornire un contributo nella ricostruzione dei legami comunitari partendo proprio da chi da quella comunità era stato messo ai margini e stigmatizzato, per verificare se questi due contesti, la comunità e il gruppo dei vulnerabili, potessero riabilitarsi reciprocamente.

Vediamo come queste esperienze si è strutturata.

## **2. Il recupero del pensiero desiderante dei soggetti e delle comunità**

Mentre le situazioni di necessità estrema costringono le persone a doversi occupare solo di bisogni impellenti (un riparo per la notte, trovare di che sfamarsi, cure se in presenza di patologie), con il conseguente abbandono del “pensiero desiderante” (l’energia bio-psichica che ci proietta verso la costruzione di possibilità desiderate, inattuali, utopiche, cfr. Bruscaglioni, 2007), è proprio il recupero di energie marginali da dedicare ai propri desideri, anche in situazioni di disagio, che può garantire ai soggetti di recuperare, superato lo stato di emergenza, la propria progettualità esistenziale e il proprio protagonismo (Rappaport, Zimmerman, 1988). Riecheggia, in proposito, la lezione di Primo Levi che ne *I sommersi e i salvati* (1986) ci invita a riflettere sull’esperienza dei lager nazisti e sulla differenza tra chi veniva anche psicologicamente, oltre che concretamente, travolto dall’orrore e chi invece, pur nella tragedia, riusciva a mantenere la lucida speranza di poterne un giorno uscire.

Ritroviamo qui uno dei fattori base dell’approccio dell’*empowerment*, cioè l’idea per la quale anche in contesti in cui l’esistenza assume connotati di fatica, disagio, tragedia, le possibilità di rinascita del soggetto risiedono nella sua capacità di salvaguardare seppur limitati spazi di desiderio attraverso cui poter aspirare (Appadurai, 2004) a un futuro migliore.

Siccome però il lavoro sociale ed educativo, oggi più che mai, sono appiattiti sull’emergenza permanente (che impedisce di riflettere sull’azione e sui suoi esiti, progettare a lungo termine, valutare in modo appropriato l’intervento da attivare al di là del contingente) introdurre questo paradigma significa muoversi contro corrente rispetto al paradigma dominante.

Innanzitutto, i servizi tradizionali, basati su di una logica sostanzialmente assistenziale – che rispondono ai bisogni degli ospiti e funzionano difendendo il proprio status attraverso una gestione impersonale in cui l’ospite non viene percepito come soggetto-persona differente dagli altri e,

quindi, portatore di desideri e potenzialità, oltre che di richieste e bisogni – sono più rassicuranti in quanto, confermando lo stigma (Goffman, 1983), possono agire nel rispetto di procedure standardizzate.

Questa gestione organizzativa richiede il rispetto delle procedure e l'adattamento a una norma. Di conseguenza, ogni soggetto deve essere "inculturato" a quel determinato set di regole e norme a cui deve adeguarsi adattando il proprio comportamento. Si determina così una situazione di comfort in cui la prevedibilità degli esiti e il controllo del processo non provoca stress e garantisce un procedere standardizzato, con l'unico problema, effetto collaterale non da poco, di dover espellere soggetti che non si adeguano alla procedura stessa.

Se questo *modus operandi* garantisce la stabilità della struttura e fornisce la "sicurezza" che le cose procedano come stabilito, dando a chi gestisce il processo un controllo su esiti prevedibili e predeterminati, quando si vuole generare un cambiamento occorre uscire dalla norma. Occorre tollerare un minimo di devianza dalla procedura, assicurando al soggetto del cambiamento un adeguato sostegno nella difficile esperienza di uscita dalla zona di comfort per ricercare un nuovo equilibrio e determinare il cambiamento.

È la differenza tra gestione e innovazione nei processi organizzativi. Entrambe le dimensioni sono importanti, il problema è che la prima tende a consolidarsi impedendo alla seconda di esprimersi. Spesso le organizzazioni non hanno adeguata elasticità e, come ogni organismo, resistono al cambiamento, per dirla con Piaget (infatti il discorso vale sia per le organizzazioni, sia per il comportamento individuale). Di conseguenza, il cambiamento, anche quando è desiderato, destabilizza il sistema e non è affatto automatico.

Un modello di lavoro sociale post-assistenziale deve saper pensare il cambiamento e quindi assumere anche una competenza e prospettiva politica, altrimenti si auto-relega ad una funzione di rammendo di un tessuto ormai liso e che non tiene più, ma poi questo atteggiamento relega anche i destinatari dell'intervento alla "debolezza appresa" (cfr. Brusaglioni, 2007), alla incapacità, alla dis-abilitazione (Illich, 2008).

### **3. Rigenerare l'idea di partecipazione**

Quando si generano aspettative nei soggetti che hanno sviluppato un sentimento di debolezza appresa occorre fornire riscontri e dar seguito a questa azione, coinvolgendo il livello istituzionale (e politico), tradizionalmente refrattario al cambiamento, per rendere durevole il processo inne-

scato che altrimenti correrebbe il rischio di ottenere ricadute ancora più gravi della situazione che si voleva modificare.

Occorre dunque rendere tangibile e coerente, tra i vari livelli, l'*empowerment* senza tradirne il senso profondo del termine (spesso si assiste a pratiche che utilizzano il concetto di *empowerment* per nascondere pratiche di manipolazione o normalizzazione, oppure esso viene svilito prendendone solo la dimensione di accelerazione e dinamizzazione dei processi, tralasciando l'aspetto emancipativo). A volte si parla di "processi partecipativi" accostando "partecipazione" ed "*empowerment*" con molta retorica e superficialità. I processi partecipativi, specialmente quelli top-down, a volte nascondono la volontà di spegnere tensioni sociali o di avvalorare scelte già prese, piuttosto che essere orientati a cedere spazi di potere e di decisione ai cittadini. È fondamentale tenere insieme la dimensione individuale e quella di comunità. Se promuovere l'*empowerment* del soggetto significa valorizzare categorie come "energia desiderante" e "apertura di possibilità", per costruire processi comunitari occorre propedeuticamente superare il narcisismo istituzionale (e di ruolo) che spesso impedisce la costruzione di reti sinergiche e di alleanze significative tra organizzazioni e cittadini, come tra destinatari e operatori dei servizi. L'idea portante è prendersi cura delle relazioni che legano contesti, soggetti, progettualità, piuttosto che difendere il proprio servizio percepito come avulso da ciò che sta intorno. È un approccio che privilegia il territorio, la logica di sistema, con l'ambizione di far incontrare gli interlocutori nella condivisione di punti di forza, piuttosto che nello sterile rito della constatazione della propria debolezza o nel lamento per ciò che manca.

Praticare l'*empowerment* nei contesti della vulnerabilità sociale significa uscire dall'idea che aiutare le persone voglia dire solo occuparsi degli aspetti materiali, delle emergenze, dei loro bisogni chiusi nel paradigma riparativo, ma vuol dire, piuttosto, occuparsi delle loro capacità, delle loro competenze, magari latenti, dell'io desiderante che ancora aspira a una progettualità esistenziale autonoma. Per fare questo occorre non indugiare troppo nelle categorizzazioni. Anche chi si occupa di ricerca nelle scienze sociali dovrebbe domandarsi se non esista una deriva classificatoria, un fervore da misurazione che rischia di celare il soggetto dietro la categoria di appartenenza, la persona dietro l'etichetta.

Chiaramente questo approccio si applica in situazioni in cui i soggetti sono almeno in parte disponibili alla mezza in gioco e hanno superato la grave emergenza o patologia.

L'*empowerment* si propone di far fronte alle etichette attivando una sorta di "effetto Pigmalione" (Tolomelli, 2015) al contrario. Se ciò che osservo nel soggetto, e che quindi gli rimando, sono le capacità, le competen-

ze, le bellezze magari nascoste sotto una coltre di diffidenza, sofferenza, ansia, allora aiuterò la persona ad assomigliare all'immagine di sé che io gli propongo. Spesso, invece, anche nelle relazioni informali, siamo protesi a ricercare le lacune, le carenze, le tare di chi abbiamo di fronte. Questo però non fa che aumentare il potere dell'etichetta fino a tramutarlo in stigma al quale, poi, il soggetto non farà altro che adeguarsi (cfr. Goffman, 1983).

Il problema è che aiutare i nostri interlocutori a far fronte all'etichettamento, riprendere il filo di un progetto di vita autonomo, ricostruire un'immagine positiva di sé e di futuro possibile significa fare sì che da "soggetti sociali" si trasformino in "soggetti politici". Un "soggetto politico" non è più nella posizione del questuante che attende aiuto o che tende alla distruzione di sé e di ciò che lo circonda, ma soggetto che si mobilita per rivendicare diritti, per poter desiderare un futuro migliore e per denunciare i meccanismi di ingiustizia che sono (sempre) alla base di qualunque discriminazione. Il soggetto politico, dunque, rappresenta un problema perché non è controllabile tramite dispositivi di potere, per dirla ancora con Foucault.

#### **4. La competenza pedagogico-sociale dell'operatore in una prospettiva comunitaria**

Nella sperimentazione, abbiamo quindi cercato di codificare un metodo di lavoro che consentisse agli operatori di essere autorevoli e competenti nel formulare ipotesi da verificare nella pratica, immergersi nella quotidianità per approssimarsi alla comunità in cui sono inseriti questi luoghi, produrre pensiero verificando le ipotesi nella pratica, essere attori culturali e politici insieme ai cittadini, essere curiosi, non saturi, deponenti e non supponenti e, infine, avere capacità eidetica, intuizione che genera relazioni e significati nuovi intorno all'idea di inclusione sociale.

Teoria e pratica dei servizi nati per rispondere ai bisogni delle persone che attraversano uno stato di disagio hanno, quasi indiscutibilmente, compreso che ogni individuo possiede fragilità e risorse, che ciascun contesto urbano va considerato nell'insieme delle sue parti e, non da ultimo, che l'azione-interazione tra gli elementi del contesto ha una ricaduta sui singoli e sull'insieme degli stessi.

Per questo l'organizzazione di significati solitamente pensata per interventi educativi rivolti al singolo non può bastare in un panorama interconnesso come quello odierno. Se osserviamo le città, notiamo quanto i luoghi di cura della sofferenza, se trattati esclusivamente come tali, non possano

far altro che divenire fucine di discriminazioni e ghettonizzazioni. Così facendo coltivano un malessere che riverbera nel contesto urbano.

Lo studio e la realizzazione di azioni per il contrasto alla marginalità dovrebbero partire dal presupposto che la modalità di progettazione di spazi e scopi condiziona e contamina le relazioni che si vivono al loro interno e, allo stesso modo, che quelle relazioni hanno un potere nel ridisegnare spazi e scopi nei contesti urbani dei quali sono parte integrante.

Questa riflessione ha rinvigorito il lascito del messaggio basagliano: scardinare porte e cancelli, destrutturare il panopticon che fa da scheletro ad ancora troppi servizi, reinventare spazi e sguardi per fornire alle relazioni un terreno fertile, abbandonare il bisogno di controllo e di potere sugli altri, pensare e vivere i luoghi e le istituzioni ritrovando il loro essere pubblici.

Il frangente storico ed economico che attraversiamo ci obbliga a riconoscere che per incidere sul sistema sociale, sostenendone le trasformazioni, non si può prescindere dal coinvolgimento dei cittadini – in stato di disagio e non – in quanto il coinvolgimento è fattore determinante per un *empowerment* di comunità ri-generativo. Non mera delega, deresponsabilizzante dalle istituzioni ai cittadini, ma *coworking* che ricompona pensieri, esigenze, desideri, energie appartenenti a livelli di adesione diversi.

Disegnare scenari che consentano ai cittadini l'opportunità di rendersi partecipi di esperienze significative e di riflettere in merito alle strategie più funzionali per far fronte alle problematiche, crea le condizioni utili per esperire una graduale crescita del senso di potere divenendo, di conseguenza, dispositivo-risorsa per gli altri.

L'operatore sociale in questo circuito svolge un ruolo di mediatore di apprendimenti non più solo individuali, ma anche sociali: coinvolgono ciascun essere umano perché parte di una comunità, con il suo portato di fragilità e potenzialità, che nel suo tessere relazioni e azioni quotidiane partecipa alla definizione della polis.

Per le persone accolte all'interno di strutture dedicate, sperimentare un senso di potere condiviso – seppur attraversando una condizione ove si è perso tutto al punto da aver bisogno del supporto dei servizi – tramite il coinvolgimento in “gruppi intermedi”, sperimentare di poter influire come singolo su scelte di interesse collettivo, diviene il dispositivo per identificarsi come cittadini che sono “in potere di” e non solo come destinatari di un aiuto dell'amministrazione pubblica.

Come dice Brusciagioni, ciò a cui si punta è “attivare processi che attraverso l'aumento delle risorse utilizzabili per risolvere problemi personali e comuni, assumendo decisioni a riguardo, e la facilitazione alla partecipazione attiva nelle decisioni collettive, porterà i membri della comunità a

uno sviluppo della propria percezione di potere, del proprio sentimento di appartenenza alla comunità e, di conseguenza, a una più ampia attivazione individuale” (Bruscaglioni, 2007, p. 56).

Più si sperimenta la mancanza di queste possibilità più si tende a isolarsi all'interno di ghetti sicuri seppur disfunzionali, costruendo scudi e armi per difendersi, aumentando il senso di solitudine nel lungo periodo, nonché agevolando il proliferare di solidarietà passivizzanti, spinte dal mero dare, prive di dialettica e di coinvolgimento.

I canali comunicativi della modernità, con il loro bombardamento di informazioni, il crescente individualismo, la ricomparsa di fenomeni di indifferenza e approcci etnocentrici, sacche di mera sussidiarietà, sono tutti fattori e orientamenti che riducono l'altro a un'etichetta. D'altronde l'epoca in cui viviamo è caratterizzata dalla tendenza a semplificare la comprensione schematizzando la realtà e dall'eliminazione delle differenze, soffocando così l'approccio che valorizza e rigenera attraverso la complessità. Tale frammentazione tra gli individui mantiene vivo l'istinto di respingimento, disinnescando ogni possibilità di potere del soggetto e delle stesse polis dentro la città.

L'idea è stata anche quella di fornire uno stimolo per innovare la cultura dell'intervento sociale nata, tra le altre, dal riverbero di filoni di pensiero, quali quello dei *Subaltern studies* come approccio incentrato sulle narrazioni dei beneficiari dei servizi e non sulle rappresentazioni che su di loro formulano i servizi o la cultura dominante. La sofferenza non può più essere pensata come fragilità isolata del singolo: è questione che riguarda la città (e le polis al suo interno) in quanto parte delle determinanti che disegnano gli spazi e le matrici delle relazioni.

## **5. Farsi carico dell'altro anche senza avere risposte pronte**

Non è stato facile e siamo tutt'ora alle prese con un'operazione di trasformazione che riguarda l'organizzazione dei servizi, che vuole arrivare a incidere anche sulla autorappresentazione dei beneficiari, e che deve gioco-forza passare per una nuova consapevolezza e competenza degli operatori.

Ad esempio, abbiamo scelto di agire contro un atteggiamento e una posizione mentale ricorrente dell'operatore riassumibile nella frase “non è di mia competenza”. È capitato che, di fronte a una situazione o a una richiesta di un beneficiario che metteva in crisi o esulava dalla quotidiana gestione del servizio, l'operatore rispondesse automaticamente: “questo non è di mia competenza”. Oppure, che la stessa frase fosse ripetuta in contesti

istituzionali per giustificare una situazione a cui non era stato possibile dare risposta.

Ecco, rispetto a questo atteggiamento – che non voglio condannare e che è talmente radicato nella cultura dei servizi che non è imputabile al singolo operatore, è importante sottolinearlo – ci siamo a lungo interrogati fino a comprendere che, se si vuole accogliere la persona, bisogna farlo senza la pretesa di avere una risposta pronta per ogni richiesta, ma senza neppure trincerarsi dietro il ruolo. Occorre assumersi il rischio di stare nella relazione anche quando questa ci mette in difficoltà.

Possiamo dare cittadinanza alle nostre fragilità (di organizzazione, di professionisti, di persone) perché il lavoro relazionale, anche con persone che vivono situazioni di forte disagio, è prima di tutto un incontro che deve colorarsi il più possibile di autenticità.

Non significa rinunciare a essere istituzione o diventare amici degli utenti, o ancora invischiarsi emotivamente in una relazione simmetrica. Bisogna però che ogni operatore si interroghi sull'ineludibile necessità di farsi carico delle richieste della persona, cercando di interpretare il bisogno di socialità e accettazione che rimane latente dietro esigenze apparentemente pratiche.

L'educatore svolge un lavoro pratico, ma deve mettere in gioco anche raffinate abilità riflessive e progettuali. Deve quindi interrogarsi e attrezzarsi sviluppando competenze che gli consentano di mettersi in gioco nella relazione, accettando la sfida della ricerca di un equilibrio dinamico tra la distanza data dal ruolo e la difficile empatia che sta alla base del lavoro di cura.

Da qui voglio partire per esplorare una serie di elementi, di ingredienti, che ci sembrano fondamentali per stimolare il confronto e aprire ad ulteriori riflessioni.

In base alla nostra esperienza sappiamo che le azioni sono fortemente influenzate dal tipo di interpretazione che attribuiamo ai comportamenti con i quali interagiamo. Il nostro atteggiamento cambia, ad esempio, se pensiamo che l'altro ci abbia ferito intenzionalmente o inconsapevolmente. Noi, nel lavoro quotidiano, partiamo dal presupposto che le persone che accogliamo nei nostri servizi siano ferite, traumatizzate e che abbiano vissuto e sperimentato ripetute condizioni di stress.

Ora, le persone che a lungo hanno maturato un'esperienza di vita in contesti coercitivi tendono a consolidare modelli comportamentali rigidi, che poco aiutano a evolvere e ad approdare a relazioni più flessibili, più adattive. Spesso notiamo comportamenti ricorsivi e stereotipati, orientati alla sopravvivenza, di attacco e fuga o del tipo *fight-flight-freezing* (Bloom, Farragher, 2013). Dunque istintivi, non cognitivi.

Tali comportamenti rigidi sono spesso letti dai soggetti che entrano in gioco nella costruzione di percorsi di inclusione, come elementi di resistenza, ostativi al buon esito delle azioni messe in campo. Seguendo questa china interpretativa è facile scivolare verso la creazione di basi per insuccessi che alimentano storie di insuccesso. Tali movimenti circolari negativi, che vedono coinvolti operatori sociali e utenti, definiscono storie di reciproche aggressività, con reciproche accuse:

- Utente del servizio: “Tu non fai abbastanza/niente per me”.
- Operatore sociale: “Tu non ti sforzi abbastanza di cambiare e così fai fallire i progetti”.

Per cercare di uscire da questo *loop* siamo andati alla ricerca di approcci che ci consentissero professionalmente di camminare insieme alle persone, un modo per entrare in contatto “autentico”, non dimostrativo, per costruire una relazione capace di rivelare, oltre alle fatiche e alle difficoltà, le risorse e le potenzialità della persona. Questa è stata la priorità, la buona prassi madre o cornice delle buone prassi.

Cura della relazione significa un continuo sforzo da parte dell’operatore di fare esattamente ciò che chiediamo di fare ai destinatari: indossare altre lenti per acquisire una maggiore profondità di campo.

Se quello che chiediamo alle persone è di essere maggiormente flessibili, crediamo che tale richiesta debba essere estesa ai servizi.

Una équipe di operatori competente, cerca di creare condizioni per una continua rilettura dei comportamenti delle persone, evitando di etichettarle come “bloccati, resistenti, evitanti, ostili” e cercando di esplorare come cambiare l’approccio per produrre potenzialmente un risultato positivo.

Per questo questi luoghi sono stati pensati come “luoghi sicuri” (Bowlby, 1989). Si è osservato che quando le persone si sentono sicure con se stesse e con gli altri non si impegnano in comportamenti violenti o difensivi e che le relazioni fondate sulla fiducia garantiscono una maggiore capacità di identificare le minacce, i problemi e i conflitti prima che sfocino in comportamenti violenti.

Spesso chi non ha vissuto nel tempo l’esperienza di ricevere risposte adeguate fa fatica a chiedere direttamente aiuto. È anche possibile chiedere aiuto in modi indiretti, comunicando messaggi che i professionisti nei servizi chiamano “sintomi”. Ma i sintomi sono come stampelle e, se togliete le stampelle a una persona che ne ha bisogno, è probabile che ci cada sopra. Quindi, non possiamo pensare che le persone diminuiscano i loro sintomi perché viene detto di farlo, anche perché forse il comportamento sintomatico li sta aiutando a respingere qualcosa di peggioro.

E così, da quando abbiamo iniziato a vedere le persone in modo diverso – non come malati o devianti, ma come persone ferite –, la domanda

fondamentale per qualunque intervento non è più “che cosa non va?”, bensì “cosa ti è successo?”.

A una domanda così profonda, che richiede un’operazione di scavo nel proprio passato, nella propria fragilità, la persona può fare fronte solo se trova un contesto di accettazione, sicuro, in cui poter rielaborare senza timore di giudizio o di rifiuto.

È indispensabile ampliare il nostro campo visivo oltre le apparenze e vedere chi è la persona realmente, piuttosto che cosa vuole farci credere di essere. Il comportamento umano acquista senso se sappiamo cosa è successo, se adottiamo una prospettiva più curiosa, dove “non capisco” significa che non dispongo ancora di informazioni sufficienti e non che “è colpa tua che sei diverso”.

Non vuole dire che non ci siano conseguenze rispetto a comportamenti inadeguati o aggressivi. Semplicemente non si usano gli stessi comportamenti contro-aggressivi rispetto all’aggressività della persona. Evitando così di costruire contesti punitivi che non curano, ma ingenerano quel clima di violenza che si dichiara di voler cambiare.

L’idea di fornire un “luogo sicuro” agli ospiti chiama in causa la “teoria dell’attaccamento”.

Sappiamo dagli studi di Bowlby che i comportamenti di attaccamento, nel bambino ma non solo, sono fortemente correlati e, anzi, mostrano eventuali disfunzioni in situazioni di pericolo. Specifiche condizioni ambientali o interne dell’organismo generano risposte comportamentali che hanno origine nel sistema di attaccamento che il soggetto ha sviluppato rispetto alla figura di riferimento (materna e non solo). Di conseguenza, in circostanze di disagio, un soggetto può cercare protezione e sicurezza, mentre un altro può rispondere con atteggiamenti aggressivi o di rifiuto.

Sappiamo anche che solo quando questo sistema è disattivato, perché è stata raggiunta la meta (protezione e sicurezza), si attiva il sistema esplorativo che muove verso la ricerca e l’esplorazione. Ancora una volta, non si può andare da nessuna parte nel mondo se prima non ci si sente al sicuro. Se invece riusciamo a far percepire i servizi come “base sicura” possiamo partire per esplorazioni che riguardano la vita della persona (“prefiguro il mio futuro in modo più positivo rispetto al presente e mi attivo”), ma, contestualmente, che riguardano anche la possibilità di incontro tra città diverse, tra cittadinanze differenti.

La presunzione di questi servizi di nuova tipologia è contribuire a creare un posto sicuro per tutti, per tutta la comunità. Un luogo dove cittadini curiosi, commercianti si possano sentire sufficientemente al sicuro da potersi incontrare liberamente con persone che hanno storie difficili e costruire relazioni sostenibili e ri-generative per tutte le parti in gioco. Un luogo-risorsa della comunità, non un posto pericoloso.

Oltre che sicuro, abbiamo cercato di costruire luoghi belli perché la bellezza attiva processi generativi, in grado di risvegliare la fertilità della mente come volano di un riscatto non solo sociale, ma anche e soprattutto umano.

## Riferimenti bibliografici

- Aa.Vv. (2019), *Il carcere secondo costituzione. XV rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone. Disponibile da [www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione](http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione).
- Appadurai A. (2004), "The Capacity to Aspire: Culture and the terms of recognition", in Rao V., Walton M. (eds.), *Culture and Public Action*, Stanford University Press, Stanford CA, pp. 59-84.
- Aebi M.F., Chopin J. (2016), *SPACE II. Survey 2015 Persons Serving Non-Custodial Sanctions and Measures in 2015*, Council of Europe. Disponibile da [http://wp.unil.ch/space/files/2017/03/SPACE-II\\_report\\_2015-Final-Report\\_160313.pdf](http://wp.unil.ch/space/files/2017/03/SPACE-II_report_2015-Final-Report_160313.pdf).
- Baudino M. (2014), "La polizia penitenziaria tra sovraffollamento carcerario e burnout: il dibattito interno", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VIII, n. 2, maggio-agosto, pp. 104-119.
- Bertin G.M. (1968), *Educazione alla ragione. Lezioni di pedagogia generale*, Armando, Roma.
- Bowlby J. (1989), *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina, Milano.
- Bloom S.L., Farragher B. (2013), *Restoring Sanctuary. A new operating system for trauma-informed systems of care*, Oxford University Press, Oxford.
- Bruscaglioni M. (2007), *Persona empowerment*, FrancoAngeli, Milano.
- Freire P. (1972), *La pedagogia degli Oppressi*, EGA, Torino.
- Giordano F., Perini F. et al. (2017), *L'impatto del teatro in carcere. Misurazione e cambiamento nel sistema penitenziario*, Egea, Milano.
- Goffman E. (1983), *Stigma. L'identità negata*, Giuffrè, Milano.
- Illich I. (2008), *Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti*, Erickson, Trento.
- Levi P. (1986), *I sommersi e i salvati*, Einaudi, Torino.
- Rappaport J., Zimmerman M.A. (1988), "Citizen Participation, Perceived Control, and Psychological Empowerment", *American Journal of Community Psychology*, 5, pp. 725-750.
- Tolomelli A. (2015), *Homo Eligens*, Junior, Parma.

# **Il rientro in società: nodi critici nell'analisi delle traiettorie di uscita dal penitenziario**

di *Alvise Sbraccia\**

## **1. Introduzione**

In tempi di pace e in luoghi dove l'esecuzione capitale non sia prevista dagli ordinamenti, la pena detentiva configura il massimo grado di violenza coercitiva esercitata dagli Stati in chiave sanzionatoria. La reclusione penitenziaria si colloca quindi in una zona di confine rispetto ai contenuti del contratto sociale. Il celebre assunto voltairiano secondo il quale il grado di civiltà di una nazione si misura dalle condizioni di detenzione che garantisce, insiste propriamente, in pieno spirito illuminista, su questa area di limite. Il problema è che la violenza, per quanto istituzionalizzata, non è semplice da controllare nella sua erogazione: i rischi di sconfinamento, in questa prospettiva, sono rischi seri, poiché eventualmente compromissori del processo di civilizzazione.

Qualunque sia la sua declinazione concreta, questa forma di coercizione statale necessita – nell'ambito dello Stato di diritto – di elementi di legittimazione solidi e convincenti, proprio in virtù del suo posizionamento liminale. I teorici della pena (Pavarini, 1987) hanno tentato di analizzare la composizione di questi criteri di giustificazione, proponendo il classico schema quadripartito della prevenzione penale: speciale positiva (riabilitazione), speciale negativa (incapacitazione), generale positiva (rinforzo del legame sociale tra i consociati), generale negativa (deterrenza). La sociologia del penitenziario ha spesso tentato di considerare in che termini questi principi potessero essere ricondotti agli obiettivi strategici – osservabili – delle istituzioni carcerarie: rilevando spesso distanze significative, talvolta abissi incolmabili, tra le due dimensioni (Sbraccia, Vianello, 2016).

\* Professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - Università di Bologna.

Si considerino le seguenti definizioni:

- Il carcere è il luogo nel quale il condannato sconta un periodo di tempo, inteso come equivalente retributivo rispetto al danno sociale prodotto dai suoi reati.
- Il carcere è un dispositivo di contenimento degli autori di illegalismi, li separa dalla società erogando al contempo afflizione.
- Il carcere è l'istituzione che assolve a funzioni di difesa sociale momentanea attraverso la reclusione, offrendo ai reclusi strumenti di riabilitazione che possano favorire il loro ritorno alla vita sociale esterna.

Tutte legittime e praticabili, e se ne potrebbero aggiungere altre. L'attuale ministro dell'interno della Repubblica Italiana considera ad esempio la prigione un luogo dove taluni condannati debbano “marcire”. In questo capitolo tenteremo di fornire alcuni spunti teorici che non riguardano le forme generali di prevenzione (quelle che si rivolgono virtualmente alla totalità dei consociati), focalizzando la nostra attenzione sulle funzioni trasformative che la prigione eserciterebbe sui suoi “ospiti”. Infatti, la relazione che qui interessa è tra prima, durante e dopo l'esperienza soggettiva dell'imprigionamento. Le soggettività al centro della nostra attenzione non sono quelle sottoposte a neutralizzazione come nel caso degli ergastolani (Kalica, 2019), bensì quelle, nettamente maggioritarie, che fronteggiano, magari ripetutamente, l'uscita dal carcere e il rientro in società.

Se la pena avesse un contenuto retributivo puro, non ci sarebbero grandi questioni da sollevare: debito pagato. Tuttalpiù, l'esperienza del pagamento potrebbe indurre gli ex detenuti, nelle vesti di attori razionali, a valutare con lungimiranza accresciuta il rapporto costi-benefici degli illegalismi. I contenuti trasformativi della pena carceraria rendono invece ben più complicata la nostra riflessione. Infatti, si tratta di valutare se e in che modo il periodo passato dietro le sbarre abbia modificato l'individuo condannato. Al di là delle dichiarazioni (anche costituzionali) di intenti, questa trasformazione è valutata da tecnici ed esperti nel corso della detenzione, ma trova inevitabilmente un momento di verifica “empirica” al momento del rilascio. Su questo doppio livello è opportuno spendere qualche parola. Da un punto di vista sociologico, la trasformazione del soggetto in carcere può assumere i connotati di un processo di adattamento, acculturazione, istituzionalizzazione (Clemmer, 1940; Sykes, 1958; Cloward, 1960; Goffman, 1968). Il detenuto, ad esempio, potrebbe aderire ai precetti della “buona condotta” o della “revisione critica”. Con convinzione? Strumentalmente? Perseguendo una strategia di riduzione del danno? Tutto è possibile, inutile accanirsi con modellistiche teoriche rigide, giacché i confini tra strumentale e autentico tendono a esser labili perfino per i protagonisti di queste forme dell'agire (Matthews, 1999). Ma vi è di più: il quadro appare

ancor più confondente poiché le forze trasformative direttamente riconducibili ai principi di legittimazione della pena sono due, e trovano momenti di composizione altamente differenziati a seconda degli indirizzi gestionali dei singoli istituti di pena (Buffa, 2013). Si tratta della riabilitazione (rieducazione), un connubio di elementi di supporto assistenziale, sanitario, trattamentale, scolastico, psicologico e formativo che dovrebbe modificare il soggetto per “prepararlo” a un reinserimento sociale funzionale. E della deterrenza, che attiverrebbe invece leve di adattamento di matrice terroristica (Rusche, Kirchheimer, 1978), restituendo al tessuto sociale esterno un soggetto pronto ad adattarsi alle offerte al ribasso (soprattutto nei mercati del lavoro) pur di non replicare un’esperienza di patimento carcerario (Sbraccia, 2007).

Appare davvero difficile il tentativo di considerare seriamente le finalità strategiche di una istituzione che si caratterizza per questo livello di ambivalenza (Mosconi, 1992). Svilupperemo nei prossimi paragrafi alcuni percorsi sociologici che rendano meno irrealistica l’impresa, di fatto abbandonando i coni d’ombra delle retoriche legittimanti per concentrarci sulla fisionomia di una pena che è fatta di pratiche. Qui interessa anticipare come il rientro in società sia il momento nel quale gli effetti di prospettiva della carcerazione prendono corpo e possono essere osservati al di là della loro declinazione (ideologicamente) funzionale, ovvero in una chiave interlocutoria propria delle scienze sociali. In sintesi, l’obiettivo sarà quello di riflettere anche sugli obiettivi non dichiarati del carcere come istituzione, non necessariamente collocabili nell’area della consapevolezza di chi vi lavora e di chi vi è rinchiuso, stante la confusione di riferimenti di cui sopra.

## **2. Della astensione: fallimenti e miracoli**

Sembra che ancora non si dia un paradigma pedagogico che sostenga l’idea che per risocializzare un individuo sia opportuno chiuderlo in una gabbia in un contesto istituzionale rigidamente normato e occultato alla società attraverso alte mura e collocazioni geografiche (sempre più) periferiche. Ma anche in chiave sociologica, le specifiche variabili relazionali ed ambientali non possono essere rimosse dall’analisi dei processi di socializzazione. La prevenzione speciale trova nel rientro in società il suo momento di verifica in termini di efficacia poiché il suo fine è quello del contenimento della recidiva, componente effettivamente decisiva per qualsiasi prospettiva strategica di riduzione della criminalità (Sbraccia, 2018). Il soggetto modificato dal carcere, con un *mix* – imprecisato nei dosaggi – di bastone e carota, dovrebbe astenersi dal commettere nuovi delitti. Tutto

qua. Seguendo il faro dell'efficacia, per valutare i portati di un sistema oneroso e *comunque* violento (Scraton, McCulloch, 2009), l'analisi delle fasi del *re-entry* (reingresso in società in uscita dal carcere) dovrebbe quindi essere cruciale per gli apparati che erogano le sanzioni penali.

I comparti dell'esecutivo interessati, soprattutto i ministeri di giustizia, dovrebbero pertanto dotarsi di strumenti di valutazione, promuovere elaborazioni statistiche affidabili, stipulare convenzioni di ricerca con università e altri enti, al fine di acquisire informazioni utili a considerare le difficoltà emergenti ed eventualmente a ridefinire le prassi operative. Ci riferiamo a un terreno di sinergia di grande interesse anche per chi tenta di produrre conoscenza sui fenomeni in questione, come ad esempio chi scrive. Da questo punto di vista è interessante osservare come nell'ultimo ventennio, soprattutto nei contesti anglofoni, la letteratura sul *re-entry* sia cresciuta notevolmente sul versante di indagini di tipo quantitativo e qualitativo. Questa letteratura comunica intimamente con gli studi prodotti nell'ambito del recidivismo, peraltro caratterizzati dalla sempre più spiccata propensione predittiva (Zara, Ferrington, 2015). La riflessione assai conflittuale intorno ai metodi di ricostruzione e analisi delle carriere criminali (*criminal career*) ha comunque messo in luce come i meccanismi ripetuti di uscita e ingresso in prigione nelle traiettorie biografiche dei soggetti criminalizzati siano decisivi nella comprensione della questione criminale e, potenzialmente, oggetto privilegiato di qualsivoglia indirizzo di politica criminale (Piquero, 2011).

Nel caso italiano questa letteratura è clamorosamente sottosviluppata: i (pochi) ricercatori che insistono su questi campi non solo non incontrano la disponibilità delle strutture politico-amministrative direttamente coinvolte, ma si confrontano con vere e proprie strategie di occultamento dei dati e limitazione dell'accesso al campo (Ferrecchio, Vianello, 2015). La produzione ministeriale di riscontri statistici è in queste aree del tutto inconsistente, le possibili elaborazioni semplicemente non prodotte, oppure non pubblicate. Perché questo disinteresse? Perché non dotarsi di strumenti di analisi e valutazione di queste specifiche linee di *policy*? La ricerca costa e non ci sono soldi da investire su obiettivi conoscitivi e secondari: questa sarebbe la risposta più in voga. Ma per l'appunto, non si tratta di obiettivi conoscitivi secondari, bensì di lenti imprescindibili per analizzare la performatività delle istituzioni del penale. È qui opportuno precisare che l'Italia estremizza queste carenze in un quadro internazionale – quantomeno “occidentale” – di dimensionamento comunque basso del volume di queste ricerche.

Ad emergere da queste ultime è solitamente un aspetto generalizzabile. Il reinserimento sociale post-carcerario funziona meglio quando è accompagnato. Per quanto l'esperienza di detenzione sia ricca di aspetti formativi

e riabilitativi, è la continuità del supporto assistenziale a garantire i risultati più apprezzabili, nella misura in cui attutisce gli effetti problematici e disorientanti del ritorno alla vita “normale”. Siamo di fronte a una banalità, che però merita di essere ribadita in una fase storica nella quale quello della contrazione del *welfare* appare come un imperativo categorico o come un dato inoppugnabile (Wacquant, 2009).

Queste ricerche però si rivelano più interessanti quando descrivono e analizzano le molteplici forme concrete di questo supporto, che, naturalmente, si differenziano in virtù della loro più o meno accentuata commistione con le istituzioni del controllo. In piena analogia con la dialettica tra aiuto e controllo rilevata per quanto attiene alle forme di probation e penalità non detentiva (Aebi, 2015), gli studi sul *re-entry* tendono a far risaltare gli effetti benefici di un lavoro di mediazione familiare e comunitaria (o di quartiere), di pratiche “protette” di inserimento nel mercato del lavoro, di regimi non vessatori rispetto all’accertamento sul consumo di stupefacenti, di accesso favorito a strutture residenziali temporanee (Visser, Travis, 2003). Si tratta di strategie che prevedono appunto investimenti, esattamente come quelle più spinte sul versante del controllo stringente e della repressione, anzi probabilmente meno. Il problema sembra quindi propriamente politico, nella misura in cui la loro implementazione si porrebbe in controtendenza rispetto alla dinamica evidenziata, tra gli altri, da Christie (1996) e Garland (2004): quella di un trasferimento di risorse pubbliche e di una torsione culturale, dallo Stato sociale allo Stato penale. Gli esecutivi, nella cornice dello Stato penale, possono attivare e mantenere i livelli di consenso solo in presenza di nemici interni consolidati, preferibilmente irriducibili e abbastanza numerosi: i criminali (Durkheim, 1971). Essi assolvono quindi un ruolo cruciale nella dinamica di mantenimento del legame sociale, in chiave materiale e soprattutto ideologica. Quando gli ex detenuti escono dal carcere e falliscono nel reinserimento sociale, “ricadendo” nel delitto, confermano la loro “natura” predatoria e opportunistica, irriducibile a una dinamica di convivenza civile. Questo fallimento può essere attribuito al soggetto, incapace di allontanarsi da frequentazioni “pericolose”, di mantenersi sobrio, di rendersi produttivo e adeguato ai ruoli sociali e familiari, di cogliere le opportunità lavorative disponibili, di dar seguito ai percorsi di riabilitazione avviati in carcere.

Ove disponibili, i dati sulla recidiva – che oscillano tra il 50% e il 70% nei Paesi con le economie più sviluppate (Langan, Levin, 2002), offrono un supporto numerico poderoso alle narrative del *nothing works*, che spingono verso strategie di politica criminale repressive, all’insegna della pura neutralizzazione (Pavarini, 2014). Si potrebbe obiettare che individui spesso isolati, socializzati a un ambiente artificiale e nocivo, debilitati,

dequalificati, infantilizzati abbiano davvero scarse possibilità di cavarsela una volta che il cancello chiuso alle loro spalle li precipiti in un mondo in rapidissima evoluzione tecnologica e comunicativa e in un mercato del lavoro iper-concorrenziale. Ma se la declinazione individualizzante di problematiche sociali non è certo una novità di questo periodo, l'accelerazione ideologica appare evidente soprattutto se si tiene in considerazione l'altra possibile declinazione di questo fallimento. Pur impegnate a confrontarsi con soggetti assai problematici, anche le istituzioni penitenziarie (o del penale nel suo complesso) devono rendere conto di un fallimento, in questo caso sistemico. I loro obiettivi di prevenzione speciale sono raggiunti per una quantità risicata di eccezioni, che confermano la regola configurandosi quasi come miracoli. Siamo quindi di fronte a una crisi istituzionale conclamata, che perdura a livello internazionale da due secoli abbondanti? Se sì, come giustificare la sopravvivenza, in alcuni contesti perfino la crescita elefantiaca (Wacquant, 2002), di un comparto inefficace se non dannoso come quello carcerario?

Più precisamente, se la trasformazione funzionale del condannato è una chimera, perché perseverare? L'analisi sociologica delle traiettorie di uscita dal penitenziario è scarsamente praticata (ovvero istituzionalmente scoraggiata) proprio perché tende a valorizzare i riferimenti biografici degli ex detenuti come strumenti di analisi critica del sociale che li circonda o li ha circondati (Ferrarotti, 1981). La prospettiva perseguita è in questo senso propriamente de-individualizzante, pur a partire dalla comparazione di esperienze soggettive. Su questo punto torneremo in conclusione. Per ora è importante sottolineare come queste ricerche possano concentrarsi sugli assetti politico-culturali e istituzionali, evidenziando paradossi, incoerenze, funzioni latenti e obiettivi non dichiarati nel caso del carcere, inconsistenze e contraddizioni nel caso delle politiche di accompagnamento post-detentivo. In assenza di questi elementi contro-narrativi, potrà rimanere solo un qualche presidio culturale di stampo umanitario a contrastare il processo di ridefinizione della penalità detentiva che, "finalmente" liberata dalle istanze correzionali, potrà appieno dedicarsi alla pura difesa sociale.

### **3. Mezzi e ostacoli mitizzati**

Lo scarso sviluppo delle ricerche sociologiche in tema di rientro in società dal carcere sembra coniugarsi perfettamente con una serie di assunti pregiudiziali, che mettono in evidenza una forma peculiare di dialogo tra gli operatori del campo della penalità (educatori e assistenti sociali intramurari e esterni, magistrati di sorveglianza, forze dell'ordine) e gli esperti.

Si tratta di un dialogo confermativo, che avvicina talune convinzioni derivate dall'esperienza operativa a quadri criminologici di stampo positivista utilizzati per spiegare le cause della criminalità e della recidiva (Campesi *et al.*, 2009). Il ritorno in società sarebbe in questo senso meno rischioso e più funzionale se venissero considerati (e contenuti) quei fattori causali che si associano “naturalmente” al fallimento e alle ricadute. Questo “naturalmente” appare a chi scrive davvero problematico: quando mancano i riscontri empirici, tende infatti a trionfare un buon senso magari spendibile sul piano della comunicazione pubblica e, quindi, ad alto potenziale manipolativo. Concentriamoci su tre di questi fattori, quelli richiamati con maggiore frequenza anche nelle locuzioni di senso comune che andiamo ad utilizzare a titolo esemplificativo.

“Se non sarà in condizioni di trovarsi un lavoro, è ovvio che tornerà a commettere reati”. Il nesso tra disoccupazione e delinquenza sembra reggere tranquillamente – anche a livello comparativo internazionale – l’urto della verifica con riferimento alle caratteristiche della popolazione detenuta: una compagine massimamente composta da giovani maschi con bassi livelli di scolarizzazione, marginali, scarsamente o per nulla “formati”, dotati di bassissimo capitale sociale e culturale, dequalificati, con esperienze di lavoro formalizzato nulle o residuali alle spalle. Inutile ribadire che questi tratti possono essere letti come precursori della selettività poliziale e penale e non solo del delitto, come hanno ampiamente dimostrato gli studi sulla criminalità dei potenti (Ruggiero, 1999). Qui ci occupiamo infatti di criminalità sanzionata attraverso il carcere, quindi, tendenzialmente, non di soggetti di *status* elevato (Sutherland, 1986). Il “loro” *fallimento soggettivo* sarebbe imputabile allo scarso impegno nella ricerca del lavoro, a una scarsa attitudine al sacrificio, a una bassa soglia di tolleranza alle frustrazioni, a un’impulsività acquisitiva accentuata. Sul versante del *fallimento sistemico* il penitenziario non sarebbe in condizione di offrire sufficienti percorsi formativi e occupazionali interni (Kalica, 2014), restituendo alla società a fine pena individui non appetibili per il mercato del lavoro. Ora, il rapporto tra dequalificazione e disoccupazione risulta assai meno diretto e scontato. Ampi comparti occupazionali, non solo nel nostro Paese, sopravvivono propriamente grazie all’incontro tra domanda e offerta di lavoro dequalificato. Inoltre, non solo la rincorsa alla formazione appare problematica per chi esperisce la prigione, ma essa non sembra affatto garantire, di per sé, maggiori riscontri in termini occupazionali (se non su livelli di alta qualificazione, di fatto inarrivabili). Le rare ricerche qualitative in questo campo (Maruna, 2001; De Giorgi, 2017; Ronco, Torrente 2017), che considerano anche gli effetti persistenti di stigmatizzazione nella ricerca del lavoro, restituiscono l’immagine di soggetti che ritornano a

considerare le strutture di opportunità che conoscevano prima della (delle) detenzione(i): ovvero a dover scegliere tra lavori precari, usuranti, sottopagati, pericolosi, spesso in nero o in grigio nei vasti settori delle economie informali e lavori nell'area dell'illegalità. Queste persone molto raramente si trovano a confrontarsi con i mercati del lavoro per la prima volta dopo la prigione. Questa immagine è un vero e proprio distillato ideologico del criminale incallito (carriera criminale lineare). Figura esistente ma ampiamente minoritaria rispetto a un esercito di sanzionati che vantano nel loro passato esperienze di manovali, garzoni, braccianti, lavapiatti, operai, venditori ambulanti, lavavetri, eccetera. Le loro traiettorie biografiche evidenziano spesso meccanismi di intermittenza tra lavoro regolare, informale e illegale, altre volte un momento di rottura nel quale l'opzione della delinquenza è infine definita come preferibile (Sbraccia, 2007). In entrambi i casi, si tratta di soggetti – tra i molti – che hanno già opposto una *resistenza* di fronte alle condizioni praticabili sui mercati del lavoro. Il che non significa sostenere che queste forme di resistenza “illegale” siano edificanti o legittime (Saitta, 2015), ma considerare come sia paradossale giocare la carta del lavoro come forma di emancipazione proprio con chi ha già dimostrato di intenderlo piuttosto come forma di oppressione. Almeno in Occidente, con tutta evidenza, non si tratta di contrastare la criminalità come pratica di stretta sussistenza, poiché i delitti di pura sopravvivenza sono residuali. La proposta concreta del “salario da fame”, di solito discontinuo, non può intercettare gli orizzonti motivazionali dei soggetti che la ricevono in uscita dalla prigione. Se non una loro minima parte.

“Se ricomincerà a farsi, stai sicuro che lo rivedremo in prigione”. Il rapporto causale tra tossicodipendenza e crimine è al contempo un retaggio del passato e un artefatto normativo sempre attualizzabile. Circa un terzo dei detenuti in Italia ha condanne o procedimenti in corso per reati di droga. In netta prevalenza si tratta in effetti di piccoli spacciatori di strada, con problemi di tossicodipendenza. Siamo di fronte a una vera e propria figura archetipica. Sembra identica (con l'eccezione parziale dei tratti somatici e della provenienza geografica) a quella dell'eroinomane degli anni Settanta e Ottanta, spinto al delitto dalle sue istanze di consumo. Ma il prezzo al dettaglio delle sostanze illecite è nel frattempo crollato per via di un mercato che si è riconfigurato ampliando le sue economie di scala (Giancane, 2018). Inoltre, l'offerta di sostanze sostitutive e la crescita dei servizi preposti sul territorio ha modificato ulteriormente lo scenario delle dipendenze (Scarscelli, 2015). Restano però gli effetti di criminalizzazione direttamente imputabili ad un orientamento normativo proibizionista perdurante. Esso fa da sfondo a politiche criminali e pratiche poliziali che possono, a seconda delle fasi, serrare il controllo sulle piazze di spaccio

e ampliare così questo specifico processo di criminalizzazione (Sbraccia, 2015). Anche in questo caso, il parallelo con le misure alternative alla detenzione sembra proficuo, con particolare riferimento, in Italia, al cosiddetto affidamento terapeutico (art. 94 DPR 309/90). In una ricerca ormai un po' datata (Mantovan, Sbraccia, 2010) si evidenziava il conflitto di saperi tra personale medico (SerD) orientato a considerare la "ricaduta" come elemento del tutto fisiologico in un percorso di gestione delle dipendenze e orientamenti poliziali e giudiziari (magistratura di sorveglianza) incentrati su una sostanziale equivalenza tra "ricaduta" e recidiva penale. Nel vastissimo panorama delle dipendenze da sostanze (anche legali) più o meno "gestite", talvolta incentivate, anche il tossicomane irriducibile e inevitabilmente spinto al crimine incarna dunque una figura socialmente costruita, che vede scaricarsi sulle spalle effetti di criminalizzazione che con la dipendenza da sostanze psicoattive di per sé hanno poco o nulla a che fare. Il ritorno in società dell'ex detenuto con problemi di dipendenza (non di rado mantenuti, accresciuti o riorientati in carcere) sarà facilmente mediato dal ricorso agli stupefacenti, non fosse altro che per la sua natura in termini di stress. Leggere questa dinamica come sintomo rivelatore del suo fallimento soggettivo, e quindi come elemento da contrastare per evitare la recidiva, equivale a una condanna all'inefficacia operativa. A meno che, per efficacia operativa non si intenda il mantenimento di un nucleo di tossicodipendenti da incarcerare ripetutamente.

“Ma cosa vuoi che faccia se si ritrova solo in mezzo a una strada?” - “Se torna agli ambienti da dove proviene, farà di nuovo una brutta fine”. In questo caso gli espedienti retorici sono due, virtualmente contrapposti. Il tema connesso al rientro in società è qui quello delle appartenenze, declinabile con riferimento alla famiglia o al luogo di residenza. La narrazione del soggetto che esce di prigione senza soldi e senza prospettive lavorative, privo di rete sociale e di un posto dove andare, magari inadeguato nel vestiario, sembra condurre ad esiti scontati. Non si tratta di trame di fantasia, né di storie infrequenti (Nagin *et al.*, 2009): esse rimandano senza dubbio al campo del fallimento sistemico, giacché l'individuo che ne è protagonista ha margini d'azione davvero risicati, di fatto riconducibili alle associazioni caritatevoli. Ma il loro valore descrittivo, rispetto ai meccanismi del *re-entry*, non è generalizzabile. Altrettanto intuitivo sembrerebbe l'assunto per il quale le funzioni di accompagnamento all'uscita dovrebbero comprendere le attività di mediazione con il contesto familiare e ambientale della persona che esce dal carcere. Naturalmente, non è possibile opporre alcuna argomentazione a questo indirizzo di supporto a contrasto dell'isolamento sociale. Ma anche in questo caso alcuni elementi di ambivalenza devono essere tenuti in considerazione. Non è infrequente imbattersi

– all'interno dei fascicoli giudiziari – in relazioni dei professionisti del trattamento (educatori e assistenti sociali) che tematizzano le appartenenze familiari e ambientali di un individuo come: elementi decisivi nel suo percorso di socializzazione al crimine, fattori scatenanti per il suo stato di difficoltà psicologica (o di malattia psichica), fattori di rischio rispetto a una prognosi di recidiva, ganci affettivi imprescindibili, elementi fondamentali di sostegno materiale, uniche risorse disponibili. Quando queste appartenenze si definiscono per i loro portati negativi, l'assonanza con il positivismo criminologico risulta perfetta. Quando si trasformano in risorse, questa assonanza sparisce. È interessante osservare come questa dicotomia possa riscontrarsi nella dialettica tra diagnosi, prognosi e trattamento presente anche nella trascrizione istituzionale della vita (e delle prospettive) di un singolo individuo (Campesi *et al.*, 2009). Di nuovo, non si tratta di accusare gli operatori che producono queste letture contrapposte di inconsistenza teorica o incapacità professionale. Si tratta di muoversi consapevolmente dentro queste cornici di ambivalenza, evitando di produrre interpretazioni semplicistiche delle dinamiche che caratterizzano il rientro in società e possono tradursi in orientamenti operativi, questi sì, davvero inconsistenti. Questa flessibilità cognitiva e analitica si presenta come molto complicata da raggiungere. Difficile offrire linee manualistiche o ricette sempre valide. Forse meglio proporre una base di metodo.

#### **4. Una soluzione metodologica**

I marginali, gli irregolari, i tossicodipendenti, i soggetti che esperiscono forme di radicale subordinazione sociale, i reietti, i portatori di sofferenza psichica, gli individui cresciuti in contesti relazionali e ambientali violenti o degradati, gli innovatori (Merton, 2000) che tentano di contrastare la frustrazione strutturale che segna le loro vite – in sintesi, le tipologie umane che compongono la stragrande maggioranza delle popolazioni recluse – attribuiscono significati alle loro esistenze, esperienze, reazioni e scelte proprio come gli altri umani. La chiave metodologica che qui proponiamo insiste propriamente sulla rilevazione e comparazione di queste attribuzioni di senso. Si tratta di una opzione epistemologica consolidata – anche se non certo egemonica – in ambito socio-criminologico. Di una matrice decostruzionista in grado di evidenziare le aporie di un positivismo criminologico spesso inquinato da commistioni improprie con le agenzie del controllo penale e animato da istanze di rappresentazione ideologica di ciò che sono i criminali (Nelken, 1994). Una simile prospettiva analitica implica come noto uno scivolamento dello sguardo dalle cause

del delitto ai processi di criminalizzazione (Sbraccia, Vianello, 2010). Gli effetti eventualmente perduranti di questi ultimi possono essere interpretati nei momenti successivi all'uscita dal carcere. Anche nella fase del *re-entry*, dunque, il contatto diretto tra ricercatore e ex-detenuo costituisce un requisito fondamentale per accedere a questa dimensione conoscitiva. Quanto più denso il confronto, tanto più ricca la possibile elaborazione; quanto più numerose le occasioni di ricerca in questo campo, tanto maggiori le possibilità di comparazione e identificazione di percorsi e ostacoli ricorrenti, al di là della loro prefigurazione o definizione ideologica (Sbraccia, 2018).

Tornando al tema del fallimento sistemico (incidenza della recidiva), l'analisi sociologica non può (e non deve) partire dall'assunto che gli obiettivi dichiarati della pena detentiva siano effettivi. E se, con John Irwin (2004), ipotizzassimo che il carcere avesse come obiettivo (latente, inerziale, non tematizzato) quello di riprodurre le soggettività che ospita? Di stabilizzare la loro collocazione marginale e la loro "pericolosità sociale"? L'ipotesi è senz'altro più aderente alla realtà fattuale rispetto a quella correzionalistica. In questo caso, con tutta evidenza, il fallimento dovrebbe piuttosto essere letto come un successo. Certo, si tratterebbe di un vergognoso segreto, da non rivelare attraverso una descrizione precisa di ciò che avviene nelle fasi di *re-entry*, oltre che tra le mura delle prigioni. Ma anche abbandonando l'interessante radicalismo di talune prospettive di penologia critica, gli studi di stampo interazionista – da Goffman (1968) in avanti – hanno evidenziato l'irriducibilità del paradosso delle istituzioni totali. In estrema sintesi esse socializzano le persone ai loro canoni normativi e comportamentali. In un combinato disposto di subordinazione allo *staff* e adattamento subculturale ai gruppi di reclusi (Crewe, 2012), queste istituzioni stabilizzano tendenzialmente identità devianti, producendo effetti di desocializzazione nella prospettiva del soggetto che le abbandona (*re-entry*). Salvo miracoli. L'esperienza del rilascio, quando "raccolta" con metodi di ricerca qualitativa e quando raccontata direttamente in chiave autobiografica dai protagonisti (Bunker, 2002), insiste sistematicamente sul drammatico spaesamento che è frutto (avvelenato) di questo paradosso. Il rientro in società ha quindi un potenziale rivelatorio, soprattutto a seguito di esperienze di detenzione consistenti nel tempo o ripetute. Si tratta di intercettarlo, di intercettare il senso delle esperienze che lo definiscono per chi le sta vivendo. Quindi, di seguire queste persone, magari con tecniche di shadowing (De Giorgi, 2017), oppure attraverso colloqui ripetuti.

Allora gli incontri coi mercati del lavoro (datori, mediatori, colleghi) potrebbero essere illuminati da una luce diversa, che non si limiti ad esaltare le supposte proprietà taumaturgiche dell'essere "occupati". Il lavoro potrebbe assumere valenze diverse: espediente tattico di copertura, cata-

lizzatore di nuove frustrazioni, strumento di ricatto, penalizzazione in termini di reddito e *status* (Scott, 2004). Al di là delle ipotesi, questi incontri sarebbero descritti e declinati per la loro capacità di interagire con le sfere motivazionali dei soggetti, così liberate da gabbie moralistiche.

Allora, la morfologia del ritorno agli affetti, alla famiglia, agli amici, ai luoghi di residenza potrebbe essere sottratta alla presunzione manichea di definirla come risorsa fondamentale o come forte (con)causa della ricaduta nel delitto.

Allora, un soggetto che sperimenta gli effetti di medio-lungo periodo dei danni da detenzione (Gallo, Ruggiero 1989) – autosomministratore di sostanze psicoattive che alleviano le sue sofferenze o regalano momenti di piacere, o “paziente” recluso che queste sostanze le ha assunte su prescrizione medica – potrebbe avere qualcosa di rilevante da dire sul rapporto tra droghe, crimine, carcere e trattamento riabilitativo, al di là delle immagini stereotipizzanti.

Si tratta di obiettivi di ricerca davvero non semplici da perseguire, dispendiosi e comunque sottoposti ai limiti di estensione tipici dei metodi qualitativi. Uno dei rischi più consistenti, rilevato in chiave critica rispetto alle ricerche qualitative sul *re-entry* (Ronco, Torrente, 2017), è quello di seguire percorsi di accompagnamento di eccellenza, meglio finanziati e/o più strutturati. I ricercatori potrebbero in questi casi essere agevolati rispetto alle modalità di accesso al campo e di contatto con i soggetti di interesse. In questi casi, la visibilità che le “buone pratiche” meritano potrebbe lasciare in un cono d’ombra le pratiche meno buone, o i percorsi autonomi dei soggetti in uscita non accompagnata. Comunque, può essere molto problematico accostarsi a individui che stanno tornando alla libertà e sono sottoposti a pressioni considerevoli senza diventare persecutori, compromettendo così la ricerca stessa. Risulta inoltre sempre difficile costruire i legami fiduciosi che consentano di attingere alla densità dei significati prodotti da persone che soffrono, magari anche per via della percezione di un controllo accentuato sui loro comportamenti. La serie di problematiche etiche e metodologiche potrebbe continuare a lungo. Alla fine della lista, tuttavia, resterebbe la domanda: quali alternative, per produrre una conoscenza situata sulle traiettorie biografiche che compongono il rientro in società come processo sociale?

## Riferimenti bibliografici

- Aebi M.F. (2015), "Have Community Sanctions and Measures Widened the Net of the European Criminal Justice System?", *Punishment & Society*, XVII, n. 5, pp. 575-597.
- Buffa P. (2013), *Prigionieri: amministrare la sofferenza*, Gruppo Abele, Torino.
- Bunker E. (2002), *Educazione di una canaglia*, Einaudi, Torino.
- Camposi G., Re L., Torrente G. (a cura di) (2009), *Dietro le sbarre e oltre: due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan Italia, Torino.
- Christie N. (1996), *Il Business penitenziario: la via occidentale al Gulag*, Eleuthera, Milano.
- Clemmer D. (1940), *The Prison Community*, The Christopher Publishing House Boston.
- Cloward R. (1960), "Social Control in the Prison", in Cloward R. *et al.* (eds.), *Theoretical Studies in the Social Organization of the Prison*, Social Science Research Council, New York, pp. 20-48.
- Crewe B. (2012), "Prison Culture and the Prisoner Society", in Crewe B., Bennett J. (a cura di), *The Prisoner*, Routledge, London, pp. 27-39.
- De Giorgi A. (2017), "Back to Nothing: Prisoner Reentry and Neoliberal Neglect", in *Social Justice*, 44, n. 1, pp. 83-101.
- Durkheim E. (1971), *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Milano.
- Ferrarotti F. (1981), *Storia e storie di vita*, Laterza, Bari.
- Ferreccio V., Vianello F. (2015), "La ricerca in carcere in Argentina e in Italia. Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza", in *Etnografia e ricerca qualitativa*, VIII, n. 2, pp. 321-342.
- Gallo E., Ruggiero V. (1989), *Il carcere immateriale: la detenzione come fabbrica di handicap*, Sonda, Torino.
- Garland D. (2004), *Le culture del controllo: crimine e ordine sociale nella società contemporanea*, Il Saggiatore, Milano.
- Giancane S. (2018), *Il mercato globale dell'eroina: dall'Afghanistan all'Adriatico*, Youcanprint, Lecce.
- Goffman E. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.
- Irwin J. (2004), *The Warehouse Prison. Disposal of the New Dangerous Classes*, Roxbury, Los Angeles.
- Kalica E. (2014), "Lavorare per lavorare: quando il lavoro in carcere non reinserisce", in *Antigone*, IX, n. 2, pp. 206-223.
- Kalica E. (2019), *La pena di morte viva. Ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico*, Meltemi, Milano.
- Lagan P.A., Levin D.J. (2002), *Recidivism of Prisoners Released in 1994*, Bureau of Justice Statistics, Washington, DC.
- Mantovan C., Sbraccia A. (2010), "Evoluzione degli stili di consumo, difficoltà di definizione e adeguamento delle prassi terapeutiche", in *Antigone*, V, 2-3, pp. 140-180.

- Maruna S. (2001), *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*, American Psychiatric Association, Washington, DC.
- Matthews R. (1999), *Doing Time: an Introduction to the Sociology of Imprisonment*, St. Martin's Press, New York.
- Merton R. (2000), *Teoria e struttura sociale* (1968), Il Mulino, Bologna.
- Mosconi G. (1992), *Complessità del diritto e ambivalenza del controllo*, Imprimerie, Padova.
- Nagin D.S., Cullen F.T., Jonson C.L. (2009), "Imprisonment and Reoffending", in *Crime & Justice*, 38, n. 1, pp. 115-200.
- Nelken D. (a cura di) (1994), *The Futures of Criminology*, Sage, London.
- Pavarini M. (a cura di) (1987), *Studi di teoria della pena e del controllo sociale*, Lorenzini, Bologna.
- Pavarini M. (2014), *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, Bologna.
- Piquero A.R. (2011), "Somewhere between Persistence and desistance: the Intermittency of Criminal Careers", in Maruna S., Immarigeon R. (a cura di), *After Crime and Punishment*, Routledge, New York, pp. 102-129.
- Ronco D., Torrente G. (2017), *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, Ledizioni, Torino.
- Ruggiero V. (1999), *Delitti dei deboli, delitti dei potenti*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Rusche G., Kirchheimer O. (1978), *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna.
- Saitta P. (2015), *Resistenze. Pratiche e margini del conflitto quotidiano*, Ombre Corte, Verona.
- Sbraccia A. (2007), *Migranti tra mobilità e carcere: storie di vita e processi di criminalizzazione*, FrancoAngeli, Milano.
- Sbraccia A. (2015), "Ombre visibili: migranti africani e mercati della droga in Italia", in *Sociologia del Diritto*, n. 1, pp. 65-87.
- Sbraccia A. (2018), "Recidivism: Theoretical Perspectives and Qualitative Research", in *Justice, Power and Resistance*, II, n. 1, pp. 140-164.
- Sbraccia A., Vianello F. (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma.
- Sbraccia A., Vianello F. (2016), "Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia", in *Etnografia e ricerca qualitativa*, IX, n. 2, pp. 183-210.
- Scarselli D. (2015), "Medicalizzazione della devianza, controllo sociale e Social Work", in *Sociologia del diritto*, n. 1, pp. 37-64.
- Scott G. (2004), "It's a Sucker Outfit. How Urgan gangs Enable and Impede the Reintegration of Ex-Convicts", in *Ethnography*, V, n. 1, pp. 107-140.
- Scruton P., McCulloch J. (a cura di) (2009), *The Violence of Incarceration*, Routledge, London.
- Sutherland E. (1986), *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Unicopli, Milano.
- Sykes G. (1958), *Society of Captives*, Princeton University Press, Princeton.
- Visher C.A., Travis J. (2003), "Transitions from Prison to Community. Understanding Individual Pathways", in *Annual Review of Sociology*, 29, pp. 89-113.

- Wacquant L. (2002), *Simbiosi mortale: neoliberismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona.
- Wacquant L. (2009), *Punishing the Poor. The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Duke University Press, Durham.
- Zara G., Ferrington D.P. (2015), *Criminal Recidivism: Prediction and Prevention*, Routledge, London.

# Genere e vulnerabilità dentro e oltre la pena

di *Giulia Fabini\**

Le detenute presenti negli istituti di pena italiani al 30 aprile 2019 erano 2.659, pari al 4,4 per cento della popolazione detenuta (Associazione Antigone, 2019), una quota che si presenta stabile nel lungo periodo, con oscillazioni che sono arrivate ad un massimo del 5,37 per cento nel 2009. Questi numeri fanno sì che, da un lato, la popolazione femminile presente negli istituti di pena italiani sia interpretata come un sottogruppo delle cui esigenze – che non corrispondono in tutto e per tutto a quelle della popolazione maggioritaria (maschile) – diventa difficile farsi carico. Per gli addetti ai lavori, ciò è anche il riflesso di questioni meramente organizzative, in particolare vigendo il principio della separazione delle attività tra i circuiti maschile e femminile: bassi i numeri, scarse le risorse, difficile soddisfare i differenti bisogni. Dall'altro lato, la marginalità di cui le detenute soffrono nell'esperienza della carcerazione diventa una marginalità dei discorsi e delle ricerche che si occupano delle detenute, o che si occupino di carcere da un punto di vista di genere. Del resto, è vero che la selettività del sistema della giustizia penale si dirige quasi solo esclusivamente verso la popolazione maschile, come scrivono Ronconi e Zuffa (2014, p. 19), “la questione criminale era, e resta, in larga parte una questione maschile e mascolina”, ma è proprio questa selettività orientata al genere che potrebbe sorprenderci (Pitch, 1992) e che potrebbe essere messa a tema nella ricerca. Invece, la tendenza è quella di annullare la questione di genere quando si guarda al carcere. Le lenti del genere vengono spesso dismesse da chi osserva la realtà carceraria. Le prospettive femministe sul carcere hanno messo in luce che le norme che regolerebbero la vita in carcere, pur apparendo neutrali, sarebbero invero costruite intorno a una popolazione

\* Assegnista di ricerca in criminologia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna.

maschile. Come tali, queste non risponderebbero a un'esperienza detentiva, quella delle donne, caratterizzata da una certa specificità rispetto alla popolazione maggioritaria. Tuttavia, il rischio sarebbe di interpretare il genere come identità fissa e immutabile, il maschile come neutrale e il femminile come differenza rispetto alla norma. In questo contributo proveremo a muoverci lungo un'idea quanto più complessa possibile di cosa significhi *differenza di genere* e del ruolo del carcere nella sua riproduzione. Il genere andrebbe meglio considerato non tanto come una questione di identità fisse, quanto un processo, frutto di condizioni materiali e culturali, continuamente negoziato, riprodotto o anche resistito (Bosworth, 1999). In questo contributo ci proponiamo di connettere *questa* concezione del genere con il delicato tema del fine pena e dei percorsi inclusivi per le persone che hanno scontato un periodo di detenzione. Infatti, il periodo del fine pena costituisce una cartina di tornasole per l'intero percorso carcerario e mette alla prova l'effettività del fine rieducativo della pena – inteso come reintegrazione – postulato all'articolo 27 della Costituzione. Da un lato avanziamo l'ipotesi che la pena fallirà la propria spinta alla reintegrazione se non si faccia in modo che tali percorsi inclusivi siano onnicomprensivi, inizino già in carcere e continuino dopo l'uscita; dall'altro che, per valutare gli elementi di cui questi programmi dovrebbero farsi carico, sia importante guardare con un'ottica di genere, nella versione sopra proposta, sia alle condizioni di detenzione che alle situazioni preesistenti che hanno portato le detenute in carcere. La popolazione femminile infatti si caratterizza per un diverso posizionamento in quanto a ruoli, auto-percezioni e aspettative altrui con riferimento al tessuto societario (si veda ad esempio West e Zimmerman, 1987), elementi che si ripercuotono nelle peculiarità nell'esperienza della carcerazione. I percorsi inclusivi, per essere efficaci, dovrebbero prendere in conto le specificità proprie delle detenute e delle loro "vulnerabilità" e costruirsi intorno ad esse.

In Italia, tuttavia, scontiamo una scarsità generale di programmi che abbiano ad oggetto il reinserimento della persona che esce dal carcere, al di là del genere di appartenenza, e dunque una scarsità di studi ad essi dedicati. La scarsità di studi dedicati rileva, però, in particolare se limitiamo il nostro sguardo al contesto italiano. In questo senso, ci può venire in aiuto la più ampia letteratura statunitense sul tema. Nelle ricerche condotte sul tema del *reentry* negli Stati Uniti, la specificità dei programmi di rientro per le detenute è stata messa a tema in particolare sulla scia dell'aumento del numero delle detenute negli ultimi decenni: ingressi dovuti principalmente a reati minori connessi alle droghe. In Italia, non assistiamo allo stesso fenomeno di crescita, essendo la popolazione femminile da sempre più o meno fissa a quota 4-5 per cento della popolazione carceraria; que-

sto non significa che alcuni degli elementi e delle problematiche legate alle esperienze di carcerazione e di uscita dal carcere per le detenute individuate nelle ricerche condotte negli Stati Uniti non siano, con i dovuti distinguo, utili a leggere anche la realtà italiana. Al contrario, queste ricerche possono darci un senso degli ingredienti ritenuti necessari per far funzionare un programma di rientro quando si tratta della specificità delle detenute. Ovvero, non solo per fare in modo che la detenuta, una volta fuori dal carcere, non vi faccia reingresso. Ma anche per agire su quegli elementi che costruiscono un certo tipo di vulnerabilità delle donne che poi finiranno in carcere, nonché per individuare le storture dei programmi di reingresso legati ad una certa concezione della differenza di genere che non farebbero che riprodurre quella stessa vulnerabilità.

In questo contributo vorremmo quindi dare conto di alcuni spunti provenienti dalla letteratura in tema dei processi di *reentry* delle detenute, evitando però una lettura in senso patologico della devianza. Inoltre, ci sembra che possano sorgere dei fraintendimenti di base nel momento in cui si parli da un lato di “genere” e dall’altro di vulnerabilità in relazione al genere, con il rischio di sovrapporre il fatto di essere “donna” al fatto di essere soggetto vulnerabile (Zuffa, 2015). Tramite questa letteratura, ci proponiamo di fornire un quadro delle esperienze della carcerazione e delle problematiche che le detenute devono affrontare dentro e oltre la pena. In un ragionamento finale, mi piacerebbe riflettere intorno al concetto di vulnerabilità in relazione al genere in contesto carcerario, interrogando la modalità in cui questi due concetti tendano alle volte a sovrapporsi e confondersi, mettendo in secondo piano le dinamiche attraverso le quali genere e vulnerabilità vengono prodotte e riprodotte dentro il carcere e, eventualmente, dentro programmi di accompagnamento all’uscita che non prendano in dovuto conto tali problematiche e la loro interconnessione.

## **1. Spunti di letteratura sui programmi di *reentry***

In questo paragrafo si presenta la letteratura sui programmi di *reentry* connesso alla detenzione femminile negli Stati Uniti. Le autrici prese in considerazione in questo breve stato dell’arte lamentano tutte la scarsità delle ricerche sull’analisi dei programmi di *reentry* che riguardino le detenute, un inevitabile riflesso del fatto che anche la più ampia ricerca sul tema detentivo è stata prevalentemente maschile, tralasciando troppo spesso le specificità legate al genere nell’esperienza carceraria (Spjeldnes, Goodkind, 2009; Arditti, Few, 2006; O’Brien, 2001).

La letteratura su *reentry* ha messo in evidenza l’importanza di alcuni fattori che inciderebbero in maniera determinante sul successo dei pro-

grammi inclusivi dopo l'uscita dal carcere. Spesso, con riferimento alle politiche, il tasso di recidiva è l'unico indicatore sulla base del quale viene valutato il successo dei processi di reintegrazione (Decembrotto, 2017). In realtà, la letteratura in materia ha cercato di ridefinire il successo dei programmi di reintegrazione sia nel senso dell'assenza di recidiva, ma anche nel senso della presenza di legami familiari e comunitari vitali per la persona nel momento successivo alla detenzione (Travis, Solomon, Waul, 2001). Spjeldnes e Goodking (2009) precisano che il metro con cui si misura un processo di reintegrazione che abbia avuto successo è differente se visto dalla prospettiva della società o dalla prospettiva della persona ex-detentuta e dei suoi familiari. Nel primo caso, il successo coincide con la mancanza di recidiva e il raggiungimento della sicurezza pubblica. Dalla prospettiva della persona ex-detentuta e dei suoi familiari, il successo del processo di reintegrazione nella società si misura dai livelli di stabilità familiare, le attività sociali, la salute mentale e fisica, e la presenza di un impiego. Le barriere che la persona detenuta al suo reingresso in società incontra sono molteplici e segnate anche dal genere.

I fattori che segnano il successo dei programmi di *reentry* sono stati individuati nella possibilità di trovare un'occupazione lavorativa e un alloggio, il poter contare su reti familiari e affettive. Incidono negativamente la presenza di una condizione di tossicodipendenza, il fatto che il detenuto o la detenuta si ritrovino nuovamente inseriti nelle stesse reti sociali e situazioni relazionali problematiche che avevano già inciso nel percorso terminato con l'ingresso in carcere, nonché il difficile impatto con possibili processi di discriminazione, stigmatizzazione, esclusione e intolleranza cui i detenuti e le detenute possono andare incontro in conseguenza dello stigma sociale derivante dall'incarcerazione. Sebbene questi bisogni accomunino un po' tutti i differenti gruppi sociali sottoposti a processi di carcerazione e successiva scarcerazione, in alcuni studi si sostiene che differenti gruppi sociali possano considerare prioritari certi aspetti piuttosto che altri, e/o aggiungere a quelli sopra elencati anche altri bisogni ([www.reentry.eu](http://www.reentry.eu)).

Le donne in carcere negli Stati Uniti hanno in media più di 30 anni, hanno un grado di istruzione di solito pari al diploma o il GED (equivalente al diploma), e sono in prevalenza Afro-americane. Sono in carcere per reati connessi alle droghe, raramente per crimini violenti. In gran parte, sono cresciute in contesti familiari difficili, con un genitore assente, o con un familiare stretto che abbia scontato un periodo in detenzione (O'Brien, 2001). Spesso le donne che entrano in carcere vengono da percorsi di marginalizzazione estrema: mancanza di lavoro, spesso madri single, e una storia di abusi e dipendenze e di discontinuità lavorativa (Arditti, Few, 2006).

Ricostruendo i motivi per cui le donne finiscono in carcere, Scrogings e Malley (2009) sottolineano come lo status delle donne nella società risulti nella loro marginalizzazione economica e sociale: maggiori tassi di genitorialità single, alti tassi di disoccupazione, e il gap di genere nelle retribuzioni. Le donne subiscono dei processi di marginalizzazione che seguono certi *pattern* ricorrenti. Mettono altresì in risalto come il carcere non abbia effetti di demarginalizzazione delle detenute; al contrario, un periodo di carcerazione non farebbe che peggiorare lo stato di marginalità in cui la donna si trovava al momento dell'ingresso in carcere.

Coerentemente con quanto appena accennato, la ricerca in generale rintraccia cinque elementi che dovrebbero essere all'attenzione nei programmi di reintegrazione sociale per le detenute: a) lo sviluppo di abilità genitoriali e della cura dei figli; 2) la presa in cura della salute delle detenute, della loro salute mentale, e terapie contro l'abuso di sostanze; 3) servizi per l'alloggio e per il trasporto; 4) servizi per l'istruzione, il lavoro e tirocinio lavorativo; 5) programmi di supporto sociale (Petersilia, 2004). Questi bisogni sono ampiamente riconosciuti nella letteratura sul tema (Scrogings, Malley, 2009; Arditti, Few, 2006; O'Brien, 2001).

Molti degli elementi elencati riguardano anche l'esperienza detentiva degli uomini. Spjeldnes e Goodkind (2009) analizzano i fattori che costituiscono delle barriere per la buona riuscita di un programma di reintegrazione guardando sia alla situazione maschile che femminile e concentrandosi poi sulle specificità per le detenute. Le studiose evidenziano come sia donne che uomini abbiano una storia familiare difficile, fatta di abusi, di familiari con problemi con la giustizia o esperienze di carcerazione. Processi di vittimizzazione, quali ad esempio abusi subiti nell'infanzia e dai propri partner, ed esperienze traumatiche rappresentano situazioni comuni a molte delle persone detenute che portano, in particolare le donne, secondo le autrici, all'abuso di sostanze, limitate possibilità lavorative, prostituzione e coinvolgimento in attività criminali (si veda van Wormer, Bartollas, 2007). Spjeldnes e Goodkind sottolineano che subire abusi sessuali è una realtà che riguarda le donne in misura maggiore rispetto agli uomini e che l'insorgere di malattie mentali – che di per sé costituirebbero un'altra importante barriera a un processo di reintegrazione che possa avere successo – possa essere collegato a precedenti abusi fisici e sessuali (James, 2004). Nella loro rassegna della letteratura, Spjeldnes e Goodkind specificano che, per quanto riguarda forme di “malattia mentale”, in generale la popolazione detenuta soffre di questo malessere in percentuale maggiore rispetto alla popolazione libera e che le donne ne soffrirebbero percentualmente in misura maggiore rispetto agli uomini (Maruschak, 2008). Bloom *et al.* (2003) associano forme di disagio psichico in maniera forte all'abuso

di sostanze, e sostengono che le donne mostrerebbero un più alto livello di abuso di sostanze, mentre per gli uomini l'abuso in particolare di alcool risulterebbe più alto nella comparazione. Una situazione di dipendenza dunque accomunerebbe i due generi, ma alcuni ipotizzano che una differenza di genere si abbia nel percorso che porta detenute e detenuti al tale abuso di sostanze. Per le donne, la situazione di abuso di sostanze sarebbe legato anche percentualmente a situazioni di violenza sessuale, problemi lavorativi, oltre al fatto di avere un caso di abuso di sostanze in famiglia e di essere responsabili unici di un figlio (Pellissier, Jones, 2005). Mentre elementi quali l'aver subito violenze sessuali o avere la responsabilità di un figlio possano essere legati a delle differenze di genere, sembra più difficile ritrovare una peculiarità di genere in fattori quali problemi lavorativi, situazioni familiari complesse, tentativi di gestire una crisi di vita, affrontare il dolore e alleviare la sofferenza.

Ma quali sarebbero gli ingredienti di un programma di reinserimento sociale riuscito, considerati in un'ottica di genere?

Patricia O'Brien è autrice di una ricerca basata su interviste a 18 donne ex-detenute che avevano avuto successo nel loro processo di reintegrazione sociale, e ci sembra un buon punto di partenza. Scrive O'Brien che Gutiérrez e Lewis (1999) hanno descritto l'*empowerment* per le donne di colore e altri gruppi oppressi con un mix di consapevolezza, connessione con gli altri e fiducia in se stesse. Secondo O'Brien, gli elementi di *empowerment* per le ex-detenute all'uscita dal carcere comprendono: le relazioni amicali, la famiglia, i partner, i responsabili della *parole* e della supervisione, nonché le esperienze durante la carcerazione. Le intervistate individuano 5 fattori chiave del successo, in ordine: 1) trovare un alloggio; 2) ottenere un impiego/avere disponibilità di denaro proveniente da attività lecite; 3) ricostruire le connessioni con gli altri; 4) entrare a far parte della comunità; 5) acquisire conoscenza e sicurezza di sé. Ovviamente, questi elementi sono tra loro strettamente interconnessi. Anche qui si fa fatica a rintracciare quale possa essere la peculiarità di genere rispetto agli elementi sopra delineati; essa emerge di tanto in tanto di seguito, nelle varie specificazioni che le ricerche forniscono rispetto ad ognuno di questi elementi. Tali peculiarità sono spesso frutto di fattori materiali.

Per quanto riguarda l'alloggio, le detenute all'uscita dal carcere si confrontano con la difficoltà di trovare una propria abitazione dopo aver passato un primo periodo sul divano di un familiare o amico. Alcune sono state facilitate dal fatto di aver potuto scontare l'ultima parte di pena in strutture residenziali, che hanno permesso loro un reingresso più graduale nella società libera: le detenute in questo caso hanno la possibilità di cercare un lavoro mentre ancora si trovano nella residenza, lavoro che permetta

loro di mettere insieme un certo quantitativo di denaro per poter prendere un alloggio in affitto. Una situazione di vantaggio in questo senso si ha se la donna riesce già ad uscire dallo stato di detenzione con un ammontare di denaro sufficiente a prendersi immediatamente un'abitazione in affitto (da cui, l'importanza del lavoro in carcere). Tuttavia, il vantaggio di avere un lavoro in carcere, in particolare se alle dipendenze di datori di lavoro esterni, non è solo quello di essere in grado di mettere da parte dei risparmi e dunque di potersi pagare un alloggio, ma anche una sensazione di normalizzazione, di umanità, e il vantaggio di non essere completamente assorbite nella vita quotidiana di un carcere (O'Brien, 2001).

Se non si è riuscite a mettere da parte dei soldi in carcere, la necessità di trovare un lavoro per potersi poi prendere un alloggio diventa impellente. Molte utilizzano la rete di conoscenze per trovare un impiego una volta fuori dal carcere. Molte ex detenute devono affrontare la sfida della ricerca di lavoro da una situazione svantaggiata, ovvero con mancanza di educazione e con, in aggiunta, lo stigma associato all'aver una carriera criminale alle spalle (Spjeldnes, Goodkind, 2009). La questione sarebbe qui legata a componenti aggiuntive o differenti nell'articolazione di genere dello stigma.

La presenza di un impiego stabile è considerato all'unanimità un fattore determinante per il successo del percorso di reintegrazione (O'Brien, 2001), ma a ostacolarlo c'è un grado troppo basso di istruzione e la mancanza di competenze in ambito lavorativo. In generale, tutte le persone detenute hanno in media un'istruzione inferiore rispetto alla popolazione libera, poche risorse finanziarie e meno competenze lavorative. Per le detenute, la mancanza di esperienza lavorativa è ancora maggiore rispetto alla controparte maschile (Spjeldnes, Goodkind, 2009). Ma non solo. Spjeldnes e Goodkind (2009) disegnano in maniera interessante anche alcune restrizioni all'accesso al lavoro di chi ha subito una pena detentiva: da un lato, le politiche sociali non danno accesso agli alloggi pubblici, assistenza monetaria e buoni pasto, e restringono le opzioni lavorative per le persone ex detenute. Ad esempio, molte persone detenute sono escluse da lavori che abbiano a che fare con bambini, con la cura alla persona, e la sicurezza, esclusione che incide particolarmente sulle opzioni lavorative delle donne, tendenzialmente più inclini a lavori che abbiano a che fare con la cura di bambini e adulti.

Anche il rapporto con il proprio ufficiale di *parole* e il proprio supervisore, stando alle interviste raccolte da O'Brien (2001), è un elemento per il successo del processo di reintegrazione: un responsabile della *parole* un po' più flessibile ed accomodante è stato descritto come notevole aiuto. Infine, il fatto di diventare un membro attivo della comunità, magari con il

volontariato, è un elemento di grande importanza nel percorso che dovrebbe portare all'inclusione.

Anche la fiducia in se stesse è un elemento imprescindibile per il reingresso in società. Secondo O'Brien, il successo di un programma di reintegrazione per la detenuta dipende sia dal fatto che la donna sviluppi un senso di *autoefficacia* sia dall'uso strategico delle risorse di cui dispone a livello familiare e comunitario. Però, diversamente da questi contributi critici, identifica dei bisogni materiali di cui sia necessario prendersi cura. Tali bisogni hanno a che fare con il ruolo familiare svolto dalle detenute in quanto madri. Sul ruolo di madre e sull'impatto che questo ha nei programmi di reingresso torneremo tra poco. Qui vogliamo portare all'attenzione che, in base allo studio di O'Brien, le pratiche dei servizi sociali devono tenere in conto sia gli aspetti psicologici che materiali delle donne: non si può prescindere dall'uno o dall'altro. Infatti, le donne hanno bisogno sia di aiuto per superare dei traumi passati, che spesso hanno anche che fare con processi di vittimizzazione e abusi subiti, e hanno bisogno anche di aiuti materiali, che evitino che le donne si ritrovino loro malgrado catapultate in situazioni di forte stress.

Il supporto psicologico e i percorsi di uscita dalla dipendenza da sostanze non si trovano in secondo piano rispetto agli altri elementi. In una ricerca condotta da Vicki Hunter e Kimberly Greer (2011), basata su 41 interviste, le autrici cercano di indagare la maniera in cui le detenute in procinto di uscire dal carcere si preparano per la ricostituzione delle proprie identità. Le studiose sottolineano che le donne nel corso della carcerazione sviluppano un'identità dell'*addicted* per affrontare le difficoltà che attribuiscono a passate esperienze traumatiche. I programmi di recupero e di rientro, nel momento in cui si prendono carico dell'abuso di sostanze, dovrebbero incentivare la costruzione di altre identità da parte delle donne. Gli approcci verso l'abuso di sostanze dovrebbero essere onnicomprensivi, evitando di concentrarsi unicamente sulla identità di *addicted* sviluppata dalle detenute, ma cercando di occuparsi anche degli altri aspetti della vita delle donne, delle loro relazioni enfatizzando l'aiuto alla donna nella costruzione di un sé con valore e di un senso di empowerment.

Jennifer Scroggins e Sara Malley (2009) analizzano 155 programmi di rientro attivi nei 10 maggiori contesti metropolitani negli Stati Uniti. L'analisi delle due autrici rivela una grossa carenza dei programmi di *reentry*, e in particolare nei settori della presa in cura dei figli e lo sviluppo di competenze genitoriali, servizi sulla salute e supporto psicologico, l'alloggio, il trasporto e l'istruzione. Le due autrici soprattutto notano

una disgiunzione tra i bisogni e i servizi offerti dovuta alla limitatezza dei programmi disponibili, dei posti nei programmi, le restrizioni rispetto a per quanto tempo si possano utilizzare i servizi, e una netta prevalenza di servizi che si occupino di uno solo di questi fattori e che costringono le donne a viaggiare in molteplici *locations* al fine di ricevere tutti i servizi di cui hanno bisogno per avere successo nel programma di rientro (Scrogging, Malley, 2009, p. 160).

Gli elementi indicati per i programmi di rientro devono anche perseguire certe caratteristiche. Le donne devono essere seguite psicologicamente e per le dipendenze, per non ricadere nei comportamenti precedenti al periodo di carcerazione e che le hanno portate in carcere (vedi anche Spjeldnes, Goodkind, 2009). L'alloggio deve avere delle caratteristiche adeguate: essere salubre, non troppo costoso, adatto anche ai bambini (Berman, 2005; O'Brien, 2001). Molte donne non riprendono immediatamente in custodia i propri figli: si tratta sia di ristabilirsi economicamente ma anche mentalmente per riprendere in mano il proprio ruolo genitoriale. I trasporti sono spesso sottovalutati, ma estremamente importanti, soprattutto in contesti metropolitani ampi, dove spostarsi da un luogo all'altro diventa difficile dovendo solo seguire i trasporti pubblici: le donne rischiano anche di passare 4 ore nei mezzi di trasporto pubblico al giorno, e trovare difficile conciliare obblighi, impiego, istruzione, cura dei figli (O'Brien, 2001).

Un altro problema sono le carenze dell'assistenza medica: spesso le persone ex-detenute negli Stati Uniti non hanno in ogni caso una assistenza medica, e di questo soffrono percentualmente di più le donne, che hanno maggiori problemi di salute in paragone agli uomini (Spjeldnes, Goodkind, 2009).

Arditti e Few (2006) si concentrano sul ruolo di essere madri e detenute ed ex-detenute non tanto per il fatto di voler schiacciare le donne nel ruolo di madri, ma per il fatto che l'80 per cento delle donne detenute sono anche madri e questo incide fortemente sia nell'esperienza della carcerazione e finanche della scarcerazione. Questo anche sulla base del fatto che alcune ricerche hanno individuato nella separazione dai figli uno degli aspetti più dannosi dell'esperienza della carcerazione per le detenute (Covington, Bloom, 2003). Avere figli accomuna i due generi, ma percentualmente ci sono più madri che padri in carcere. Inoltre, la ricerca ci dice che sono più le donne che prima dell'esperienza detentiva vivano con i propri figli rispetto alla controparte (Spjeldnes, Goodkind, 2009; Mancini *et al.*, 2016). Riprendere il ruolo genitoriale dopo un periodo di carcerazione è un passaggio difficile, sia dal punto di vista psicologico che materiale, ma che, se ben gestito, tende a portare un impatto positivo nella vita delle detenute, soprattutto per l'auto-percezione che le detenute avranno di sé. Molte don-

ne parlano del fatto dell'essere in grado di ricoprire quel ruolo genitoriale come di una forte motivazione, ad esempio per non ricadere in alcuni di quei comportamenti che le avevano portata in carcere (O'Brien, 2001; Arditti, Few, 2006, 2008).

Arditti e Few (2006) concettualizzano una triplice minaccia per le detenute che fanno reingresso nella società, costituita dalla combinazione tra uno stato depressivo, violenza a livello familiare e problemi di dipendenza da sostanze, che incidono sulla salubrità della relazione madre-figlio e sulla viabilità economica delle madri. Questi fattori sono concatenati e andrebbero presi in considerazione nel loro complesso: non è possibile agire su uno solo di questi fattori senza prendere in considerazione anche gli altri due. Inoltre, secondo le ricercatrici, questa triplice minaccia sarebbe ciò che generalmente porta le donne in carcere e verrebbe poi intensificata dal periodo di carcerazione. Dunque, i programmi di reingresso dovrebbero prendere in considerazione i vari fattori di rischio nella loro interconnessione.

Arditti e Few (2008) individuano poi nell'“angoscia materna” – ovvero situazioni di depressione, malessere fisiologico e infelicità (Arendell, 2000) – il principale fattore di rischio per le *reentry mothers*. Nel loro studio, condotto su dieci detenute madri che hanno mostrato segni di angoscia materna, emerge che queste non abbiano avuto supporto psicologico. Anche O'Brien (2001) aveva messo in risalto l'importanza del rapporto delle detenute con le proprie madri, e considerava per questo molto importante il supporto psicologico per riuscire a risolvere alcuni di questi conflitti. Arditti e Few (2008) considerano che anche le relazioni problematiche con i partner spesso influiscono nel benessere psicofisico delle detenute, riversandosi anche nell'abuso di sostanze. Le donne mostrano problemi relazionali non risolti, sia nei confronti delle relazioni sentimentali passate e presenti e le esperienze di perdita, sia nelle relazioni problematiche con i figli, che spesso sfociano nella frustrazione di “essere una cattiva madre”. Ovviamente, la percezione di “essere una cattiva madre” va letta anche in quanto risultato di come il periodo di carcerazione abbia effettivamente mutato la dinamica madre e figlio, come effetto della separazione, l'incostanza obbligata della cura materna, e la rinegoziazione del ruolo genitoriale una volta fuori. Tuttavia, l'angoscia materna non emerge solo da contesti relazionali, ma anche da difficoltà situazionali e, più banalmente, materiali. Da un lato, problemi di salute, dall'altro problemi finanziari che non permettono alle madri di prendersi cura dei figli come vorrebbero. Il lavoro, inoltre, può anche diventare fonte di angoscia nel momento in cui le madri non hanno nessun tipo di supporto, o dalla rete familiare, amicale o dei servizi, per la cura dei propri figli. Secondo Arditti e Few (2008),

l'angoscia materna è il risultato di un costrutto psicologico, relazionale e situazionale che ha il potere di influenzare il periodo delicato dell'uscita dal carcere e il successo dei programmi di reintegrazione. Prendersi cura di questo aspetto è fondamentale secondo le autrici per la buona riuscita dei programmi. Il carcere ha un forte impatto sulla percezione propria della detenuta come madre e sulla relazione con i figli.

## 2. Donne, carcere e vulnerabilità

La letteratura di ambito statunitense presentata nel presente paragrafo pone l'accento su una vulnerabilità delle donne detenute nel contesto statunitense che è frutto di percorsi di marginalità precedenti al carcere e che con il carcere rischiano la maggior parte delle volte di peggiorare. Una vulnerabilità che non è solo il frutto del fatto di essere donna, ma anche di essere povera, appartenente a minoranze, proveniente da situazioni familiari disfunzionali, vittima di abusi e violenze anche sessuali, affetta da disturbi mentali e dipendenze da sostanze, che spesso sono una reazione ai traumi subiti (Freundenberg *et al.*, 2005).

Concentrare l'attenzione sui programmi di reentry è interessante per il fatto che questi ci aiutano a gettare luce proprio sulle problematiche di genere legate al contesto detentivo e al fine pena. Ovviamente, il contesto italiano non è il contesto statunitense: non stiamo assistendo né a un aumento percentuale delle donne in carcere, né a un aumento dei reati connessi alle droghe. Come dicevamo in apertura di questo contributo, le detenute negli istituti di pena italiani rappresentano solo una quota minima della popolazione detenuta totale. Una caratteristica che, come ricorda Miravalle (2019) non riguarda solo l'Italia, ma anche i vari paesi in Europa. Il 40 per cento delle donne detenute in Italia è straniera (gli stranieri sul totale degli uomini sono 34 per cento); provengono principalmente da Romania, Nigeria, Bosnia-Erzegovina, dati intuitivamente spiegabili con la presenza di donne della popolazione Rom, mentre la presenza di detenute Nigeriane è legata al traffico di essere umani e alla prostituzione. Stando ai dati del Ministero della giustizia, la percentuale di detenute con condanna non definitiva è pari al 34 per cento del totale, una delle più alte in Europa. Le donne sono ristrette con pene per la maggior parte inferiori a 5 anni, solo 50 sono in carcere con pene superiori ai 20 anni. Per quel che concerne i reati commessi, predominano i reati contro il patrimonio, anche più dei reati legati agli stupefacenti. Presenti anche i reati contro la persona. Ciononostante, riteniamo che gli spunti derivanti dalla letteratura in ambito statunitense possa fornirci delle lenti interessanti per osservare anche la realtà italiana.

Ad esempio, un altro elemento di interesse che emerge dalla lettura dei dati riguarda una maggiore facilità di accesso per le donne a misure alternative alla pena, una maggiore facilità legata alle misure alternative cui le detenute madri adulte con figli minorenni possono accedere (Miravalle, 2019).

Il tema della maternità continua ad essere cruciale quando si parla di donne detenute, come anche dimostrano le ricerche sul tema presenti anche in Italia (Romano *et al.*, 2014; Regione Emilia-Romagna, 2014). Sulla scia della letteratura sopra presentata, sarebbe interessante chiedersi se la novella riguardante le madri detenute introdotta in Italia sia effettivamente in grado di fungere da aiuto nei processi di reinserimento sociale cui dovrebbe tendere il carcere. Essere madre e detenuta è uno dei più alti fattori di rischio per le detenute se mal gestito (vedi l'insorgere dell'“angoscia materna”) e una delle più forti barriere protettive contro la perpetrazione di comportamenti devianti se, invece, la detenuta riesce a sviluppare una percezione positiva del proprio ruolo genitoriale. Percezione che, come abbiamo visto, ha bisogno di essere incrementata con l'aiuto di risorse materiali (lavoro e alloggio), emotive (l'appoggio e la presenza degli affetti, l'aiuto psicologico e il trattamento contro le dipendenze) e sociali (il supporto e l'aiuto, anche nella cura dei figli). Ci sembra quindi fruttuoso chiederci se correttivi di questo tipo, nel momento in cui se ne riconosca la necessità e l'urgenza, possano trasformare il carcere in uno strumento effettivamente in grado di alleviare le vulnerabilità. Di fatto, trasformando l'istituzione in qualcosa di molto diverso dal carcere che conosciamo oggi.

Che cosa diciamo quando parliamo di vulnerabilità in connessione a donne e carcere? Per approfondire il concetto di vulnerabilità legata al fatto di essere soggetto femminile, mi sembra particolarmente utile riprendere un ragionamento di Grazia Zuffa (2015) sulle insidie del distinguere tra “donne come soggetto vulnerabile” e “donne con particolari vulnerabilità”. Infatti, in questa seconda accezione, tra le vulnerabilità vengono fatte rientrare molti elementi: “si spazia dalle circostanze domestiche (violenza domestica, cura dei bambini, essere madri *single*), alle circostanze personali (malattia mentale, scarsa autostima, disordini alimentari, uso di sostanze psicoattive), ai fattori socioeconomici (povertà, isolamento e disoccupazione)”. Zuffa nota che, se anche la seconda accezione sia preferibile alla prima, questa non fa che riproporre la differenza esperienziale tra donne e uomini secondo il paradigma del deficit: le donne risultano mancanti e deficitarie in quanto madri *single*. Ma la maternità, come nota Zuffa e come nota anche la letteratura di cui sopra, può essere parimenti una ulteriore fonte di afflizione ma anche una risorsa per le donne. Dunque, all'approccio deficitario, andrebbe sostituito invece un approccio che cerchi di “dare spazio ai soggetti femminili in carne e ossa che il carcere lo vivono, alle loro idee e al loro sentire” (*ibidem*).

I soggetti vulnerabili sono coloro che subiscono una pena aggiuntiva rispetto alla pena della deprivazione della libertà. La vulnerabilità è data da delle condizioni sociali ed economiche che restringono l'orizzonte di possibilità delle detenute. Dunque, è una situazione di svantaggio risultante dall'intersecarsi di alcuni status e condizioni di vita che preesistono al carcere, ma di cui il carcere non riesce a farsi correttivo, ma anzi, peggiorativo di situazioni preesistenti, come dimostra la letteratura sul tema. Trovarsi in una condizione di vulnerabilità comporta lo sperimentare un peggioramento delle condizioni di vita, dato proprio dal passaggio attraverso il circuito penitenziario, come effetto anche del contesto relazionale che si può trovare in carcere e della cultura detentiva (Decembrotto, 2017). I legami sociali per le detenute sono particolarmente importanti; questo emerge anche dalle ricerche che hanno messo in evidenza la tendenza delle detenute a ricreare una struttura familiare anche in carcere, con detenute che giocano il ruolo di madri, padri, figlie, zie, per affrontare le deprivazioni anche affettive e per ritrovare una forma di supporto sociale all'interno (Owen, 1998). Dunque, questo elemento mette particolarmente in risalto quanto sia importante per le detenute il mantenimento della struttura familiare. Non è un caso che durante il periodo di carcerazione, le detenute attribuiscono una grossa importanza al mantenimento dei legami sociali. Nello studio proposto da Mancini *et al.* (2016), condotto sulla base di un questionario scritto compilato da più di 600 detenute in un solo istituto in Florida, si prendono in considerazione gli effetti che le visite e la ricezione di lettere hanno su quattro dimensioni fondamentali nel momento del passaggio da dentro a fuori, ovvero, le preoccupazioni riguardanti la famiglia, il lavoro, la situazione economica e lo stigma. Lo studio parte dall'ipotesi che le visite e il supporto esterno possono massimizzare il capitale sociale delle persone detenute e cerca di indagare gli effetti del supporto sociale. Misura il supporto sociale con le visite di familiari e di "significativi altri" e con le lettere ricevute, soprattutto da parenti e amici. Lo studio conclude che le visite in carcere hanno un effetto positivo di ridurre tutte le preoccupazioni. Ma più che le visite in sé, è la percezione del supporto sociale – derivante anche dalle visite – ad aumentare l'ottimismo, fondamentale per la reintegrazione (Visher, O'Connell's, 2012). Mancini *et al.* (2016) sottolineano anche che esiste un certo numero di ostacoli alle visite, come la lontananza geografica e le strategie gestionali degli istituti di pena (restrizione delle ore per la visita, procedure rigide per accedere alle visite).

È innegabile che la vulnerabilità risulti in parte anche dalle condizioni stesse della detenzione per le donne in carcere. In Italia, ci sono quattro istituti interamente femminili: Pozzuoli, Roma "Rebibbia", Trani e Venezia "Giudecca" (Empoli, una volta carcere femminile, è stato riconvertito in

Rems). Le carceri femminili accolgono un totale di 663 detenute. Essere ristretta in uno dei quattro istituti di pena esclusivamente femminili potrebbe voler dire maggiori servizi, ma essere lontana dai propri affetti. Per contro, le restanti quasi 2000 detenute sono sparse per le 43 sezioni femminili presenti nelle carceri maschili. Alcune sezioni soffrono di sovraffollamento, altre accolgono un numero esiguo di detenute (a Reggio Emilia sono 7 le detenute in AS al 31 gennaio 2019, a Paliano addirittura 2). Ovviamente, questa esiguità di numeri si sconta in dimensione degli spazi e in mancanza di servizi offerti: possibilità di accedere all'istruzione, in particolare quella superiore, di accesso alle attività sportive e in particolare alla palestra (Fabini, 2019). Elementi che poi, come suggerisce la letteratura in materia, corrono il rischio di ripercuotersi in limitate possibilità in termini di ricerca di impiego e di alloggio al momento dell'uscita dal carcere, e che non faranno che riprodurre vulnerabilità e marginalità.

### 3. Conclusioni

Nel momento in cui diventa sempre più urgente l'esigenza di predisporre programmi *efficaci* di inclusione per persone che abbiano scontato una pena in carcere – efficaci nel senso più ampio sopra delineato – sembra interessante riflettere intorno ai percorsi di uscita dal carcere delle detenute, le quali, proprio per i numeri limitati, potrebbero fornire sponde alla sperimentazione di percorsi inclusivi e organici, che si prendano carico dei diversi aspetti che, infine, producono la vulnerabilità di questo gruppo sociale.

Provarei a tirare le fila di quanto sino a qui detto, raggruppando le precedenti argomentazioni in tre punti. Primo, il concetto stesso di vulnerabilità va interrogato nel suo essere principalmente un prodotto di politiche. Spunto che ci porta anche a chiarire che, nel caso delle detenute, la fragilità non per forza coincide con l'essere donna, ma è il prodotto di una serie di fattori ed elementi in intersezione costante. Il secondo punto è strettamente collegato al primo: se alcune categorie sono considerate vulnerabili in contesto detentivo (tossicodipendenti, detenute madri, detenut\* transgender, detenut\* con problemi psichiatrici), è importante non ignorare il ruolo stesso dell'istituzione carceraria nell'amplificare, ed alcune volte produrre, tali vulnerabilità. In altre parole, il percorso di accompagnamento all'uscita dal carcere inizia anche in carcere e non si può mascherare il ruolo del carcere nella produzione di vulnerabilità a cui poi, con programmi post-carcere, si tenta di porre rimedio. Terzo, le specificità legate al genere devono ovviamente essere prese in considerazione nell'elaborazione dei

programmi di rientro così come nel periodo di carcerazione, ma il genere va inteso non come identità fissa, bensì come processo, frutto di condizioni materiali e culturali, continuamente negoziato, riprodotto o anche resistito, in cui è il soggetto stesso ad essere protagonista del proprio possibile riposizionamento nel tessuto sociale. La detenuta che si affaccia al fine pena in uscita dal carcere va aiutata con l'ausilio di supporto materiale e, prima, con la possibilità, anche nel periodo di carcerazione (o forse con adeguate alternative alla detenzione) di mantenere le proprie relazioni, crearne di nuove, accrescere le possibilità di trovare poi un impiego e un alloggio, magari grazie a percorsi di istruzione e avviamento al lavoro. I programmi di inclusione, mettendo le detenute nella condizione, materiale e culturale, di *fare* il proprio genere e agire effettivamente in un'ottica di perseguimento di una piena autonomia. Chissà che un'innovazione di questo tipo nei programmi di rientro pensati per le detenute non possa poi essere riproposto, con altre specificità, anche nel campo della detenzione e del fine pena delle altre persone detenute, che siano anch'esse messe nella condizione di ripensare e *fare* il proprio genere, nel momento in cui la maschilità, una volta indossate le lenti del genere, si disvela non più come la norma ma, anch'essa, come gabbia (Rinaldi, Di Mino, in via di pubblicazione). Ma chissà se il carcere sia davvero lo strumento più adatto al raggiungimento di così alti obiettivi.

## Riferimenti bibliografici

- Arendell T. (2000), "Conceiving and investigating motherhood: The decade's scholarship", in *Journal of Marriage and Family*, 62, pp. 1192-1207.
- Arditti J., Few A. (2008), "Maternal Distress and Women's Reentry into Family and Community Life", in *D. Family Process*, 47, 3, pp. 303-321.
- Arditti J., Few A. (2006), "Mothers' Reentry into Family Life Following Incarceration", in *Criminal Justice Policy Review*, 17, pp. 103-123.
- Associazione Antigone (2019), "Donne in carcere", *XV Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*, consultabile al link [www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-in-carcere-2](http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-in-carcere-2).
- Berman J. (2005), *Women offender transition and reentry: Gender responsive approaches to transitioning women offenders from prison to the community*, National Institute of Corrections Washington, DC.
- Bosworth M. (1999), *Engendering resistance: Agency and power in Women's prisons*, Ashgate, Aldershot.
- Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. (1992), *Donne in carcere: Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano.

- Covington S., Bloom B. (2003), "Gendered justice: Women in the criminal justice system", in Bloom B., *Gendered justice: Addressing female offenders*, Carolina Academic Press, Durham, NC, pp. 3-23.
- Decembrotto L. (2017), "Marginalità e inserimento sociale. L'intervento educativo a tutela dei soggetti vulnerabili nel percorso d'uscita dal carcere", in *Studium Educationis*, 3, pp. 65-73.
- De Giorgi A. (2017), "Back to Nothing: Prisoner Reentry and Neoliberal Neglect", in *Social Justice*, 44, pp. 83-120.
- Freudenberg N., Daniels J., Crum M., Perkins T., Richie B.E. (2005), "Coming Home From Jail: The Social and Health Consequences of Community Reentry for Women, Male Adolescents, and Their Families and Communities", in *American Journal of Public Health*, 95, 10, pp. 1725-1736.
- Guantieri M. (2019), "Bambini detenuti senza futuro", in *Estreme Conseguenze Beta*, al link: <https://estremeconseguenze.it/2019/02/13/ninna-nanna-prigioniera>.
- Gutiérrez L., Lewis E.A. (1999), *Empowering women of color*, Columbia University Press, New York.
- Hannah-Moffat K. (2004), "V. Gendering Risk at What Cost: Negotiations of Gender and Risk in Canadian Women's Prisons", in *Feminism & Psychology*, 14, 2, pp. 243-249.
- Hunter V., Greer K. (2011), "Filling in the Holes: The Ongoing Search for Self Among Incarcerated Women Anticipating Reentry", in *Women & Criminal Justice*, 21, 3, pp. 198-224.
- James D.J. (2004), *Profile of jail inmates, 2002 (NCJ n. 201932)*, Bureau of justice statistics, Washington, DC.
- Mancini C., Baker T., Dhungana Sainju K., Golden K., Bedard L.E., Gertz M. (2016), "Examining External Support Received in Prison and Concerns About Reentry Among Incarcerated Women", in *Feminist Criminology*, 11, 2, pp. 163-190.
- Maruschak L.M. (2008), *Medical problems of prisoners*, [www.ojpusdoj.gov/bjs/pub/pdf/mpp.pdf](http://www.ojpusdoj.gov/bjs/pub/pdf/mpp.pdf).
- Miravalle M. (2019), "Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa", in Mantovani G., *Donne Ristrette*, Ledizioni, Torino.
- O'Brien P. (2001) "'Just like baking a cake': Women describe necessary ingredients for successful re-entry after incarceration", in *Families in Society*, 82, 3, pp. 287-295.
- Petersilia J. (2004), "What works in prisoner reentry? Reviewing and questioning the evidence", in *Federal Probation*, 68, 2, pp. 4-8.
- Owen B. (1998), *In the mix: struggle and survival in a women's prison*, State University of New York Press, Albany.
- Pitch T., "Come si vive, dove si vive", in Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. (1992), *Donne in carcere: Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, pp. 59-103.
- Pitch T., "Quale giustizia per le donne: appunti per un dibattito", in Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. (1992), *Donne in carcere: Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, pp. 175-185.

- Romano C.A., Ravagnani L., Rensi R., Focardi M., Gualco B. (2014), “Donne-madri detenute negli istituti di pena italiani”, in *Rassegna italiana di criminologia*, 4, pp. 241-262.
- Regione Emilia-Romagna (2014), *La detenzione al femminile. Ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì*. Link: [www.ristretti.it/commenti/2015/dicembre/pdf5/ricerca\\_web.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2015/dicembre/pdf5/ricerca_web.pdf).
- Rinaldi C., Di Mino V. (in via di pubblicazione), “De-generare crimine e devianza. Per una critica del rapporto tra maschilità e criminologia”, in *Studi sulla questione criminale*.
- Scroggins J.R., Malley S. (2010), “Reentry and the (Unmet) Needs of Women”, in *Journal of Offender Rehabilitation*, 49, 2, pp. 146-163.
- Spjeldnes S., Goodkind S. (2009), “Gender Differences and Offender Reentry: A Review of the Literature”, in *Journal of Offender Rehabilitation*, 48, pp. 314-335.
- Travis J., Solomon A., Waul M. (2001), “From prison to home: The dimensions and consequences of prisoner reentry”. [http://urbaninstitute.org/UploadedPDF/from\\_prison\\_to\\_home.pdf](http://urbaninstitute.org/UploadedPDF/from_prison_to_home.pdf).
- Van Wormer K.S., Bartollas C. (2007), *Women and the criminal justice system*, Pearson Education, Boston.
- West C., Zimmerman D.H. (1987), “Doing gender”, in *Gender and Society*, 1, 2, pp. 125-151.
- Zuffa G. (2015), “Ripensare il carcere, dall’ottica della differenza femminile”, in *Carcere, diritti, giudici*, 2.
- Zuffa G., Ronconi S. (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma.

# Giustizia riparativa e carcere: un'occasione di riflessione verso il ritorno in società?

di Susanna Vezzadini\*

## 1. Cenni introduttivi

Nel 2002 l'Economic and Social Council delle Nazioni Unite ha prodotto il più importante documento – ancora oggi riferimento fondamentale, e fondativo – in materia di giustizia ripartiva, ossia la *Declaration of Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Qui tale forma di giustizia è definita come “procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore” (T.d.A.). Si tratta dunque di un processo dinamico che prevede la compartecipazione di più attori sociali, chiamati tutti – e con pari dignità – a prendere parte in modo attivo e diretto all'elaborazione di un evento negativo (il reato) e delle conseguenze da esso determinate sulla vita delle persone coinvolte. Con ciò includendo non soltanto la vittima ed il reo, bensì anche la collettività; avvalendosi di un soggetto terzo (il facilitatore, altrove indicato come mediatore) avente il compito di favorire il confronto e il dialogo fra le parti al fine di produrre risoluzioni condivise, che possano risultare soddisfacenti per tutti i soggetti. Che si tratti di una modalità complementare o invece del tutto alternativa ai paradigmi tradizionali, ossia quelli retributivo e riabilitativo<sup>1</sup>, va osservato come sempre l'accento sia sulla relazione: quella

\* Professoressa associata di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università di Bologna.

1. Su questo importante passaggio, dal quale peraltro conseguono implicazioni non trascurabili (e distinte) quanto agli assunti teorici di riferimento e alle modalità implementative e attuative, si rimanda alla disamina affrontata nel puntuale contributo di G. Mosconi, “La Giustizia ripartiva: definizioni, interpretazioni, applicazioni. A proposito dei lavori

infranta dal reato, fra la vittima e l'autore dello stesso, o le istituzioni e la comunità in senso ampio, con riguardo alla messa in discussione di quei vincoli fiduciari posti a fondamento della vita pubblica.

Nel nostro Paese la giustizia riparativa ha conosciuto negli anni un sempre maggiore interesse da parte di una pluralità di attori sociali: iniziando dall'ambito scientifico ed accademico, nel quale è stata – ed ancora oggi è – materia di trattazione e discussione, essa si è affermata negli interventi (pur se intermittenti, discontinui e mai affrontati in ottica sistemica) del Legislatore e della politica, giungendo infine a riguardare direttamente le pratiche poste in essere dagli operatori del sistema di giustizia sul territorio a più livelli. In tal senso essa risulta applicabile in vari momenti processuali, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che minorile (ed è anzi proprio con riguardo al DPR 448/1988, ossia il procedimento penale minorile, che ha fatto ingresso nel contesto italiano): quale modalità pre-processuale, nei lavori di pubblica utilità successivi ad una condanna penale, nel contesto delle misure alternative alla detenzione e, infine, in ambito penitenziario quale occasione di riflessione sulla propria condotta e sulle conseguenze dell'atto deviante per la vittima nel caso di persone sottoposte ad una condanna detentiva. Così che proprio su quest'ultima ipotesi operativa si sono interrogati gli studiosi ed i testimoni privilegiati convocati entro il Tavolo XIII degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, voluti dall'ex Guardasigilli A. Orlando, identificando peraltro il rischio che – in tale peculiare contesto – essa possa configurarsi negativamente quale onere aggiuntivo ad una sanzione già inflitta ed in corso di esecuzione; pena, inoltre, la perdita dei suoi significati più specifici e delle sue prerogative, finendo coll'essere assunta entro una schematizzazione normativa passibile di strumentalizzazioni personali e processuali o, in senso lato, sanzionatorie<sup>2</sup>. Occorre tuttavia ricordare che ad oggi, nonostante le molte riflessioni prodotte e le esperienze di fatto realizzate anche nel panorama nazionale, sussiste uno scarto rilevante fra la teoria e le enunciazioni normative, da un lato, e l'implementazione di tali percorsi a livello pratico ed operativo, dall'altro lato: segno inequivocabile degli ostacoli e dei preconcetti, innanzitutto di ordine culturale, e della diffidenza che ancora accompagnano questo paradigma – e non soltanto in Italia – certo rafforzati ed anzi incrementati da quel populismo penale che vorrebbe l'annientamento, senza alcuna possibilità di ravvedimento e di riscatto personale e sociale, di chi ha commesso un reato.

del Tavolo XIII degli Stati generali dell'Esecuzione penale”, in *XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, a cura di Antigone, Roma, aprile 2018.

2. *Ibidem*.

Il presente contributo, proponendo un'interpretazione in parte differente da quanto sopra brevemente richiamato, intende affrontare “luci ed ombre” con riguardo all'ipotesi di percorsi riparativi realizzati entro l'ambito penitenziario, considerati quali occasione – mai obbligo o imposizione quindi – di riflessione offerta all'autore del reato per “fare i conti” con la propria storia, le proprie emozioni e il proprio vissuto, nella consapevolezza dell'esistenza, anche quando non più in vita, di una vittima. Si ritiene infatti che si tratti di un tassello importante – ancorché frutto di una scelta libera, volontaria e responsabile da parte del soggetto che ha compiuto l'offesa – verso il recupero personale ed il ritorno alla collettività al termine della condanna, senza il quale tale passaggio risulta sì possibile, ma monco. Perché è nel riconoscimento dell'Altro, della sua umanità e dignità (per quanto ferite, violate o umiliate) che è possibile ritrovare anche la propria umanità. Cessando di avvertirsi, infondo e nonostante tutto, stranieri a se stessi.

## **2. Valori, principi, concetti: della specificità della giustizia riparativa**

La giustizia riparativa nasce e si radica attorno agli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo Oltreoceano, in Canada e negli Stati Uniti, benché le sue radici vadano certamente ricondotte a pratiche già presenti presso le popolazioni Maori in Nuova Zelanda e presso i Navajo nel Nord America<sup>3</sup>. Solo successivamente essa fa capolino nel Vecchio Continente dapprima affermandosi con una certa forza nel Regno Unito, ad esempio, e poi nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia. In generale è possibile sostenere che essa si introduce con maggior propensione entro sistemi di Common Law, per le note ragioni di maggior permeabilità del diritto, faticando invece a trovare una propria collocazione e legittimazione in sistemi di Civil Law, più rigidamente governati dalla legge dei Codici. Volendosi soffermare brevemente sulle motivazioni della sua apparizione, è possibile enucleare tre ragioni prevalenti, sebbene non esclusive e comunque contrassegnate da pesi differenti a seconda della realtà di riferimento. Innanzitutto occorre richiamare la riscoperta, databile in quegli anni, della figura della vittima del crimine, soggetto posto ai margini del sistema con la nascita degli Stati di Diritto, e poi sempre più marginale entro dinamiche processuali fondate

3. S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.

essenzialmente sul contraddittorio fra l'accusa e quindi lo Stato, come portatore di interessi minacciati e lesi dall'atto deviante (incarnato dal ruolo del pubblico ministero) e l'accusato, indagato o imputato, rappresentato dal proprio difensore. La vittima, o parte offesa, a lungo verrà considerata soggetto terzo in questo confronto, risultando anzi portatore di interessi "parziali" che potrebbero interferire con quelli "pubblici" e più generali, da tutelare e garantire entro il procedimento penale. Ma la nascita della Vittimologia, disciplina originata dalla Criminologia attorno alla fine della Seconda Guerra mondiale<sup>4</sup>, in seguito assunta ad uno *status* proprio che ne identifica oggetto di studio, principi teorici di riferimento e metodologia di ricerca, e dunque la sua piena affermazione nel panorama accademico e professionale statunitense attorno al 1970, determinano una svolta significativa in tal senso, rendendo infine meritevole d'attenzione anche il soggetto che ha patito il crimine, il torto, l'ingiustizia e l'abuso<sup>5</sup>. Se non già sulla scena processuale, la condizione esperita dalla vittima riscuoterà negli anni a seguire, ed in tutto il mondo Occidentale, un crescente interesse, venendole mano a mano riconosciute prerogative che il sistema di giustizia aveva a lungo trascurato. In particolare, proprio la giustizia riparativa sembrereb-

4. Tradizionalmente la nascita della Vittimologia viene fatta coincidere con la prima pubblicazione, nel 1948, del volume del criminologo tedesco H. Von Hentig *The Criminal and His Victim* (Schocken Books, New York, 1979), ed in particolare in quanto affrontato nell'ultimo capitolo dedicato alla "Contribution of the Victim to the Genesis of Crime". Si testo, un manuale di Criminologia compendio di teorie ed approcci alla materia di stampo prevalentemente positivista, conteneva tuttavia per la prima volta l'accento ad una nuova branca della disciplina, ancora ancillare alla stessa, in cui tuttavia l'attenzione era focalizzata in modo inedito per l'epoca sul soggetto che aveva subito il crimine, ossia la vittima, indagandone le possibili relazioni con l'autore del reato nonché l'eventuale apporto con riguardo a criminogenesi e criminodinamica in termini di responsabilità personale e complementarietà rispetto al soggetto agente. Negli stessi anni l'avvocato rumeno B. Mendelsohn elabora il concetto di "vittimalità", introducendo una lettura differente dei processi di vittimizzazione che si interroga, piuttosto, sulle responsabilità del contesto sociale (nelle sue componenti economiche, politiche, socio-culturali, storico-relazionali) nella produzione di modalità atte ad emarginare, discriminare, stigmatizzare e dunque in senso ampio vittimizzare gruppi e categorie sociali, persone indicate come non desiderabili, soggetti che versano in condizioni di debolezza e vulnerabilità ancorate nel sociale. Va osservato, qui solo per breve cenno, come entrambi gli autori considerati i padri fondatori della Vittimologia – pur se nelle differenti declinazioni "positivista" e "generale, o dei diritti umani" – fossero di origini ebraiche, scampati all'Olocausto dopo essersi rifugiati il primo negli Stati Uniti (dove l'opera di Von Hentig vedrà appunto la luce) ed il secondo a Gerusalemme. Di lì assisteranno al massacro di familiari, parenti amici e colleghi, non potendosi esimere dall'interrogarsi sulle cause di quella tragedia, ed aprendosi di conseguenza ad una riflessione sulla figura della vittima, sulla sua "responsabilità" e su quella del contesto sociale; non da ultimo, facendo drammaticamente i conti col proprio senso di colpa: quello dei sopravvissuti.

5. S. Vezzadini, *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano, 2012.

be garantire alla vittima alcuni diritti fondamentali (il diritto all'ascolto, ad esempio), ma altresì l'espressione di bisogni basilari destinati ad avere poco spazio ed ascolto nelle sedi tradizionali<sup>6</sup>: il bisogno di verità, essendo l'accertamento della verità fattuale e storica preliminare a qualsivoglia modalità di riconoscimento e riparazione; il bisogno di giustizia, non solo come esito del procedimento ma come possibilità di ristabilire l'ordine simbolico delle cose; il bisogno di conoscenza, nel senso di capire come siano accaduti i fatti, e perché, ma anche quale necessità di essere compresi; ed infine il bisogno di cambiamento, inteso come possibilità di "immaginarsi altrimenti" quale fondamento a qualsivoglia processo di ricostruzione dell'esistenza. Bisogni e aspettative, come è facile intuire, che possono conoscere risposte non formali o retoriche soltanto da chi ha compiuto il reato e la violazione, permettendo alla vittima di uscire dal ruolo passivo impostole dal sistema di giustizia tradizionale e restituendole un'opportunità di interazione, di re-azione agli eventi; dunque rendendola nuovamente protagonista di scelte e decisioni che attengono il suo destino.

Si è qui in presenza, va osservato contestualmente, di domande, aspettative e bisogni in parte condivisi anche all'autore del reato, del torto o ingiustizia, come si coglie assai bene nel confronto diretto con persone sottoposte a sanzioni penali, soprattutto quando privative della libertà personale come è la condanna al carcere. Proprio con riguardo alle condizioni esperite da quest'altro soggetto, è possibile cogliere le ulteriori motivazioni che negli anni hanno condotto all'emergere del paradigma riparativo. La constatazione del fallimento delle finalità rieducative della pena e dei singoli programmi di riabilitazione, ad esempio, sono state oggetto di analisi già a partire dalla metà del 1970, esplicitate con una certa *vis* critica nel noto studio di R. Martinson, *What works? Questions and Answers about Prison Reforms*, subito ribattezzato "Nothing works!"<sup>7</sup>. Il problema della recidiva, i molti dubbi circa la funzione di deterrenza specifica della pena e della pena detentiva nello specifico, finanche le questioni poste dalle teorie abolizioniste in merito alla possibilità che il carcere possa "rieducare", hanno condotto a porre sempre maggior attenzione ad un paradigma che fa del riconoscimento reciproco il principio cardine, ed il viatico – sempre possibile, ma mai imposto – verso alternative di vita che contemplino la profonda

6. S. Vezzadini, "Il sostegno alle vittime: dal quadro normativo internazionale alla nostra realtà", in Atti del Convegno: *Vittime e autori di reato: un incontro possibile? L'esperienza della Fondazione per le vittime dei reati e del Garante dei detenuti in Emilia-Romagna*, Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa, 2016.

7. R. Martinson, "What works? Questions and Answers about Prison Reforms", in *The Public Interest*, n. 35, 1974.

consapevolezza del danno inferto, della sofferenza altrui oltre che propria, del senso di ingiustizia esperito da tutte le parti coinvolte, dell'offesa all'altrui dignità e umanità. Non da ultime, a spingere verso l'affermazione del "nuovo" paradigma anche motivazioni di ordine economico e finanziario riconducibile agli elevati costi del sistema penitenziario: così che le pratiche riparative (siano queste riferibili alla mediazione fra vittima ed autore di reato, ai *community conferencing group* o altro ancora) hanno non di rado costituito una modalità deflattiva in grado di alleggerire il carico dei procedimenti penali entro i sistemi che prevedono tali possibilità (ad esempio quando esse siano assunte in una fase antecedente il giudizio, o prima della eventuale condanna dell'imputato).

Che si tratti di un paradigma complementare a quelli retributivo e riabilitativo, o addirittura alternativo, la giustizia ripartiva ha realizzato un mutamento di portata "rivoluzionaria" rispetto al passato con riguardo ad una pluralità di livelli, da quello valoriale e concettuale, a quello metodologico ed operativo.

Sul piano valoriale è innanzitutto innegabile che essa fondi la propria essenza, e diversità, in riferimento al principio del riconoscimento reciproco e mutuale<sup>8</sup> fra le parti, quale aspetto in grado di restituire umanità all'altro, troppo spesso destinatario di pratiche di deumanizzazione<sup>9</sup> atte a confinarlo in un limbo di inferiorità nel quale tutto è possibile. Processi di deumanizzazione che concernono tutti i soggetti coinvolti, e non soltanto le vittime, investendo l'autore del gesto negativo che diviene a propria volta strumento, mezzo atto alla realizzazione di un fine altro (il raggiungimento della ricchezza, del potere, del possesso di cose e persone) spogliandolo per primo della propria umanità. Riconoscimento dell'altro, quindi, quale approdo al quale tendere lungo tutto un processo che fa del rispetto verso l'altro l'elemento fondativo della ricostruzione delle reti fiduciarie poste in discussione, o andate infrante, nella commissione dell'atto deviante. Perché la vittimizzazione può essere altresì interpretata come violazione dei legami fiduciarî (intrapersonali ed interpersonali, così come di quelli istituzionali)<sup>10</sup>; ma anche chi ha commesso un reato necessita di tornare a ricevere fiducia dal contesto sociale per esperire una nuova appartenenza, ricostruendo al contempo la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e

8. P. Ricoeur, *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina, Milano, 2005.

9. M. Nussbaum, *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Carocci, Roma, 2007. Per una trattazione esaustiva del concetto di deumanizzazione con riguardo alle differenti declinazioni e modalità assunte nelle pratiche sociali nel corso della storia, si veda il volume di C. Volpato, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

10. S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, op. cit.

risorse, nella propria “umanità” (quest’ultima troppo spesso negata nelle etichette stesse che la retorica mediatica e una certa politica impregnata di populismo penale impiegano per definire *tout court* un uomo, una storia e il suo vissuto: “criminale”, “mostro”, “belva”).

Sul piano concettuale e metodologico, dunque operativo, la giustizia riparativa pone l’ascolto, il confronto e il dialogo quali strumenti di lavoro aventi l’obiettivo di giungere ad una riparazione: simbolica o materiale, ma distante dalle modalità risarcitorie economiche di appianamento del danno tanto care alla giustizia tradizionale. Essa è pertanto una giustizia narrativa, facendo della possibilità di parola e di ascolto reciproco fra le parti qualcosa di ben diverso dall’audizione/interrogatorio dei soggetti coinvolti come avviene nelle aule dei tribunali. Resta fondamentale il tema della responsabilità, qui tuttavia declinato come “verso qualcuno” (anziché “di qualcosa”), richiedendo una riflessione seria e consapevole – e pertanto assai più difficile – rispetto alle conseguenze negative che il proprio gesto ha arrecato all’esistenza di altre persone: le vittime, nuovamente, ma pure i familiari, gli amici, la società in senso più ampio. Proprio per tali ragioni la giustizia ripartiva – e in questo, probabilmente, risiede uno dei suoi punti di maggior problematicità – richiede il rispetto dei tempi propri del soggetto, vittima (diretta o indiretta) od autore del gesto, in quanto presuppone un cammino originato da un atto volontario e consapevole, nonché l’adesione ad un percorso che, da qualunque parte ci si ponga, sarà comunque irto di complessità, dubbi, sofferenze e patimento.

Perché al di là della narrazione del proprio punto di vista rispetto alla vicenda che li vede coinvolti, vittime e rei hanno qui la possibilità di esprimere e confrontare i propri vissuti ed emozioni con riguardo agli eventi; emozioni spesso negative che faticano a trovare spazi d’ascolto (non certo possibili entro le aule dei tribunali, ad esempio, dove l’orientamento necessariamente razionale del procedimento penale non prevede – e non ammette – simili esposizioni). Sentimenti quali rabbia e sfiducia, senso di colpa e impotenza, vergogna e rancore, che allontanano dagli altri e da se stessi, sospingendo il soggetto verso l’isolamento e la chiusura autoreferenziale, separandolo dalla collettività e facendolo sentire non più degno, non più meritevole della stima e dell’amore altrui<sup>11</sup>. Di fronte alla violenza, alla degradazione, alla violazione della propria umanità, la vittima, come affermava H. Arendt, sente di non appartenere più al mondo<sup>12</sup>. Ma è que-

11. A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto*, Il Saggiatore, Milano, 2002.

12. H. Arendt, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 2004.

sto il sentimento che di frequente si riscontra anche in chi ha commesso un crimine, e magari sconta una pena in carcere: lì, in un contesto fortemente segnato da quel processo di periferizzazione geografica, spaziale e culturale<sup>13</sup> di cui si è occupata la Sociologia della pena e del penitenziario, è facile sentirsi – e di fatto essere – abbandonati. Viversi come un peso: per i propri familiari, per la società, per se stessi; desiderare di sparire per cessare di arrecare sofferenza a chi incolpevolmente “da fuori” sconta suo malgrado la stessa pena. Così che di fronte ai sentimenti di solitudine e di abbandono esperiti, alla vittima proprio come all’autore del reato due sole alternative parrebbero rimanere<sup>14</sup>: l’una comporta il “ritirarsi dalla scena”, isolandosi e chiedendo di essere infine dimenticati, ciò potendo condurre fino a gesti estremi di autolesionismo e di privazione volontaria della vita; l’altra possibilità, invece, consiste nella “ridefinizione della situazione”, ossia nel rimettersi in gioco, re-agendo agli eventi e tornando ad essere protagonisti della propria vicenda. Quest’ultimo passaggio vede sempre il riferimento all’Altro da sé, alla presenza di un altro non come essere indifferenziato e generico che tangenzialmente attraversa per un momento il nostro cammino, ma soggetto destinatario di attenzione perché parte, inevitabilmente (spesso involontariamente, incomprensibilmente), della nostra vita. La giustizia riparativa è quindi altresì definibile come giustizia relazionale, ossia delle relazioni e nelle relazioni, e perciò s’incarica d’essere opportunità, strumento o mezzo, tramite il quale “ridefinire la situazione” nell’incontro con l’Altro: non al chiuso delle proprie mura, materiali o metaforiche che siano – al riparo dei propri pensieri – quanto piuttosto affrontando lo sguardo dell’Altro: di colui che soffre per l’offesa patita, e di chi conosce l’umiliazione e la vergogna per averla inferta. Perciò è una giustizia che fa male, che può far male – lontano da ogni interpretazione improntata a “buonismo” e perdonismo. Perciò, aggiungiamo, è una giustizia da impiegare con estrema attenzione e cautela, come si dirà a breve.

### 3. Approfondimento: un lessico *non* familiare

Prima di giungere ad affrontare il punto centrale di questa breve trattazione, pare necessario soffermarsi ancora un momento su un passaggio

13. P. Spierenburg, *The Spectacle of Suffering. Execution and the Evolution of Repression: From a Preindustrial Metropolis to the European Experience*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

14. H. Garfinkel, *La fiducia. Una risorsa per coordinare l’interazione*, Armando, Roma, 2004.

affatto secondario, anzi essenziale per comprendere meglio non soltanto le potenzialità di questo modello di giustizia ma altresì i possibili limiti, le complessità e le criticità che innegabilmente lo connotano nel suo incedere concreto. Ovvero nella sua applicazione effettiva nei vari contesti di riferimento; e qui, in particolare, con riguardo all'ambito penitenziario. Pare opportuno, quindi, spendere ancora qualche considerazione rispetto al lessico impiegato da tale paradigma, alle parole che esso utilizza per dire “cosa è”: la terminologia utilizzata, in grado di dar conto del suo campo d'azione, dei significati del suo agire, e – non da ultimo – della portata “rivoluzionaria”, come l'abbiamo in precedenza definita, delle sue premesse e auspicabilmente del suo operato.

Il termine giustizia riparativa costituisce la traduzione in italiano dell'inglese *restorative justice* e, come spesso accade, in tale atto di traduzione si perde e al contempo si guadagna qualcosa a livello semantico e lessicale. Se si confronta il dizionario *on line* oggi più consultato, ossia *Wordreferences*, osserviamo come il verbo *to restore* sia tradotto innanzitutto col verbo italiano ripristinare – così ad esempio nel caso di “*to restore something*”, a cui segue la specificazione qui non indifferente di “*return to the original state*”. Ancora esso è tradotto col verbo ristabilire, ove tuttavia il riferimento – prezioso al nostro discorso – è ad una condizione dello spirito, a sentimenti e stati d'animo propri del soggetto. Ma *to restore* significa pure restituire, ovvero riconsegnare qualcosa che era andato perso, smarrito o che era stato rubato (quindi sinonimo di “*to return something*”); ed ancora sinonimo di ristabilire, nel senso di riportare una situazione allo stato precedente (ad esempio di calma, armonia, come risulta dall'affiancamento del verbo “*to reintroduce*”). Il ventaglio semantico di riferimento è tuttavia ancor più ampio, così che quando il complemento oggetto non sia riferito a cosa materiale (“*something*”) bensì a persona (“*somebody*”), *to restore* indica la possibilità di ristabilire nel senso di rimettere (o far rimettere) qualcuno in salute, ossia risanare, e dunque ristabilire nel senso di approdare ad una nuova condizione di benessere globale – fisico, mentale e morale – in precedenza andata persa.

Rimanendo in contesto anglosassone, il Collins introduce altri significati per il verbo *to restore*: restaurare, innanzitutto, nel senso di “*to repair, to rebuilt*”, ossia riparare (materialmente) o ricostruire; ed ancora, con un riferimento qui decisamente pertinente, restituire nel senso di ripristinare (ad esempio “*confidence, custom, law and order*”). Si aggiunga infine il participio passato “*restored to health*”, dove il soggetto ristabilito-a può ora giovare di una condizione di benessere e salute riconquistati.

La traduzione in italiano del termine *restorative justice*, come si diceva, presenta uno slittamento semantico sul piano lessicale e concettuale

non privo di sorprese. Difatti, se pure il verbo riparare conosce sinonimi quali restaurare, rimettere a posto qualcosa e dunque, in senso più ampio, aggiustare, esso presenta un'accezione assai significativa derivando etimologicamente dal verbo latino “*re-parare*” e dunque condividendo la radice col verbo “*rem-patriare*” che, come è evidente, significa letteralmente fare ritorno in patria, ossia – per estensione – tornare in un luogo avvertito come sicuro, nel quale ricevere asilo, assistenza e cura: in una parola, fare ritorno “a casa”. Perché “patria”, come già affermava il sociologo ebreo di origini austriache A. Schutz<sup>15</sup>, costretto negli anni Trenta dello scorso secolo all'esilio negli Stati Uniti a seguito dell'ascesa al potere di Hitler, è il momento dal quale tutto prende avvio, il luogo al quale si desidera far ritorno quando si è stati costretti alla lontananza, il punto di partenza ed insieme il punto di arrivo di una storia.

Dunque in questa accezione il verbo ristorare e ristorarsi, in termini riflessivi, trova punto significativo di convergenza col verbo riparare, o ripararsi, ove ristoro può divenire sinonimo di riparo; così che la *restorative justice*, o giustizia ripartiva, rappresenta un approccio che offre ristoro perché ripara, ossia è una giustizia che offrendo riparo permette ristoro: una giustizia che ritempra, rifocilla, nutre e alimenta, concorrendo a “rimettere in forze”, ovvero ripristinando quello stato di salute e benessere generale in precedenza minacciato.

E allora: stato di salute, benessere... di chi?, potremmo domandarci. Delle persone innanzitutto, come abbiamo visto suggerisce una delle traduzioni del verbo *to restore*: tutti coloro che hanno patito un danno, un torto o un'ingiustizia, finanche un crimine; le vittime, insomma. Insieme ad esse, i legami sociali, le relazioni più in generale: quelle che permetterebbero la realizzazione di quello stato di armonia e sicurezza essenziali al vivere in comunità. Relazioni destinate spesso a conoscere interruzioni e fratture dopo la commissione di un reato, sperando la vittima sentimenti ambivalenti e contrastanti che ne mettono in discussione la piena appartenenza alla collettività – quali il senso di insicurezza, il dubbio di non essere stati abbastanza tutelati, il timore di venire abbandonati. Ed ancora, le possibili relazioni fra vittima ed autore del reato, non di rado preesistenti e antecedenti la commissione del fatto. Legami talora indesiderati, portatori di sofferenza e disagio, ma anche di domande e bisogni che solo se espressi possono davvero aprire all'altrimenti possibile, ossia al superamento dell'esperienza negativa. Perché la giustizia che ristora riparando, con riguardo a tutto l'ampio ventaglio semantico qui richiamato, è una giustizia che si

15. A. Schutz, “*Il Reduce*” - *Saggi Sociologici*, Utet, Torino, 1979.

fonda sul confronto, sullo scambio, sul dialogo quando possibile, avendo quale scopo non quello di dividere bensì quello di (ri)unire costruendo spazi e tempi di incontro, nel convincimento che chi ha patito un danno e chi lo ha inferto condividono un vissuto<sup>16</sup>. Una (ri)unione che può essere anche temporanea e transitoria, finalizzata alla sola comprensione degli eventi rendendo almeno in parte intellegibile ciò che altrimenti non lo è, non lo potrà mai essere – e questo non è poco.

E tuttavia, non è possibile qui celare un paradosso: perché ciò che viene “ristorato”, con riguardo ai molteplici significati assunti dal termine, è il futuro dei soggetti coinvolti in tale processo, ben più del passato. Anzi, quest’ultimo resta nella maggioranza dei casi immodificabile: per chi ha subito l’offesa, per chi l’ha posta in essere. Perché le cose quasi mai possono tornare indietro, al “come prima”. La riparazione potrà prendersi cura della sofferenza e del dolore derivanti dall’azione passata, ma non potrà cancellarli o eliminarli. La violazione della vita e della dignità della persona, siano queste subite o perpetrate, non consentono di concepire un ritorno alla condizione antecedente la loro realtà; così quel che diviene importante è quanto accadrà “dopo”: dopo l’offesa, l’errore, la caduta. Ciò risulta qui di particolare rilevanza rivolgendosi la giustizia ripartiva anche all’autore del torto, dell’ingiustizia, del reato; e perché, come affermava Leonard Cohen in una sua ballata, “dove c’è una crepa, è da lì che entra la luce”<sup>17</sup>.

#### 4. La cornice normativa: il diritto e i diritti

Nel 1798 vengono pubblicate le *Lyrical Ballads*, aperte dal lungo, e celebre, poema di S.T. Coleridge *The Ballad of the Ancient Mariner*. È la storia dell’assassinio, da parte del Vecchio Marinaio indifferente, gonfio di presunzione e arroganza, dell’innocente uccello di Mare, l’Albatros, che accompagnava in volo nel cielo il tragitto del veliero del Marinaio con la sua ciurma. Dolce amico, innocuo e silente, l’uccello sovrastava l’imbarcazione; e la sua morte, dovuta ad un atto di gratuita quanto brutale cru-

16. Su questo punto si confrontino i due saggi “complementari” di A. Ceretti, “Percorsi di riconoscimento: i rei” e di S. Vezzadini, “Percorsi di riconoscimento: le vittime”, in M.A. Foddai (a cura di), *La scelta della mediazione. Itinerari ed esperienze a confronto*, Giuffrè, Milano, 2009. Si veda altresì l’interessante volume di M. Bouchard e G. Miero, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano, 2005.

17. Intervento del prof. T. Chapman (Ulster University, Belfast) dal titolo “Una comunità riparatoria”, per il convegno *Kintsugi. Vittime e comunità riparatoria*, Associazione Spondé, Palermo - 12 gennaio 2018.

deltà, condannerà la nave alla sventura mentre uno dopo l'altro i marinai periranno di fame e di stenti, costringendo il colpevole allo spettacolo della loro fine senza nulla poter fare. Giunto sulla terraferma ed unico sopravvissuto, per il Vecchio Marinaio il cammino di patimento ed espiazione non terminerà ancora; ma la sciagura non si è abbattuta invano sulla sua vita, portandolo infine a maturare una riflessione profonda su quel gesto tanto spaventoso quanto inutilmente feroce, dettato da un vacuo sentimento di onnipotenza, così che egli affermerà: “Da allora sempre, ad ora incerta, quell’agonia ritorna: e finché l’orrida storia non è detta, questo cuore mi brucia dentro. Come notte, passo di terra in terra; strano potere è in questo mio parlare; e come io ne vedo il volto, ben so a chi narrare la mia storia”<sup>18</sup>.

La storia del Vecchio Marinaio non è troppo dissimile da quelle, tante, che si possono udire attraversando corridoi e spazi comuni di un penitenziario. Storie di cadute e tentativi di riscatto, storie di pena e patimento ben oltre la condizione detentiva, storie in cui il tempo dell’espiazione pare non debba avere mai termine. Il carcere, per quanto oggi ci si sforzi di parlare di “umanizzazione della pena” da un lato, e, dall’altro, sia visitato quotidianamente da una pluralità di attori sociali e figure professionali il cui principale mandato è favorire percorsi rieducativi e risocializzativi portando il territorio – la società civile (volontari, docenti e mediatori culturali, religiosi, ecc.) – fra quelle mura, resta in larga misura luogo di privazioni, solitudini, miseria e afflizione. Così che non è insolito, confrontandosi con persone detenute e magari da lungo tempo, sentirle affermare che considerano *in primis* se stesse quali “vittime”: del sistema di giustizia, non di rado qualificato come ingiusto ed iniquo; di processi di spogliazione e negazione dell’identità personale e sociale; di condizioni strutturali e latamente relazionali che costringono alla perdita della dignità (sovraffollamento, scarsa igiene, inesistenza di opportunità culturali o ricreative, etc). Il carcere, insomma, anziché costituire un luogo in cui maturare una seria ed approfondita riflessione sul proprio vissuto che contempi anche la persona a cui si è arrecata offesa, sembrerebbe piuttosto configurare uno spazio in cui accanto alla perdita di umanità si rafforzano stereotipi negativi su se stessi e sugli altri, sospingendo a prendere le distanze da tutto quanto potrebbe rappresentare ulteriore motivo di sofferenza o vergogna. Piuttosto, percepirsi quali “vittime” alimenta stratagemmi psicologici che consentono di attribuire una connotazione meno negativa alla propria condizione; in altre parole, raffigurarsi quali vittime costituisce un utile meccanismo

18. S.T. Coleridge, *La ballata del vecchio marinaio e altre poesie*, cura e traduzione di T. Pisanti, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma, 2004.

difensivo atto a rendere più accettabile – agli occhi propri e di osservatori esterni – la permanenza entro quel contesto. In questo quadro è facile osservare come l'attenzione alle vittime sia di fatto carente e marginale, delegata a mera scelta individuale spesso pagata a caro prezzo nel confronto muto con se stessi, l'inflessibilità e talora la spietatezza della propria coscienza. Anche per educatori, assistenti sociali, psicologi e psichiatri non è facile toccare questi temi, pur cardinali nella vita della maggior parte delle persone detenute, in quanto i tempi di lavoro sempre improntati ad urgenza ed emergenza, la limitatezza di risorse (di personale, finanziarie e materiali), l'elevato *turn over* che da anni si registra anche nei nostri istituti di pena, e finanche la non sempre adeguata formazione e preparazione degli operatori su tali argomenti finiscono col far rivolgere i propri sforzi ad altre incombenze più impellenti.

Ugualmente va osservato che sul piano normativo la promozione di una riflessione sulle vittime di reato accanto all'indicazione di favorire, quando possibile, percorsi di giustizia ripartiva in carcere o entro misure alternative allo stesso, risultano previste ormai da anni anche in Italia oltre ad essere oggetto di specifici atti internazionali e a livello europeo<sup>19</sup>. In particolare, per quanto riguarda i riferimenti normativi nazionali, già l'art. 47 co. 7 concernente l'“Affidamento in prova al servizio sociale” della legge 354/1975 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e restrittive della libertà”, indica l'opportunità che l'affidato si adoperi, nelle proprie possibilità, in favore del soggetto che ha patito il reato; mentre l'art. 27 del DPR 230/2000, relativo al “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, richiede agli operatori penitenziari, entro l'attività di osservazione del condannato ai fini del trattamento rieducativo e risocializzante, di incoraggiare e sostenere percorsi volti alla riflessione sulla condotta antiggiuridica posta in essere, nonché sulle motivazioni e sulle conseguenze negative della stessa, promuovendo la possibilità di intraprendere azioni di riparazione delle conseguenze del reato capaci di contemplare il risarcimento alla persona offesa. Infine, in tempi ben più recenti l'art. 11 co. 7 recante “Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario” del D.Lgs. 123/2018 in materia di “Ri-

19. Si confrontino, a solo titolo esemplificativo, riferimenti assai risalenti nel tempo quali la Raccomandazione R (83)7 del Consiglio d'Europa, relativa alla *Partecipazione della società alla politica criminale*; la Risoluzione n. 1998/23 in materia di *Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative* dell'Economic and Social Council - Nazioni Unite; ed ancora la Risoluzione n. 2002/14 relativa ai *Principi base sull'uso di programmi di giustizia ripartiva in materia criminale*, sempre delle Nazioni Unite.

forma dell'ordinamento penitenziario", contempla disposizioni in materia di giustizia ripartiva affermando come nell'ambito dell'osservazione sia offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare con riferimento alla vittima, nonché relativamente alle possibili azioni di riparazione da intraprendere.

Quindi la possibilità che anche per chi sia sottoposto a regime detentivo, o ad una misura alternativa allo stesso, si aprano percorsi dedicati alla riflessione sulla vittima e alle conseguenze dannose che il proprio gesto ha comportato per l'esistenza altre persone, intraprendendo forme di riparazione simbolica o materiale, è attualmente parte integrante del nostro ordinamento. Va osservato, nondimeno, che di rado tale opportunità trova effettivo riscontro nelle prassi giudiziarie. A fungere da ostacolo alcune motivazioni che pur attenendo ad ordini differenti denotano, nel complesso, una diffusa resistenza culturale rispetto alle potenzialità della giustizia riparativa. Ciò è particolarmente vero se si guarda alla posizione della Magistratura, e soprattutto della Magistratura di Sorveglianza, la quale potrebbe intitolarsi l'autorizzazione a tali percorsi estendendoli e legittimandoli pienamente anche entro gli istituti di pena, ad esempio identificando un ventaglio di azioni riparative da porre in essere ed elaborando criteri di valutazione rispetto alle azioni realizzate dall'autore del reato (o, al contrario, del mancato adempimento delle prescrizioni per motivazioni soggettive od oggettive), considerandone gli esiti sulla declaratoria di "fine pena"<sup>20</sup>. Ma la cultura giuridica e giudiziaria italiana è ancor di frequente, almeno su questi temi, piuttosto conservatrice e refrattaria ad intraprendere "nuove strade" di cui non si veda con chiarezza l'approdo. Perché è del tutto vero che iniziare un percorso ripartivo non significa necessariamente portarlo a termine, magari con successo: molte variabili possono incidere in senso negativo, dalla indisponibilità delle vittime dopo un primo assenso, alle difficoltà personali dell'autore del reato, sino alla impossibilità di trovare un accordo rispetto a modalità riparative che risultino percorribili, accettabili e soddisfacenti per tutte le parti coinvolte. Aprire a percorsi riparativi con persone detenute significa ammettere la possibilità – mai escludibile comunque – che la manifestazione di volontà e disponibilità inizialmente espressa celi il desiderio di poter accedere ad altri benefici (colloqui o permessi premio ad esempio) e dunque sia una scelta motivata da intendimenti di ordine strumentale che nulla hanno a che vedere con la riflessione e l'assunzione di responsabilità di fronte a chi ha patito il reato. Si comprende bene perciò la resistenza della Magistratura che pur mostran-

20. S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, op. cit.

do curiosità e interesse per tali percorsi, almeno sul piano teorico, tende non di rado a prenderne le distanze nel momento della loro effettiva realizzazione. Dal canto della vittima, peraltro, intraprendere un percorso di tal specie con una persona detenuta o affidata ad altra misura significa doversi confrontare nuovamente con eventi che, stante i lunghi tempi dei processi penali in Italia, possono risalire anche a molti anni addietro. In altre parole, significa chiederle di riaffacciarsi su vicende passate e sulla sofferenza patita, che possibilmente hanno trovato in quel lasso temporale altre vie di rielaborazione e fronteggiamento. Significa aprirsi al rischio che essa subisca nuove violazioni e una sostanziale ri-vittimizzazione nell'incontro con la persona che l'ha offesa, non ricavandone alcun beneficio ed anzi coll'evidente pericolo di ulteriori patimenti. Non stupisce quindi che anche le vittime presentino in generale una certa resistenza rispetto a tali opportunità, in ciò peraltro confortate da un'opinione pubblica largamente ostile nonché – qui in senso letterale – piuttosto ignorante su simili “aperture” in materia penale, supportate da quel diffuso populismo penale che pure in Europa ha prodotto negli ultimi anni un netto arretramento su molti temi in questo ambito.

Ancora, e a proposito della terminologia impiegata, va altresì ricordato come persista una certa confusione a livello lessicale tendente a sovrapporre la riparazione del danno (e delle sue conseguenze negative) col risarcimento dello stesso. Ma mentre la giustizia riparativa attiene a modalità simboliche o materiali in senso ampio, il risarcimento – come è noto – implica la restituzione (*in toto* o parziale) del danno prodotto in termini eminentemente finanziari. È possibile rilevare tali “frintamenti” terminologici già sul piano dell'enunciazione normativa (si veda ad esempio la l. 67/2014 in tema di “Pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”), in grado di produrre una non banale confusione lessicale capace di riflettersi in modo significativo a livello concettuale e definitorio, come talora si avverte nelle richieste presentate dagli avvocati difensori con riguardo ai propri assistiti, quando si affermi che “riparazione” del danno e delle sue conseguenze è avvenuta avendo l'imputato provveduto al “risarcimento” economico del medesimo.

Infine va osservato come un'ulteriore questione attenga al “chi” debba essere considerato soggetto chiamato a diffondere la cultura riparativa anche entro il non facile contesto carcerario. Se è auspicabile che dello svolgimento in concreto di tali percorsi se ne occupino figure professionali adeguatamente formate per svolgere un compito invero assai complesso, quali ad esempio mediatori penali in possesso di certificazioni e titoli rela-

sciati da enti riconosciuti a livello nazionale (ed in ciò resta fondamentale quanto già affermato dalla Raccomandazione europea R (99)19 con riguardo alla figura del mediatore in ambito penale, della sua formazione specifica e del necessario periodo di *training* nei servizi del sistema di giustizia prima di operare sul piano pratico), va tuttavia rilevato come la normativa in Italia affidi tale mandato innanzitutto agli operatori dell'Area educativo-trattamentale, ponendo entro il quadro dell'osservazione della persona detenuta l'offerta di riflessione sulla condotta antigiuridica che contempra altresì – come si è visto all'art. 11 del D.Lgs. 123/2018 – il danno inferto alla vittima e la possibilità di intraprendere azioni di riparazione. Spetterebbe dunque *in primis* agli educatori penitenziari il compito di divulgare presso la popolazione detenuta tale possibilità, fermo restando che – come da dettato normativo – si tratta di un'offerta: ovvero nulla di obbligatorio e coercitivo, sottolineandone piuttosto la componente di libera, volontaria e consapevole adesione. Va notato peraltro che far conoscere e rendere disponibili simili percorsi non significa *tout court* riceverne consenso o partecipazione: il contatto con la vittima (o i suoi familiari) può essere oggetto di rifiuto dell'autore del reato, preferendo rifugiarsi entro meccanismi difensivi che escludono la consapevolezza della sofferenza dell'Altro a causa del proprio gesto. Proprio perché inseriti entro dinamiche di osservazione della persona detenuta ai fini del trattamento rieducativo e risocializzante, tale adesione necessiterebbe di essere formalizzata e fatta oggetto di valutazione entro il lavoro d'équipe, implicando la considerazione degli esiti (quantomeno se positivi) nella relazione finale.

Si aggiunga a ciò che, almeno a parere di chi scrive, altri soggetti potrebbero essere titolati nella diffusione presso la popolazione ristretta di tali opportunità: si pensi ai volontari, ad esempio, i quali detengono contatti spesso profondi e dunque relazionalmente significativi con le persone detenute; ed ancora sacerdoti o religiosi di varie confessioni<sup>21</sup>, docenti dei vari ordini scolastici sino all'università, avvocati, psicologi e forse, pur riconoscendo la peculiarità del mandato, agenti penitenziari (si noti peraltro come, negli ultimi anni, grande curiosità e interesse rispetto alla giustizia riparativa siano registrabili fra questi operatori, “mediatori” per mandato entro un contesto denso di tensioni, disagio e conflittualità). A tali soggetti potrebbero dunque spettare compiti di sostegno e affiancamento entro percorsi riparativi, fungendo da facilitatori o “tramite” delle richieste presentate dalle persone detenute in merito alla loro disponibilità, naturalmente

21. Su questo punto si veda il Documento base *Per una Pastorale della giustizia penale*, Marcianum Press, Venezia, 2018.

da sottoporre al vaglio dell'Area educativo-trattamentale e, quindi, all'approvazione e supervisione della Magistratura di Sorveglianza.

## **5. “Dai un nome all'uomo...”: una proposta di percorso ripartivo entro il carcere di Bologna<sup>22</sup>**

Ho conosciuto S.U., detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna, grazie alla segnalazione di una collega che, seguendolo nel suo percorso di studi universitari, aveva raccolto riferendomela la richiesta di potermi incontrare per dar vita, se vi fossero state le condizioni, ad una riflessione sul reato commesso, sulle conseguenze dello stesso per sé, i propri familiari e quelli della vittima, sulla propria storia e su quella di chi, con quel gesto, aveva invece interrotto per sempre. A seguito di una serie di valutazioni, e dopo aver ricevuto l'assenso ad intraprendere tale percorso da parte dei responsabili della Casa Circondariale (che pure mai hanno formalizzato gli incontri – con ciò escludendo l'utilizzo in sede di équipe trattamentale delle osservazioni scaturite)<sup>23</sup>, è iniziato un cammino denso di difficoltà, sofferenza e patimento che ha, inevitabilmente, coinvolto entrambi. Perché affrontare lo spaesamento di chi è costretto ora a guardarsi senza potersi riconoscere, la rabbia e la vergogna di fronte alla consapevolezza di un gesto tanto insensato quanto irreparabile, il senso di colpa per la disperazione cui si è condannato familiari della vittima e propri, non può dirsi “semplice”. O indolore. Per chi ne è stato la causa, e per chi è chiamato ad ascoltare – senza giudicare, ma con diritto di replica. La volontà di affrontare un percorso di riflessione latamente ripartivo, in quanto ad oggi l'incontro con i familiari della vittima diretta non si è rivelato possibile, nasce paradossalmente proprio dal carcere. “Un ambiente”, afferma S.U., “dove il mio reato è uno fra i tanti; dove il detenuto è sostanzialmente lasciato solo con il suo delitto e a cui non è chiesto altro che non disturbare”; un contesto in cui “mese dopo mese, anno dopo anno, il reato perde la sua definizione concreta in una sorta di anestesia alimentata dall'essere uno dei molti (...) apprendo di fatto la strada a forme di auto indulgenza quando non

22. Le considerazioni riportate in questo paragrafo sono state oggetto di una narrazione congiunta dell'Autrice del presente contributo e del sig. S.U., detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna, e sono già apparse in forma estesa sulla rivista *Azione nonviolenta. Vittime oltre la vendetta*, a. 55, n. 630, dicembre 2018.

23. Aspetto, questo, che seppur sintomo dell'ambivalenza con cui ancora si guarda alla giustizia riparativa ha costituito, nondimeno, un dato di positività rispetto la genuinità e la spontaneità del confronto, liberando il campo da dubbi circa le possibili strumentalizzazioni del percorso da parte del soggetto detenuto.

di atteggiamenti giustificatori”. Da tali considerazioni, solo apparentemente paradossali, si è originata la necessità di “difendere dalla normalizzazione il mio gesto disgraziato, ‘rivendicandone’ la gravità assoluta per poterla affrontare nella sua portata e non farlo ricadere tra le tante disavventure della vita che, una volta scontata la pena e pagato il debito con la giustizia, possa essere dimenticato”. E ancora, aggiunge S.U., “il pensiero della vittima e dei suoi familiari, vittime a loro volta come, d’altronde, i miei parenti trascinati nel mio abisso. La coscienza del disastro in cui avevo coinvolto e travolto troppe persone oltre me”.

Nel corso del tempo (quasi due anni), i nostri colloqui si sono caratterizzati per approfondimento di alcune questioni, così come da sempre maggiore fiducia reciproca e confidenza; sino a comportare un graduale ma significativo – sul piano concettuale ed altresì emozionale – scivolamento lessicale rispetto a quella che all’inizio era stata definita come “la vittima”, diventando nel prosieguo degli incontri “l’uomo”, poi “la mia vittima”, ed ancora “la persona cui ho tolto la vita”. Sino al giorno in cui, con angoscia e turbamento reciproci, egli è stato chiamato col nome di battesimo: per la prima volta, da quando il reato era stato commesso. “A.”, dunque: non più vittima generalizzata, estranea, altro da sé e dalla propria storia, ma – pur se nella tragicità di un’assenza non più rimediabile – riconosciuta infine quale parte fondamentale della stessa e del proprio vissuto. Quel nome ha permesso di restituire un volto, uno spazio e una presenza, non più cancellabili, ad un uomo, restituendogli insieme quell’umanità e quell’unicità che il delitto aveva inteso annullare per sempre. Come ha ricordato S.U., “Ci sono voluti cinque anni perché potessi chiamare per nome la vittima del mio reato, che non conoscevo: A. Ci sono voluti cinque anni per nominare il mio reato: omicidio”. Perché “mettere al centro il corpo esistente del proprio reato, e non più un’astrazione, significa operare un rovesciamento totale di prospettiva (...). La morte non può essere la parola definitiva fra il carnefice e la vittima, perché questa imprigiona entrambi allo stesso destino, seppur differente nel suo farsi”. Così, riuscire infine a pronunciare quel nome e quella parola senza più nasconderle – a se stessi prima ancora che ad altri – ha significato per S.U. ricongiungersi anche alla propria umanità, benché dolorante e intrisa di miseria e disperazione, permettendo “di far morire qualcosa in me e di far vivere, in me, qualcosa di A. che non mi sarà mai più straniero”.

## Riferimenti bibliografici

- Aa.Vv., Documento base (2018), *Per una Pastorale della giustizia penale*, Marcianum Press, Venezia.
- Arendt H. (2004), *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano.
- Bouchard M., Mierolo G. (2005), *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano.
- Ceretti A. (2009), “Percorsi di riconoscimento: i rei”, in Foddai A.M. (a cura di), *La scelta della mediazione. Itinerari ed esperienze a confronto*, Giuffrè, Milano.
- Coleridge S.T. (2004), *La ballata del vecchio marinaio e altre poesie*, cura e traduzione di T. Pisanti, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma (I ed. inglese 1798).
- Garfinkel H. (2004), *La fiducia. Una risorsa per coordinare l'interazione*, Armando, Roma.
- Honneth A. (2002), *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, Il Saggiatore, Milano.
- Martinson R. (1974), “What works? Questions and Answers about Prison Reforms”, in *The Public Interest*, n. 35.
- Mosconi G. (2018), “La Giustizia ripartiva: definizioni, interpretazioni, applicazioni. A proposito dei lavori del Tavolo XIII degli Stati generali dell'Esecuzione penale”, in *XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, a cura di Antigone, Roma.
- Nussbaum M. (2007), *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Carrocci, Roma.
- Ricoeur P. (2005), *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina, Milano.
- Schutz A. (1979), *“Il Reduce” - Saggi Sociologici*, Utet, Torino.
- Spierenburg P. (1984), *The Spectacle of Suffering. Execution and the Evolution of Repression: From a Preindustrial Metropolis to the European Experience*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Vezzadini S. (2006), *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna.
- Vezzadini S. (2009), “Percorsi di riconoscimento: le vittime”, in Foddai A.M. (a cura di), *La scelta della mediazione. Itinerari ed esperienze a confronto*, Giuffrè, Milano.
- Vezzadini S. (2012), *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano.
- Vezzadini S. (2016), “Il sostegno alle vittime: dal quadro normativo internazionale alla nostra realtà”, in Atti del Convegno: *Vittime e autori di reato: un incontro possibile? L'esperienza della Fondazione per le vittime dei reati e del Garante dei detenuti in Emilia-Romagna*, Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa.
- Volpato C. (2011), *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, Roma-Bari.

# Vulnerabilità e riabilitazione in contesto. La costruzione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti Umani

di *Sofia Ciuffoletti*\*

## 1. Introduzione

Il presente contributo intende ricostruire la discussione giurisprudenziale intorno a due termini altamente simbolici all'interno dell'universo penitenziario, vulnerabilità e riabilitazione. Entrambi i concetti sono stati caricati, nel tempo e nella riflessione sul carcerario, di un portato quasi totemico<sup>1</sup> e hanno subito talvolta una vera e propria essenzializzazione di significato.

Eppure, passati al vaglio del linguaggio giuridico, queste dimensioni necessitano di una ri-contestualizzazione. La Corte Europea dei Diritti Umani ha operato, per via di argomentazione giuridica, un riposizionamento semantico dei due termini, collocandoli in una prospettiva concreta, strettamente connessa alla prospettiva ermeneutica propria della Corte EDU, basata sull'interpretazione evolutiva, sulla Convenzione come *living instrument* e sull'approccio casuistico<sup>2</sup>.

Il risultato è, da un lato, un invito alla concretizzazione, alla contestualizzazione e alla individualizzazione del concetto di vulnerabilità, in particolare in ambito penitenziario e, dall'altro, una spinta alla riconsiderazione del termine riabilitazione in una prospettiva di autonomia personale della persona detenuta che deve essere posta in condizione di partecipare all'opera trattamentale e di aderirvi autonomamente.

\* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e ricercatrice del Centro Interuniversitario L'Altro diritto.

1. Intendiamo, con questa espressione, riferirci al significato di totemismo tipico dell'antropologia strutturale (Lévi-Strauss, 1964), ossia come una delle molteplici modalità di organizzazione e manipolazione logico-simbolica del mondo.

2. Per una rassegna esaustiva dei metodi interpretative della Corte EDU cfr. G. Letsas (2007).

Insomma, entrambi gli orizzonti ermeneutici che scaturiscono da questo complesso giurisprudenziale ci invitano a riflettere in termini di autonomia personale delle persone detenute e di dignità umana come orizzonte che permette a questa autonomia di esplicitarsi e di dotare di senso la vita delle persone private della libertà personale.

## 2. Vulnerabilità in contesto

Secondo uno studio di Al Tamimi (2015), sulla protezione dei gruppi e degli individui vulnerabili da parte della Corte Europea dei Diritti Umani: “negli ultimi anni, il ragionamento sulla vulnerabilità ha svolto un ruolo sempre più importante nella giurisprudenza della Corte EDU. Alcuni sono arrivati al punto di chiamare la tendenza una rivoluzione”<sup>3</sup>.

Come mostrato da Peroni e Timmer (2013), la Corte ha inizialmente utilizzato la nozione di vulnerabilità nei casi relativi alle minoranze rom e sinte nelle società europee e ha strutturato una linea di ragionamento giuridico che assume una versione contestuale della vulnerabilità, considerando la specifica caratteristica storica e sociale dei gruppi interessati: “[A] causa della loro storia turbolenta e del costante sradicamento, le persone di etnia rom costituiscono un tipo specifico di minoranza svantaggiata e vulnerabile [...] Come ha osservato la Corte [europea] [dei diritti umani] in casi precedenti, richiedono quindi una protezione speciale”<sup>4</sup>.

La Corte ha continuato a espandere la portata della vulnerabilità ai casi concernenti persone con disabilità mentali, riconoscendole come un “gruppo particolarmente vulnerabile nella società, che ha subito una notevole discriminazione in passato”<sup>5</sup>. La stessa nozione è stata utilizzata per i richiedenti asilo<sup>6</sup> e le persone affette da HIV<sup>7</sup>.

In tutti questi casi, la Corte mostra come il ragionare giuridicamente intorno alla categoria della vulnerabilità impone una serie di accortezze. In primo luogo, esige una riflessione intorno al contesto in cui il concetto di vulnerabilità deve essere attestato e agisce come categoria giuridicamente rilevante. In secondo luogo, costringe l’interprete a lavorare “per gruppi”, attraverso la delicata operazione di incorporazione dell’individuo all’interno di un gruppo sociale rilevante.

3. Trad. mia.

4. *D.H. and Others v. the Czech Republic*, n. 57325/00, Grand Chamber judgment of 13 November 2007, § 182, trad. mia.

5. *Alajos Kiss v. Hungary*, n. 38832/06, 20 May 2010, §42, trad. mia.

6. Giurisprudenza inaugurata in *M.S.S. v. Belgium and Greece*, n. 30696/09, §251 (2011).

7. Si veda, *ex multis*, *Kiyutin v. Russia*, n. 2700/10, §63 (2011).

Ritroviamo qui quella tensione fra individuo e gruppo che è caratteristica, per esempio, del contesto antidiscriminatorio<sup>8</sup>. Se, infatti, la protezione rafforzata e i diritti che discendono dalla constatazione della vulnerabilità giuridicamente rilevante appaiono come posizioni e diritti soggettivi perfetti, al contempo il ragionamento giuridico restituisce l'immagine di uno spazio sociale organizzato in gruppi di affini (*cognate groups*) che sono riconosciuti come tali dal resto dei consociati a partire dalla teoria per cui la formazione dell'io è necessariamente sociale (Butler, 2001) e dalle teorie sociali su identità (individuale e collettiva), riconoscimento e appartenenza<sup>9</sup>. Eppure, nella conversione giuridica, il gruppo di riferimento perde qualsiasi sostrato di solidarietà, coerenza, senso identitario, storia condivisa, linguaggio o cultura. Si tratta, insomma, di un concetto lato di "gruppo di affini" che non richiede, per essere accertato giuridicamente, alcuna riflessione intorno al criterio soggettivo della coscienza di appartenere a quel gruppo, dell'adesione al gruppo e della volontà di essere percepito come membro del gruppo. Insomma, il soggetto è immediatamente percepito come appartenente al gruppo, confinato all'interno di esso, al di là della propria auto-percezione. Il risultato di questa operazione, dunque, è un eterno ritorno all'individuo, che non è però visto nella sua sfera di autonomia, quanto nella sua dimensione statica di membro di un gruppo ipostatizzato.

I rischi di questa operazione sono molteplici. Da un lato l'essenzialismo<sup>10</sup>, ossia la mancata valorizzazione degli elementi particolari che distinguono un individuo dal gruppo o che caratterizzano un sottogruppo o ancora la creazione di caratteri immutabili e percepiti come ontologicamente legati al gruppo<sup>11</sup>. L'essenzialismo può essere, inoltre, riferito agli stessi parametri di scelta dei gruppi vulnerabili e potrebbe portare a una

8. Si veda la riflessione di Lippert-Rasmussen (2014) sull'incorporazione forzata dell'individuo nel Gruppo.

9. Senza pretesa di esaustività, si segnalano i classici: Epstein (1978); Festinger (1957); Goffman (1961); Lévi-Strauss (1977); Mauss (1938); Mead (1934); Parsons (1968).

10. Cfr. Phillips (2010) per la nozione di essenzialismo e i suoi significati in relazione al concetto di vulnerabilità.

11. Il caso paradigmatico, in questo senso, tratto dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU è *Horie v. UK*, n. 31845/10. Horie riguarda un *new traveler* che stava aveva scelto uno stile di vita nomade per quasi tre decenni. La Corte osserva che, a differenza dei "romani" e dei "*traveler* irlandesi", i "*new traveler* vivono uno stile di vita nomade come scelta personale, non derivante dal fatto di essere nato in un gruppo etnico o culturale specifico" (*Horie*, cit., §109). La Corte implica che solo coloro che sono "nomadi per nascita", e non per scelta, possono essere considerati come appartenenti a un gruppo vulnerabile. In altre parole, la Corte applica un criterio di immutabilità per limitare i confini del gruppo di vulnerabilità definito.

sorta di “concorrenza vittimaria”<sup>12</sup>, per cui solo alcuni gruppi meriterebbero la “palma” di vulnerabili per ragioni di volta in volta ridefinite (storiche, culturali, naturalistico-ontologiche)<sup>13</sup>.

I rischi connessi a una ipostatizzazione dell’analisi “per gruppi assunti come vulnerabili” sfociano nella perpetuazione dello stigma sociale, se l’individuo viene completamente iscritto nel gruppo di vulnerabilità, senza che se ne valutino e valorizzino le caratteristiche personali e la resilienza come strategia di adattamento.

Infine, uno dei rischi connessi al ragionamento giuridico intorno alla vulnerabilità è legato all’imposizione di una protezione da posizioni paternalistiche. Su questo punto, la Corte EDU affronta la questione della connessione tra vulnerabilità e dignità umana proprio attraverso il ponte argomentativo dell’autonomia personale in tema di consenso informato. Nel caso *V.C. v. Slovakia*<sup>14</sup>, la Corte critica l’approccio paternalistico dei medici slovacchi nel procedere a una sterilizzazione nel caso di una donna di origini rom, sterilizzazione considerata come una pratica imposta da motivi di salute, senza procedere all’acquisizione del consenso informato. Il consenso informato è espressione dell’autonomia di scelte morali rimessa unicamente all’individuo e strettamente legata al concetto di dignità umana:

la Corte ribadisce che l’essenza stessa della Convenzione è il rispetto della dignità umana e della libertà umana. Nell’ambito dell’assistenza medica, anche laddove il rifiuto di accettare un determinato trattamento possa portare a un esito fatale, l’imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto mentalmente competente interferirebbe con il suo diritto all’integrità personale (*V. Pretty v. the United Kingdom*, no. 2346/02, §§ 63 and 65, ECHR 2002-III; *Glass v. the United Kingdom*, no. 61827/00, §§ 82-83, ECHR 2004-II; and *Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia*, no. 302/02, § 135, ECHR 2010-...).

I rischi connessi al ragionamento giuridico intorno alla vulnerabilità mostrano come si fronteggino due paradigmi distinti caratterizzati da uno scarto teorico e pratico: l’assunzione di realtà e caratteri oggettivamente

12. Meccanismo indotto di lotta fra “vittime”, in cui la posta in gioco non è solo simbolica (la “palma della sofferenza”), ma anche materiale, il riconoscimento di diritti, indennizzi ecc. Cfr. Jean-Michel Chaumont (1997).

13. Un esempio di questo ragionamento lo ritroviamo nella opinione in parte concorrente, in parte dissenziente del giudice Sajó in *M.S.S.*, cit. Il giudice dissenziente afferma, infatti, che i richiedenti asilo mancano di quelle qualità intrinseche dei gruppi tradizionalmente considerati vulnerabili, in quanto “non costituiscono un gruppo storicamente soggetto a pregiudizio con conseguenze durature e con conseguente esclusione sociale”, trad. mia.

14. *V.C. v. Slovakia*, n. 18968/07.

esistenti, ineluttabilmente collegati a un gruppo di riferimento e in quanto tali ineludibili e invalidanti e un'impostazione che rinviene nel concetto di vulnerabilità "particolare" la necessità di operare attraverso un'analisi contestuale e individualizzata delle singole situazioni.

Una nozione di vulnerabilità di tipo contestuale, come quella tradizionalmente operata nella giurisprudenza della Corte EDU, ha il vantaggio di tenere conto delle critiche mosse alla visione essenzialista, stigmatizzante e paternalistica del concetto tradizionale di vulnerabilità e di operare un'analisi in concreto delle dimensioni della vulnerabilità.

Da un punto di vista teorico, infatti, la stessa nozione di vulnerabilità rischia di gettare il velo della semplificazione sulla complessità del reale. Appare utile, quindi, adottare un approccio critico<sup>15</sup>, a partire dalla discussione di Fineman sul mito dell'autonomia personale del soggetto liberale<sup>16</sup>. Fineman sostiene che le implicazioni giuridiche del termine vulnerabilità, in particolare nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani, applicato esclusivamente a specifiche identità e gruppi marginalizzati, servono solo a sostenere il mito liberale secondo cui "normalmente" le persone sono autosufficienti, indipendenti, e autonome. Come affermato da Peroni e Timmer:

Fineman, invece, propone di comprendere la vulnerabilità come un "aspetto universale, inevitabile e duraturo della condizione umana" e afferma che il ruolo proprio dello stato è quello di essere in grado di reagire e rispondere a questa condizione. La sua tesi si presenta, dunque, come un'alternativa alla tradizionale analisi di *equal protection* sviluppata negli Stati Uniti e basata sui gruppi: Fineman sostiene che la sua analisi è in grado di fornire un'uguaglianza sostanziale (laddove l'analisi tradizionale ha fallito) perché la sua tesi riproponga l'indagine verso le "pratiche istituzionali che producono identità e disuguaglianze"<sup>17</sup>.

A partire dall'analisi etimologica, il termine "vulnerabilità" deriva dalla parola latina, *vulnus*, ferita, e si sostanzia dunque nella dimensione corporea della sofferenza fisica e del danno. La vulnerabilità è, quindi, una condizione che appartiene a ogni essere umano per lo stesso fatto di essere umano e ancor più gli appartiene per il fatto di essere un "animale sociale", poiché la nozione di vulnerabilità ha una forte natura relazionale:

la vulnerabilità parla alla nostra capacità universale di soffrire, in due modi: in primo luogo, sono vulnerabile perché dipendo dalla cooperazione degli altri (in-

15. Cfr. M.A. Fineman, (2008-2009 e 2012).

16. M.A. Fineman (2004).

17. Trad. mia.

cluso, soprattutto, lo stato)... In secondo luogo, sono vulnerabile perché sono penetrabile, sono permanentemente aperto ed esposto a dolore e sofferenza di vario tipo<sup>18</sup> (Peroni, Timmer, 2013, p. 1064).

D'altronde, l'approdo teoretico cui giunge questo tipo di riflessione (o almeno una parte della letteratura critica, ben illustrata dalle posizioni di Fineman) appare problematico se trasposto in termini giuridici. Fineman propone, infatti, una interpretazione universalistica del concetto di vulnerabilità, mentre il ragionamento giuridico della Corte EDU presenta l'altro polo dello spettro interpretativo, ossia la descrizione del particolare, delle condizioni concrete e materiali che rendono quell'individuo, in quello specifico contesto, vulnerabile.

Ora, una versione persuasiva ed efficace della versione contestualista della vulnerabilità può essere rintracciata nella comprensione e nell'elaborazione da parte della CEDU del proprio "concetto autonomo" di vulnerabilità. La natura anti-essenzialista, relazionale, contestuale della vulnerabilità e il fatto di essere basata sul danno sono fattori rinvenibili nell'approccio casuistico utilizzato dalla Corte EDU. Come sottolineano Peroni e Timmer, infatti, il concetto di vulnerabilità viene elaborato dalla Corte a partire dall'analisi dei gruppi, ma adottando un approccio contestualizzante. In questa prospettiva la Corte EDU ha costruito nel tempo un concetto di vulnerabilità tridimensionale, relazionale, particolare e basato sul danno.

L'aspetto della vulnerabilità di gruppo della Corte è innanzitutto relazionale. Come emerso nel caso *Chapman v. U.K.*<sup>19</sup>, la Corte individua la vulnerabilità non solo a livello individuale, ma anche (anzi piuttosto) collegata all'individuo nelle sue più ampie articolazioni sociali. La nozione di gruppi vulnerabili da parte della Corte è quindi relazionale perché considera la vulnerabilità di alcuni gruppi come formati e plasmati da forze sociali, storiche e istituzionali. In altre parole, la Corte collega la vulnerabilità del singolo ricorrente all'ambiente sociale o istituzionale, che origina o sostiene la vulnerabilità del gruppo di cui è parte.

18. M. Neal (2012), trad. mia.

19. *Chapman v. United Kingdom* (GC), ricorso n. 27238/95, 18 gennaio 2001. Il caso introduce per la prima volta in maniera espresso il concetto di "vulnerabilità di gruppo" con riferimento alla minoranza rom. La costruzione della vulnerabilità in *Chapman* introduce gli elementi che daranno forma alle successive formulazioni della Corte sui "gruppi vulnerabili": appartenenza a un gruppo (in questo caso, la minoranza Rom) la cui vulnerabilità è in parte costruita da più ampie circostanze sociali, politiche e istituzionali (in questo caso, differenziali di potenza e una struttura di pianificazione che non risponde ai bisogni derivanti da uno stile di vita diverso da quello della maggioranza). Vulnerabilità in contesto, quindi, e per quanto riguarda i detenuti, l'appartenenza a un gruppo è un dato meno significativo rispetto alla soggezione al controllo dell'autorità pubblica.

D'altra parte, il ragionamento della Corte, non ipostatizza i gruppi di riferimento, ma include il ragionamento sul caso singolo e sulla persona ricorrente all'interno di un contesto che può, di volta in volta, acuire, stemperare, insomma qualificare quantitativamente e qualitativamente la vulnerabilità contestualmente riconosciuta.

In effetti, il ragionamento “per vulnerabilità” non può essere considerato come una dottrina essenzializzante, ma piuttosto come “uno sviluppo caso per caso, nel tempo, secondo un'un'ampia varietà di impostazioni (...) che si è cristallizzato in un particolare approccio interpretativo impiegato dalla Corte nei casi di riconoscimento del fattore vulnerabilità”<sup>20</sup> (O'Boyle, 2016, p. 2). Questo approccio casuistico è stato criticato per la sua indefinità e fluidità, eppure:

le categorie di vulnerabilità nel sistema di Strasburgo sono delineate vagamente per consentire alla Corte la più ampia libertà, in casi futuri, nell'identificare altri gruppi e categorie che meritano un'attenzione particolare. Mentre questo può essere visto come un punto critico per alcuni che indicano un certo lassismo nello sviluppo della nozione, è, a mio avviso, necessario per una corte internazionale dei diritti umani, di fronte alle complessità della vita moderna e alle realtà spesso imprevedibili dello svantaggio e dello stigma, lasciare aperte le categorie di vulnerabilità (O'Boyle, 2016, p. 10)<sup>21</sup>.

Proprio la inclusione di un ragionamento orientato alla vulnerabilità nei casi relativi a richiedenti asilo permette di valutare la portata performativa e anti-essenzializzante della costruzione giuridica della Corte EDU. In *M.S.S. v. Belgium and Greece*<sup>22</sup>, la Corte procede alla inclusione di un ragionamento “per vulnerabilità” in relazione alle condizioni di detenzione subite in Grecia da un richiedente asilo afgano, trasferito dal Belgio in in Grecia in applicazione del regolamento “Dublino II”. Nel valutare la lesione dell'art. 3 della Convenzione in relazione alle condizioni di detenzione, la Corte EDU fa espresso riferimento alla particolare vulnerabilità del richiedente: “Nella fattispecie, la Corte deve tener conto del fatto che il ricorrente, essendo un richiedente asilo, era particolarmente vulnerabile a causa di ciò che aveva subito durante il percorso migratorio e delle esperienze traumatiche che aveva probabilmente dovuto affrontare in precedenza”<sup>23</sup>. In questo passaggio la Corte opera la contestualizzazione e la individualizzazione propria del suo ragionamento casuistico e rifiuta

20. O'Boyle (2016), p. 2, trad. mia.

21. Ivi, p. 10.

22. *M.S.S. v. Belgium and Greece*, n. 30696/09.

23. Ivi, §232, trad. mia.

la semplificazione delle etichette di vulnerabilità. Per chiarire meglio il portato di particolare vulnerabilità contestuale la Corte fa riferimento al fatto che il richiedente fosse “interamente soggetto all’autorità statale e incapace [*potremmo dire incapacitato*, n.d.t.] a soddisfare i propri bisogni primari autonomamente”<sup>24</sup>. Infine, la Corte passa in rassegna le particolari condizioni detentive delle persone richiedenti asilo in Grecia e sottolinea tutte le deprivazioni materiali e psicologiche che vanno a qualificare fattualmente il concetto di particolare vulnerabilità che appare quindi creato a partire dal caso particolare. In questo senso, la Corte non risponde all’invito all’universalizzazione del concetto di vulnerabilità<sup>25</sup>, come dimensione universale dell’umano, ma mantiene la propria costruzione casuistica, fattuale, concreta e contestuale. D’altra parte l’avverbio “particolarmente” lascia intuire che la Corte abbia integrato la critica al mito dell’autonomia del soggetto di diritto di stampo liberale e abbia chiaro il fatto che la dimensione della vulnerabilità sia una dimensione propria degli esseri umani.

A partire da questa strategia interpretativa, la Corte EDU ha incluso i detenuti nella categoria delle persone vulnerabili secondo un ragionamento specifico, che si basa sull’analisi individuale dei diversi casi e non sulle caratteristiche astratte di un gruppo.

La Corte, infatti, è giunta alla conclusione che tutte le persone detenute si trovano in una posizione di vulnerabilità relativa: “Le persone sottoposte a detenzione sono in una posizione vulnerabile e le autorità hanno il dovere di proteggerle”<sup>26</sup>. D’altra parte le persone detenute non sono vulnerabili *ex se*, ma soltanto in quanto si trovano sottoposte a un controllo costante e la loro quotidianità, nei bisogni e nell’esercizio delle attività, così come nel perseguimento delle aspirazioni, è rimessa all’azione dell’autorità pubblica. Da ciò deriva che la particolare condizione di vulnerabilità di ogni persona in stato di detenzione deve essere stimata secondo un approccio casistico e una valutazione relativa che tenga in considerazione delle condizioni personali all’interno del contesto detentivo.

Parallelamente alla nozione di discriminazione multipla o di discriminazione multi-fattoriale<sup>27</sup>, la Corte ha quindi creato l’idea di molteplici

24. Ivi, §253, 254, trad. mia.

25. In primo luogo derivare dall’analisi di Fineman.

26. *Salman c. Turchia* ([GC] 27 giugno 2000, ricorso n. 21986/93. La Corte ha poi proseguito nell’interpretazione della condizione di vulnerabilità connessa allo *state control*, affermando che questa condizione comporta un preciso obbligo positivo di protezione per le autorità (*Enache v. Romania*, no. 10662/06, § 49, 1 aprile 2014; *M.C. v. Poland*, no. 23692/09, § 88, 3 marzo 2015; *A. . v. Turkey*, no. 58271/10, § 66, 13 settembre 2016).

27. Secondo il Glossario UNAR: “Si parla di in cui siano compresenti più fattori discriminatori”, d’altra parte si possono riscontrare effetti diversi all’interno del settore

fattori di vulnerabilità. In un primo momento, accanto ai prigionieri “ordinari”, la Corte ha impiegato il ragionamento sulla vulnerabilità in un rilevante numero di casi riguardanti detenuti con disturbo mentale, ritenuti dalla Corte “particolarmente vulnerabili”<sup>28</sup>, “più vulnerabili dei detenuti medi”<sup>29</sup> o “in una situazione particolarmente vulnerabile”<sup>30</sup>.

### 3. Riabilitazione come prospettiva di autonomia individuale

A partire da *Dickson*<sup>31</sup>, la Corte ha fatto esplicito riferimento al termine inglese *rehabilitation* (o al francese *réinsertion*) al fine di inquadrare gli obiettivi possibili della pena e, in particolare, della pena detentiva. Se tradizionalmente, i criminologi hanno preso in considerazione funzioni legittime come la punizione (retribuzione), la prevenzione (deterrenza), la protezione del pubblico (inabilità) e la riabilitazione, più recentemente, “c’è stata una tendenza a porre maggiormente l’accento sulla riabilitazione, come dimostrato in particolare dagli strumenti giuridici del Consiglio d’Europa”<sup>32</sup>. Questa tendenza si basa su una comprensione differenziale del concetto stesso di riabilitazione.

La terminologia non è neutrale. Il concetto di “riabilitazione” è stato fonte di controversie in letteratura, negli anni Ottanta<sup>33</sup> ed è stato sostituito da termini (e concetti) come reinserimento sociale o risocializzazione, in particolare nella narrativa penologica dell’Europa continentale. Alcuni autori hanno illustrato questa diversa terminologia radicandola in una diversa ideologia normativa: il concetto anglo-americano di riabilitazione in contrapposizione al concetto continentale (principalmente tedesco, ma anche italiano) di risocializzazione o reintegrazione sociale<sup>34</sup>. Lazarus spiega questo diverso approccio e valuta perché quando il modello riabilitativo stava affrontando una crisi di legittimità politica, anche la penologia tedesca, così come i legislatori, decisori politici e riformatori hanno condi-

delle discriminazioni multifattoriali, *e.g.*, la discriminazione multipla amplificatrice, multipla intersettoriale, multipla additiva, Cfr. Bell, Chopin, Palmer (2007).

28. Si vedano, inter alia, *Munjaz v. UK*, ricorso n. 2913/06; *Halilovic v. Bosnia Erzegovina*, ricorso n. 23968/05; 28300/06.

29. *Claes v. Belgium*, ricorso n. 43418/09; *Dybeku v. Albania*, ricorso n. 41153/06; *Stawomir Musiał v. Poland*, ricorso n. 28300/06.

30. *Lashin v. Russia*, ricorso n. 33117/02.

31. *Dickson v. UK*, [GC], no. 44362/04.

32. *Dickson*, cit., §28.

33. Si vedano, Allen (1981), Garland (2001).

34. Cfr. Lazarus (2004).

viso un impegno per la “risocializzazione” come obiettivo sostanziale della reclusione. Più recentemente sono stati usati termini come “reinserimento” per potenziare l’idea di una posizione giuridica completa della persona detenuta<sup>35</sup>. Lo stesso concetto di (re)inserimento è utilizzato dall’art. 6 delle Regole penitenziarie europee, nella versione del 2006: “Tutta la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della loro libertà”.

La Corte EDU sta gradualmente fabbricando una propria nozione autonoma di riabilitazione, non tanto basata sulla versione anglo-americana (negativa) di mera riabilitazione “come mezzo per impedire la recidiva”<sup>36</sup>, ma piuttosto come un’idea positiva “di ri-socializzazione attraverso la promozione della responsabilità personale”<sup>37</sup>. La Corte ha riconosciuto in diverse occasioni “l’obiettivo legittimo di una progressiva reintegrazione sociale delle persone condannate alla reclusione”<sup>38</sup>. In *Mastromatteo v. Italy* la Corte riconosce che “[una] delle funzioni essenziali di una pena detentiva è quella di proteggere la società, ad esempio impedendo a un detenuto di recidivare, causando così ulteriori danni”, ma allo stesso tempo “riconosce lo scopo legittimo di una politica di progressivo reinserimento sociale delle persone condannate alla reclusione”<sup>39</sup>.

È attraverso la giurisprudenza più recente relativa all’ergastolo senza possibilità di revisione (*life-long sentence without parole*) che la Corte ha ampliato il concetto di riabilitazione sociale o risocializzazione, collegandolo indissolubilmente con il principio di dignità umana. Attingendo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale federale tedesca, che afferma che “le autorità carcerarie hanno il dovere di adoperarsi per la riabilitazione della persona condannata a vita, questo è stato costituzionalmente sancito in qualsiasi comunità che ponga la dignità umana al centro”<sup>40</sup>, la Corte ha stabilito lo stesso legame, affermando che considerazioni simili sul legame tra dignità umana e riabilitazione:

35. Cfr. Van Zyl Smit., Snacken (2009).

36. *Dickson*, cit., §28, trad. mia.

37. *Ibidem*, trad. mia.

38. *Boulois v. Luxembourg* [GC], no. 37575/04, § 83, con riferimenti ulteriori a *Mastromatteo v. Italy* [GC], no. 37703/97, § 72, 2002-VIII; *Maiorano and Others v. Italy*, no. 28634/06, § 108, 15 December 2009; and *Schemkamper v. France*, no. 75833/01, § 31, 18 October 2005.

39. *Mastromatteo v. Italy*, cit., § 72.

40. *Lebenslange Freiheitsstrafe*, 21 June 1977, 45 BVerfGE 187 (Life Imprisonment case). For an English translation of extracts of the judgment, see D.P. Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (2nd ed.), Duke University Press, Durham and London, 1997 at pp. 306-313, trad. mia.

... devono applicarsi secondo il sistema della Convenzione, la cui stessa essenza, come ha spesso affermato la Corte, è il rispetto della dignità umana (v., tra l'altro, *Pretty v. The United Kingdom*, n. 2346/02, § 65, ECHR 2002 -III, e *V.C. v. Slovakia*, n. 18968/07, § 105, CEDU 2011 (estratti)<sup>41</sup>.

Successivamente, in *Murray v. the Netherlands*<sup>42</sup>, la Corte precisa che la privazione della libertà può essere compatibile con la dignità umana solo se si adopera per portare avanti l'opera di riabilitazione. Questa prospettiva ha contribuito all'elaborazione della giurisprudenza che definisce la riabilitazione come un obbligo positivo per gli Stati membri. La Corte, infatti, ha sottolineato che il diritto alla riabilitazione in quanto tale non può essere imposto agli stati come dovere assoluto, tuttavia esiste una precisa obbligazione di offrire alle persone detenute la reale possibilità di riabilitarsi. Non un'obbligazione di risultato, quindi, ma un'obbligazione di mezzi<sup>43</sup>. Tuttavia, è un obbligo positivo che implica uno sforzo statale per consentire ai detenuti di progredire verso la propria riabilitazione<sup>44</sup>. Quando la stessa possibilità di progresso è compromessa da un regime carcerario impoverito, insieme a condizioni materiali di detenzione deleterie<sup>45</sup>, la Corte richiede agli Stati, in ossequio all'obbligazione positiva sopra menzionata, e un'azione statale adeguata.

Come affermano Snacken e van Zyl Smit:

Infatti, la riabilitazione e il reinserimento sociale sono possibili solo se i regimi penitenziari offrono opportunità ai detenuti, non solo di migliorarsi in vari modi, ma anche di partecipare ad attività che limitano gli effetti dannosi della detenzione stessa. Ciò comprende la normalizzazione del regime carcerario e il pieno riconoscimento e attuazione dei diritti fondamentali<sup>46</sup>.

Il campo di applicazione dell'obbligo positivo di prevedere la possibilità di riabilitazione è ulteriormente ampliato quando la Corte afferma che il paradigma penologico della riabilitazione “è diventato un fattore obbligatorio che gli Stati membri devono prendere in considerazione nel progettare politiche penali e penitenziarie”<sup>47</sup>. E tuttavia, come notato nella opinione

41. *Vinter v. U.K.*, [GC], nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10, §113.

42. *Murray v. the Netherlands*, no. 10511/10, §101

43. *Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria*, nos. 15018/11 and 61199/12, §264, trad. mia.

44. *Murray*, cit., §104, trad. mia.

45. *Harakchiev*, cit., §266, trad. mia.

46. Van Zyl Smit S., Snacken S., *Principles of European prison law and policy*, p. 83, trad. mia.

47. *Khoroshenko v. Russia*, [GC], no. 41418/04, § 121, trad. mia.

dissenziente in *Khoroshenko*<sup>48</sup>, la Corte non è riuscita a implementare e portare a compimento in maniera chiara e inequivoca le “conseguenze di Vinter”, riconoscendo l’obiettivo riabilitativo come scopo primario della detenzione. Allo stesso tempo, l’opinione dissenziente evidenzia l’incoerenza della dichiarazione della Grande Camera sulla riabilitazione e il reinserimento come “fattori obbligatori” nell’ideazione di politiche penali e il ragionamento relativo al “restringimento del margine di apprezzamento lasciato allo Stato nella valutazione dei limiti possibili all’interferenza con la vita privata e familiare in questo ambito”<sup>49</sup>, rispetto all’affermazione che “gli Stati Contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento nelle questioni di politica penale”<sup>50</sup>. Per migliorare i risultati di *Vinter* e *Murray* e per dare valore al concetto di riabilitazione e reintegrazione sociale come definito in Dickson, un piano trattamentale individualizzato può essere visto come la “pietra angolare di una politica penale volta a risocializzare i prigionieri”<sup>51</sup>.

Il piano trattamentale individualizzato “in base al quale il rischio e le esigenze del prigioniero in termini di assistenza sanitaria, attività, lavoro, esercizio, istruzione e contatti con la famiglia e il mondo esterno dovrebbero essere valutati” è quindi da considerare come un’altra dimensione in grado di plasmare lo Stato obbligo derivante da una prospettiva orientata alla riabilitazione fondata sulla dignità umana e sull’articolo 3 della Convenzione.

Il paradigma orientato alla riabilitazione derivante dalla giurisprudenza di Strasburgo è un’architettura che si fonda sull’articolo 3 e sulla dignità umana, che sta alla base stessa della costruzione. Dalla dignità umana origina il concetto autonomo di riabilitazione come idea di (re)inserimento sociale attraverso la promozione della responsabilità personale, così come l’obbligo degli Stati di dare ai detenuti una reale possibilità di riabilitazione. Questo obbligo è di natura positiva e triplice, poiché riguarda il dovere degli Stati non solo di prendere in considerazione le prospettive di riabilitazione e reintegrazione sociale come fattori obbligatori nella progettazione delle politiche penali, ma anche di riconoscere lo scopo riabilitativo come scopo primario della detenzione. L’ultima dimensione dell’obbligo positivo sotto il paradigma riabilitativo sembra essere la necessità di un piano di pena individualizzato in base al quale il rischio e le esigenze della perso-

48. Ivi, Joint Concurring Opinion of Judges Pinto de Albuquerque and Turković, §§ 2-8, trad. mia.

49. *Khoroshenko*, cit., §§ 121 and 136, trad. mia.

50. Ivi, §132, trad. mia.

51. Ivi, *Joint concurring opinion*, cit., §10, trad. mia.

na detenuta dovrebbero essere valutate in termini di assistenza sanitaria, attività, lavoro, esercizio, istruzione e contatti con la famiglia e il mondo esterno.

#### **4. Conclusioni**

Questa breve rassegna mostra la complessità del ragionare giuridicamente intorno a concetti, quali vulnerabilità e riabilitazione, cui abbiamo nel tempo assegnato un valore più simbolico che effettivo all'interno del contesto penitenziario e che rischiano di delimitare un campo di riflessione marcato da essenzialismo, stigma e paternalismo.

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, tuttavia, ci permette di riflettere intorno a questi concetti concretizzandoli attraverso il prisma dei casi concreti, delle condizioni materiali, della visione che nasce dal particolare e nel particolare resta ancorata, rinegoziando costantemente i significati acquisiti e passandoli al vaglio dei fatti.

Sia la riflessione intorno alla vulnerabilità, che la giurisprudenza in tema di riabilitazione in ambito penitenziario assumono il dato della autonomia individuale come pietra angolare della costruzione argomentativa nella giurisprudenza della Corte EDU.

L'autonomia morale e l'autonomia di scelta della persona vulnerabile o particolarmente vulnerabile va salvaguardata e valorizzata, così come l'autonomia della persona detenuta lungo il percorso di riabilitazione costituisce l'unica possibilità di continuare a concepire la pena detentiva come uno strumento di politica penale coerente con il sistema convenzionale e l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Alla base del concetto di autonomia, in entrambe le prospettive interpretative, sta il concetto di dignità umana che informa di senso la vita delle persone e permette di costruire un ponte tra vulnerabilità e possibilità, tra privazione della libertà personale e mantenimento di una sfera piena di diritti.

#### **Riferimenti bibliografici**

- Al Tamimi Y. (2015), *The protection of vulnerable groups and individuals by the European Court of Human Rights*, PhD Thesis, May 20, 2015; disponibile presso: <https://njb.nl/Uploads/2015/9/Thesis-The-protection-of-vulnerable-groups-and-individuals-by-the-European-Court-of-Human-Rights.pdf>.
- Allen F. (1981), *The decline of the rehabilitative ideal*, Yale University Press, New Haven.

- Bell M., Chopin I., Palmer F. (2007), *Developing anti-discrimination law in Europe: the 25 EU member states compared*, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.2, Brussels.
- Butler J. (2001), "Giving an Account of Oneself", in *Diacritics*, 31 (4), pp. 22-40.
- Chaumont J.-M. (1997), *La concurrence des victimes: génocide, identité, reconnaissance*, La Découverte, Paris, coll. Textes à l'appui (n. Sociologie).
- Epstein A.L. (1978), *Ethnos and identity: three studies in ethnicity*, London.
- Festinger L. (1957), *A theory of cognitive dissonance*, Stanford University Press, Stanford (trad. it.: *Teoria della dissonanza cognitiva*, Milano, 1973).
- Fineman M.A. (2008-2009), "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition", *Yale Journal of Law & FEMINISM*, 20, 1, p. 9.
- Fineman M.A. (2010), "The Vulnerable Subject and the Responsive State", *Emory Law Journal*, 60, 251, p. 268.
- Fineman M.A. (2012), "'Elderly' as Vulnerable: Rethinking the Nature of Individual and Societal Responsibility", *The Elder Law Journal*, 20, p. 101.
- Fineman M.A. (2004), *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*, The New Press.
- Garland D. (2001), *The Culture of Control*, Oxford University Press, Oxford.
- Goffman E. (1979), *Encounters: two studies in the sociology of interaction*, Indianapolis, Ind., 1961 (trad. it.: *Espressione e identità*, Milano).
- Lazarus L. (2004), *Contrasting Prisoners' Rights: A Comparative Examination of England and Germany*, Oxford Monographs on Criminal Law and Justice, Oxford.
- Letsas G. (2007), *A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford.
- Lévi-Strauss C. (1964), *Il totemismo oggi*, Feltrinelli, Milano.
- Lévi-Strauss C. (a cura di) (1980), *L'identità*, Paris 1977 (trad. it.: *L'identità*, Palermo, 1980).
- Lippert-Rasmussen K. (2014), *Born Free and Equal? A Philosophical Inquiry into the Nature of Discrimination*, Oxford University Press, Oxford.
- Mauss M. (1938), "Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne, celle de 'moi'", in *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, LXVIII.
- Mead G.H. (1934), *Mind, self and society from the standpoint of a social behaviorist*, University of Chicago Press, Chicago.
- Neal M. (2012), "'Not Gods but Animals': Human Dignity and Vulnerable Subjecthood", *Liverpool Law Review*, 33, 177, pp. 186-187.
- O'Boyle M. (2016), *The notion of "vulnerable groups" in the case law of the European Court of Human Rights*, reperibile presso: [www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA\(2016\)003-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA(2016)003-e).
- Peroni L., Timmer A. (2013), "Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law", in *Icon*, 11 (4), pp. 1056-1085.
- Phillips A. (2010), "What's wrong with Essentialism?", in *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, 11 (1).

- Parsons T. (1968), "The position of identity in the general theory of action", in Gordon C., Gergen K. (eds.), *The self in social interaction*, New York, pp. 11-23.
- Van Zyl Smit. D. and S. Snacken (2009), *Principles of European prison law and policy: Penology and human rights*, Oxford University Press, Oxford.

## **Parte II**

# **Esempi di esperienze significative in Emilia Romagna**



# L'esperienza di Ferrara

di *Tommaso Gradi\**

Varcare la soglia del carcere. La prima sensazione è quella di entrare in un mondo parallelo, chiuso e specchio di quello esterno. Un sistema che al suo interno ha tanti pianeti apparentemente separati tra loro che a volte si integrano, a volte entrano in conflitto, a volte non si considerano e non sanno del lavoro svolto dall'altro. Un mondo crudo, carico di emozioni contrastanti, dipinto di colori irreali. I sogni, le speranze, le illusioni, i riscatti, i risvegli, l'ideale di giustizia di molti; il lavoro svolto credendoci e non; e le violenze, le indifferenze, gli abusi, le lentezze, le mancanze di amore e comprensione, la paura, la forte paura dell'altro: Tu, esterno a me, a due passi, così vicino e così lontano. La vita in carcere è parte di noi, un luogo più estremizzato, che non vogliamo né vedere né sentire, ma con gli stessi opposti che si respingono e si attraggono. In carcere ogni movimento dev'essere pianificato con molto anticipo, bisogna avere le idee chiare ed è una cosa alla quale ci si deve abituare. Agenti di Polizia Penitenziaria, personale amministrativo, educatori, insegnanti della scuola, volontari, operatori esterni che a cadenza settimanale entrano in carcere per condurre le attività più diverse. Rimane spesso un amaro senso di incomunicabilità tra tutte queste persone che camminano lungo gli stessi corridoi. È un luogo che sa essere tetro anche in pieno giorno, con il sole a picco. Può essere mezzogiorno ma non lo si percepisce, perché lì dentro la luce trova poco spazio per entrare. Le porte blindate separano il dentro dai fuori: ciascuna di esse è posta sotto il controllo di varie telecamere che silenziose osservano la vita-non vita in ogni spazio. Il carcere infatti è un ambiente fatto di piccoli, impercettibili movimenti, tali da dare la sensazione che su tutto prevalga l'immobilità. Ma è solo una impressione superficiale. Profondo invece è l'effetto del passaggio dalla porta blindata che immette all'interno delle sezioni: la penombra avvolgente, la sensazione di umido e di freddo insieme, danno la perce-

\* Lavora presso l'Ufficio Progetti e Integrazione Sociale e Sanitaria del Comune di Ferrara, occupandosi della programmazione del Piano Salute e Benessere Sociale. Segue alcune progettualità specifiche, tra cui i percorsi di innovazione sociale e partecipazione, i *Community lab* e il Tavolo Carcere e Città - Comitato Locale Esecuzione Penale del Comune di Ferrara.

zione di entrare in un mondo da esplorare in apnea. Le porte e i cancelli si chiudono sempre rumorosamente. Le grida dei detenuti, di disperazione, di rabbia, di necessità. Echeggiano risate tristi, fredde – a prescindere dal fatto che provengano da Agenti o da detenuti –, bestemmie, qualche radiolina in lontananza con musica dal sapore medio orientale. Tutto questo è racchiuso e nascosto dalle mura di cinta esterne che segnano il perimetro del carcere, sotto la sorveglianza di una sentinella che osserva dall'alto il flusso di arrivi e dipartite dall'Istituto. Gli odori si mescolano tra loro. Odore pungente di mura stantie, piene di muffa, mescolato all'olezzo lasciato dal prodotto utilizzato per lavare i pavimenti, odore di ospedale proveniente dall'infermeria, confuso a sua volta con il profumo proveniente dalla cucina. E quando ti affacci ad una finestra, senti l'inconfondibile marcio della spazzatura ammassata negli interstizi dei cortili. L'odore dei corpi che, ha l'odore delle pelli ammassate o costrette nelle divise, di colonia, di terra e sudore (Gradi, 2006).

## 1. Premesse

La Casa Circondariale di Ferrara è situata in via Arginone, zona periferica della città. L'Istituto Penitenziario è in grado di ospitare (capienza regolamentare) 244 detenuti, fino ad un massimo di 446 (capienza massima tollerabile). Alla data odierna sono presenti 350 detenuti<sup>1</sup>, di cui il 40% di origine straniera. È dotata di aree esterne (in particolare l'area verde per i colloqui all'aperto), e locali interni (cucina, palestra, teatro). L'area dedicata ai colloqui ha spazi per l'incontro delle persone recluse con i figli, con giochi e allestimenti per l'infanzia, dove vengono organizzate iniziative da parte dei volontari. Il complesso penitenziario è articolato su sette sezioni in cui sono ristretti i detenuti di media sicurezza e protetti promiscui. È presente, inoltre, una sezione dedicata all'alta sicurezza, una sezione nuovi giunti di prima accoglienza, in cui trovano allocazione i detenuti destinatari di provvedimenti disciplinari, di isolamento giudiziario o sanitario. È presente il reparto dei collaboratori di giustizia e il reparto dei semiliberi comprensivo della sezione dimittendi, attiva dal 2015. La popolazione ristretta di questa Casa Circondariale è composta da persone – sia italiane sia straniere – che all'esterno vivono una condizione di marginalità sociale, con difficoltà esistenziali e relazionali talvolta rilevanti (tossicodipendenti, alcolisti, persone prive di legami familiari e di situazioni abitative e lavorative stabili). La situazione di povertà che caratterizza quasi tutte le tipologie di detenuti, l'aumento di soggetti con disturbi di personalità non sempre presi in carico dai servizi e le difficoltà dell'individuazione tem-

1. Dati gennaio 2019 Istituto Penitenziario di Ferrara.

pesta del disagio psichico, quando presente nella popolazione straniera, sono elementi che incidono significativamente sull'andamento complessivo dell'Istituto e richiedono particolare attenzione.

## **2. Politiche Sociali Area Penale Adulti Comune di Ferrara**

In quanto sede di Carcere, il Comune di Ferrara nell'ambito delle Politiche Sociali Area Penale ha approvato la costituzione del "Comitato Locale Area Esecuzione Penale Adulti"<sup>2</sup>, composto da rappresentanti di diversi enti ed istituzioni<sup>3</sup>. Tra i compiti principali del Comitato vi è quello di condividere la programmazione dei servizi e delle attività sociali, educative e sanitarie, sia interne che esterne alla Casa Circondariale, agevolare la messa in rete delle iniziative a favore della popolazione detenuta, contribuendo a collegare le progettualità dei servizi pubblici, delle associazioni di volontariato, promozione sociale e cooperative sociali, così da favorire la creazione di un sistema integrato di azioni. Fondamentale è lo sportello informativo sociale, servizio coordinato da ASP - Servizio Sociale Adulti di Ferrara con la collaborazione della Cooperativa Sociale Cidas, sostenuto al 70% dal Fondo Regionale Finalizzato Carcere<sup>4</sup> e al 30% con risorse

2. Delibera di Giunta Comunale del 7 giugno 2005, P.G. n. 26/30945.

3. Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara che coordina il Tavolo, Casa Circondariale di Ferrara (Direzione, Coordinatore Area trattamento, Comandante), Ufficio Esecuzione Penale Esterna, PRAP Regione Emilia Romagna, Istituzione Scolastica e Servizio Sport del Comune di Ferrara, Ufficio Garante delle persone private delle libertà personali, Agenzia Regionale del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale Ferrara, Azienda Servizi alla Persona - ASP di Ferrara, Forum del Terzo Settore Provincia di Ferrara.

4. Previsto dal Piano per la Salute e il Benessere Sociale Regionale, uno degli strumenti di programmazione locale previsto dalla legge 328/2000, costituito dal documento programmatico di prospettiva triennale con il quale i Comuni associati definiscono le politiche sociali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione dell'ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario. La Delibera di Giunta Regionale n 120 del 12/07/2017 ha approvato le Linee Guida Regione Emilia Romagna - Piano Sociale Sanitario 2018/2019", in particolare la scheda di Intervento n. 8 "Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in esecuzione penale" prevede l'integrazione di interventi tra Comuni e Aziende USL e promuove la collaborazione con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, con gli Enti del terzo settore, per la programmazione condivisa, l'attuazione ed il monitoraggio di alcune azioni ritenute prioritarie, di interventi coordinati finalizzati al miglioramento della qualità della vita, benessere della persona e all'umanizzazione della pena, con particolare attenzione ai "nuovi giunti" e ai "dimittendi"; al sostegno di progetti di inserimento e re-inserimento socio-lavorativo per coloro che sono in esecuzione penale esterna e/o in uscita dal carcere e che spesso sono portatori di fragilità complesse.

del Comune di Ferrara. L'attività dello sportello è caratterizzata dall'essere localizzata sia dentro che fuori l'Istituto Penitenziario: un presidio è attivo presso l'Area Pedagogica del carcere attraverso colloqui effettuati dalla mediatrice culturale di lingua araba e di un operatore sociale; altri presidi sono attivi all'esterno della Casa Circondariale presso gli uffici di ASP presenti sia nel centro cittadino che in periferia (vedi paragrafo 3). Indicativamente l'apertura dello sportello interno al carcere è di tre giorni la settimana, nel 2018 si sono svolti 394 colloqui.

Il servizio offre consulenza nell'espletamento delle pratiche relative al rinnovo dei permessi di soggiorno, mantiene contatti con i consolati, le ambasciate, le famiglie dei detenuti. Si promuovono interventi di sostegno, integrazione e reinserimento sociale per favorire la ri-acquisizione delle autonomie personali e sociali, sia attraverso l'accompagnamento al lavoro sia d'integrazione nel tessuto sociale con il sostegno in percorsi di autopromozione individuale, da sviluppare dapprima all'interno degli istituti di pena, per poi collegarsi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio. Nonostante l'ottimo servizio svolto, data la scarsità di personale (sia del servizio sociale sia interno al carcere) rispetto alle richieste dei detenuti, l'ascolto dedicato è insufficiente. Dopo aver riscontrato problematiche legate all'assenza di idonea assistenza legale dei detenuti, la Garante delle persone private della libertà personale di Ferrara nel 2019 ha avviato uno studio di fattibilità per la nascita di uno sportello legale in carcere, attraverso la collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ferrara, alcune associazioni di avvocati operanti sul territorio (ASGI, Umanità), con i responsabili delle "cliniche legali" dell'Università di Ferrara e con il responsabile del Centro l'Altro Diritto di Firenze (la realtà più attiva e organizzata sul piano nazionale) per raccogliere suggerimenti a riguardo.

Particolare attenzione è rivolta alla delicata fase della dimissione dal carcere<sup>5</sup>. Quando parliamo di dimittendi intendiamo tutti i detenuti che sono vicini alla fine della pena, spesso alcuni di loro hanno una rete familiare e un sostegno per ripartire, ma le persone prese in carico dai servizi sono soprattutto quelle che non hanno rete familiare e risorse economiche:

5. Riferimenti Normativi: artt. 43, 46 O.P., Regolamento di esecuzione, all'art. 88, Regole Penitenziarie europee ed in particolare nella Regola 107, all'art. 6 del "Protocollo operativo integrativo del protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute". Alla data del 4 luglio 2018, nel carcere di Ferrara, i detenuti dimittendi con fine pena al 4 ottobre 2019 sono 50, di cui 26 italiani e 24 stranieri. Di essi 23 hanno il fine pena entro il 31 dicembre 2018, suddivisi in 12 italiani e 11 stranieri. Nel numero di 50 sono compresi anche coloro che hanno le condizioni abitative e lavorative per fruire di una delle misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario.

se non vengono aiutati rischiano di gravitare sul territorio aumentando la possibilità di recidiva. Nel 2018 è stato stipulato tra Comune di Ferrara, Casa Circondariale, l'Asp Centro Servizi Alla Persona, l'Azienda USL di Ferrara, L'UIEPE di Bologna, l'Ufficio Garante delle persone private della libertà personale e Agire Sociale - Centro Servizi per il volontariato di Ferrara, un Protocollo d'intesa per il reinserimento delle persone in dimissione dal carcere, con l'obiettivo di facilitare la preparazione al reinserimento socio-lavorativo in vista della scarcerazione, nonché per fornire informazioni sulle risorse e riferimenti disponibili sul territorio regionale, fornire interventi di natura materiale, psicologica, sanitaria, ma soprattutto relazionali. Il Protocollo, intende trasformare la detenzione in un momento socialmente inclusivo, attento ai bisogni e ai diritti dei detenuti che hanno un residuo pena di dodici mesi<sup>6</sup>, fino a sei mesi dopo di essa. I firmatari del Protocollo si impegnano ad intervenire sui casi e sui bisogni, per facilitare la comunicazione e condivisione collegiale sulle segnalazioni dei casi di maggior vulnerabilità, spesso per risolvere problemi abitativi, necessità personali che precedono la scarcerazione e per pratiche di vario genere. Le richieste prevalenti consistono nell'ottenere o aggiornare i documenti di riconoscimento<sup>7</sup> (carta d'identità - codice fiscale - passaporto - permesso di soggiorno), informazioni per accedere a tutte le misure alternative e sostegni in quanto indigenti, raccordi col volontariato e rapportarsi con i figli e i familiari. A tal fine una buona prassi attiva oramai da cinque anni è il progetto "Genitorialità in carcere", realizzato nell'ambito del Piano Salute e Benessere Sociale, coordinato dal Centro per le famiglie dell'Istituzione Scolastica del Comune di Ferrara, Casa Circondariale di Ferrara ed Ufficio Garante delle Persone private della libertà personale. Il progetto prevede interventi educativi, sia all'interno della Casa Circondariale sia all'esterno. Un sabato al mese è riservato ai colloqui dei detenuti con i figli con interventi di facilitazione e accoglienza, messa a proprio agio dei minori in visita, animazione a cura di educatori comunali. Si realizzano programmi personalizzati di accompagnamento e reinserimento in famiglia dei dimittenti; quando si è in presenza di situazioni di conflitto o altre criticità delle relazioni intrafamiliari, al fine di favorire gli incontri, vengono proposti accompagnamenti personalizzati presso la sede in città del Centro per le famiglie.

6. Considerando la possibile concessione della liberazione anticipata la fascia di pena residua effettivamente presa in esame è quindici mesi.

7. È presente uno sportello informativo Anagrafe, grazie alla disponibilità dell'Ufficio Anagrafe del Comune per i rinnovi delle carte di identità, è prevista la presenza di un operatore presso lo sportello informativo di ASP una volta ogni due mesi.

In carcere si organizzano gruppi di parola per padri, nel quale i temi proposti hanno la funzione di traccia per l'apertura di discussioni ed approfondimenti. Il progetto ha portato al miglioramento delle condizioni di visita dei figli minori e familiari ai padri detenuti, facilitazione delle relazioni padri-figli e rafforzamento delle competenze genitoriali, con un impatto positivo sul benessere emotivo di tutte le persone coinvolte.

*L'Équipe Multiprofessionale Dimittendi*<sup>8</sup> è composta dai rappresentanti dei Servizi aderenti al Protocollo, si incontra mensilmente per concordare la presa in carico e l'elaborazione del percorso più opportuno e sostenibile sulla base dei bisogni emersi e secondo le disponibilità individuali. Uno dei punti più deboli del progetto è rappresentato dagli stranieri in uscita dal carcere, la maggioranza non ha il diritto al permesso di soggiorno, quindi anche le persone valutate positivamente durante l'eventuale percorso di volontariato in art. 21 O.P. non riescono ad avere sviluppi positivi di inserimento nella società. Anche la situazione abitativa è stata a lungo una necessità senza adeguate risposte. Dal 2019 è stato messo a disposizione dal Comune di Ferrara un appartamento di edilizia popolare, concesso in uso all'Associazione Viale K<sup>9</sup>, che da diversi anni accoglie persone legate all'esperienza carceraria e che usufruiscono delle misure alternative. Nell'appartamento si attiva l'accoglienza a rotazione di sei detenuti con

8. I Funzionari giuridico-pedagogici, mensilmente, inviano l'elenco dei detenuti con residuo pena di dodici mesi agli operatori coinvolti, indicando quelli che hanno già percorsi avviati intra/extra moenia o in fase di attivazione. L'Operatore Sociale ASP effettua i colloqui con i detenuti dimittendi per la raccolta sistematica dei dati sulla condizione familiare, sociale, sanitaria e professionale, per una conoscenza completa della situazione del soggetto e delle possibilità di intervento. In caso di cittadini residenti in altri territori segnala alle amministrazioni coinvolte il caso ed informa il dimittendo dei possibili contatti nella rete territoriale di riferimento. La mediatrice culturale ASP incontra i detenuti stranieri, residenti e non residenti, privi di documenti, per raccogliere le informazioni, attivare gli eventuali percorsi possibili sulle risorse territoriali disponibili per le situazioni che non possono accedere alle risposte dei cittadini con regolare condizione. Gli operatori sanitari AUSL gestendo i percorsi di salute intra moenia forniscono le informazioni necessarie per il coinvolgimento dei servizi sanitari territoriali (Dipartimento Salute Mentale, Dipartimento Cure Primarie) che ne hanno la titolarità. I volontari, coinvolti dall'équipe, possono offrire piccoli aiuti per i primi problemi (vestiario, valigia, accompagnamento, ecc.).

9. L'Associazione Viale K è un'associazione privata di volontariato nata nel 1992 a Ferrara per rispondere in maniera concreta ed organizzata alle richieste di accoglienza di persone che versano in situazione di povertà estrema e/o a rischio di emarginazione sociale. A partire dal 2018 ad oggi sono state accolte 20 persone con un'esperienza carceraria con modalità di accesso spontaneo all'associazione e/o su richiesta della Casa Circondariale. Inoltre, in virtù di una convenzione tra Associazione e Tribunale di Ferrara, sono state inserite presso le attività dell'associazione 18 persone in misure alternative (lavori di pubblica utilità, affidamento in prova al servizio sociale e Messa alla prova).

percorsi individualizzati di autonomia. L'accoglienza non si limita semplicemente nella fornitura di vitto e alloggio ma rappresenta un punto di partenza da cui ricominciare, attraverso il coinvolgimento alle attività interne dell'associazione in rete con gli altri soggetti del privato sociale che collaborano con le Istituzioni Pubbliche. L'intenzione di mettere a disposizione del progetto diverse strutture è dettata dalla convinzione che differenziare la proposta dell'accoglienza, incrociando le esigenze della persona e la caratteristica della struttura, si traduce in una maggiore efficacia del più ampio progetto di inserimento sociale. L'accoglienza in un contesto comunitario facilita le relazioni, l'organizzazione del quotidiano, il confronto sia con l'operatore di struttura che con gli altri ospiti permette un'impronta educativa nella relazione di accoglienza. Stiamo parlando di persone che nella maggior parte dei casi hanno avuto "fratture relazionali" importanti durante la loro vita, che necessitano di un supporto psico-pedagogico. Le persone inserite partecipano alle spese dell'appartamento con un contributo fisso attraverso un progetto lavorativo. La permanenza nell'appartamento è di 6 mesi fino ad un massimo di 12 mesi, per garantire la circolarità. Le persone che accedono al *co-housing* sono individuate nell'Equipe Multiprofessionale Dimittendi, che monitora il percorso di autonomia in modo da garantire la condivisione di risorse e saperi attraverso un approccio multidisciplinare.

Risulta scarsamente utilizzato l'art. 21 O.P. (Permessi per lavoro e formazione professionale all'esterno) o misura alternativa per inserimenti lavorativi e/o per lavoro volontario in progetti di pubblica utilità, per persone detenute individuate dal carcere di Ferrara su autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, attraverso il piano di Trattamento individuale. Ai beneficiari viene erogata una somma giornaliera di €10 per il rimborso delle spese. Sono state sottoscritte Convenzioni con alcune cooperative ed associazioni, per favorire percorsi di reinserimento sociale e un ampliamento delle competenze professionali degli interessati (le attività in cui sono impegnati: Ristorazione Pasticceria e produzione dolciaria da forno, con la cooperativa sociale Integrazione Lavoro; riuso riciclo di materiale elettronico RAEE, smontaggio, rimontaggio e aggiustaggio biciclette rigenerazione biciclette con la Cooperativa sociale il Germoglio. Andrebbero rafforzati attraverso un'efficiente azione intersettoriale dei servizi i rapporti con le aziende del territorio, in modo da incrementare i tirocini e gli inserimenti lavorativi, mappare i bisogni del territorio, quali settori hanno più bisogno della forza lavoro, quali competenze e abilità possono essere utili. Altro possibile *step* è il collegamento tra persone che offrono competenze e la pubblica amministrazione, dove lo scambio potrebbe non essere esclusivamente denaro, ma anche disponibilità in servizi. La pubblica ammini-

strazione dovrebbe relazionarsi con i propri cittadini non solo come utenti che presentano continue istanze o richieste, ma anche come persone competenti, dotate di un loro saper-fare.

### **3. Il carcere aperto alla città, “dallo spazio individuale allo spazio comunitario”**

Attraverso il nuovo approccio del Piano Socio Sanitario 2018-2020, si è proposto il tema carcere nella discussione pubblica dei tavoli di co-programmazione delle attività sociali, educative e sanitarie del Distretto Centro Nord di Ferrara, spazi di condivisione e proposta partecipati da servizi pubblici, associazioni, cooperative del terzo settore e comitati cittadini.

Da una proposta emersa nei tavoli si sono avviate nel 2018 pratiche di ascolto di prossimità, un sistema sperimentale di welfare generativo di comunità collegato con le Case della Salute di Ferrara e al Servizio Sociale Territoriale ASP. Si tratta di interventi volti a valorizzare le risorse comunitarie di gruppi associativi e singoli cittadini, promuovendo una consapevolezza collettiva delle fragilità e del bisogno di benessere. Si sono attivati due nuovi punti di accesso/sportelli sociali<sup>10</sup> nelle zone della città più lontane dal centro storico e a più alta densità abitativa, oggetto di interventi di promozione di comunità attraverso lo strumento del *Community Lab*<sup>11</sup>.

In parallelo è nata un'altra collaborazione innovativa, di approccio trasversale, ove vengono sostenuti inserimenti sociali per persone multiutenza (immigrati, donne tratta, fragilità adulte ex detenuti, disabili: oltre il *target*<sup>12</sup>). Abbiamo costruito una rete di associazioni, cooperative e cittadini attivi interessati a costruire un bene comune partecipato. Si è condivisa con la Cooperativa di abitanti “*Castello*” la disponibilità ad affittare alcuni appartamenti a prezzi calmierati a favore di associazioni che si occupano

10. Sono operativi sul territorio un assistente sociale, un mediatore culturale, una psicologa ed un educatore.

11. Il Distretto Centro Nord di Ferrara partecipa dal 2013 al percorso del Community Lab promosso dalla Regione Emilia Romagna. Uno strumento innovativo che favorisce percorsi sperimentali di Welfare pubblico partecipativo aperti alle nuove istanze che provengono dalla società. Si tratta di nuove forme di elaborazione della vita comunitaria, coordinate e facilitate su mandato istituzionale.

12. Il target, termine di origine aziendale mira al congelamento e alla cristallizzazione dei gruppi sociali esistenti. La targetizzazione porta alla segmentazione, alla creazione di mondi separati non più comunicanti, Il target è nemico dell'emancipazione, poiché mira a mantenere l'individuo nella posizione che occupa e nella psicologia che lo governa, Il target, che teoricamente differenzia rispetto alla generalità, è anche il rifiuto e l'esclusione dell'inclassificabile e del trasversale. Rif. *Remo Bassetti “Contro il Target” 2008.*

di persone fragili. Presso gli oltre 300 appartamenti a proprietà indivisa<sup>13</sup>, situati nella zona nord della città quartiere Doro/Barco, è stato possibile sviluppare un modello d'intervento in termini di welfare di comunità in grado di valorizzare e integrare le risorse delle istituzioni pubbliche, del terzo settore e del privato, per innescare dinamiche virtuose di partecipazione e socializzazione in grado di conciliare risposte a bisogni specifici di inserimento sociale di soggetti fragili.

Tutto ciò di pari passo con la ricerca di soluzioni abitative agevolate per persone con in stato di disagio sociale, nell'ottica di incentivare lo sviluppo autonomo dei percorsi di vita.

#### **4. Altre esperienze significative**

Attività molto importante nell'ambito del reinserimento sociale degli adulti fragili, è il *Laboratorio Teatrale* attivo da più di 15 anni nella Casa Circondariale di Ferrara, promosso dal Comune di Ferrara e realizzato dalla Cooperativa teatro Nucleo<sup>14</sup>. Si offre la possibilità al detenuto di relazionarsi in modo consapevole agli altri e costruire nuove relazioni, esprimere emozioni e sentimenti rimossi e repressi, sentirsi osservati come persone e come artisti e non come detenuti, sperimentando il poter essere se stessi uscendo dallo stereotipo del carcerato.

Le attività teatrali si svolgono due volte alla settimana per un totale di quattro ore, oltre ad un tempo ulteriore in prossimità degli eventi teatrali aperti al pubblico. Vengono organizzati incontri di "prove aperte" con le scuole attraverso il progetto *Ariosto in carcere: educazione alla legalità*, che prevede la partecipazione di studenti delle scuole superiori alle attività del laboratorio teatrale in carcere. Negli ultimi anni sono stati integrati anche progetti di fotografia e mostre di pittura nell'ambito del laboratorio teatrale.

13. Il piano di realizzazione degli appartamenti rientrava, nel 1970, nell'idea in cui l'utente abitante, fosse partecipe attivamente per affrontare tutte le problematiche connesse alla costruzione degli appartamenti e alla gestione degli stessi. La proprietà rimane quindi in capo alla cooperativa, di cui gli abitanti sono soci attivi, partecipanti in autogestione di ogni attività amministrativa, per una gestione collettiva del patrimonio sociale escludendo ogni forma di speculazione.

14. Il laboratorio teatrale in convenzione con l'Amministrazione comunale di Ferrara, svolge dal 2005 con continuità la propria attività (Medaglia Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica). È attivo un Protocollo con la cooperativa Teatro Nucleo per attività relative a laboratori teatrali con detenuti e la realizzazione di spettacoli all'interno del carcere; poi presentazione dello stesso spettacolo presso il Teatro Comunale della città, e fuori città. Dal 2011 è referente del Coordinamento regionale dei gruppi di teatro-carcere delle Case Circondariali in Regione.

Gli attori protagonisti per il loro impegno professionale prestato nel tempo ricevono un contributo economico per la prestazione eseguita, inoltre i detenuti dimittenti partecipanti che usufruiscono dei permessi, possono continuare l'attività teatrale anche all'esterno del carcere, presso la sede della Cooperativa teatrale a Pontelagoscuro "Teatro Cortazar". Realizzato con professionalità, il teatro è portatore di tutte quelle istanze che fanno della nostra cultura uno dei più alti momenti della civiltà. I detenuti che accettano di farlo mettono in discussione la propria storia, la propria personalità, la propria identità. Indossando la maschera, può emergere la propria verità e sostenere il necessario cambiamento. Il detenuto nella pratica teatrale ha la possibilità di formarsi, mettersi in gioco, esprimersi a livello artistico, far conoscere ai cittadini-spettatori il Teatro carcere e la storia dei detenuti, realizzando un collegamento positivo tra "dentro e fuori", tra carcere e città. Questa esperienza riesce infatti a raggiungere il "mondo fuori" con un nuovo discorso, la società può incontrare i detenuti oltre la pena, lo stigma e i pregiudizi, trasformando la paura e diffidenza nei confronti del carcerato in un positivo incontro. Ciò che si fa attraverso il teatro in carcere, o in una scuola, in un ospedale o centro di riabilitazione psichiatrica, è decostruire, rielaborare quell'immaginario che Latouche (2002) definisce colonizzato (dalla logica del profitto, dalle multinazionali, dalla politica). Il cambiamento, di cui sentiamo l'esigenza, può iniziare quando si è in grado di immaginare se stessi all'interno di quel progetto di trasformazione. Il conflitto è alla base del gioco teatrale, senza di esso si può dire che "non succede nulla" in scena, ed ecco che quel conflitto che nella quotidianità è sinonimo di guerra, di problema insormontabile, di violenza, nel contesto teatrale il senso si sposta e diventa un gioco, una risorsa fondamentale, "giocare coi conflitti", rendere ciascuno protagonista della propria storia. Il lavoro teatrale crea alleanze funzionali, facilita la nascita di nuove relazioni e rapporti positivi, favorisce l'assunzione di comportamenti solidali tra le persone. Niente si può fare senza l'intervento convinto di tutti. Poiché per creare il prodotto è necessario acquisire le necessarie competenze, il compimento del conseguente percorso pedagogico si traduce in una crescita intellettuale ed emozionale dei soggetti. Tale crescita tende inoltre all'aumento della comprensione dei processi storici e sociali in cui si vive, senza la quale sarebbe incompleta la conoscenza delle situazioni di cui si occupano i testi alla base dei progetti produttivi. La scelta di partecipare al gruppo è spesso un segnale di consapevolezza, si affrontano le proprie fragilità, rendendo meno rigidi gli stereotipi comportamentali e paradigmi valoriali che in carcere si vivono, attenuando i conflitti. Il laboratorio di teatro in carcere è partecipato da detenuti di diverse culture e provenienze, che vengono incorporate, in un processo graduale, per generare un gruppo

fortemente integrato, creando esperimenti di convivenza e partecipazione inediti, tale è la forza dell'arte.

Il teatro in carcere implica anche un rapporto specifico con la città sia quando i cittadini entrano in carcere sia quando assistono allo spettacolo presso il Teatro Comunale di Ferrara, questi eventi hanno una forte valenza comunitaria e sociale, portano con sé una carica condivisiva e riparatrice, attraverso il coinvolgimento emotivo dei detenuti, delle loro famiglie e dei numerosi cittadini partecipanti.

La possibilità per il carcere di Ferrara e per la città, di poter contare su una compagnia teatrale in grado di creare un prodotto di qualità, consente la possibilità di intervenire adeguatamente nel dibattito internazionale<sup>15</sup> in atto su questa nota dolente della nostra civiltà: il trattamento della devianza, il significato del carcere: punizione o cambiamento?

Il *Progetto Galeorto* è realizzato dall'Associazione Viale K, con i contributi di aziende agricole private, del Comune di Ferrara. Un orto sociale nato fra le mura del carcere di Ferrara, uno spazio verde dove ridare energia e valore a vite ristrette. Un angolo che permette respiro, speranza, riabilitazione e proiezione verso un futuro, verso un giorno in cui, fuori, ci si dovrà confrontare nuovamente con il mondo del lavoro. L'agricoltura rappresenta un'opportunità rieducativa, una possibilità di riscatto. La Casa Circondariale ci mette il terreno, l'associazione Viale K, lo prende in comodato e realizza il pozzo d'acqua e dissoda il terreno; procura le piantine, i semi, i concimi, e coinvolge i detenuti che desiderano coltivare l'orto, oggi diviso in tre aree. Quella denominata "intercinta", che resta al di fuori della giurisdizione del carcere e occupa due ettari e mezzo intorno agli edifici del carcere, dove lavorano detenuti in semilibertà che vi coltivano soprattutto zucche violine (quelle che a Ferrara servono per i notissimi cappellacci con la zucca); quella dell'orto comune, distribuito su circa tre ettari e diviso in quattro lotti, si coltivano zucche, pomodori, fragole, cipolle, patate; quella, infine, coltivato dai "collaboratori di giustizia", ricco di varietà: origano, basilico, girasoli, insalata, peperoncini e pomodori. L'attività vede tuttora impegnati circa 30 detenuti che lavorano a titolo volontario e gratuito in qualità di soci della Cooperativa. L'attività ha la finalità della coltivazione dei prodotti orticoli e la loro distribuzione a favore di tutta la popolazione detenuta dell'Istituto, con possibilità di consegna delle eccedenze alle mense Caritas. L'attività orticola ha prodotto nel 2018 un buon raccolto e ha permesso l'avvio di una iniziale commercializzazione

15. Il Teatro Carcere è presente nel Programma del Festival di Internazionale dal 2014, con rappresentazione di spettacoli e conferenze aperte al pubblico esterno e giornalisti.

dei prodotti attraverso punti di vendita organizzati (parrocchie, bancarelle, Coop e mercatini). Si auspica che l'attività orticola possa in futuro favorire non solo la crescita personale e formativa dei detenuti ma divenire anche un'opportunità lavorativa. A maggio 2018, quale importante segnale per la comunità esterna ed occasione per far meglio conoscere il progetto Galeotto la Casa Circondariale di Ferrara ha aderito al Festival "Interno Verde" ideato dall'Associazione "il Turco", dedicato ai giardini più suggestivi di Ferrara. La manifestazione ha permesso l'ingresso in carcere di un pubblico selezionato di circa 30 persone che hanno visitato gli orti interni per conoscere la realtà produttiva realizzata dai detenuti e le finalità del progetto educativo e formativo.

## **5. Conclusioni**

L'ultimo decennio di crisi sociale ed economica, ha portato alla necessità di un cambio organizzativo delle pubbliche amministrazioni. Un cambiamento di metodo per la costruzione di programmi ed interventi che sappiano andare con e verso la comunità, sempre più frammentata nei bisogni e in continua evoluzione. Le situazioni di vulnerabilità vanno analizzate e condivise nel territorio da tutte le parti sociali. L'impegno deve essere finalizzato alla coesione e alla partecipazione delle comunità locali, per favorire il coinvolgimento delle persone ai processi di programmazione del sistema dei servizi sociali, fornendo strumenti adeguati ed efficaci per comprendere la sempre maggiore complessità, nella quale i cittadini sono chiamati ad esprimere le proprie visioni, le proprie letture del bisogno e le relative proposte, al fine di essere più incisivi rispetto alle politiche sociali. Per favorire una reale integrazione tra soggetti a tutti i livelli, mirata a rispondere ai bisogni e a garantire il benessere delle persone, non ci si può limitare semplicemente a colmare le lacune del vecchio sistema, ma è necessario trovare il coraggio di cambiarlo, rivederlo e innovarlo. Importante è condividere forme di ripensamento dei nostri stili di vita, di attivazione personale e di inclusione sociale. Fondamentale è la capacità di trasformare i destinatari dei servizi in soggetti attivi e competenti. Per questo ritengo necessario e utile lo strumento dell'ascolto profondo applicato ai gruppi e alle organizzazioni: operatori sociali, insegnanti, volontari, artisti, possono disporre di un potente strumento di comprensione, coesione sociale e miglioramento delle condizioni di vita in differenti contesti. L'ambiente ideale per motivare gli operatori e incidere positivamente verso l'esterno nei confronti dei cittadini, si realizza in presenza di professionisti preparati a gestire le relazioni umane. Nelle pubbliche amministrazioni prevalgono le

strutture gerarchiche, precorsi rigidi e burocratici che riducono al minimo la possibilità di innovare e creare qualcosa di nuovo e utile. Ci si chiede, è possibile lavorare in modo differente? Trasformare, entro determinati limiti, la gerarchia dominante? È possibile promuovere un lavoro “circolare” dove ogni individuo viene valorizzato e spronato a dare un proprio contributo? I percorsi e progetti avviati ci hanno restituito una certezza: che l'apprezzamento e la valorizzazione che si dà agli altri è determinante per la realizzazione e la crescita degli individui. Per le persone spesso è più semplice sviluppare critiche che riflettere per individuare soluzioni a misura d'uomo. Molti pensano che la dinamica della presa in considerazione dei desideri di ogni persona all'interno del processo decisionale sia controproducente. Noi abbiamo invece sperimentato che una decisione può essere presa tenendo in considerazione ogni persona. Il processo può apparire lento e macchinoso, ma la saggezza del gruppo riconosce l'alto valore etico del processo, quello di saldare una comunità in cui ogni timida voce, ogni sentimento ha un suo posto rispettato. Spesso le persone che hanno un problema possiedono le risorse migliori per affrontarlo.

## Riferimenti bibliografici

- Czertok H. (2009), *Teatro in esilio. La pedagogia teatrale del Teatro Nucleo*, Editoria e spettacolo, Roma.
- Gradi T. (2017), *Rendiconto 2016. Un anno di lavoro: incontri, servizi e progetti. Piano per la salute ed il Benessere Sociale Distretto Centro Nord Ferrara*, Comune di Ferrara, Ferrara.
- Gradi T. (2006), *Diario di Bordo - Vademecum per i volontari che operano nell'Istituto Penitenziario di Bologna* (Tesi di master in Filosofia Morale comparata e Diritti Umani, Università degli Studi di Bologna, Bologna).
- Latouche S. (2002), *Decolonizzare l'immaginario. Il pensiero creativo contro l'economia dell'assurdo*, Emi, Bologna.
- Mazzoli G., Pellegrino V., Nicoli A, Vivoli V, Paltrinieri F., Farini D., Sturlese V. (2017), *La programmazione partecipata per un welfare di comunità. Linee guida*.

# L'esperienza del *Progetto dimittendi* di Bologna

di Marianna Brizzi\*

## 1. Premessa

Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare e descrivere le modalità operative del *Progetto dimittendi* nei percorsi di reinserimento sociale delle persone in uscita dal carcere.

L'obiettivo del Progetto dimittendi è quello di migliorare il raccordo fra carcere e servizi esterni ed individuare i bisogni delle persone in dimissione. Il progetto ha lo scopo di attuare il protocollo sottoscritto da Ministero della Giustizia e Regione Emilia Romagna, approvato con DGR 44/2014 siglato il 27/01/2014, volto all'attuazione di misure finalizzate all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute<sup>1</sup>.

Il Progetto dimittendi è rivolto alle persone in uscita dal carcere e la sua funzione principale è la costruzione di relazioni fra l'interno della struttura detentiva e i servizi sociali del territorio di residenza della persona, qualora esistano, o del Servizio Sociale Bassa Soglia di Asp Città di Bologna - Comune di Bologna, qualora la persona fosse senza residenza o priva di regolare permesso di soggiorno. Il progetto prevede uno stretto collegamento con lo Sportello informativo e di mediazione in carcere, nonché con i servizi socio-sanitari che operano al suo interno e con i servizi territoriali (sociali, sanitari, abitativi, anagrafici e del lavoro) al fine di costruire dei percorsi positivi di uscita dal carcere.

\* Assistente sociale del Progetto dimittendi e del Servizio Sociale Bassa Soglia (Asp Città di Bologna - Comune di Bologna).

1. Altri riferimenti normativi che orientano il Progetto dimittendi sono: la legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2008 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna"; il Protocollo d'Intesa fra il Ministero Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998.

Il progetto si svolge principalmente all'interno della Casa circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna ed è attivo da novembre 2014. Dopo una prima fase di sperimentazione, che ha visto la progettazione dell'impianto operativo, dal 2017 si è via via implementato consolidando una metodologia propria ed ampliando il gruppo di lavoro ad oggi composto da un'assistente sociale del Servizio Sociale Bassa Soglia e un'educatrice sociale dello Sportello informativo e di mediazione in carcere, servizi di Asp Città di Bologna - Comune di Bologna. L'educatrice sociale opera interfacciandosi con l'équipe interna al carcere per reperire informazioni sulle storie di vita dei dimittendi, sulle loro necessità e sul progetto futuro che hanno in uscita dal carcere. Le due figure operano in stretto collegamento e una volta a settimana vi è un momento di confronto all'interno della Casa circondariale di Bologna in cui vengono stabilite le priorità di azione e condivisi possibili percorsi di reinserimento sociale.

## **2. Équipe, metodologia integrata e strumenti scelti per il monitoraggio delle persone dimittende**

L'équipe del Progetto dimittendi è formata da operatori con diverso *background* e professionalità che provengono da differenti servizi permettendo di mettere in collaborazione diversi stili e metodi di lavoro con il fine di integrare le valutazioni sui singoli casi ed ampliare la visione d'insieme sul target di riferimento.

Negli anni il progetto ha visto consolidarsi una metodologia propria che si compone di diversi strumenti: la lista delle persone prossime alla dimissione, i colloqui, la scheda di segnalazione, il tavolo dimittendi, i gruppi di informazione e orientamento.

Le persone destinatarie del progetto vengono individuate attraverso l'analisi della lista dimittendi e l'elaborazione della scheda di segnalazione interna, redatta dall'équipe.

La lista dimittendi viene aggiornata periodicamente dal responsabile dell'area pedagogica del carcere e contiene informazioni sintetiche relative al detenuto (generalità, provenienza, inizio e fine pena, sezione ove è collocato, funzionario giuridico pedagogico di riferimento). Questo strumento permette una metodologia che segue un criterio di selezione temporale dell'utenza con pene definitive non superiori ad un anno.

La lista consente la costruzione di possibili percorsi *ad hoc* fornendo un punto di riferimento metodologico e temporale per l'équipe.

Sulla base della lista dimittendi, l'educatrice sociale svolge presso le sezioni i primi colloqui di raccolta informazioni e di orientamento alla rete

di servizi presenti sul territorio. L'assistente sociale, invece, valuta i bisogni espressi dalla persona e pianifica le azioni progettuali da realizzare al termine della detenzione.

La scheda di segnalazione viene inviata alle referenti del Progetto dimittendi dai professionisti che operano all'interno della Casa circondariale o condivisa durante il Tavolo Dimittendi.

Partendo dalla segnalazione si pianificano uno o più colloqui con il detenuto e si coinvolgono gli operatori di riferimento al fine di ricostruire la storia del detenuto ed individuare la risposta più adeguata ai bisogni presentati.

Una volta al mese si riunisce il Tavolo Dimittendi convocato dal responsabile dell'area pedagogica dell'Istituto. Le figure professionali in esso coinvolte sono molteplici: funzionari giuridici pedagogici, professionisti dell'area sanitaria interna al carcere, volontari, operatori del presidio lavoro, consulenti del centro per l'impiego e referenti del Progetto dimittendi. Il tavolo pertanto si caratterizza come momento di progettazione, raccordo e confronto con i diversi servizi e professionisti rispetto ai singoli percorsi.

Infine, all'interno della Casa circondariale vengono svolti dei gruppi di informazione e orientamento organizzati dall'educatrice sociale in stretta collaborazione con il responsabile dell'area pedagogica del carcere ed i funzionari giuridici pedagogici. L'obiettivo principale degli incontri è di fornire ai detenuti in uscita dal carcere informazioni generali rispetto alla rete dei servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio nel tentativo di rispondere ai bisogni che vengono espressi.

Durante gli incontri vengono affrontate principalmente tematiche relative all'ambito sanitario, sociale, lavorativo e legale. Le giornate di orientamento si svolgono con cadenza semestrale sia nella sezione femminile, sia in quella maschile. La finalità di questi incontri è promuovere uno scambio virtuoso tra detenuti in modo da permettere a tutti di accedere alle informazioni di base riguardanti i servizi presenti sul territorio.

### **3. Raccordo e collaborazione fra realtà interne ed esterne al carcere**

Lo scambio di informazioni con gli organi interni ed esterni alla Casa circondariale risulta essere uno dei punti di forza del progetto. L'équipe dimittendi si confronta periodicamente con i diversi attori che a vario titolo e livello operano all'interno del carcere, i cui principali interlocutori sono: l'area educativa-trattamentale (funzionari giuridico-pedagogici), l'area sanitaria (i Ser.DP dedicati alle tossicodipendenze e i CSM dedicati alla

salute mentale), l'area del volontariato sociale formata da associazioni molto attive nel lavoro con i detenuti come l'Associazione Volontari Carcere Onlus (AVOC)<sup>2</sup> e l'Associazione L'Altro Diritto<sup>3</sup>, i referenti dell'area lavoro (Presidio lavoro, Centro per l'impiego), e lo sportello informativo di mediazione culturale.

La rete dei servizi esterni presenti sul territorio è molto articolata e viene attivata e coinvolta in base ai bisogni che la persona presenta. Di seguito una panoramica dei servizi territoriali con i quali l'équipe dimittendi collabora maggiormente divisi per ambito di intervento:

- sociale: servizi afferenti alla rete contrasto della Grave Emarginazione Adulta come Strutture di accoglienza notturne, Servizio Asp Protezioni Internazionali, Unità di Strada, Laboratori di Comunità, Servizi Sociali Territoriali del Comune di residenza del dimittendo ed enti del privato sociale;
- sanitario: Centri di Salute Mentale territoriali, Programma Integrato Dipendenze Patologiche e Assistenza alla Popolazione Vulnerabile Azienda USL di Bologna, Servizio per le Tossicodipendenze e Dipendenze Patologiche;
- lavoro: Sportello Comunale per il Lavoro, Centro per l'impiego, Insieme per il Lavoro, Cefal Emilia Romagna.

Il servizio sociale referente per la presa in carico della persona prima della detenzione, che ne mantiene la competenza, viene informato sulla data di scarcerazione permettendo così la condivisione della valutazione professionale e la co-progettazione del percorso di reinserimento in uscita dal carcere.

Molto importante, inoltre, è il contatto e confronto con il servizio Help Center - Città Prossima ed i servizi di prossimità (Servizio Mobile di Sostegno, Unità di Strada, Città Invisibili) i quali svolgono azioni di monitoraggio e aggancio volte a limitare e prevenire i rischi connessi alla grave marginalità delle persone che dimorano abitualmente in strada. In particolare il servizio Unità di Strada si rivolge a persone attive nel consumo e che presentano una dipendenza da sostanze psicoattive.

È stato stabilito durante i diversi incontri di progettazione che i sei mesi successivi alla scarcerazione sono da considerare come elemento di


2. AVOC Associazione presente in carcere e si occupa di migliorare la qualità della vita dei detenuti in carcere offrendo assistenza morale, materiale e psicologica ai detenuti e alle loro famiglie.

3. Associazione *L'Altro Diritto*, centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità; si occupa di fornire consulenza e supporto legale ai detenuti.

fragilità della persona. Pertanto, qualora i servizi di prossimità intercettino persone uscite di recente dal carcere e ritrovatesi a vivere in strada, contatteranno l'assistente sociale del Progetto dimittendi per l'eventuale costruzione di un percorso personalizzato.

#### 4. Qualche dato

Di seguito si riportano i dati relativi al Progetto dimittendi per gli anni 2017-2018, estrapolati dalle relazioni semestrali di monitoraggio del lavoro svolto.




Come si evince dal grafico nel 2017 sono state incontrate 69 persone in dimissione dal carcere, mentre nel 2018 ne sono state incontrate altre 103. Prevale il numero di persone di sesso maschile e di provenienza straniera per entrambi gli anni di riferimento.

I colloqui effettuati in carcere nell'anno 2017 sono in totale 69. I dimittendi che si sono rivolti al Servizio Sociale Bassa Soglia post dimissione dal carcere sono 24, di questi 20 provenienti dalla Casa circondariale di Bologna e 4 provenienti da altri Istituti penitenziari (1 da Frosinone, 2 da Piacenza, 1 da Modena).

Per quanto riguarda i dati del 2018, c'è stato un incremento di nuovi dimittendi visti in carcere per un totale di 103 alcuni dei quali sono stati

incontrati più volte per le particolarità dei bisogni presentati. I dimittendi che si sono rivolti al Servizio Sociale Bassa Soglia sono stati in tutto 30, di cui 3 provenienti da altri istituti penitenziari (1 di Reggio Emilia, 2 di Piacenza) giunti in seguito a Bologna post carcerazione in quanto città rappresentante il loro centro di interesse.



Dal grafico sopra riportato prevalgono i dimittendi privi di residenza. Questa circostanza si può presentare per diverse motivazioni: irreperibilità causata dalla perdita di residenza durante la carcerazione, per mancanza di un titolo di soggiorno valido (se stranieri) oppure in quanto già irreperibili prima della detenzione. I “residenti in altre città” sono coloro che hanno mantenuto l’iscrizione anagrafica nel comune di provenienza. Per costoro, il Progetto dimittendi, cerca di costruire un percorso di reinserimento sociale nel comune di provenienza coinvolgendo, ove è possibile, la rete dei servizi competenti per la presa in carico.

## 5. Fuori dal carcere

L’assistente sociale del Progetto dimittendi lavora all’interno del Servizio Sociale Bassa Soglia. Quest’ultimo si occupa di adulti (18-65 anni) in situazione di grave emarginazione; il target di riferimento è ampio e diversificato. Afferiscono persone non residenti a Bologna ma temporaneamente presenti sul territorio, persone residenti nella via fittizia (a Bologna deno-

minata Via Mariano Tuccella), persone residenti nelle strutture cittadine di Asp Città di Bologna e del privato sociale<sup>4</sup>.

Il servizio si basa su un approccio relazionale ed educativo volto a creare e mantenere un rapporto di fiducia tra utente e assistente sociale al fine della valutazione dei bisogni espliciti ed impliciti, che si conclude con la progettazione di interventi individualizzati. Il progetto viene costruito e condiviso con la persona definendo obiettivi, tempi e risorse. Al fine di realizzare le azioni progettuali ipotizzate l'operatore attiva la rete dei servizi presenti sul territorio ed avvia (se la persona è residente in altro comune) collaborazioni con i servizi di residenza.

L'assistente sociale del Servizio Sociale Bassa Soglia, oltre ad una prima verifica sulla sussistenza o meno della residenza anagrafica sul territorio, procede con la valutazione di indifferibilità e urgenza del bisogno (L.R. 2/2003)<sup>5</sup> e qualora venga riscontrata, si attivano interventi volti alla tutela della persona con tempestività e urgenza.

Pertanto, le progettualità dei dimittendi in uscita dal carcere vengono seguite all'interno della cornice del Servizio Sociale Bassa Soglia durante i sei mesi successivi alla scarcerazione, arco temporale entro il quale vengono attivate risorse specifiche rivolte a questo determinato target.

Gli interventi e le azioni previste dalle singole progettualità riguardano principalmente la collocazione in centri di accoglienza al fine di sopprimere al bisogno abitativo, segnalazioni a Laboratori di Comunità presenti sul territorio in cui vengono svolte diverse attività in base alle esigenze della persona (ricerca attiva del lavoro, corsi di lingua, acquisizione di competenze trasversali), inserimenti lavorativi tramite percorsi di tirocini formativi, nonché contatto e raccordo con il Servizio sociale territoriale di riferimento del dimittendo.

Nel 2018 sono stati effettuati 5 rimpatri nei paesi di origine dove la persona viveva prima dell'esperienza detentiva; 9 contatti con i servizi sociali di residenza e conseguente rientro.

Una parte importante della progettualità post detentiva al fine del reinserimento sociale è l'attivazione di percorsi di tirocinio finanziati dal "Programma regionale per l'esecuzione pena finalizzato al contrasto esclusione sociale carcere", DGR 649 del 15/05/2017 - Programma annuale 2017.

Tra gli obiettivi previsti dal suddetto programma vi è quello di sostenere azioni di accompagnamento finalizzate ad un graduale rientro nel


4. M. Brandoli, D. Ghinello, G. Esena, "Accompagnare vite fragili nella città", in *Animazione Sociale*, n. 282, 2014, pp. 79-87.

5. Legge regionale n. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

tessuto socio-lavorativo delle persone in area penale esterna e di soggetti che abbiano terminato di scontare la pena da non più di 6 mesi; tali azioni vengono realizzate in collaborazione con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

Vengono altresì supportati i percorsi di formazione professionale ed inserimento al lavoro finanziati con il Fondo Sociale Europeo, attraverso l'adozione di misure di supporto alla persona volte al consolidamento dell'autonomia (ad esempio contributo alle spese di trasporto, interventi di conciliazione, sostegno abitativo) sulla base di programmi di interventi individualizzati integrati (lavoro/sociale/salute).

All'interno delle strutture di accoglienza, facenti capo al settore della Grave Emarginazione Adulta di Asp Città di Bologna, sono stati riservati ai dimittendi in uscita dal carcere cinque posti. Quest'ultimi sono organizzati per rispondere a diverse tipologie di bisogni: alcuni posti sono pensati per dare principalmente una tempestiva risposta al bisogno abitativo, mentre altri per dare maggior continuità a progetti di lunga durata. Nel grafico sotto riportato è presente il dato dei posti letto assegnati relativi agli anni 2017 e 2018.



Nel 2018 sono incrementati i posti letto assegnati ai beneficiari del Progetto dimittendi, poiché dal 2017 sono stati registrati maggiori accessi e richieste al servizio. Nel dettaglio alla voce "strutture cittadine" ci si riferisce ai posti dedicati al progetto afferenti ai seguenti centri:

1. *Casa Willy*, struttura di bassa soglia che si caratterizza per accoglienze brevi (15 giorni, rinnovabili per massimo 7-15 giorni) in cui sono stati messi a disposizione 2 posti letto dedicati ai dimittendi.
2. Centro di accoglienza *Beltrame*: 1 posto letto dedicato al target. Le accoglienze per il progetto sono state pensate di breve e media durata (15 giorni, rinnovabili più volte) e si rivolgono ad entrambi i generi.
3. *Condominio Scalo*, 2 posti letto dedicati. Si tratta di accoglienze lunghe (6 mesi), sia maschili che femminili. Il Condominio Scalo si rifà ai principi dell'*Housing Led*<sup>6</sup>, supportando un alto livello di autonomia personale.

La voce “strutture del privato sociale” contiene l’insieme di associazioni no profit che gestiscono i posti letto riservati ai dimittendi. In particolare gli appartamenti gestiti da AVOC, il progetto *La Casa nel Villaggio* e la struttura gestita dalle Suore di Madre Teresa di Calcutta.

## 6. Conclusioni

Il punto di forza del progetto è fondamentalmente la rete formale e informale che a vario titolo si occupa di supportare i percorsi di reinserimento sociale, integrandosi attivamente al fine di poter permettere alla persona di riacquisire un buon livello di autonomia e di evitare ostacoli che potrebbero porglisi a causa dello stigma che la detenzione può ingenerare nella società.

Elemento che contraddistingue l’operatività del lavoro svolto nel progetto è l’importanza che viene data ai bisogni della persona in dimissione, con il fine di tener conto di vari aspetti, dai più oggettivi e materiali a quelli più relazionali e interiori, per strutturare poi un percorso che vada a valorizzare le risorse della persona e permettere un consolidamento di quest’ultime verso una sempre maggiore autonomia.

I dati riportati mostrano un *trend* dell’andamento del Progetto dimittendi, ma per avere una visione più approfondita del fenomeno è necessario

6. Con il termine *Housing Led* si fa riferimento a servizi, finalizzati all’inserimento abitativo, ma di più bassa intensità, durata e destinati a persone non croniche. Lo scopo è assicurare che venga rispettato il diritto alla casa e l’accesso rapido ad un’abitazione. Per queste persone, ancora di più che nei programmi di housing first, bisogna lavorare sull’incremento del reddito attraverso percorsi di formazione/reinserimento nel mondo del lavoro e sul reperimento di risorse formali e informali sul territorio. L’obiettivo è rendere la persona nel breve periodo in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro e di reperire un alloggio in autonomia. P. 12 “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta”, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2015.

monitorare il progetto in un arco temporale più vasto. Nel presente lavoro tuttavia non ci si è soffermati sull'approfondimento delle caratteristiche del target di riferimento: infatti gli scenari che si prospettano per le persone in uscita dal carcere sono molto diversificati e meriterebbero un'analisi specifica delle caratteristiche sociali, culturali ed ambientali.

Dalle storie di vita dei dimittendi incontrati, si è potuto osservare che prima della detenzione i loro percorsi erano spesso già caratterizzati da fragilità relazionali, sociali, psicologiche/psichiche ed economiche. Tuttavia la detenzione acuisce tali fragilità allargando le possibilità di emarginazione e vulnerabilità a cui i detenuti sono esposti dopo la scarcerazione. Molto spesso, i dimittendi si trovano senza una rete informale di riferimento (parentale, amicale) e questo comporta non solo la mancanza di una dimora ove stanziarsi ma anche l'assenza di un legame su cui contare. Sono sempre più frequenti pertanto le richieste di accoglienza e di lavoro con lo scopo di poter riacquisire una propria autonomia. In realtà si è potuto osservare che dietro il bisogno prettamente abitativo si nascondono altre forme di "mancanze", le quali afferiscono principalmente alla sfera relazionale. A tal proposito, si cerca di orientare la persona verso esperienze di cittadinanza attiva e di comunità per far sì che possa ricostruire dei legami di riferimento significativi. È proprio per le difficoltà alle quali la persona è esposta nel percorso di reinserimento sociale post detentivo che si è sviluppata una forte sensibilità da parte delle istituzioni e delle associazioni rispetto a questo tema. Il Progetto dimittendi nasce dall'analisi dei bisogni e da un lavoro congiunto tra pubblico e privato, con lo scopo di fornire supporto alle esigenze di cambiamento dei singoli ex detenuti e tracciare un percorso di *welfare* sociale partecipativo con l'obiettivo di sviluppare forme di integrazione, sviluppo di percorsi virtuosi e legami comunitari significativi all'interno del tessuto sociale.

## Riferimenti bibliografici

Brandoli M., Ghinello D., Esena G. (2014), "Accompagnare vite fragili nella città", in *Animazione Sociale*, n. 282, aprile, pp. 79-87.

Decembrotto L. (2017), *Dimittendi dal Carcere, future persone senza dimora? Dal carcere alla strada: politiche sociali e pratiche educative per affrontare un fenomeno di marginalità*. Testi di dottorato.

Legge regionale n. 2 del 2003, *Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.

Legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2008, *Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna*.

*Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta*, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2015.

Protocollo d'intesa fra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia Romagna siglato il 5 marzo del 1998; Protocollo operativo integrativo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia Romagna per l'attuazione delle misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, approvato con DGR 44/2014 e siglato in data 27 gennaio 2014.

# **L'esperienza di Reggio Emilia, percorsi nel fine pena tra il desiderato e il possibile**

di *Lucia Gianferrari\**

Probabilmente per ciascuno di noi, nelle fasi di passaggio della vita, esiste una fragilità. Il cambiamento in sé implica una qualche forma di vulnerabilità. Esiste una fragilità nel fine pena? Esiste una fragilità quando si passa da una vita regolamentata e scandita da molte regole all'interno di un'istituzione totale quale è il carcere a una vita comunitaria di relazione molto più varia e ampia? Come riconoscere questa fragilità? Come accompagnare l'adulto fragile nel momento di questo passaggio?

All'interno delle progettazioni in Area Penale Adulti nel territorio di Reggio Emilia alcuni anni fa ci siamo interrogati su questo. Come operatori riconoscevamo la difficoltà e la complessità per molti detenuti prossimi al fine pena nel pensare in modo concreto al proprio reinserimento socio-lavorativo una volta concluso il percorso detentivo. Spesso ci si trovava di fronte a progetti confusi o poco realizzabili, difficili da tradurre in azioni concrete, forse perché è difficile pensare contesti altri fintanto che la vita si svolge solo all'interno del carcere.

Nel 2017, a seguito di un confronto tra le diverse Istituzioni coinvolte, nasce a Reggio Emilia l'équipe Dimittendi.

Vi partecipano: il Comune di Reggio Emilia con la presenza di un'operatrice del Servizio Servizi Sociali e dell'operatrice dello Sportello Informativo Detenuti (servizio presente all'interno dell'Istituto Penale gestito dal Comune), i Funzionari Pedagogici Giuridici, un referente dell'area sanitaria, un'assistente sociale dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e l'associazione di Volontariato Nuovamente.

Prima di entrare nel dettaglio degli interventi messi in atto in questi anni a favore dei Dimittendi credo sia necessario approfondire quello che è stato ed è ancora oggi il percorso di lavoro dell'équipe.

\* Referente progettazioni Area Penale adulti per il Comune di Reggio Emilia.

La volontà di coprogettare interventi di sostegno al reinserimento sociale nel fine pena è stato l'obiettivo condiviso con cui operatori di Istituzioni differenti, con professionalità e mandati diversi, hanno cominciato a lavorare insieme.

È stato necessario, prima di tutto, condividere linguaggi e modalità d'interpretazione comuni. Ciascuno di noi, nel proprio ruolo e in base alla propria competenza, ha avuto necessità di ascoltare e capire anche le prospettive dell'altro.

Le figure professionali coinvolte sono molte (educatori, assistenti sociali, psicologi, operatori sociali, volontari...) e lavorano in contesti differenti, all'interno del carcere o sul territorio.

Le molteplici competenze e i contesti di lavoro così differenti in cui incontriamo le persone possono portare ad avere rappresentazioni e letture diverse sul medesimo soggetto.

Se dunque l'obiettivo dell'équipe vuole essere quello di accompagnare, sostenere, ascoltare e orientare il detenuto nel suo ri-costruirsi dopo il fine pena, è necessario prima di tutto che gli operatori condividano una lettura della situazione il più unitaria possibile per poter individuare insieme ipotesi progettuali e interventi di sostegno. Se l'équipe Dimittendi deve accompagnare e sostenere nel passaggio tra "dentro" e "fuori" deve necessariamente tenere in considerazione come questo cambiamento può incidere sulla persona: è perciò necessario che anche gli operatori siano consapevoli dei contesti diversi di lavoro.

All'interno del carcere i detenuti hanno garantito il soddisfacimento dei bisogni primari come mangiare e dormire, un facile accesso all'assistenza sanitaria, ma d'altra parte poco margine di autodeterminarsi e una quotidianità scandita da regole e modalità molto codificate. In un'istituzione totale quale è il carcere tutto è contenuto dentro ad un contesto definito e fortemente regolamentato. L'attenzione è esclusivamente sul percorso del singolo.

Il contesto territoriale è più ampio, segue regole di accesso ai servizi differenti. Gli operatori del territorio lavorano con persone non vincolate da obblighi prescrittivi, uomini e donne che molte volte, prima di ciascun tipo di percorso personale, devono fare i conti con il soddisfacimento dei bisogni primari. Pertanto ciascun operatore valuta le esigenze, i bisogni, le fragilità, le potenzialità portate dalla persona che ha di fronte anche in funzione del contesto in cui si trova ad operare.

Se l'operatore territoriale non conosce la modalità di gestione, delle regole del percorso e delle quotidianità di un detenuto all'interno del carcere e se d'altra parte gli operatori che lavorano dentro al carcere non conoscono in modo approfondito le modalità di lavoro dei servizi socio-sanitari

territoriali, si rischia di essere poco capaci di accompagnare e creare progettualità concrete.

Conoscere sempre più il complesso di regole, di disposizioni, di modalità dei nostri differenti contesti di lavoro significa anche poter progettare meglio percorsi più vicini alle esigenze delle persone.

Questo passaggio diviene necessario se il nostro accompagnamento alle persone vuole effettivamente essere significativo. Questa è la ricchezza e la sfida di un'équipe multidisciplinare.

L'équipe Dimittendi quindi sempre più deve diventare il luogo in cui si condividono sguardi e letture differenti sul singolo in relazione al contesto scelto per il reinserimento, ipotizzando strade possibili di accompagnamento dei detenuti tra il “dentro” e il “fuori”, tenendo conto delle potenzialità e delle fragilità del singolo, cercando di accompagnarlo nell'ultimo periodo della detenzione a lavorare tra il desiderato e il possibile nella prospettiva del fine pena.

L'alleanza che si costruisce tra operatori diviene il ponte con cui offrire continuità in un momento di cambiamento che altrimenti potrebbe essere vissuto come rottura. Tante volte vediamo come tra i detenuti prossimi al fine pena il ritorno alla libertà – condizione non nuova né sconosciuta, ma a cui certamente si ritorna cambiati dopo un percorso detentivo – è immaginato come una nuova opportunità, ricca di timori e grandi aspettative. Gli operatori che incontrano le persone sia nell'ultima fase di carcerazione che nei primi mesi post-scarcerazione devono porre riguardo, attenzione, ascolto e riconoscimento dei piccoli passi di cambiamento personale che le persone manifestano, accompagnandole verso azioni concrete perché sia possibile realizzare queste nuove opportunità desiderate. Allo stesso tempo devono anche accogliere rabbie e frustrazioni che possono derivare da situazioni non sempre ottimali. Sostenere anche quando forti desideri di autonomia e di cambiamento non trovano il risultato sperato. Stare con le persone anche in quei momenti di delusione che spesso arrivano: quando è difficile trovare un lavoro, una casa, un'accettazione nel contesto familiare e amicale.

In questa prospettiva sinergica si inserisce dunque il lavoro operativo e concreto dell'équipe Dimittendi.

Il gruppo di lavoro si riunisce una volta al mese per discutere le situazioni dei detenuti prossimi al fine pena presentate dai Funzionari Pedagogici Giuridici che hanno seguito il detenuto nel suo percorso all'interno del carcere. In base ad un elenco dato, ciascun operatore approfondisce per propria competenza la situazione: il referente sanitario ha il mandato di raccogliere dai colleghi eventuali complessità mediche (in cui rientrano anche dipendenze e patologie psichiatriche), lo Sportello Informativo De-

tenuti in merito alla situazione dei documenti (residenza, Carta d'Identità, Permesso di Soggiorno, ...), l'UDEPE e il Servizio Sociale in merito ad una pregressa presa in carico o conoscenza dei servizi socio-sanitari territoriali.

Nel lavoro sociale è sempre complicato e a volte forse rischioso dividere per categorie cercando di semplificare la realtà. Ogni storia ha una sua peculiarità che la rende unica e richiede interventi mirati. Tuttavia per provare a raccontare nello specifico le modalità di lavoro messe in atto fino ad oggi si proverà a descrivere gli interventi dell'équipe Dimittendi attraverso alcune casistiche.

## **1. Classificazione degli interventi secondo alcune casistiche**

1. Dimittendi che rimangono sul territorio di Reggio Emilia:

- coloro che già prima della detenzione vivevano nel territorio reggiano, ma una volta dimessi non hanno le condizioni che li possano supportare in un reale reinserimento in autonomia, sia in riferimento al contesto relazionale/affettivo, sia in merito alle condizioni economiche;
- coloro che non hanno mai abitato nel territorio di Reggio Emilia prima della detenzione ma non possono o non vogliono ritornare nel proprio contesto di appartenenza perché le relazioni sono troppo compromesse o perché è il luogo in cui è stato commesso il reato.

Queste sono le situazioni in cui maggiormente diventa determinante, per un buon percorso di reinserimento, il lavoro dell'équipe Dimittendi. È in questa fase che gli operatori sono chiamati ad accompagnare, ascoltare, orientare. Tenendo al centro la persona, la sua storia, il suo percorso detentivo, i suoi desideri. Gli operatori dell'équipe condividono le informazioni raccolte e le loro valutazioni, con attenzione alla storia detentiva, al percorso trattamentale e alle aspettative del detenuto. Si interrogano rispetto a percorsi possibili e di coinvolgimento dei servizi socio-sanitari territoriali per poter creare, dove possibile, una collaborazione progettuale tra gli operatori interni ed esterni. Questo passaggio diventa fondamentale per creare una continuità nel percorso della persona coinvolta.

Analizzando i bisogni e le richieste del detenuto si possono esplorare le modalità con cui accompagnare la persona all'interno di un contesto sociale, con particolare attenzione al rientro in famiglia, all'aspetto abitativo e all'aspetto lavorativo.

Può essere utile che vi sia per il dimittendo un operatore o un volontario di riferimento e di accompagnamento in questa fase di passaggio. Una

sorta di traghettamento tra le figure di riferimento interne al carcere e le nuove figure dei servizi territoriali. Questo passaggio diviene per molti il momento di maggior fragilità, tante volte vissuto in estrema solitudine.

In questo tempo è importante accompagnare le persone, senza sostituirsi, ma sapendole ascoltare e accogliere in questa nuova situazione di libertà ritrovata, che porta con sé sogni, progetti, desideri e allo stesso tempo una mancanza di corrispondenza tra il desiderato e il reale.

È importante stare con e per loro analizzando insieme percorsi concreti, lasciando spazio alla possibilità di esternare i pensieri del cambiamento che vivono preparandoci anche ad accogliere prevedibili sentimenti di frustrazione, smarrimento, senso di fallimento, sfiducia in se stessi e nelle Istituzioni.

Vengono attivati, nei sei mesi successivi alla scarcerazione, interventi di supporto, certo non risolutivi, ma che provano a sostenere la persona nella prima fase del reinserimento. Alcuni degli interventi vengono decisi all'interno dell'équipe, altri concordati durante le prime settimane di uscita man mano che si presentano necessità non previste.

Vengono definiti aiuti economici, erogati sulla base di un accordo tra operatori e dimittendi. Non esistono contributi standard, ma ciascun intervento viene progettato in riferimento al singolo percorso: reperimento e/o pagamento di pernottamenti in strutture o di soluzioni abitative temporanee, pagamento del rinnovo della patente, cibo e vestiti, spese sanitarie...

Naturalmente questi interventi non sono sufficienti per una autonomia complessiva della persona; in base alle diverse situazioni vengono dunque analizzate anche le possibilità offerte dal territorio con particolare riferimento al lavoro, all'abitazione e a sostegni di natura economica (es. L.R. n. 14/2015, Reddito di cittadinanza, domanda alloggio ERP...).

Se la persona all'interno del Progetto dimittendi o la famiglia di appartenenza, sono già in carico al servizio sociale territoriale, gli interventi vengono concordati con le assistenti sociali di riferimento. Dove non vi è invece una storia pregressa con il servizio sociale e si valuta necessario un accompagnamento che prosegua oltre i sei mesi post-scarcerazione, viene fatto un invio al Servizio territoriale competente.

2. Dimittendi che hanno scontato la pena nell'Istituto di Reggio Emilia ma hanno relazioni famigliari e/o amicali altrove e il cui progetto è quello di fare ritorno nel proprio contesto. Per chi proviene da territori diversi da quelli della provincia di Reggio Emilia il ruolo dell'équipe è legato principalmente ad un supporto di tipo economico finalizzato al rientro nel contesto di appartenenza (es. pagamento biglietto mezzi pubblici, beni di prima necessità...).

3. Dimittendi irregolari. Come già riportato, all'interno dell'Istituto Penale vi è uno Sportello Informativo Detenuti gestito dal Comune di Reggio

Emilia, che è il soggetto preposto a verificare la situazione dei documenti di soggiorno dei detenuti stranieri e, ove possibile, avviare pratiche di regolarizzazione.

Rimangono molte le situazioni in cui non è possibile intraprendere un percorso di regolarizzazione e pertanto al momento della dimissione ci si trova davanti a persone che tornano libere senza alcun titolo di soggiorno.

In alcuni di questi casi viene predisposto, dall'autorità competente, un trasferimento in Questura contestuale alla scarcerazione ed eventualmente un accompagnamento nei Centri di Identificazione ed Espulsione. Ciò non avviene sempre e fino al giorno della scarcerazione non è possibile saperlo con esattezza, pertanto l'équipe discute anche di questi casi. Tuttavia, data la situazione di irregolarità, non è possibile attivare alcun percorso di reinserimento sociale, poiché non ci sono le condizioni per cui un servizio pubblico possa accompagnare queste persone in modo strutturato.

Tra questi ci sono coloro che già hanno vissuto sul territorio e dichiarano di voler rimanere in Italia.

In questi casi gli interventi possono essere minimi e sicuramente insufficienti per la tutela delle persone. Possono essere offerti brevi periodi di accoglienza notturna, indicazioni dei servizi mensa del territorio e fornitura di beni di prima necessità (vestiario, cibo, prodotti per l'igiene personale...).

A tal proposito l'équipe Dimittendi è in rete con i servizi di bassa soglia presenti in città (in particolare Unità di Strada) e il Servizio di Primo Intervento Sociale dei servizi sociali predisposto per i bisogni indifferibili urgenti dei cittadini; relazioni necessarie per la tutela delle persone, in particolare delle persone più fragili che si troveranno a vivere in strada o alloggi di fortuna.

Nel 2018 è stato inoltre organizzato all'interno dell'Istituto Penale un percorso di formazione sui Rimpatri Volontari Assistiti con la partecipazione delle referenti per l'Emilia Romagna dell'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), della Prefettura e della Questura di Reggio Emilia.

Il percorso dei dimittendi per cittadini stranieri senza titolo di soggiorno rimane un tema sicuramente importante che ancora non ha risposte e crea molte difficoltà anche negli operatori. Le persone, fintanto che sono detenute, sono chiamate a svolgere un percorso uguale a tutti gli altri detenuti. Nella prospettiva del fine pena, tuttavia, non vi è alcuna prospettiva reale di reinserimento.

4. Scarcerazioni improvvise. È stata predisposta una modalità operativa qualora le tempistiche della scarcerazione non consentano un passaggio tra gli operatori. L'ufficio matricola può contattare telefonicamente l'associazione di volontariato Nuovamente, che in virtù della convenzione con il Comune di Reggio Emilia, mette a disposizione volontari che possono at-

tivarsi per alcuni interventi in emergenza come ospitalità notturne di breve durata o acquisto di biglietti di mezzi pubblici.

Può essere inoltre consegnato al detenuto il riferimento dell'ospitalità H24 che viene data in via emergenziale e gratuita da una struttura cittadina per una notte; oltre ai recapiti dell'ufficio dei servizi sociali in cui è presente la referente per le progettazioni in esecuzione penale adulti.

5. Dimittendi che non presentano complessità particolari, che non chiedono interventi specifici e che hanno un contesto di riferimento a cui fare ritorno. Queste situazioni raramente vengono discusse in équipe: innanzitutto perché si tiene conto della volontà della persona che non richiede alcun intervento, e in secondo luogo perché non si riscontrano particolari elementi di criticità.

## 2. Conclusioni

L'esperienza dell'équipe Dimittendi di questi anni è ancora molto recente per poter trarre conclusioni generali approfondite. Sicuramente l'incontro mensile costante ha permesso di esplorare nuove modalità di lavoro condiviso tra gli operatori, in alcuni casi certo con margine di miglioramento, ma sicuramente si stanno costruendo prassi di lavoro efficaci.

Personalmente, nel mio ruolo di operatrice sociale, pensando alle storie, ai volti, alle cose dette o taciute, ai successi e ai fallimenti di alcuni tra i dimittendi seguiti dall'équipe sono sempre più convinta che davvero, dopo il periodo detentivo, un buon percorso di dimissione è ciò che può fare la differenza rispetto alla possibilità di un "nuovo inizio". Probabilmente la fragilità sta proprio in questo momento: nella linea che separa un prima e un dopo, il confine tra modi diversi di vivere nella comunità, con un intermezzo di tempo vissuto fuori dalla comunità perché detenuti.

L'uscita dal carcere è la fase delle grandi possibilità, ma può anche essere un momento di estrema fragilità e vulnerabilità. Per questo la collettività nel suo insieme, nelle sue Istituzioni e nei suoi cittadini, deve porre l'attenzione su questa fase di passaggio. Credo che il cambiamento del singolo sia possibile se accompagnato da un cambiamento del contesto.

Il lavoro attento e puntuale sulle singole situazioni di uscita dal carcere non può perciò esimersi anche da un lavoro di comunità. Costruire percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e accoglienza oggi più che mai è necessario per contrastare un contesto sociale poco inclusivo e stigmatizzante verso gli autori di reato. Ciascuno di noi in fondo ha bisogno degli altri per pensarsi e vedersi in modo diverso. Chi esce dal carcere ha bisogno di qualcuno che lo riconosca nel suo desiderio di riscatto, a cui non deve negare il proprio passato ma con cui può immaginare il proprio futuro.

# L'esperienza de L'Altro Diritto onlus e L'Altro Diritto Bologna

di *Andrea Ruggeri\** e *Silvia Furfaro\*\**

L'ordinamento penitenziario e i benefici in esso previsti, finalizzati a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti, presuppongono la loro attivazione da parte del detenuto stesso o del suo difensore.

Ma questa attivazione diventa difficile quando non si è assistiti da un avvocato di fiducia durante la fase dell'esecuzione della pena o quando per qualunque motivo si ignorino le norme sull'ordinamento penitenziario o i presupposti per la loro applicazione. *L'Altro Diritto onlus*, Associazione di Volontariato dal 1994, ha organizzato il Centro di Informazione Giuridica, ove laureati o laureandi in materie giuridiche sono disponibili a fornire informazioni non solo in merito ai diritti godibili, ma anche a trovare soluzioni a tutti i problemi giuridici che possono sorgere – e mediamente sorgono – durante l'esecuzione della pena.

## 1. Origini, attività di ricerca e formazione

Il Centro di Informazione Giuridica, nasce come sviluppo dell'attività didattica e di ricerca avviata, a partire dall'anno accademico 1994-95, nell'ambito dei corsi di Sociologia del diritto tenuti presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. I risultati delle ricerche pratiche di quel corso, raccolte in 22 saggi, dettero vita ad un volume, oggi esaurito, *L'altro diritto. Emarginazione, devianza, carcere*, a cura di Emilio Santoro e Danilo Zolo (1997). I temi trattati nel volume sono stati: la tossicodipendenza, la condizione dei senza-fissa-dimora, la vita nei campi Rom, la violenza sessuale, le pratiche repressive delle forze dell'ordine, la situazio-

\* Giurista e attivista per i diritti civili e sociali.

\*\* Avvocato, membro de L'Altro Diritto Onlus e Presidente de L'Altro Diritto Bologna.

ne degli adulti e dei minorenni reclusi in carcere, il suicidio carcerario, le condizioni di vita delle persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari o ricoverate negli ospizi, l'esperienza delle cooperative sociali.

L'interesse del Centro di documentazione passò ben presto oltre all'ambito italiano: per documentare la situazione delle carceri, degli stabilimenti di detenzione ecc., incluso il tema della tortura, in America Latina sono stati ospitati ed implementati contributi documentali in lingua italiana, spagnola e portoghese.

Nel corso degli anni, l'Associazione potenzia la propria attività attraverso una serie di Convenzioni tra cui:

- nel 2012 stipula una Convenzione con il Dipartimento di Studi su politica, diritto e società dell'Università di Palermo e con il dottorato di ricerca in “Diritti umani: tutela, evoluzioni e limiti”, per la collaborazione in attività di ricerca e formative;
- nel 2013 stipula una Convenzione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università degli Studi di Bologna (Cirsfid);
- nel mese di marzo 2019, è stato rinnovato il Protocollo d'intesa per la consulenza extragiudiziale a favore dei detenuti e delle detenute, lo sviluppo delle cliniche legali in materia di esecuzione penale e la ricerca sui diritti delle persone in esecuzione pena, tra il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e L'Altro Diritto onlus.

## **2. Il Centro di informazione giuridica**

Dopo una prima fase di pura ricerca, all'interno de L'Altro Diritto, nel 1997 nasce il Centro di informazione giuridica. L'esigenza principale a cui il Centro cerca di rispondere è quella dell'effettività dei (pochi) diritti dei soggetti detenuti e della loro eguaglianza, della garanzia delle condizioni minime della vita penitenziaria che sovente, per la fascia più debole della popolazione penitenziaria, vengono meno. Da varie fonti, nonché dalle nostre stesse esperienze di ricerca, emerge infatti come i detenuti meno informati sui propri diritti e sui benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, diano spesso vita a circuiti penitenziari “alternativi”, più lunghi, più duri e con minori prospettive di reinserimento.

È soprattutto il caso dei detenuti provenienti da altri paesi che, a causa delle difficoltà di comunicazione e della spesso breve durata delle loro pene, scontano la propria condanna senza venire quasi mai in contatto con gli operatori penitenziari e senza avere più contatti con l'avvocato (spesso d'ufficio) che li aveva difesi durante il processo.

Lo scopo del Centro di informazione giuridica, è dunque soprattutto quello di informare le persone detenute dei loro diritti ed eventualmente di aiutarli ad accedervi in tutte le circostanze in cui non è indispensabile la mediazione di un avvocato. L'ordinamento penitenziario e i benefici in esso previsti, finalizzati a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti, presuppongono una attivazione da parte del detenuto stesso o del suo difensore, ma questa attivazione diventa difficile quando non si è assistiti da un avvocato di fiducia durante la fase dell'esecuzione della pena o quando per qualunque motivo si ignorino le norme dell'ordinamento penitenziario o i presupposti per la loro applicazione oppure più semplicemente non si abbiano le risorse materiali, sociali, cognitive ed umane per creare il percorso di reinserimento.

Partendo da questa constatazione, l'attività degli operatori de L'altro diritto ha ben presto trasceso i limiti della consulenza giuridica e si è estesa a tutte quelle attività che possono favorire l'effettivo godimento dei diritti da parte dei detenuti (contatti con Cooperative Sociali, Comunità e Ser.T, accompagnamenti di detenuti in permesso o affidati a comunità terapeutiche, ecc.). Particolare attenzione è stata dedicata ai diritti sociali, spesso aleatori, tanto che per i soggetti in esecuzione pena nelle carceri di Firenze (Sollicciano, Mario Gozzini) e Belluno e per i semiliberi ed affidati di Firenze, L'Altro Diritto ha attivato uno specifico sportello tutele per la preparazione delle pratiche necessarie all'accesso a tutti i benefici sociali di cui le persone in esecuzione pena hanno diritto di usufruire (pensioni di invalidità, indennità di disoccupazione, ma anche conseguimento della residenza e per i migranti in esecuzione pena problematiche relative al permesso di soggiorno e all'accesso al lavoro anche durante la stessa esecuzione pena).

Il Centro di informazione giuridica opera a oggi nelle carceri di Firenze Sollicciano, Firenze Mario Gozzini, Prato (La Dogaia), Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca, Bologna (Dozza), Belluno, Palermo (Pagliarelli).

### **3. L'Altro Diritto Bologna**

Nello specifico del territorio emiliano, il 12.12.12 nasce l'associazione L'Altro Diritto Bologna, federata con L'Altro Diritto onlus con sede a Firenze ed iscritta alle Libere forme associative del Comune di Bologna n. Archivio 2359 Prot. Iscrizione Albo 38279/2013. I volontari dell'Associazione L'Altro Diritto Bologna svolgono l'attività di consulenza legale extragiudiziale rivolta ai detenuti del carcere Rocco D'Amato di Bologna sia all'interno della Casa circondariale (ove un gruppo di soci autorizzati

incontra dai 7 ai 15 ristretti ogni settimana tramite la “domandina” da loro presentata o a richiesta del volontario qualora abbia delle risposte/istanze da consegnare), sia esternamente seguendo i casi e supportando l’attività di chi svolge il proprio servizio presso la Casa di Reclusione. L’Altro Diritto Bologna, ha nel corso degli anni stretto collaborazione con il Servizio per la Tossicodipendenza di Bologna (Ser.T) di Bologna e con la Residenza per le misure di sicurezza (Rems in superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari), l’Università, l’Ufficio del Garante delle persone private della Libertà Personale regionale e comunale, la Magistratura di Sorveglianza, la Direzione e nello specifico l’Area Trattamentale della Casa di Reclusione di Bologna, con il Servizio di Mediazione Culturale ed il Servizio Dimittendi presente all’interno della Dozza, con le varie associazioni che a vario titolo ruotano intorno al mondo carcerario e con i Servizi Sociali di Bassa Soglia del Comune di Bologna, che continuano a seguire, insieme ai volontari de L’Altro Diritto, una volta libere, persone intercettate durante lo sportello di consulenza legale.

L’attività di volontariato si sostanzia dunque prevalentemente all’interno dei luoghi di restrizione, ma sempre di più, negli ultimi anni, i membri dell’associazione si sono trovati a seguire persone incontrate durante la loro detenzione, anche fuori dal carcere poiché è noto che, affinché un’attività di volontariato sia davvero efficace ed incidente, è assolutamente indispensabile che si incateni a quella di tanti altri che lavorano per raggiungere lo stesso traguardo: garantire a tutte e tutti una vita dignitosa.

#### **4. Remissione del debito**

Alla fine del percorso di detenzione, L’Altro Diritto si occupa anche di un’altra attività: quella delle pratiche per la remissione del debito.

La remissione del debito è un provvedimento premiale contenuto nell’art. 6 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (che abroga la precedente disciplina ex art. 56 Ordinamento Penitenziario), il quale risponde a dichiarati scopi di premialità della c.d. “buona condotta carceraria” e di incentivo al processo di reinserimento sociale del detenuto. Il lavoro dell’Associazione su questo argomento, è prima di tutto di informazione e divulgazione. All’interno della popolazione carceraria è infatti praticamente ignota la possibilità di presentare l’istanza di remissione del debito per ottenere, nei casi previsti, l’esonero dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del mantenimento in istituto. I requisiti che soggiacciono al pronunciamento favorevole dell’esonero dai suddetti debiti, abbastanza diffusi tra i detenuti, sono il versare in condizioni economiche disagiate e l’aver tenuto

regolare condotta durante il periodo di detenzione. La remissione può essere presentata dal detenuto con istanza dal carcere (o non appena in libertà), dai prossimi congiunti ed anche dal Consiglio di Disciplina. La domanda va corredata con documentazione a prova dei requisiti: autocertificazione della propria situazione reddituale e/o l'ISEE per il requisito economico e una dichiarazione dell'educatore e/o il certificato carcerario per il requisito di condotta.

## **5. Progetto dimittendi**

Tra gli altri, L'Altro Diritto Bologna partecipa attivamente al c.d. Progetto dimittendi della Casa di Reclusione "Rocco D'Amato".

Il progetto è rivolto ai detenuti che si avvicinano al fine pena, per far fronte allo smarrimento, solitudine ed al rischio di chi, non conoscendo il territorio, si ritrovi per strada. Il Comune di Bologna ne è il padre ideatore. La funzione principale del progetto è quella di costruire relazioni, in particolare tra la struttura detentiva e i servizi sociali del comune di residenza, prevedendo uno stretto collegamento con lo sportello informativo, con l'équipe carcere e con l'insieme dei servizi territoriali (sociali, anagrafici, del lavoro, ecc.) al fine di accompagnare i percorsi di uscita per le persone dimittendi con elevata fragilità. L'Altro Diritto partecipa ad ogni incontro al fine di soddisfare esigenze e curiosità, indirizzare nel giusto modo le persone coinvolte e rispondere ad ogni quesito giuridico e non.

## **6. Progetto Fine Pena La Strada**

L'Altro Diritto si trova spessissimo a confrontarsi, in una reciprocità di segnalazioni e supporti giuridici, materiali ed assistenziali, con le varie Associazioni presenti sul territorio. Qualche volta capita che tali legami trovino la loro concretizzazione in progetti da sviluppare sul territorio. È questo il caso del progetto *Fine Pena la Strada*, promosso dall'Associazione Avvocato di Strada onlus con la partecipazione dell'Associazione Sesta Opera San Fedele onlus, l'Associazione Granello di Senape Padova onlus, nonché altri soggetti coinvolti nei tavoli di coprogettazione quali ad esempio Antigone, Garante dei Diritti delle Persone private della libertà Personale, UEPE (Uffici Esecuzione Penale Esterna), REMS, ICAM (Istituti di Custodia Attenuata per detenute madri), Servizi territoriali alla persona (Disagio Adulti).

Il progetto si rivolge a tutte le persone ristrette intercettate all'interno degli Istituti Penitenziari dalle Associazioni partner del Progetto, e si so-

stanza nel tentare di garantire l'accesso a tutti dei diritti (al solito spesso loro sconosciuti) per le persone che vivono in una condizione di forte disagio economico e sociale.

Scopo del progetto è quello di garantire un supporto legale gratuito alle persone che si trovano in carcere e attivare la rete composta da associazioni e istituzioni per la ricerca di una soluzione attuabile per garantire il diritto ad accedere a misure extramurarie. Ci si propone altresì, rivolgendosi all'esterno, di aumentare la consapevolezza del legame carcere-strada nella cittadinanza e nelle Istituzioni attraverso la realizzazione di eventi formativi/informativi per operatori giuridici e sociali che sono chiamati ad affrontare la problematica nei territori coinvolti dal progetto, contribuire al dibattito e all'analisi del fenomeno a livello locale, nazionale ed internazionale al fine di aumentare la consapevolezza del problema e, allo stesso tempo, favorire lo sviluppo di misure volte a garantire l'accesso a percorsi di reintegrazione, eliminando le discriminazioni tra soggetti.

## **Riferimenti bibliografici**

Santoro E., Zolo D. (cur.) (1997), *L'altro diritto. Emarginazione, devianza, carcere*, La Nuova Italia Scientifica, Roma.

# **Il ruolo del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA) dentro e fuori dal carcere nella formazione scolastica degli adulti**

di *Emilio Porcaro\**

Negli ultimi anni attorno al tema della scuola in carcere si sono sviluppati numerosi dibattiti e riflessioni che si collocano entro la matrice teorica della pedagogia generale e, più in dettaglio, dell'educazione degli adulti. Il nostro interesse, nelle pagine che seguono, lascia sullo sfondo gli aspetti teorici di una pedagogia della scuola in regime di detenzione, per ripercorrere (i) le principali linee di sviluppo dell'istruzione in carcere e (ii) definire il ruolo dei CPIA nella formazione scolastica dentro e fuori dal carcere.

## **1. La scuola nell'evoluzione normativa dell'ordinamento penitenziario**

Una delle prime testimonianze nelle quali si fa esplicito riferimento alla scuola in carcere è il Regio Decreto n. 260 del 1 febbraio 1891 "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi". Da quanto vi si legge il compito dell'istruzione consiste nel correggere il detenuto colmando i vuoti dipesi dall'ignoranza e dalla mancanza di educazione. Il legislatore post-unitario introduce due specifiche disposizioni relative al funzionamento della scuola. La prima è contenuta nell'art. 398:

l'istruzione civile è obbligatoria negli stabilimenti e nelle sezioni penali, pei condannati che abbiano meno di venticinque anni. È obbligatoria per tutti nelle case di correzione e nei riformatori. I condannati di età superiore, possono essere ammessi all'istruzione civile in premio della loro buona condotta, a senso dell'articolo 382 lettera f<sup>1</sup>. Gli inquisiti aventi meno di ventun anno(i) possono essere pari-

\* Dirigente del Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA Metropolitan di Bologna.

1. La motivazione si ritrova nella relazione di Martini Beltrani Scalia, Direttore generale delle Carceri, sul Regolamento Generale per gli Stabilimenti Carcerari e per i Riformatori.

menti ammessi alla scuola, previo il consenso dell'autorità giudiziaria competente. Sono esclusi dalla scuola i condannati recidivi, i condannati di cattiva condotta e quelli che vengono puniti ai termini dell'art. 332 lettere c, d, e, f, finché non abbiano meritato di passare nelle case penali intermedie. I detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, sono obbligati a frequentarla fino a che dall'autorità dirigente non ne vengano dispensati.

La seconda è indicata nell'art. 399, il quale parifica i programmi scolastici penitenziari a quelli delle scuole elementari del Regno. Il regime previsto per gli studenti-detenuti era identico per tutti: la frequenza ai corsi era obbligatoria, venivano impartite punizioni in caso di assenza ingiustificata dalle lezioni e premi in caso di comportamenti meritevoli.

Con l'avvento del fascismo il ruolo della scuola in carcere assume elementi di impronta autoritaria e di indottrinamento ideologico. Con il Regio Decreto n. 787 del 18 giugno 1931 “Nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena”, approvato dal guardasigilli Alfredo Rocco, l'istruzione civile diviene tassativa insieme alle pratiche religiose e al lavoro – le tre leggi fondamentali della vita carceraria. L'art. 1 del Regolamento Rocco prevede che *i detenuti sono obbligati a frequentare le scuole istituite negli stabilimenti* e che *negli stabilimenti sono permesse soltanto conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive ed educative*. Altre disposizioni prevedevano obblighi scolastici precisi: la frequenza obbligatoria giornaliera per almeno due ore per i detenuti analfabeti di età inferiore ai quaranta anni (art. 136); l'obbligo di riunirsi in sale studio, divisi in gruppi uguali, a turno nei giorni festivi o in altri giorni nelle ore in cui non si lavora per i detenuti già forniti di istruzione elementare (art. 136); l'imposizione alla frequenza dei corsi ai più anziani privi di licenza elementare ritenuti idonei dall'istituto (art. 137).

Benché il Regolamento Rocco sia rimasto in vigore fino al 1975, i principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948 influenzarono le disposizioni normative del secondo dopoguerra. Consideriamo in particolare il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione – *le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato* – e le previsioni di cui agli artt. 9, 33 e 34. L'art. 9, nel recitare che *la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura,*

matori Governativi del Regno del 1891, p. 87: *sono stati esclusi dalla scuola i detenuti che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età ritenendo che poco profitto possono ritrarne, e che convenga meglio non distoglierli dal lavoro. Del resto anche a coloro, degli esclusi, che si conducono bene il Direttore può accordare, in premio, di attendere alle lezioni; e certamente prima di concedere questo favore egli si assicurerà dei buoni risultati che se ne potranno ottenere.*

afferma un principio che viene esplicitato negli articoli 33 e 34. Partendo dall'art. 33, questo recita:

l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il successivo art. 34 dispone che

la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Con la successiva riforma del 1975<sup>2</sup> il legislatore ha inteso promuovere la formazione culturale e professionale favorendo l'istituzione di corsi scolastici che accompagnino gli studenti detenuti nei diversi gradi di istruzione. L'istruzione compare innanzitutto all'art. 15: *il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia*. Nella disposizione in commento l'istruzione costituisce un mezzo prioritario e irrinunciabile nel programma di trattamento rieducativo del detenuto anche se non può considerarsi esclusivo. L'istruzione rientra tra le opportunità trattamentali tese alla formazione culturale del soggetto. L'amministrazione penitenziaria deve fornire gli strumenti necessari e idonei per assicurare ai detenuti la possibilità di istruirsi. L'art. 19 è completamente dedicato all'istruzione. Il primo comma prevede che *negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e dei corsi di addestramento*

2. Legge n. 354 del 26 luglio 1975 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà. Il Regolamento di esecuzione è il DPR n. 431 del 1976.

*professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.* Da non sottovalutare la seconda parte del comma: i corsi scolastici devono in tutto adeguarsi ai programmi d'istruzione che si svolgono ordinariamente all'esterno al fine di consentire ai detenuti studenti di proseguire, senza difficoltà, la loro formazione scolastica una volta che torneranno liberi<sup>3</sup>. Il secondo comma dell'art. 19, dedicato ai detenuti "giovani – adulti" – sancisce che *particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.* Nei loro confronti l'istruzione assume un ruolo di particolare rilievo, in quanto, trovandosi tali soggetti in una fase evolutiva di tipo adolescenziale, ancorché terminale, appaiono ancora più bisognosi di ricevere un servizio scolastico che garantisca loro un reale apprendimento culturale e professionale. Procedendo con il terzo comma dell'art. 19, questo prevede: *con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole d'istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.* Mentre è assicurata l'istruzione primaria – secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 19 – altrettanto non può dirsi di quella secondaria, come invece dovrebbe essere secondo il dettato dell'art. 33 della Costituzione. Sul tema interviene il successivo regolamento del 2000, che, all'art. 43, 1° comma prevede che *i corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, del Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari.* Con il regolamento di esecuzione DPR n. 431 del 1976, il legislatore attribuisce all'amministrazione penitenziaria il compito di stimolare la partecipazione dei detenuti e degli internati ai corsi scolastici (art. 39 del DPR n. 431/1976), prevede la possibilità di esonerare gli studenti detenuti dalle attività lavorative qualora si svolgano negli stessi orari previsti per le attività scolastiche (art. 41 ultimo comma e art. 42 ultimo comma del DPR n. 431/1976) e dispone incentivi economici a favore degli studenti detenuti (art. 43 DPR n. 431/1976).

Il nuovo regolamento di esecuzione DPR n. 230 del 30 giugno 2000 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle mi-

3. Ancora prima della nascita dei CPIA la materia era regolata da due circolari ministeriali. La CM n. 48462/11-6 del 14 luglio 1976 che ha assimilato i corsi di alfabetizzazione e di scuola media attivati in carcere ai corsi per adulti e la CM n. 253 prot. n. 5379 che ha definito il numero minimo che legittima l'attivazione di un corso scolastico in carcere oltre alla possibilità di sostenere gli esami di licenza media anche durante l'anno qualora lo studente abbia frequentato almeno 250 ore di lezione. Si tratta di fattori determinanti che rispondono alle specifiche esigenze dei soggetti e dei luoghi di apprendimento.

sure privative e limitative della libertà conferma e amplia la previgente disciplina. Una positiva innovazione prevista da detto Regolamento è contenuta all'art. 40 il quale prevede la possibilità di autorizzare il detenuto a tenere nella propria cella gli strumenti quali *computer, lettori di nastri e cd portatili* a lui necessari per fini di lavoro o studio. Con tale disposizione si palesa l'idea di un'istruzione libera, degna di essere facilitata in tutte le possibili forme, compatibilmente alle esigenze di sicurezza imposte dall'ambiente carcerario, attenta all'evoluzione tecnologica e alle dinamiche sociali. L'art. 41 è dedicato alla disciplina dell'istruzione a livello di scuola dell'obbligo. In merito a tali corsi è stata confermata la necessità di definire opportune intese tra Ministero dell'Istruzione e Ministero della Giustizia ed è stato individuato, nello strumento del protocollo d'intesa, il provvedimento amministrativo con cui tali intese devono essere concordate (art. 41 commi 1 e 2). Il terzo comma dell'art. 41 ripartisce le competenze tra le due amministrazioni: *l'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica*, attribuendo invece alle direzioni degli istituti il compito di fornire *locali e attrezzature adeguate* allo svolgimento dei corsi. Il comma quattro, nel ribadire che la cura di informare i detenuti dello svolgimento dei corsi scolastici resta in capo agli istituti penitenziari, affronta due questioni trascurate nel precedente regolamento: la non sovrapposibilità delle attività trattamentali (*le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto*) e i trasferimenti dei detenuti impegnati in attività scolastiche: *sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività*. Nel caso in cui il trasferimento sia disposto, questo deve essere attuato, per quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita il proseguimento dell'attività scolastica intrapresa. Nell'ottica di una sempre migliore collaborazione tra Ministero della Giustizia e MIUR il Regolamento DPR 230/2000 ha previsto l'istituzione – presso ciascuna struttura penitenziaria – di una Commissione didattica (art 41 comma 6) quale strumento in grado di promuovere la collaborazione tra operatori penitenziari e docenti, nel comune obiettivo di sviluppare un'azione formativa adeguata alla specifica utenza: *in ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione*.

## **2. L'esecuzione penale esterna e altri istituti di uscita temporanea**

La disciplina dell'esecuzione penale esterna trova il suo riferimento principale nella Legge n. 354 del 1975 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Agli artt. 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 48 (semilibertà) vengono introdotti modalità di esecuzione della pena al di fuori del carcere attraverso le misure alternative alla detenzione. Con successivi provvedimenti sono state introdotte le misure della detenzione umanitaria, dell'affidamento in prova per tossicodipendenti o alcool dipendenti, nei confronti dei soggetti affetti da AIDS o grave deficienza immunitaria. Accanto alle misure alternative alla detenzione troviamo altri istituti importanti il cui senso consiste nel favorire il recupero o la ricostruzione di relazioni esterne al carcere tra cui la frequenza dei percorsi scolastici: le licenze nell'ambito della semilibertà, i permessi premio, il lavoro all'esterno, l'assistenza all'esterno dei figli minori. In tutti questi casi la scuola non è mai esplicitamente citata ma rimane sullo sfondo in quanto, come già detto, diritto costituzionalmente garantito e tutelato.

### **Il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 e la nascita dei Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)**

Il DPR 263 del 2012 - Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2013, da leggersi in combinato disposto con le norme dell'ordinamento penitenziario citate, introduce, dal punto di vista dell'amministrazione scolastica, importanti elementi di innovazione negli assetti didattici e organizzativi della scuola in carcere, per le ragioni che andremo di seguito a esporre.

In primo luogo i Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) sono a pieno titolo istituzioni scolastiche autonome. Questo non è un fattore di poco conto: l'autonomia rafforza la progettualità, crea maggiore identità, consente di rispondere alle numerose e differenti esigenze educative attraverso specifici strumenti di progettazione didattica e di organizzazione. Rappresenta quindi un mezzo per meglio rispondere alle esigenze di apprendimento e di crescita di tutti, offrendo a tutti un'istruzione di qualità.

Dal concetto di autonomia deriva, a nostro parere, il secondo elemento innovativo: con la nascita dei CPIA la scuola in carcere perde quella connotazione di speciale, che le era stata attribuita dalle norme precedenti ed entra a pieno titolo nel sistema complessivo dell'Istruzione degli Adulti. I

CPIA, dentro e fuori dal carcere, hanno il medesimo assetto didattico: a) percorsi di 400 ore di primo livello - primo periodo didattico destinati ad adulti privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (l'orario può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore per gli adulti non in possesso della certificazione conclusiva della scuola primaria); b) percorsi di 825 ore di primo livello - secondo periodo didattico destinati ad adulti che intendano sviluppare competenze di base connesse con l'obbligo di istruzione; c) percorsi di secondo livello destinati ad adulti privi del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) percorsi di 200 ore di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli stranieri; d) percorsi di ampliamento dell'offerta formativa destinati agli adulti che intendono potenziare competenze linguistiche (italiano, lingue straniere), digitali, di educazione finanziaria ecc.

Il terzo elemento di innovazione riguarda i numerosi strumenti di flessibilità che la norma prevede per i CPIA. I percorsi sono progettati per unità di apprendimento (UDA), da erogare anche a distanza<sup>4</sup>, sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione sulla base di un Patto formativo individuale previo riconoscimento di saperi e competenze già acquisite in contesti formali, informali e non formali e previa valorizzazione della storia culturale, professionale e personale della persona. Una didattica flessibile che mette al centro la persona con le sue specificità (età, genere, appartenenza sociale e culturale, aspirazioni, interessi, esperienze ecc.), che ricorre a metodologie didattiche adeguate all'apprendimento in età adulta, fatta di continui riferimenti alla realtà per far percepire l'utilità immediata e concreta delle competenze da sviluppare. Una programmazione didattica che tiene conto della specificità dei luoghi e dei tempi della detenzione, dei bisogni e degli interessi espressi dai detenuti per rafforzare in loro la motivazione ad apprendere e la conseguente responsabilità rispetto al percorso da seguire.

I CPIA realizzano i percorsi scolastici anche in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile. In tale contesto, i CPIA hanno attivato accordi e protocolli con le strutture territoriali che compongono il Dipartimento per la giustizia minorile, volte ad assicurare ai soggetti interessati – sia all'interno degli Istituti penali per minori sia all'esterno degli stessi – la frequenza ai percorsi di studio, nella prospettiva di consentire il conseguimento del titolo nonché di favorire interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo.

4. La fruizione a distanza nei percorsi di istruzione per adulti prevede due modalità principali: FAD asincrona, in misura non superiore al 20% del monte ore del periodo didattico di riferimento; FAD sincrona – o Aule Agorà – senza limite di ore.

### 3. Conclusioni

Da questa breve analisi possiamo trarre le seguenti considerazioni: a) in meno di un secolo si è passati da una concezione della scuola vista come attività obbligatoria ai fini del trattamento a una scuola come diritto sociale e costituzionalmente garantito che il detenuto può scegliere liberamente di frequentare ma che vincola l'amministrazione penitenziaria (e scolastica) a mettere in campo tutte le condizioni strutturali, infrastrutturali e di risorse per rendere effettivamente esigibile questo diritto; b) i percorsi scolastici afferiscono al medesimo ordinamento della scuola convenzionale e questo consente al detenuto di proseguire e ultimare gli studi anche dopo la propria uscita dal carcere in altri CPIA; c) lo svolgimento, il coordinamento e l'attivazione dei corsi scolastici viene demandato a specifici protocolli d'intesa tra ministero dell'istruzione e ministero della giustizia; d) il conferimento dell'autonomia ai CPIA, ai quali compete la scuola in carcere, è garanzia di equità, inclusione e pari opportunità; e) nel CPIA il detenuto può iniziare e concludere i propri studi sia nella stessa struttura sia in altri istituti di prevenzione e pena, sia una volta uscito (o entrato o ri-entrato) dal (nel) circuito detentivo.

La scuola in carcere, come rappresentata dai CPIA, è elemento fondamentale del percorso di riabilitazione per il futuro reinserimento della persona detenuta nella società. È un luogo di socializzazione, confronto, accettazione e scoperta dell'alterità. Attraverso l'attività didattica, flessibile e calibrata sui bisogni individuali dello studente-detenuto e del gruppo di livello, ciascuno costruisce, recupera e consolida la propria identità al fine di riconquistare progressivamente una dimensione progettuale sulla propria esistenza. La scuola è anche l'occasione per ristabilire una normalità nella scansione della giornata; è un impegno, favorisce una presa di responsabilità verso se stessi e verso gli altri a partire dal rapporto che piano piano si costruisce con gli insegnanti. In classe si elaborano conflitti e si sperimentano nuove forme di convivenza. Ci si conosce attraverso codici diversi da quelli della quotidianità. In questo percorso, un ruolo fondamentale lo svolge la didattica che è sempre ritagliata su misura in base alle caratteristiche dei singoli e alle dinamiche di gruppo che si rivelano nel tempo scuola. Per questo, la scuola degli adulti in carcere e fuori dal carcere necessita di programmazioni aperte e flessibili, adattabili facilmente ai bisogni che di volta in volta emergono. Ha bisogno di margini di improvvisazione – nel senso alto e nobile della parola – e il docente, di un bagaglio variegato di strumenti pronti per re-agire positivamente ad ogni input proveniente dagli studenti. L'attività in classe deve essere volta ad un recupero dell'autostima e del senso di autoefficacia, ad una metariflessione sulla propria biografia

e sui propri vissuti traumatici, nella direzione di una ri-definizione di sé, con l'obiettivo (alto, certo...) di riuscire, una volta terminata l'esperienza della detenzione, a riprendere la propria vita "fuori" con nuova consapevolezza e nuovi strumenti. Ovvio che in tutto ciò, la possibilità di ottenere un diploma di primo o di secondo livello gioca un ruolo importantissimo ma, evidentemente, è anche – per certi versi – solo il punto di arrivo di un percorso che, di per sé, deve essere arricchente e capace di provocare un cambiamento. Da un punto di vista più pratico, inoltre, la presenza a scuola favorisce un maggiore coinvolgimento del detenuto in tutte le attività proposte dall'istituzione carceraria e una più approfondita consapevolezza di ciò che accade intorno a lui nell'ordinario e nello straordinario. Questo perché il CPIA assume un importante ruolo di catalizzatore di presenze educative e formative: intorno a esso ruotano associazioni culturali, sportive, di volontariato che con le loro proposte arricchiscono l'offerta e forniscono ulteriore occasione di incontro e scambio. In questo modo, la scuola assolve ad un altro suo fondamentale ruolo: quello di tenere aperta una finestra sull'esterno, di creare positivi collegamenti tra carcere e territorio, in modo che non si recida il contatto tra questi due mondi<sup>5</sup>.

## Riferimenti bibliografici

- Alberici A. (2002), *L'Educazione degli adulti*, Carocci, Roma.
- Anastasia S., Gonnella P. (2002), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma.
- Baldacci M. (2006), *Ripensare il curriculum. Principi educativi e strategie didattiche*, Carocci, Roma.
- Beltrami Scalia M. (1891), *Relazione al Regolamento Generale per gli Stabilimenti Carcerari e per i Riformatori Governativi del Regno*, Tipografia delle Mantellate, Roma.
- Bettiol G. (1964), *Il mito della rieducazione*, Cedam, Padova.
- Buffa P. (2000), "Dalla scuola in carcere al carcere scuola", in *Animazione sociale*, 30 (139), pp. 62-68.
- Calaprice S. (2010), *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria*, Laterza, Bari.
- Cerrocchi L., Cavedoni F. (2016), *La cura educativa per il reinserimento sociale dei detenuti in Esecuzione Penale Esterna*, FrancoAngeli, Milano.
- Clemmer D. (1997), *La comunità carceraria*, Giappichelli, Torino.
- Conoscenti D. (1991), *Qui nessuno dice niente. Un anno di scuola tra i carcerati*, Marietti, Genova.
- Demetrio D. (1997), *Manuale di educazione degli adulti*, Laterza, Roma-Bari.

5. PTOF (2019).

- De Sanctis F.M. (1979), *L'educazione permanente*, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- Dewey J. (1966), *Democrazia e educazione*, La Nuova Italia, Firenze.
- Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015, *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti*, Roma.
- Dolci D. (1964), *Verso un mondo nuovo*, Einaudi, Torino.
- Dozza L. (2009), "Apprendere per tutta la vita, nei differenti contesti della vita, in modo profondo", in *Pedagogia più didattica*, 1.
- DPR n. 431 del 26 aprile 1976, *Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, numero 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, Roma.
- DPR n. 230 del 20 giugno 2000, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, Roma.
- DPR n. 263 del 29 ottobre 2012, *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, Roma.
- Filippi L., Spranger G., Cortesi M.F. (2016), *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano.
- Frabboni F., Pinto Minerva F. (1994), *Manuale di pedagogia generale*, Laterza, Roma.
- Freire P. (2011), *La pedagogia degli oppressi*, EGA, Torino.
- Legge n. 354 del 26 giugno 1975, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà*, Roma.
- Mancuso R. (2001), *Scuola e carcere*, FrancoAngeli, Milano.
- PTOF (2019), *Piano Triennale dell'Offerta Formativa*, CPIA Metropolitano, Bologna.
- Porcaro E. (2014), "Il nuovo sistema di istruzione degli adulti", in *LLL*, n. 24.
- Porcaro E. (2013), "La riforma dell'Istruzione degli Adulti", in *La Ricerca*, disponibile da [www.laricerca.loescher.it/istruzione/573-la-riforma-dellistruzione-degli-adulti.html](http://www.laricerca.loescher.it/istruzione/573-la-riforma-dellistruzione-degli-adulti.html).
- Porcaro E., Sibilio R., Buonanno P. (2019), *Il riconoscimento dei crediti per l'Istruzione degli Adulti. Metodi, procedure e strumenti*, Loescher, Torino.
- Regio Decreto n. 260 del 1 febbraio 1891, *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi*.
- Regio Decreto n. 787 del 18 giugno 1931, *Nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena*.
- United Nation, UNESCO (1995), *Basic education in prisons*, Maryland State Department of education, Baltimore.



## Le autrici e gli autori

**Marianna Brizzi** è assistente sociale del Progetto dimittendi e del Servizio Sociale Bassa Soglia (ASP Città di Bologna - Comune di Bologna). Dal 2015 lavora presso la cooperativa sociale Piazza Grande nell'ambito della grave emarginazione adulta, con particolare riferimento alle persone in dimissione dal carcere e la progettazione di interventi individualizzati di reinserimento sociale.

**Rita Casadei** è ricercatrice confermata in Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Svolge attività didattica e di ricerca dalla prospettiva di un approccio olistico ed ecologico, comprensivo anche di un'attenta considerazione allo specifico contributo dei sistemi filosofico-esperienziali della tradizione estremo-orientale e dell'esperienza artistico-estetica.

**Laura Cavana** è professoressa associata confermata di Pedagogia generale e sociale. Fino al 31 Ottobre 2019 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, dove ha insegnato Pedagogia della marginalità e devianza ed Educazione degli adulti. La sua prospettiva pedagogica si caratterizza come pedagogia fenomenologica, coniugata con le Vie orientali di conoscenza e di sperimentazione (buddhismo, taismo e zen).

**Sofia Ciuffoletti** è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e ricercatrice del Centro Interuniversitario L'Altro diritto. È Direttrice de L'Altro diritto onlus, Centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni e Garante dei diritti delle persone detenute del Comune di San Gimignano. È membro del Consiglio di Amministrazione dell'associazione europea per il contenzioso penitenziario e la tutela dei diritti delle persone detenute: *European Prison Litigation Network/ Réseau de recherche et d'action en contentieux pénitentiaire* (RCP), associazione dotata di *participating status* presso il Consiglio d'Europa.

**Luca Decembrotto** è assegnista di ricerca in Pedagogia della marginalità e in Pedagogia per l'inclusione presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. La sua attività di ricerca riguarda gli ambiti della marginalità, dell'esclusione sociale degli adulti, i contesti educativi inclusivi e i processi che li generano. Coopera in progetti internazionali e nazionali con diversi enti sui temi delle povertà e della detenzione.

**Giulia Fabini** è assegnista di ricerca in criminologia presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Dal 2016 è dottoressa di ricerca il “*Law and Society*” e nel 2014 è stata *visiting student researcher* presso il CLSL a UC Berkeley. Dal 2017 è *assistant editor* per lo *European Journal of criminology* e fa parte del comitato editoriale di Studi sulla questione Criminale, per il quale coordina anche il blog. Ha pubblicato articoli scientifici e contributi su controllo dei confini, polizia, giudici di pace, detenzione femminile. Dal 2014, è membro dell'osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone Emilia-Romagna.

**Silvia Furfaro** è avvocato e membro de L'Altro Diritto Onlus e Presidente de L'Altro Diritto Bologna. Lavora nella Funzione Legale Penale Antrifode di una Compagnia Assicurativa.

**Lucia Gianferrari** da quattordici anni lavora per il Comune di Reggio Emilia come operatrice sociale impegnata in percorsi di inclusione per la popolazione sinta e rom. Si occupa di progettazioni individuali e di azioni rivolte alla popolazione sinta e rom in ambito scolastico, lavorativo, sanitario e culturale. Nel 2009 ha curato la pubblicazione *Percorrere strade nuove - progetti di mediazione culturale tra i Sintini di Reggio Emilia*. Dal 2016 è referente delle progettazioni in area penale adulti per il Comune di Reggio Emilia, promuovendo azioni rivolte alle persone in esecuzione penale esterna e interna e sostenendo i percorsi di reinserimento socio-lavorativo post detenzione attraverso il lavoro di rete.

**Tommaso Gradi** è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Ferrara, con un master in Diritti Umani presso l'Università di Bologna e un perfezionamento in Welfare Pubblico Partecipativo presso l'Università di Parma. Ha iniziato a lavorare nell'ambito delle politiche sociali del Comune di Bologna nel 2006, seguendo gli inserimenti lavorativi dell'Area penale Adulti. Dal 2011 lavora nell'Ufficio Progetti e Integrazione Sociale e Sanitaria del Comune di Ferrara, in particolare nella Programmazione del Piano Socio Sanitario Distrettuale, alcune progettualità specifiche: i percorsi di innovazione sociale e partecipazione – i *Community lab* – e il Tavolo Carcere e Città – Comitato Locale Esecuzione Penale.

**Emilio Porcaro** è dirigente del CPIA Metropolitano di Bologna e ha ricoperto numerosi incarichi di coordinamento, consulenza e supervisione scientifica in diversi progetti provinciali, regionali e nazionali. Nel 2008 ha fondato l'APIDIS (Albo Professionale Italiano dei Docenti di Italiano a Stranieri) con l'obiettivo di suscitare la discussione sul tema della valorizzazione e del riconoscimento giuri-

dico dei docenti specialisti di Italiano come seconda lingua. Nel 2012 ha dato vita alla RIDAP, la Rete Italiana di Istruzione degli Adulti, con l'obiettivo di favorire il coordinamento delle reti territoriali dei CPIA e promuovere azioni per accompagnare il processo di riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva dell'apprendimento permanente. Da alcuni anni si dedica al tema del riconoscimento delle competenze e degli apprendimenti pregressi e alla validazione e certificazione delle competenze.

**Andrea Ruggeri** è giurista e attivista per i diritti civili e sociali, appassionato di lingue, concentra la propria attività nella collaborazione con diversi enti del terzo settore (Bologna Pride, UAAR, L'Altro Diritto Bologna).

**Alvise Sbraccia** è professore associato in Sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale (SPS12) presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, dove tiene corsi in materie socio-criminologiche. Ha condotto ricerche e prodotto pubblicazioni sui processi di criminalizzazione e sul sistema di giustizia penale, con particolare riferimento all'area degli studi penitenziari. Coordina il comitato scientifico dell'associazione Antigone ed è membro dell'*Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione* della medesima associazione.

**Alessandro Tolomelli** insegna Pedagogia Generale e Sociale e della Marginalità e della Devianza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. I suoi interessi di ricerca vanno dalla Pedagogia del contrasto alla dispersione scolastica, all'approccio educativo applicato ai contesti della vulnerabilità adulta e delle migrazioni, dal Teatro dell'Oppresso alle competenze pedagogiche dell'Educatore. I suoi orizzonti teorici di riferimento sono l'Epistemologia della Complessità, il Problematicismo Pedagogico e l'approccio dell'Empowerment. Il suo ultimo libro si intitola *“Rimuovere gli ostacoli...” Per una pedagogia di frontiera*, ETS, Pisa, 2019.

**Susanna Vezzadini** è professoressa associata di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. I principali ambiti di ricerca e riflessione teorica concernono i processi di vittimizzazione ed esclusione nelle società post moderne, le radici sociali del “ruolo” di vittima, le dinamiche di espulsione sociale delle categorie più vulnerabili e dei soggetti indicati come “diversi”.



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

**FrancoAngeli Open Access** è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

[http://www.francoangeli.it/come\\_publicare/publicare\\_19.asp](http://www.francoangeli.it/come_publicare/publicare_19.asp)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Questo   
LIBRO

 ti è piaciuto?

---

**Comunicaci il tuo giudizio su:**  
[www.francoangeli.it/latuaopinione.asp](http://www.francoangeli.it/latuaopinione.asp)



**VUOI RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI  
SULLE NOSTRE NOVITÀ  
NELLE AREE CHE TI INTERESSANO?**



SEGUICI IN RETE



SOTTOSCRIVI  
I NOSTRI FEED RSS



ISCRIVITI  
ALLE NOSTRE NEWSLETTER

---

**FrancoAngeli**

La passione per le conoscenze

# Vi aspettiamo su:

**[www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)**

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE  
LE VOSTRE RICERCHE.



Management, finanza,  
marketing, operations, HR

Psicologia e psicoterapia:  
teorie e tecniche

Didattica, scienze  
della formazione

Economia,  
economia aziendale

Sociologia

Antropologia

Comunicazione e media

Medicina, sanità



Architettura, design,  
territorio

Informatica, ingegneria

Scienze

Filosofia, letteratura,  
linguistica, storia

Politica, diritto

Psicologia, benessere,  
autoaiuto

Efficacia personale

Politiche  
e servizi sociali



**FrancoAngeli**

La passione per le conoscenze

Il percorso tracciato in questo testo ha l'intento di descrivere lo stato dell'arte e problematizzare, da diversi punti di vista, il significato odierno dei progetti di reinserimento sociale per le persone detenute, mettendo a confronto la teoria pedagogica, sociologica e giuridica con le prassi sviluppate da enti pubblici e privati in diverse città dell'Emilia-Romagna. L'insieme eterogeneo di prospettive disciplinari e di linguaggi arricchisce il discorso sulle carceri per gli adulti, ponendo al centro della riflessione il loro essere aderenti al mandato costituzionale di creare opportunità, anziché produrre isolamento ed esclusione sociale. L'Emilia-Romagna è stata scelta come sfondo di questi ragionamenti, in quanto territorio ricco di esperienze cui attingere per sviluppare considerazioni più ampie all'interno di una attenta analisi del fenomeno locale e, pertanto, ancorate sia alle progettualità concrete, sia ai vissuti personali e collettivi.

L'obiettivo complessivo del testo è quello di fornire una riflessione aggiornata e multidisciplinare per gli operatori del settore, per gli studenti universitari e coloro che si stanno formando per essere futuri specialisti in ambito detentivo, attivi in carcere o sui territori, ma anche per i ricercatori, fornendo loro diverse possibili prospettive di ricerca.

**Luca Decembrotto** è assegnista di ricerca in Pedagogia della marginalità presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. La sua attività di ricerca riguarda gli ambiti della marginalità, dell'esclusione sociale e i processi educativi inclusivi. Coopera in progetti internazionali e nazionali con diversi enti sui temi delle povertà, della vita in strada e della detenzione.